



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CORSO DI DOTTORATO IN  
“PLURALISMI GIURIDICI. PROSPETTIVE ANTICHE ED ATTUALI”

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
Settori Scientifico-Disciplinari: IUS/13 e IUS/14

## CAMBIAMENTI CLIMATICI E MIGRAZIONI FORZATE Limiti e prospettive dell'attuale sistema di protezione dei diritti fondamentali

IL DOTTORE  
**GIULIA INGUAGGIATO**

IL COORDINATORE  
**CH.MO PROFESSORE  
GIUSEPPE DI CHIARA**

IL TUTOR  
**CH.MO PROFESSORE  
ALESSANDRO SPENA**

IL CO TUTOR  
**CH.MO PROFESSORE  
FULVIO VASSALLO PALEOLOGO**

CICLO XXX  
ANNO CONSEGUIMENTO TITOLO 2018

*Ai miei genitori,  
per il loro supporto incondizionato*

*L'attuale tendenza di ridurre drasticamente il diritto all'asilo politico, accompagnata dal ferreo divieto d'ingresso agli «immigranti economici», non indica affatto una nuova strategia nei confronti del fenomeno dei profughi, ma solo l'assenza di una strategia e il desiderio di evitare una situazione in cui tale assenza possa causare imbarazzo politico.*

*[...]*

*Le porte possono anche essere sbarrate, ma il problema non si risolverà, per quanto massicci possano essere i lucchetti. Lucchetti e catenacci non possono certo domare o indebolire le forze che causano l'emigrazione; possono contribuire a occultare i problemi alla vista e alla mente, ma non a farli scomparire.*

Bauman, *La società sotto assedio*

## Indice

<b>Introduzione .....</b>	<b>1</b>
---------------------------	----------

### *Capitolo I*

#### **Gli spostamenti legati al clima: un'introduzione al fenomeno**

1. Introduzione.....	4
2. Degrado ambientale e migrazione: approccio massimalista e minimalista a confronto.....	7
3. Cambiamento climatico e migrazione: l'incerta distinzione tra dislocamenti forzati e migrazioni volontarie.....	16
4. Il problema definitorio.....	23
5. Le migrazioni ambientali in numeri.....	31
6. Le perduranti incertezze e le prospettive future.....	37

### *Capitolo II*

#### **Fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici e scenari migratori**

1. Introduzione.....	39
2. Comportamenti migratori e stimoli ambientali: i problemi classificatori.....	42
3. L'impatto dei cambiamenti climatici e la moltiplicazione dei rischi...	51

4. Flussi migratori verso l'Europa e fattori di stress ambientale nei Paesi di origine.....	60
4.1. Africa.....	60
4.1.1. Marocco, Tunisia, Libia, Egitto.....	63
4.1.2. L'Africa Subsahariana, con un focus sul bacino del Lago Ciad.....	65
4.2. Medioriente.....	67
4.2.1. Afghanistan, Iraq e Siria.....	68
4.3. Asia.....	71
4.3.1. Bangladesh e Pakistan.....	71
5. Migranti economici o ambientali?.....	73

### ***Capitolo III***

#### **Analisi critica degli attuali strumenti di tutela**

1. Introduzione.....	79
2. Il panorama internazionale e le sue potenzialità.....	82
2.1. Riflessioni alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.....	83
2.2. I principi guida sugli sfollati interni e l'iniziativa di Nansen.....	90
3. L'Unione europea e la disciplina della migrazione: possibili estensioni ai migranti ambientali.....	100
3.1. La Direttiva 2011/95/UE.....	103

3.1.1. La normativa svedese.....	105
3.1.2. Buone pratiche a confronto: disastri ambientali e motivi umanitari codificati nella legislazione di Finlandia, Italia, Belgio, Cipro e Danimarca.....	109
3.2. La Direttiva 2001/55/CE.....	115
4. Le soluzioni nazionali e i loro limiti: piani di adattamento in loco e programmi di reinsediamento.....	118

#### ***Capitolo IV***

### **Cambiamenti climatici, migrazione e diritti umani: quale connessione nell'applicazione giurisprudenziale?**

1. Introduzione.....	123
2. Ambiente, cambiamenti climatici e diritti umani.....	124
2.1. Ambiente salubre, sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani.....	128
2.2. I diritti dell'uomo nella morsa dei cambiamenti climatici.....	141
3. Diritti umani, Convenzione di Ginevra e obbligo di <i>non</i> <i>refoulement</i> .....	151
3.1. Riflessioni alla luce della giurisprudenza delle Corti australiane e neozelandesi.....	152
3.2. Lo sviluppo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.....	163
4. Vulnerabilità, crisi umanitarie e cambiamenti climatici: verso una possibile apertura della giurisprudenza.....	171

<b>Conclusioni</b> .....	178
<b>Indice bibliografico</b> .....	183
<b>Indice della giurisprudenza</b> .....	205
<b>Indice delle fonti web</b> .....	209

## Introduzione

La storia ci ha fornito prove inequivocabili sull'influenza degli eventi naturali sulla migrazione. Specie in passato, lo spostamento delle popolazioni è stato la conseguenza di un innato spirito di sopravvivenza che conduceva l'uomo verso ambienti che potessero garantirgli un'esistenza più stabile e sicura.

La certezza che il clima abbia sempre condizionato la mobilità umana ha fatto maturare il convincimento che i fattori ambientali non potessero apportare alcuna innovazione sulle ricerche impegnate nello studio delle migrazioni internazionali. Non a caso, al di là di tali accenni, legati ad una concezione preistorica della migrazione, il riferimento al clima, quale fattore idoneo a causare la mobilità umana, è completamente scomparso nella letteratura di tutto il Ventesimo secolo.

Secondo un processo simile, i cambiamenti climatici, per lungo tempo, sono stati oggetto di indagine delle sole scienze naturali. Queste ultime si sono preoccupate di ricercare le cause sottese alla verifica delle variazioni ambientali poiché le stesse si registravano ad una maggiore velocità rispetto al passato. Tuttavia, non ci si è chiesti se detti mutamenti potessero avere effetti imminenti sulle popolazioni, né tantomeno se fossero in grado di generare veri e propri esodi forzati. Gli studi scientifici erano così circoscritti all'individuazione dei possibili rimedi capaci di limitare gli effetti negativi che si ripercuotevano sul pianeta.

Alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, sono state divulgate delle pubblicazioni inedite con le quali, per la prima volta, è stato portato in auge il fenomeno dei "migranti ambientali", ossia di coloro che fossero costretti a fuggire a causa delle avverse condizioni di vita generate da fattori di natura ambientale.

Sebbene tali ricerche avessero predetto l'invasione dei Paesi industrializzati da orde di comunità gravemente colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici, queste non hanno sortito alcuno effetto a livello politico ed istituzionale. Infatti, è solo nel 1990 che l'*Intergovernmental Panel on Climate Change* ha per la prima volta messo in risalto, nel proprio rapporto istituzionale, la dimensione umana dei cambiamenti climatici.

Queste embrionali ricerche sul tema, e le prime discussioni politiche che ne sono scaturite, hanno avuto un effetto dirompente sul dibattito scientifico ed accademico, che nel corso dei decenni si è gradualmente evoluto fino al punto da ammettere che i cambiamenti climatici potessero potenzialmente esercitare un'influenza sugli schemi migratori e sui comportamenti umani in generale.

La presente ricerca si compone di quattro parti e si propone di analizzare il delicato rapporto che mette a sistema il degrado ambientale e i flussi migratori, inserendolo all'interno di una cornice giuridico-normativa.

In particolare, il primo capitolo intende prendere in considerazione il lungo processo attraverso il quale le scienze umane e naturali hanno tentato di parlare lo stesso linguaggio nell'intento di operare una prima sistematizzazione della materia. Prendendo in considerazione la contrapposizione dottrinale tra minimalisti e massimalisti, si tenterà di mettere ordine tra le numerose ricerche accademiche che nel corso degli anni si sono impegnate nella risoluzione dei problemi di tipo teorico e concettuale.

Particolare spazio verrà dato alla più recente teoria della multi-causalità, che ricostruisce i processi migratori come il risultato dell'interazione di fattori interdipendenti e descrive i cambiamenti climatici alla stregua di agenti capaci di moltiplicare i rischi economici, politici e sociali esistenti. In aggiunta, si affronteranno i problemi di tipo definitorio, oltre che quelli concernenti la natura dello spostamento ambientale, con l'intento di individuare le ragioni che, ancora oggi, sembrano militare contro un'effettiva e completa comprensione del fenomeno.

Il secondo capitolo si pone l'obiettivo di affrontare i problemi classificatori, attraverso l'analisi delle classificazioni teoriche che, nel corso degli anni, sono state costruite dalla dottrina attraverso la combinazione dei caratteri dei flussi migratori e degli eventi e processi naturali prodotti dai cambiamenti climatici.

Si tenterà di effettuare un'analisi critica, attraverso la quale precisare gli ostacoli che si frappongono alla delineazione di scenari migratori generali atti a descrivere questa tipologia di flussi. In ragione di ciò, sarà effettuata un'indagine che consenta di individuare la variabilità climatica che, causata dal riscaldamento globale, caratterizza talune regioni del globo. In seguito, si procederà ad un'analisi socio-

ambientale circoscritta alle aree del pianeta da cui, già oggi, si origina il maggior numero di flussi di persone, con l'intento di provare a comprendere se questi siano condizionati, in qualche misura, dal degrado dell'ambiente. Detto studio consentirà, complessivamente, di mettere in luce le deprivazioni socio-economiche causate dai cambiamenti climatici.

Il terzo capitolo ha il fine di analizzare i sistemi politico-giuridici attualmente esistenti per valutare se essi possano essere idonei ad affrontare le sfide poste dagli spostamenti ambientali.

In particolare, tale indagine sarà focalizzata sugli strumenti normativi e le politiche sviluppatasi sia nel settore dell'ambiente sia in quello della migrazione. In questo modo sarà possibile prendere atto delle evoluzioni che hanno interessato il diritto internazionale dell'ambiente, oltre che il sistema comune di asilo.

Si analizzeranno, inoltre, le normative nazionali dei Paesi europei che hanno codificato i fattori di tipo ambientale nella propria legislazione interna, oltre che le prassi seguite dalla giurisprudenza.

Il quarto capitolo, infine, intende mettere in evidenza le potenzialità della legislazione sui diritti umani, prendendo in esame il percorso evolutivo intrapreso dalle Corti internazionali impegnate nella tutela dei diritti fondamentali.

Tale analisi sarà organizzata su due binari. Innanzitutto, sarà dato spazio al processo grazie al quale è stata messa in luce l'interdipendenza tra l'ambiente salubre e la garanzia dei diritti umani. In ragione di ciò, saranno vagliati i principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza in detto settore con il fine di valutarne l'applicazione per la tutela dei pregiudizi sofferti in conseguenza del riscaldamento globale.

In secondo luogo, si analizzeranno le pronunce delle Corti australiane e neozelandesi per misurare la rilevanza della Convenzione di Ginevra del 1951 rispetto agli spostamenti forzati legati al clima.

Infine, si focalizzerà l'attenzione su una serie di pronunce attraverso le quali la Corte europea dei diritti dell'uomo sembra avere ampliato gli scopi dell'art. 3 della Convenzione. In questo senso, si metterà in risalto il processo argomentativo che ha consentito alla Corte di ritenere che, in circostanze eccezionali, anche le deprivazioni socio-economiche possano configurare un trattamento degradante.

Saranno infine tratte delle brevi conclusioni.

## *Capitolo I*

### **Gli spostamenti legati al clima: un'introduzione al fenomeno**

#### **1. Introduzione**

La migrazione, fin da epoca preistorica, si è atteggiata come una forma di adattamento che l'uomo ha sviluppato per far fronte alle mutazioni dell'ambiente. I fattori ecologici hanno da sempre spinto le popolazioni a ricercare territori più ospitali dove potere condurre un'esistenza più sicura e stabile. La storia è costellata di prove che avvalorano l'esistenza di un legame che unisce l'uomo all'ambiente circostante. Un rapporto variabile, poiché in grado di mutare sulla base dell'alternanza dei cicli avversi o favorevoli, e capace di far emergere lo spirito di nomade o di sedentario dell'uomo<sup>1</sup>.

Eppure, in tempi più recenti, questa relazione ha generato fervidi dibattiti sia a livello scientifico che istituzionale. Infatti, la certezza che il clima abbia condizionato la mobilità umana da tempo immemorabile, ha fatto maturare il convincimento che i fattori ambientali non apportassero alcun elemento di novità negli studi sulle migrazioni internazionali.

Tuttavia, la rapida alterazione degli ecosistemi indotta dagli attuali cambiamenti climatici, con gli effetti disastrosi che già sta determinando, ha condotto qualche scienziato a ipotizzare scenari apocalittici, presentando stime caratterizzate da esodi di massa ed esili forzati senza precedenti.

---

<sup>1</sup> Un'abbondante letteratura dimostra l'esistenza di una relazione esplicita tra i mutamenti delle condizioni ambientali e la contemporanea messa in atto di precisi meccanismi migratori. La storia è ricca di esempi specifici. Basti considerare la crescita demografica che si registrava nelle grandi pianure degli Stati Uniti all'inizio del Ventesimo secolo quale conseguenza dell'alto numero di immigrati che venivano attirati dalle abbondanti precipitazioni che favorivano l'agricoltura. Lo stesso territorio, intorno agli anni '30, ha costretto circa 300.000 persone ad abbandonare le proprie terre a causa di un clima avverso che non aiutava le attività agricole, già in crisi per effetto del processo di meccanizzazione che interessava il settore primario. Si rinvia a Gregory, *American Exodus: The Dust Bowl migration and Okie culture in California*, Oxford, Oxford University Press, 1989, citato da McLeman, Smit, *Migration as an Adaptation to Climate Change*, in *Climatic Change*, May 2006, Vol. 76, Issue 1-2, pp. 32 ss.

L'indagine sull'interazione tra i fattori climatici e la migrazione ha ricevuto un concreto impulso dalle ricerche che sono state condotte nel settore delle scienze naturali. In tal senso, gli appartenenti a tale branca del sapere sono stati dei precursori, anticipando gli studi degli esperti di migrazioni internazionali di svariati anni<sup>2</sup>.

Non appena la nozione di “rifugiato climatico” è apparsa sulla scena pubblica, è fiorito un filone scientifico che ha dedicato le proprie indagini alla potenziale relazione esistente tra l'aumento delle concentrazioni di gas serra nell'atmosfera e i futuri flussi di migranti.

Se l'indifferenza mostrata dagli Stati verso il riconoscimento, soprattutto giuridico, dell'inedita categoria di migranti ha in un primo momento avuto l'effetto di sopire il dibattito, la questione ha preso nuovo vigore, ricevendo maggiore attenzione mediatica, quando gli Stati insulari del Pacifico hanno minacciato di intentare una causa contro Australia e Stati Uniti poiché ritenuti responsabili dell'innalzamento del livello del mare che metteva in serio pericolo la loro esistenza<sup>3</sup>. L'attenzione internazionale è ulteriormente cresciuta grazie alle analisi scientifiche prodotte dall'*International Panel on Climate Change*<sup>4</sup> e in seguito alla pubblicazione del rapporto Stern<sup>5</sup> sugli effetti economici dei cambiamenti climatici.

Nonostante gli encomiabili sforzi messi in atto, le ricerche attuali, oggi come allora, continuano a risentire delle innumerevoli variabili che avvitano la relazione tra cambiamenti climatici e spostamenti di massa. Ed infatti, la migrazione spesso si

---

<sup>2</sup> Questa circostanza va contestualizzata e, soprattutto, non deve condurre all'erroneo convincimento di credere che la sociologia delle migrazioni abbia trascurato il fenomeno per negligenza. In realtà, gli ambientalisti, preoccupati per avere registrato delle alterazioni anomale nell'equilibrio climatico, hanno ritenuto che puntando i riflettori sulla migrazione causata dai cambiamenti climatici, avrebbero al contempo favorito lo sviluppo di politiche internazionali a tutela dell'ambiente. Tuttavia, gli effetti che ne sono conseguiti non sono stati positivi; l'approccio adoperato, che faceva largo utilizzo di stime apocalittiche, ha generato un atteggiamento di scetticismo nei confronti del fenomeno. IOM, *Migration and the Environment*, 1992, p. 10.

<sup>3</sup> Renaud et al., *Control, Adapt or Flee. How to Face Environmental Migration?*, in *InterSections-Publication Series of UNU-EHS*, No. 5/2007, p. 22.

<sup>4</sup> L'*International Panel on Climate Change* (IPCC) è un organismo internazionale creato nel 1988 dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale e dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente con lo scopo di fornire ai governi le basi scientifiche dei cambiamenti climatici con il fine di indirizzarli verso l'adozione di politiche di intervento a livello internazionale e nazionale. Le informazioni sulle attività e le pubblicazioni dell'organismo sono reperibili al sito <http://www.ipcc.ch>.

<sup>5</sup> Stern, *The Economics of Climate Change – The Stern review*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

fonda su cause diverse e complementari che trovano la propria origine in motivazioni politiche, economiche e sociali. Che la componente ambientale non agisca da sola non può essere messo in dubbio. L'alterazione del clima, piuttosto, unita ad ulteriori problemi come la crescita demografica incontrollata e lo stato d'indigenza estremo, ha l'effetto di accentuare condizioni che, di per sé, sono già al limite.

La stampa ha da tempo messo in luce le conseguenze di questi eventi disastrosi e le ripercussioni che intere popolazioni potrebbero subire<sup>6</sup>. Recentemente, i 40 milioni di persone che sono stati evacuati in seguito alla devastante inondazione che ha colpito India, Nepal e Bangladesh hanno conquistato gli onori della cronaca. Circa un terzo del Bangladesh è stato sommerso dalle acque e le Nazioni Unite, riferendosi agli eventi registratisi in Nepal, hanno affermato che si è trattato dell'alluvione peggiore degli ultimi decenni<sup>7</sup>. Il numero di tempeste, siccità e inondazioni si è triplicato negli ultimi decenni causando costanti devastazioni i cui effetti si ripercuotono, principalmente, sulle comunità più vulnerabili, specie nei paesi meno sviluppati<sup>8</sup>. Gli eventi estremi come i cicloni, gli uragani e gli tsunami tendono a catturare le prime pagine dei giornali, ma sono i processi ambientali a lenta insorgenza, come la desertificazione o il degrado del suolo, che dovrebbero destare maggiore preoccupazione in ragione del considerevole impatto che potrebbero avere sullo spostamento di intere comunità nel futuro<sup>9</sup>.

---

<sup>6</sup> FAO, *Il lago Chad si è ridotto del 90 %*, Il periodico, disponibile online sul sito <http://www.ilperiodico.it/primopiano/riduzione-del-90-del-lago-chad-cause-il-cambiamento-climatico/> (ultimo accesso 11 febbraio 2017); Scacciavento, *La siccità in Africa dovuta al nostro inquinamento*, Terra Nuova Edizioni, 13 giugno 2013, reperibile all'indirizzo <http://www.terranuova.it/News/Ambiente/La-siccita-in-Africa-dovuta-al-nostro-inquinamento> (ultimo accesso 20 febbraio 2017).

<sup>7</sup> Dhillon, *South Asia floods: Mumbai building collapses as monsoon rains wreak havoc*, The guardian, 31 Agosto 2017, reperibile all'indirizzo <https://www.theguardian.com/world/2017/aug/31/south-asia-floods-fears-death-toll-rise-india-pakistan-mumbai-building-collapses> (ultimo accesso 2 Settembre 2017).

<sup>8</sup> Collins et al., *Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility*, in *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2013, pp. 1114 ss.

<sup>9</sup> Laczko, Aghazarm, *Introduction and Overview: Enhancing the knowledge base*, in Laczko, Aghazarm (Eds.), *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, IOM, 2009, p. 5, reperibile all'indirizzo [https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration\\_and\\_environment.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf).

Gli effetti dei cambiamenti climatici sono ormai tangibili. Sebbene siano state compiute importanti evoluzioni, gli interrogativi che ruotano intorno alle modalità attraverso le quali il clima possa influire sugli schemi migratori non sono ancora stati sciolti. La sfida rimane aperta e impone di rivedere l'approccio che gli Stati hanno adottato sia nell'ambito della politica migratoria che in quella ambientale<sup>10</sup>.

## **2. Degrado ambientale e migrazione: approccio massimalista e minimalista a confronto**

Nel 1992 il Dipartimento svizzero degli Affari Esteri, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e il *Refugee Policy Group* hanno organizzato, a Nyon, una conferenza internazionale alla quale hanno preso parte esperti internazionali sul clima e sulla migrazione, rappresentanti di governo e organizzazioni intergovernative e non governative, con lo scopo di dare nuova linfa al dibattito che, qualche anno prima, era sorto intorno al tema della migrazione ambientale in seguito alla pubblicazione del saggio di Essam El-Hinnawi<sup>11</sup>.

Il dibattito scientifico che si è avviato in seno alla conferenza si è fin da subito organizzato intorno a due opposte scuole di pensiero: una raccoglieva la concezione di coloro che vennero indicati come massimalisti, l'altra, che invece riuniva gli studiosi che manifestavano delle teorie diametralmente opposte, i minimalisti<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Warner, *Climate Change Induced Displacement: Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negotiations*, in *UNHCR Legal and Protection Policy Research Series*, 2011, pp. 4 ss.

<sup>11</sup> IOM, *Migration and the Environment, an International Conference*, Nyon, Switzerland, January 19-22, 1992. Nel documento di sintesi della conferenza, l'intero dibattito concernente il nesso tra la migrazione e il clima è stato analizzato ampiamente. Gli esperti, sulla base di specifici casi concreti che avvaloravano la tesi secondo la quale il deterioramento del clima stava già avendo importanti ripercussioni su intere popolazioni, costringendole alla fuga, hanno provato a comprendere la portata del fenomeno, immaginandone l'impatto futuro. Inoltre, al fine di individuare le soluzioni politiche più idonee per arginare il problema, o provare quantomeno a contrastarlo, hanno preso in esame le possibili cause climatiche che agivano come vere e proprie motivazioni di spinta. Data l'importanza delle questioni affrontate, è stato manifestato un generale senso di sconforto per non avere inserito la questione tra i punti affrontati in occasione della Conferenza di Rio del 1992.

<sup>12</sup> La classificazione degli autori in massimalisti e minimalisti si deve ad Astri Suhrke. Si rinvia a Suhrke, *Environmental Degradation and Population Flows*, in *Journal of International Affairs*, 1994, 47 (2), Winter, pp. 474 ss. Durante gli anni '90, il dibattito concernente il nesso tra migrazione ed ambiente si è trincerato. In ragione di ciò, la dicotomia si è fatta più rigida e ogni nuova ricerca veniva ricondotta, di volta in volta, nella corrente minimalista o massimalista. Nel mondo

I massimalisti, in larga misura geografi, sostenevano che i cambiamenti climatici fossero in grado di generare veri e propri esodi forzati. Costoro hanno prodotto la prima generazione di studi sui c.d. “rifugiati climatici”<sup>13</sup>. In particolare, l’approccio massimalista, tra le innumerevoli cause idonee ad influire sulla migrazione, tendeva ad isolare la sola componente climatica, giungendo alla conclusione che il degrado ambientale fosse condizione sufficiente a spiegare la decisione di certe popolazioni di emigrare<sup>14</sup>. Coloro che abbracciavano l’orientamento del quale si discute consideravano le cause climatiche come i fattori decisivi cui guardare per comprendere i comportamenti dell’inedita categoria di migranti. Infatti, gli effetti dei cambiamenti climatici avrebbero esercitato un’influenza tanto dirimpante da incidere sul processo decisionale degli individui, essendo in grado di esacerbare una condizione di generale intollerabilità<sup>15</sup>.

---

accademico questo scisma è stato esemplificato da Norman Myers, massimalista, e Richard Black, minimalista. Si rinvia a Morrissey, *Environmental Change and Forced Migration. A State of the Art Review*. Background Paper, January, 2009, p. 7, reperibile all’indirizzo <https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/dp-environmental-change-forced-migration-2009.pdf>. Per completezza espositiva si precisa che Black ha manifestato un atteggiamento oscillante. L’Autore, infatti, se in un primo momento ha negato totalmente che il clima potesse esplicitare un qualche effetto nelle complessive dinamiche migratorie, ha poi ammorbidito il proprio orientamento asserendo che l’agente climatico, considerato in concomitanza con ulteriori fattori di spinta, potendo esacerbare condizioni di estrema vulnerabilità, giocasse un qualche ruolo. Si vedano, rispettivamente, Black, *Environmental refugees: myth or reality?*, in *New Issues in Refugee Research*, Working Paper No. 34, March 2001; Black et al., *The effect of environmental change on human migration*, in *Global Environmental Change*, 215, 2011.

<sup>13</sup> Suhrke, *Environmental Degradation and Population Flows*, cit., pp. 477 ss.

<sup>14</sup> Rientrano in questa scuola di pensiero numerosi Autori. Si rinvia a El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, UNEP, 1985; Myers, *Environmental Refugees in a Globally Warmed World*, in *BioScience*, Vol. 43, No. 11, 1993; Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, in *Population and Environment*, Vol. 23, No. 5, May 2002; Byravan, Rajan, *Providing new homes for climate change exiles*, in *Climate Policy*, 6, 2006; Islam, *Natural Calamities and Environmental Refugees in Bangladesh*, in *Refugee*, Vol. 12, No. 1, June 1992; Ramlogan, *Environmental refugees: a review*, in *Environmental Conservation*, 23 (1), 1996. Da ultimo, è possibile affermare che anche le analisi presentate da diverse ONG hanno tradito una prospettiva catastrofista. Si vedano, ad esempio, Friends of the Earth, *A citizen’s guide to climate refugees*, 2004, reperibile all’indirizzo <https://www.safecom.org.au/foe-climate-guide.htm>; IRFC, *World Disasters Report 2012. Focus on forced migration and displacement*, 2012, reperibile all’indirizzo [http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/2012\\_WDR\\_Full\\_Report.pdf](http://www.ifrc.org/Global/Documents/Secretariat/2012_WDR_Full_Report.pdf). Per quanto concerne l’opinione espressa dall’UNHCR, è necessario fare delle precisazioni. Invero, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, fin dagli anni ’90 ha mostrato grande preoccupazione circa gli effetti dei cambiamenti climatici sull’aumento dei flussi migratori. Tuttavia, il suo atteggiamento è sempre stato cauto. Si rinvia a UNHCR, *The State of the World’s Refugees 1993*, reperibile all’indirizzo <http://www.unhcr.org/publications/sowr/4a4c6da96/state-worlds-refugees-1993-challenge-protection.html>.

<sup>15</sup> IOM, *Migration and the Environment*, cit., p. 43. È opportuno precisare che qualche massimalista, durante la Conferenza di Nyon, ha puntualizzato come le migrazioni indotte dal clima avessero peculiari caratteristiche che consentivano di distinguerle da quelle originatesi in reazione a stimoli connessi alla povertà o all’esplosione demografica. Secondo costoro, la differenza risiedeva

In ragione di ciò, i massimalisti, insistendo sull'esistenza di una *strong causality*<sup>16</sup> tra i cambiamenti climatici e la migrazione, hanno presentato stime allarmiste dipingendo scenari apocalittici in cui le masse in fuga venivano rappresentate come il prodotto diretto dei cambiamenti climatici<sup>17</sup>.

Non appena il dibattito sulla relazione tra clima e migrazione si è radicato, diversi esponenti della corrente massimalista, pur mantenendo il proprio approccio allarmista, hanno circoscritto le proprie ricerche, dedicandosi alle influenze che gli spostamenti legati al clima potevano avere sulla sicurezza nazionale o internazionale. I flussi di migranti sono stati rappresentati come una delle variabili esplicative idonee a mettere in relazione causale i cambiamenti climatici e lo scoppio dei conflitti<sup>18</sup>. Vale a dire che, se in un primo momento ci si è limitati ad osservare come i cambiamenti climatici potessero essere fonte di insicurezza, non solo nei Paesi meno industrializzati, ma anche in quelli economicamente avanzati,

---

nell'impossibilità, per la maggioranza di coloro che si spostavano per motivazioni ambientali, di potere fare rientro nel territorio di appartenenza.

<sup>16</sup> L'espressione si deve a Jonsson, *The environmental factor in migration dynamics – a review of African case studies*, IMI Working Papers, No.21, 2010, p. 26.

<sup>17</sup> Questo approccio è tanto estremo poiché gli appartenenti a tale corrente di pensiero sono, per lo più, scienziati che militano nelle più importanti organizzazioni internazionali a difesa dell'ambiente. Di conseguenza, i relativi esponenti hanno inteso congegnare il tema delle migrazioni ambientali come un'appendice del più generico problema della tutela del pianeta al fine di destare maggiore interesse verso i problemi legati alla preservazione degli ecosistemi. Vedi, Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'*, in *Journal of Political Ecology*, Vol. 19, 2012, pp. 4 ss.

<sup>18</sup> Il precursore di questa dottrina è certamente Westing. L'Autore si è occupato diffusamente del devastante impatto che la guerra genera sull'ambiente naturale e degli effetti indiretti sulle popolazioni autoctone. Per comprendere la portata dei suoi studi, è sufficiente considerare il conflitto del Vietnam durante il quale gli Stati Uniti hanno strategicamente condotto una guerra chimica, adoperando erbicidi ad azione totale, al fine di evitare che i nemici potessero occultarsi nella fitta vegetazione. Negli studi che ha condotto, l'Autore ha analizzato la questione della tutela dell'ambiente collegandola al più ampio problema della sicurezza umana. Per tale ragione, le analisi che ha sviluppato si sono diramate lungo due direttrici: da un lato, un dovere di protezione dell'ambiente al fine di preservarne la qualità; dall'altro, le modalità attraverso le quali lo stesso andrebbe utilizzato per favorire la salvaguardia e il benessere degli uomini che vi vivono. Alla luce dei principi che ne sono emersi, le teorizzazioni di Westing sono state adoperate per sviluppare degli studi nel settore dello sviluppo sostenibile. Si rinvia a Westing, *War as a Human Endeavor: The High-Fatality Wars of the Twentieth Century*, in *Journal of Peace Research*, Vol. 19, No. 3, 1982; Westing, *Pioneer on the Environmental Impact of War*, Heidelberg, Springer, 2013. Questo approccio è stato di ispirazione per molti degli autori che hanno indagato il rapporto tra migrazione e cambiamenti climatici. Myers, uno degli esponenti di spicco della corrente massimalista, ha riconosciuto a Westing il merito di avere concettualizzato l'inedita forma di spostamento. Non a caso, l'Autore ha inserito sommosse civili e conflitti all'interno delle cause idonee ad incidere sugli spostamenti involontari dei rifugiati climatici. Si rinvia a Myers, Kent, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, Climate Institute, June 1995, p. 52 ss.

al punto da indurre taluno a parlare di guerre climatiche o *Global Warring*<sup>19</sup>, successivamente l'alterazione degli ambienti naturali provocata dai cambiamenti climatici, e la conseguente insicurezza che era in grado di generare, sono diventate oggetto di specifici studi che avevano il fine di spiegare come essi potessero agire sulle dinamiche migratorie.

Sulla base delle ricerche condotte, è possibile affermare che la componente ambientale e le questioni legate alla sicurezza umana si possono intersecare in vario modo. Innanzitutto, è opportuno prendere in considerazione i disordini che si originano quale conseguenza della scarsità delle risorse naturali. Molte delle turbolenze che nel corso degli anni sono state registrate in varie parti del mondo dimostrano come la penuria di terre coltivabili, cibo ed acqua possano essere alla base di un'instabilità diffusa. Si tratta di problematiche che tendono ad essere acute dalla rapida alterazione del clima<sup>20</sup>. In secondo luogo, bisogna focalizzare

---

<sup>19</sup> McLeman, *Climate Change, migration and critical international security considerations*, in *IOM Migration Research Series*, No. 42, 2011, p. 11. A riprova di ciò, è sufficiente soffermarsi sulla quantità di rapporti ufficiali e ricerche settoriali che sono stati finanziati al fine di indagare le modalità attraverso le quali la migrazione ambientale potesse compromettere la sicurezza nazionale dei Paesi che, avendo economie avanzate e risorse a sufficienza, avrebbero risentito in misura minore degli effetti dei cambiamenti climatici. È possibile consultare: CNA, *National Security and the Threat of Climate Change*, 2007 (Alexandria: VA: Center for Naval Analysis [CNA]) reperibile all'indirizzo <http://securityandclimate.cna.org/>; Schwartz, Randall, *An Abrupt Climate Change Scenario and its Implications for United States National Security*, 2003, reperibile all'indirizzo <http://www.greenpeace.org/international/en/publications/reports/an-abrupt-climate-change-scena/>; Brauch et al., *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security. Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks*, *Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace*, Vol. 5, Berlino, Springer, 2011.

<sup>20</sup> Homer-Dixon ha sostenuto che i cambiamenti climatici, generando un'alterazione profonda nei rapporti sociali delle comunità, potessero condurre allo scoppio di conflitti molto acuti, sia a livello nazionale che internazionale, a causa del malcontento generale che erano in grado di alimentare. Si rinvia a Homer-Dixon, *On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict*, in *International Security*, Vol. 16, No.2, Fall, 1991; Homer-Dixon, *Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases*, in *International Security*, Vol. 19, No. 1, Summer, 1994. Nello stesso senso, Swain, *Displacing the Conflict: Environmental Destruction in Bangladesh and Ethnic Conflict in India*, in Hugo (Ed.), *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp. 753 – 767.

In particolare, l'Autore ha elaborato due modelli attraverso i quali provare a spiegare le dinamiche sottese a taluni conflitti sorti in relazione alla componente ambientale. In primo luogo, la scarsità di risorse naturali può generare dei contrasti tra gli Stati. Generalmente, in queste ipotesi le dispute sorgono per problemi legati all'utilizzo dell'acqua, bene essenziale per la sopravvivenza degli individui e della nazione. Si considerino, ad esempio, i dissidi che sono sorti tra la Repubblica del Sudafrica, il Regno del Lesotho e la Namibia o, ancora, quelli creatisi tra Egitto ed Etiopia (quest'ultimo scenario, secondo l'opinione di chi scrive, dovrebbe essere tenuto sotto controllo; invero, nonostante i due Paesi abbiano raggiunto un accordo per la costruzione di una diga, sembrerebbe che il malcontento non sia stato sopito del tutto e che i problemi che si sono registrati nella regione potrebbero provocare, nel prossimo futuro, ulteriori tumulti. Si vedano: *Africa, il conflitto tra l'Egitto e l'Etiopia per l'acqua del Nilo*, in *Il Fatto Quotidiano*, 17 giugno 2016,

l'attenzione su quelle aree geografiche caratterizzate da una grande concentrazione di risorse preziose, come diamanti, petrolio e gas. In questi contesti, infatti, si innescano delle competizioni per conseguire lo sfruttamento a discapito delle popolazioni che vi abitano<sup>21</sup>.

Ciò che preme sottolineare è che i conflitti, che sorgano in contesti connotati da abbondanza delle risorse naturali o da una loro limitatezza, possono avere l'effetto di alterare equilibri già precari, stimolando i flussi di migranti<sup>22</sup>. È questa la motivazione che ha spinto diversi autori ad analizzarli sotto la lente delle migrazioni legate al clima<sup>23</sup>.

Un atteggiamento decisamente più cauto ha contraddistinto, invece, i cosiddetti minimalisti. Questi, in larga parte studiosi delle dinamiche migratorie internazionali, hanno, almeno in un primo momento, mostrato grande ostilità verso

---

reperibile all'indirizzo <http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/06/17/africa-il-conflitto-tra-legitto-e-etiopia-per-lacqua-del-nilo/2832660/>; *Etiopia ed Egitto divisi dalla "guerra dell'acqua" del Nilo*, in *Europae - Rivista di Affari Europei*, 1 marzo 2016, reperibile all'URL:<https://www.rivistaeuro.pae.eu/esteri/esterni/fra-etiopia-ed-egitto-si-gioca-la-guerra-dell-acqua-del-nilo/>). Questo genere di disordini tende a rimanere circoscritto tra le regioni che sono in contesa. Tuttavia, le dighe, nella maggior parte dei casi, sono particolarmente invasive e comportano lo spostamento delle popolazioni che vivono a ridosso delle stesse. I trasferimenti spesso conducono allo scoppio di faide tra le popolazioni che hanno migrato e le comunità autoctone, specie quando le etnie sono diverse. In secondo luogo, è necessario prendere in esame gli scenari connotati da scarsità di risorse naturali, pressante crescita demografica e iniquo accesso alle risorse stesse. Qui, i cambiamenti climatici possono agire come fattore moltiplicatore del rischio aumentando le vulnerabilità già esistenti e riducendo la già precaria produzione economica. In ragione della complessiva situazione, le comunità possono scegliere di migrare o essere spinte a farlo. In queste circostanze, ancora una volta, i delicati equilibri di spartizione delle terre tra etnie possono essere alterati. Questo è quanto è accaduto in Sudafrica durante l'apartheid.

<sup>21</sup> In questi casi, le comunità autoctone non partecipano alla redistribuzione della ricchezza prodotta dall'estrazione e dalla vendita delle risorse naturali. Al contrario, esse assistono ad un declino del proprio benessere, dovendo quindi scegliere di abbandonare il territorio o ribellarsi allo *status quo*. Si vedano, McLeman, *Climate Change, migration and critical international security considerations*, cit., p. 26; Le Billon, *The political ecology of war: natural resources and armed conflicts*, in *Political Geography*, 20, 2001, pp. 563 ss; De Soysa, *Ecoviolence: Shrinking Pie, or Honey Pot?*, in *Global Environmental Politics*, 2:4, November 2002, pp. 3 ss.

<sup>22</sup> Ed infatti deve essere precisato che sebbene il fattore climatico giochi un ruolo cruciale nello scoppio dei conflitti, esso certamente non agisce in maniera isolata ma, piuttosto, si combina con ulteriori fattori, specie di tipo sociale. Questi includono, tra gli altri, il grado di supporto che le comunità ricevono dallo Stato, il grado di accesso alle opportunità economiche, l'effettività dei processi decisionali e l'estensione del livello di coesione tra le comunità stesse. Si rinvia a Barnett, Adger, *Climate Change, human security and violent conflict*, in *Migration and Climate Change*, in Hugo (Ed.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp.723 – 739; De Soysa, Gleditsch, *To Cultivate Peace: Agriculture in a World of Conflict*, in *Environmental Change & Security Project Report*, Issue 5, Summer 1999; Reuveny, *Ecomigration and Violent Conflict: Case Studies and Public Policy Implications*, in Hugo (Ed.), *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp. 740 – 752.

<sup>23</sup> Schubert et al., *Climate Change as a Security Risk*, German Advisory Council on Global Change, 2008, pp. 120 ss.

le ricerche relative alle migrazioni ambientali. E ciò, soprattutto, perché gli studi sui “rifugiati climatici” divenivano celebri in un momento storico durante il quale la questione migratoria veniva percepita come un problema e l’aperto riconoscimento di una nuova categoria di migranti forzati avrebbe potuto pregiudicare la condizione, già estremamente precaria, in cui versavano i rifugiati a causa del malcontento popolare fomentato dalle strumentalizzazioni di tipo politico<sup>24</sup>.

L’atteggiamento assunto dai minimalisti si è, tuttavia, evoluto negli anni. Se dapprima essi hanno aspramente criticato le ricerche compiute sul tema degli spostamenti legati al clima, col passare del tempo hanno rivisto la propria posizione<sup>25</sup>, che non si è più tradotta nella totale negazione dell’esistenza di un rapporto tra eventi naturali e spostamento di individui<sup>26</sup>. Il disaccordo, cioè, non

---

<sup>24</sup> Va infatti precisato che le questioni legate alla migrazione sono sempre state connotate da un alto grado di politicizzazione. È già stato messo in evidenza come la lobby ambientale abbia sfruttato il fenomeno degli spostamenti umani di tipo climatico con l’intento di favorire le politiche a tutela dell’ambiente. Tuttavia, mentre detta questione faceva capolino sulla scena pubblica, si verificavano importanti cambiamenti nei discorsi popolari e politici su migrazione ed asilo. La fine della Guerra Fredda e la caduta del Muro di Berlino nel 1989, l’aumento del numero di richiedenti asilo provenienti dal Sud del mondo, il perfezionamento dei trasporti, ebbero l’effetto di favorire l’aumento delle presenze straniere nei territori dei Paesi più ricchi. In ragione di ciò, le questioni su asilo e immigrazione furono strumentalizzate attraverso discorsi che sottolineavano i rischi per la sovranità statale, la sicurezza e la sostenibilità della spesa pubblica in ragione dei cospicui flussi di persone. In questo contesto, le lobby contrarie alla migrazione hanno utilizzato i rifugiati ambientali per chiedere maggiori restrizioni e la chiusura delle frontiere. Si rinvia a Morrissey, *Environmental Change and Forced Migration*, cit., p. 10. Non a caso, Kibreab ha sostenuto l’idea secondo la quale il termine “rifugiato climatico” fosse stato in parte inventato per depoliticizzare i problemi legati alla migrazione e consentire agli Stati di derogare ai propri obblighi di protezione imposti dal diritto internazionale in favore dei richiedenti asilo. Si veda Kibreab, *Environmental Causes and Impact of Refugee Movement: A Critique of the Current Debate*, in *Disasters*, 21 (1), 1997, p. 21. Quanto finora affermato spiega perché gli studiosi di migrazioni internazionali hanno sempre ostacolato la proposta di chi, per superare il problema legato all’assenza di riconoscimento giuridico dei rifugiati ambientali, avevano avanzato la proposta di modificare la Convenzione di Ginevra del 1951. Essi temevano, infatti, che la riapertura dei negoziati potesse diventare un pretesto per introdurre delle disposizioni volte a limitare le tutele da riconoscere ai rifugiati. Si rinvia a Morrissey, *Rethinking the ‘debate on environmental refugees’: from ‘maximalists and minimalists’ to ‘proponents and critics’*, cit., p.7.

<sup>25</sup> Paradigmatico sembra l’atteggiamento adottato da Richard Black. Vedi *supra* nota 12.

<sup>26</sup> Si vedano, ad esempio, Bilsborrow, *Rural Poverty, Migration and the Environment in Developing Countries. Three Case Studies*, Background paper for World Development report, 1992; McGregor, *Climate change and involuntary migration: implications for food security*, in *Food Policy*, Vol. 19, N. 2, 1992, pp. 120-132. Costituisce un’eccezione Lonergan. Costui ha sostenuto che separare i processi ambientali da quelli sociali, economici o politici fosse assolutamente erroneo. Secondo l’Autore, considerare un individuo alla stregua di un “rifugiato ambientale” piuttosto che di un “migrante ambientale” non avrebbe fatto alcuna differenza poiché, in entrambi i casi, si sarebbe trattato di una definizione priva di senso. Infatti, le deprivazioni, che secondo alcuni andavano considerate in relazione ai mutamenti ambientali, erano piuttosto la conseguenza delle disparità di sviluppo esistenti tra Nord e Sud del mondo. Si rinvia a Lonergan, *The Role of Environmental*

riguardava più la natura della relazione, ma le modalità attraverso le quali essa veniva descritta<sup>27</sup>. In particolare, si rifiutava l'idea di costruire il legame tra la migrazione e il degrado ecologico sulla base del mero rapporto di causa ed effetto<sup>28</sup>. Il clima, tutt'al più, avrebbe potuto atteggiarsi a causa prossima della migrazione in quanto andava considerato come uno dei tanti fattori in grado di indurre gli individui a migrare. L'agente ambientale avrebbe cioè interagito con ulteriori cause multiformi, dalle quali non poteva essere isolato. Lo spostamento non poteva essere spiegato in termini mono-causali<sup>29</sup>: le dinamiche migratorie andrebbero invece lette alla luce della teoria della multi-causalità<sup>30</sup>.

Il corollario di questo assunto era che la siccità, la desertificazione o l'erosione del suolo, se considerate singolarmente, non necessariamente avrebbero indotto le popolazioni ad intraprendere un viaggio<sup>31</sup>. La migrazione non andava snaturata e la sua complessità imponeva di collegare le variabili ambientali ai fattori di tipo

---

*degradation in Population Displacement*, in *Environmental Change and Security Project Report*, Issue 4, 1998, pp. 5 ss.

<sup>27</sup> Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'*, cit., p. 7.

<sup>28</sup> Castles, *Environmental change and forced migration: making sense of the debate*, New issues in refugee research, Working Paper No. 70, October 2002, p. 7.

<sup>29</sup> Così ad esempio, l'incidenza che la siccità può avere su una determinata comunità dipende dai mezzi di sostentamento su cui essa si basa, dal grado di sviluppo economico e da tutti quei fattori politici e sociali in ragione dei quali può essere misurata la resilienza della popolazione. Si veda Kibreab, *Climate change and human migration: a tenuous relationship?*, in *Fordham Envtl. L. Rev.*, 2009-2010, p. 6 ss.

<sup>30</sup> Laczko, Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, cit., p. 18. Nello stesso senso, Kibreab, *Climate change and human migration: a tenuous relationship?*, cit., p. 361; Gonin, Lassailly-Jacob, *Les réfugiés de l'environnement. Une nouvelle catégorie de migrants forcés?*, in *Revue européenne des migrations internationales*, Vol. 18, n.2, 2002, pp. 12 ss.; Hugo, *Environmental Concerns and International Migration*, in *The International Migration Review*, Vol. 30, No. 1, Spring 1996, p. 126.

<sup>31</sup> Lonergan, *The Role of Environmental degradation in Population Displacement*, cit., p. 12. Deve altresì considerarsi che nel complessivo processo decisionale influiscono anche ulteriori componenti di tipo soggettivo, come il grado di esposizione al rischio, oltre che la percezione che proprio del rischio si abbia, e le personali capacità di adattamento. Di conseguenza, quando si verifica un disastro naturale non è detto che tutti gli individui rispondano allo stesso stimolo in modo analogo. Si rinvia a Laczko-Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, cit., p. 25. Per un approfondimento sui meccanismi di adattamento che le comunità possono implementare per rispondere agli stimoli ambientali, si vedano: Perch-Nielsen, Barring, Imboden, *Exploring the link between climate change and migration*, in Hugo (Ed.) *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp.108 –126; Gibbons, Nicholls, *Island abandonment and sea-level rise: An historical analogue from the Chesapeake Bay, USA*, in *Global Environmental Change*, 16, 2006; Meze-Hausken, *Migration caused by climate change: how vulnerable are people in dryland areas? A Case-study in Northern Ethiopia*, in *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, Vol. 5, 2000.

economico, politico e culturale<sup>32</sup>, come le ineguaglianze nella redistribuzione del reddito, l'errato utilizzo delle risorse naturali, le condizioni demografiche o le scelte di politica economica<sup>33</sup>. Ogni individuo, infatti, vive in un territorio nel quale fattori interni ed esterni, locali e globali interagiscono e possono influenzarne i comportamenti<sup>34</sup>. I cambiamenti climatici avrebbero quindi potuto atteggiarsi a fattori di spinta solo qualora fossero intervenuti in situazioni precarie e già di per sé insostenibili<sup>35</sup>.

L'approccio minimalista, grazie alla codificazione della teoria della multi-causalità, sembrerebbe meglio descrivere la complessità dei flussi migratori contemporanei. Invero, sembra più plausibile ritenere che lo spostamento umano sia causato dalla contemporanea interazione di fattori sociali, economici, politici e demografici. I cambiamenti climatici, dunque, potranno favorire la mobilità solo laddove intervengano in contesti già altamente instabili, caratterizzati dalla presenza di apparati statali privi dei mezzi per fronteggiare l'avanzare del degrado ambientale e in cui le popolazioni versano in una situazione di vulnerabilità.

Il dibattito tra massimalismo e minimalismo ci permette di comprendere le modalità attraverso le quali la questione migratoria e quella ambientale si sono intersecate.

---

<sup>32</sup> Wood, *Ecomigration*, in Zolberg, Benda (Eds.), *Global Migrants Global Refugees Problems and Solutions*, New York, Berghahn, 2001, pp. 42 – 61. L'impossibilità di scindere i fattori di spinta ambientali da altre variabili, prima fra tutte quella economica, ha condotto l'Autore ad elaborare la nozione di "eco-migrazione". Questa riflessione, sulla quale saranno dati maggiori approfondimenti in seguito, si avvicina all'idea, sostenuta nel presente lavoro di ricerca, secondo la quale i migranti ambientali e i cc.dd. migranti economici apparrebbero allo stesso flusso di individui.

<sup>33</sup> Si consideri Haiti. Lì la deforestazione è il risultato dell'incremento demografico fuori controllo determinatosi in un contesto sociale connotato da corruzione ed oppressione sistematica. La deforestazione, a sua volta, ha velocizzato il processo di erosione del suolo che, rendendo la terra inadatta all'agricoltura, ha alimentato ulteriormente la povertà. La condizione di Haiti ha favorito l'emigrazione. Una situazione analoga è stata riscontrata nel Sahel e nei territori del Brasile. In situazioni di questo tipo, i processi migratori possono essere spiegati alla luce delle questioni relative allo sviluppo sostenibile. Infatti, il degrado del suolo, nei territori contraddistinti da un'economia agricola, favorisce l'emigrazione. Questo fenomeno si registra negli ambienti martoriati come il Sahel, dove le terre desolate letteralmente "espellono" gli abitanti dai propri paesi. In realtà, il ciclo produttivo sarebbe in grado di generare, contemporaneamente, i fenomeni di immigrazione ed emigrazione. Infatti, in un primo momento, quando la terra è fertile, essa attira nuovi coltivatori. Tuttavia, dopo alcuni anni di coltivazione estensiva e scellerata, non appena il suolo diventa esausto e la saturazione raggiunge il proprio punto massimo, si sviluppa l'opposto processo di emigrazione. Questo complesso fenomeno può essere inteso come l'esemplificazione dello sviluppo insostenibile. Si rinvia a Suhrke, *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict*, Paper preparato per il workshop su *Environmental Change, Population Displacement, and Acute Conflict*, 1993, pp. 8 ss.

<sup>34</sup> Wood, *Ecomigration*, cit., p. 45.

<sup>35</sup> Pigué, *Climate change and forced migration*, New issues in refugee research, Research Paper No. 153, 2008, p. 5.

L'indagine sulle ragioni che hanno condotto le due scuole di pensiero ad assumere posizioni antitetiche è rilevante perché riflette le motivazioni che per lungo tempo non hanno consentito di conseguire un'adeguata comprensione delle vulnerabilità delle persone interessate da questa particolare forma di migrazione.

Tuttavia, lo scontro tra le due scuole di pensiero, decisamente ridimensionatosi nel corso degli ultimi anni, ha favorito lo sviluppo di un approccio multidisciplinare, caratterizzato da ricerche più olistiche sull'interazione del clima sulle dinamiche migratorie. Così, se nelle prime ricerche sul tema gli autori che a diverso titolo hanno affrontato la questione sembravano essere mossi dall'intento di preservare, ciascuno, il proprio ambito disciplinare, al punto da destare perplessità sulle reali motivazioni che li inducevano ad occuparsi del fenomeno, in un secondo momento scienze naturali ed umane sembrano avere iniziato a comunicare. Ed allora, ambientalisti ed esperti di clima, messe da parte le stime allarmiste, si sono focalizzati sugli effetti dei cambiamenti climatici, valutandone l'effetto sulle risorse e le ripercussioni sui mezzi di sostentamento vitali per le comunità del mondo; gli studiosi di migrazioni internazionali, dal canto loro, hanno più seriamente preso in esame la componente ambientale, riconoscendole un peso sempre maggiore<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Esemplificativo sembra il cambio di paradigma che ha riguardato il modo attraverso il quale l'*International Panel on Climate Change* ha affrontato la questione. Se nel rapporto presentato nel 1990 l'approccio adottato ricalca quello caratteristico della corrente allarmista, negli studi successivamente pubblicati emerge una visione più cauta e interessata ai problemi legati alla vulnerabilità in cui versano le comunità colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici. In questo senso, Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'*, cit., p. 39. Per quanto riguarda invece gli esponenti delle scienze umane, merita certamente un cenno Jane McAdam che, aderendo alla corrente della multi-causalità, ha sviluppato delle ricerche attraverso le quali ha indagato il fenomeno alla luce del diritto internazionale, nell'intento di trovare soluzioni politiche e normative applicabili nei confronti delle comunità soggette agli effetti dei cambiamenti climatici. Un approccio simile ha seguito Michelle Leighton, che ha concentrato i propri sforzi sulle deprivazioni subite dalle popolazioni, in termini di diritti umani, a causa dei cambiamenti climatici. Si vedano, ad esempio, rispettivamente, McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012; Leighton, *Drought, desertification and migration: past experiences, predicted impacts and human rights issues*, in Pigué, Pécoud, De Guchteneire (Eds.), *Migration and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 331-358.

### **3. Cambiamento climatico e migrazione: l'incerta distinzione tra dislocamenti forzati e migrazioni volontarie**

L'impossibilità di isolare l'agente climatico dai molteplici fattori di spinta che, complessivamente, sono in grado di condizionare il processo migratorio, ha influito negativamente sulla possibilità di condurre gli spostamenti legati al clima ad una rappresentazione unitaria. Il quadro che ne è emerso, già di per sé frammentario, si è ulteriormente intricato a causa delle difficoltà poste dalla questione concernente la qualificazione di tali esodi in termini di spostamenti volontari o forzati.

Ai fini della presenta indagine, sembra opportuno fare un cenno alle teorie generali di tipo socioeconomico che sono state elaborate per illustrare le dinamiche che contraddistinguono i flussi migratori, con lo scopo di meglio chiarire la complessità di questa controversia, oltre che le conseguenze giuridiche che è in grado di provocare.

Le teorie sull'origine dei flussi migratori possono essere classificate in tre grandi categorie.

Le economie neoclassiche intendono lo spostamento degli individui come la naturale risposta alle differenze trans-regionali nelle opportunità economiche<sup>37</sup>. Nel modello microeconomico della teoria di cui si discute, gli individui vengono considerati come le unità decisionali del sistema; si ritiene, cioè, che gli agenti compiano delle scelte razionali, spostandosi nelle aree maggiormente produttive in cui si aspettano di trovare più concrete possibilità occupazionali. Le migrazioni internazionali, quindi, sarebbero il frutto della scelta di potenziali lavoratori che, a causa delle differenze salariali tra i paesi di partenza e di destinazione, decidono di spostarsi per migliorare la condizione personale propria e delle famiglie di appartenenza<sup>38</sup>.

---

<sup>37</sup> Si rinvia a Lewis, *The dual economy revisited*, in *The Manchester School*, Vol. 47, Issue 3, September 1979, pp. 211-229; Massey, Axinn, Ghimire, *Environmental Change and Out-Migration: Evidence from Nepal*, Population Studies Center, Report 07-615, January 2007.

<sup>38</sup> Così, il livello di sviluppo che si registra nelle diverse regioni del mondo viene considerato come il presupposto in base al quale misurare la grandezza dei flussi e prevederne la direzione. L'approccio neoclassico descrive gli spostamenti sulla base dell'interazione tra i fattori di attrazione e di spinta. Se determinate condizioni caratterizzanti i paesi di origine dei flussi possono indurre un individuo a migrare, certe qualità dei paesi di destinazione possono attrarlo. La pressione demografica, l'instabilità politica, l'assenza di opportunità economiche e, più recentemente, il

Il secondo approccio preso in esame è quello strutturalista. Questa teoria è particolarmente critica nei confronti della visione neoliberale poiché questa, enfatizzando eccessivamente la scelta dell'individuo, non prenderebbe in esame i grandi fenomeni strutturali, come la povertà, l'oppressione o il sovrappopolamento. Questi ultimi starebbero infatti alla base delle disparità tra le regioni del mondo. In ragione di ciò, essi andrebbero considerati come gli stimoli negativi in ragione dei quali gli individui deciderebbero di migrare<sup>39</sup>.

La differenza tra le due elaborazioni è evidente. La teoria neoclassica tende a considerare la migrazione come un fenomeno fisiologico e positivo che, in quanto tale, dovrebbe essere favorito dalla politica economica. L'approccio strutturale, invece, tende ad enfatizzare l'idea secondo la quale i flussi migratori sarebbero la risposta agli squilibri della società. In ragione di ciò, la politica, percependone l'aspetto negativo, dovrebbe intervenire al fine di eliminare le disuguaglianze che vi stanno alla base<sup>40</sup>.

Se economisti, demografi, geografi e politologi tendono a battere queste strade interpretative, sociologi ed antropologi assumono un atteggiamento diverso. I fenomeni sovra-sociali, che stanno alla base della teoria strutturale, e l'idea del *self interest* dell'individuo, considerato dall'elaborazione neoclassica, possono essere messi a sistema grazie alla teoria meso-sociologica. Lo studio delle reti consente infatti di valutare la migrazione nella sua complessità, vale a dire come fenomeno sociale non legato esclusivamente alle leggi della domanda e dell'offerta o alle variabili politiche e demografiche<sup>41</sup>. Questa impostazione consente altresì di comprendere la ragione per la quale gli individui, pur rispondendo ai medesimi stimoli, subiscono una differente influenza e adottano comportamenti dissimili. Ed invero le più accreditate teorie delle migrazioni ritengono che oramai la scelta

---

degrado ecologico, sono stati annoverati tra i possibili fattori di spinta. Si rinvia a De Haas, *The determinants of international migration. Conceptualizing policy, origin and destination effects*, in *IMI Working Papers Series*, No.32, April 2011, pp. 8 ss.

<sup>39</sup> De Haas, *Migration and Development. A theoretical perspective*, in *IMI Working Papers Series*, No. 9, 2008, pp. 7 ss.

<sup>40</sup> Lonergan, *The Role of Environmental degradation in Population Displacement*, cit., pp. 6 ss.

<sup>41</sup> Ambrosini, *Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e istituzioni*, Working Paper del Dipartimento di studi sociali e politici, 2006, p. 2 ss. La teoria delle reti, ai fini del presente lavoro, è utile poiché consente di comprendere la ragione per la quale le comunità rispondano diversamente agli stessi stimoli ambientali. Le ricerche effettuate sul campo hanno dimostrato che il degrado ambientale, talvolta, può raggiungere una gravità molto acuta ed incidere tanto profondamente sulle condizioni economiche delle popolazioni, da impedire alle persone più vulnerabili di potere partire.

migratoria sia condizionata, contemporaneamente, dalle motivazioni individuali, dai rapporti di tipo sociale e, infine, dai fattori strutturali<sup>42</sup>.

Applicando le considerazioni sopra esposte agli spostamenti legati al clima, potrebbe concludersi nel senso che l'elemento ambientale potrebbe influire sull'emigrazione delle popolazioni rurali poiché in grado di ridurre le opportunità che il paese di origine, complessivamente, sarebbe in grado di offrire, rendendolo meno attraente. Inoltre, considerata la varietà dei fenomeni ambientali e delle scelte comportamentali concretamente osservate nelle diverse comunità, sarebbe possibile indagare la ragione di tali differenze<sup>43</sup>.

Questa deduzione, per quanto plausibile, appare ancora riduttiva poiché non tiene conto della congiuntura che legherebbe i fenomeni strutturali, tra i quali può certamente essere annoverato lo stress ambientale, alla razionalità dell'uomo, che gli dovrebbe consentire di esercitare un pieno dominio sulla realtà che lo circonda. Occorre chiedersi dunque in che modo e in quale misura il fattore climatico possa agire sull'elemento psichico degli individui che sono coinvolti nel processo migratorio<sup>44</sup>. Ciò impone di prendere in esame una delle speculazioni più dibattute nell'ambito delle teorie sui flussi migratori: quella fondata sulla distinzione tra movimenti volontari e forzati. Essa assume una particolare rilevanza in ragione delle ripercussioni politiche e giuridiche che è in grado di generare<sup>45</sup>.

Non è casuale se ancora oggi uno dei maggiori ostacoli che emerge negli studi sulle migrazioni ambientali riguarda proprio la difficoltà di considerarle come un esempio di spostamenti volontari o forzati<sup>46</sup>, soprattutto perché, nella concreta

---

<sup>42</sup> Massey et al., *Theories of International migration: A Review and Appraisal*, in *Population and Development Review*, Vol. 19, No. 3, Sep. 1993, pp. 436 ss.

<sup>43</sup> Billsborrow, *Rural Poverty, Migration and the Environment in Developing Countries. Three Case Studies*, cit., p. 3.

<sup>44</sup> Petersen, *A general Typology of Migration*, in *American Sociological Review*, Vol. 23, No. 3. Jun. 1958, pp. 258 ss.

<sup>45</sup> Fairchild, *Immigration: A World Movement and Its American Significance*, Edizione Rivisitata, New York, Macmillan, 1913, pp. 23 ss.

<sup>46</sup> Speare ha sostenuto che la migrazione potesse considerarsi involontaria solo nelle ipotesi in cui una persona venisse forzatamente trasportata da un paese ad un altro e non sussistesse alcuna possibilità di vincere questa imposizione. Per tale ragione, anche gli spostamenti effettuati sotto la minaccia di subire un male ingiusto avrebbero preservato la loro natura volontaria. In questi casi, infatti, continuerebbe ad esistere la remota possibilità di scappare altrove, nascondersi o decidere di fermarsi e sperare di vincere la costrizione. Speare, *The relevance of models of internal migration for the study of international migration*, in *International Migration*, in Tapinos (Ed.), in *1974 World Population Year*, Paris, CICRED, 1974, pp. 85 – 94, reperibile all'indirizzo <http://www.cicred.org/Eng/Publications/pdf/c-a20.pdf>. Tuttavia, questa impostazione potrebbe essere criticata poiché

realtà, la ripartizione non è così immediata come le elaborazioni teoriche vorrebbero farci credere.

Migrare comporta spostarsi da un luogo verso un altro. I sociologi delle migrazioni hanno rappresentato lo spostamento come un *continuum* ai cui estremi si collocherebbero, contrapponendosi, i movimenti forzati, caratterizzati dal più alto grado di coercizione poiché la sopravvivenza stessa delle persone coinvolte dipenderebbe dal trasferimento stesso, e le migrazioni volontarie, nelle quali il viaggio dipenderebbe dalla libera scelta degli individui<sup>47</sup>. Secondo questa rappresentazione, alle due estremità della linea andrebbero disposti, rispettivamente, i rifugiati e i migranti<sup>48</sup>.

È evidente che il cuore della partizione poggia sul livello di coartazione dello spostamento, con la conseguenza che la classificazione dei flussi andrebbe fatta in ragione del grado di volontarietà dell'azione e sulla possibilità di scegliere.

La teoria fin qui esposta sta alla base di precise scelte di politica migratoria e comporta delle immediate conseguenze sul piano giuridico. Basti considerare che il paragrafo 14, lettera f) del *Cancun Framework Adaptation* del 2010 distingue tra

---

appare troppo distante dalla realtà. Infatti, ragionando in termini di scelte razionali, la possibilità di scegliere non si configurerebbe del tutto neppure nelle ipotesi in cui un individuo si trovasse a vivere in un territorio così degradato, dal punto di vista ambientale, economico e sociali, da non consentire ai propri abitanti di condurre una vita dignitosa. Si rinvia a Amin, *The mechanism of migration: methodologies*, in Forde (Ed.), *Modern Migrations in Western Africa*, Oxford, Oxford University Press, 1974, pp. 84-92. Proprio Petersen, ragionando in questi termini, ha avanzato un'elaborazione intermedia. Egli ha distinto la migrazione stimolata da quella forzata. Nel primo caso i migranti avrebbero l'effettivo potere di scegliere se migrare; nel secondo caso, invece, tale possibilità sarebbe preclusa del tutto. La migrazione stimolata rappresenterebbe una categoria atta a descrivere la condizione di chi si trovi nei territori oppressi da fattori ambientali, sociali, economici e politici. A ben guardare, essa si distinguerebbe dagli spostamenti nei quali la scelta migratoria è fondata su una consapevole e libera valutazione dell'individuo. Si rinvia a Petersen, *A general Typology of Migration*, cit., pp. 257 ss.

<sup>47</sup> La teoria del *continuum* è stata elaborata da Hugo. Si rinvia a Hugo, *Environmental Concerns and International Migration*, cit., pp.107 ss. Bates ha sottolineato come questa ricostruzione consenta di superare i problemi legati all'utilizzo del termine rifugiato per riferirsi a coloro che si spostano in ragione di cause di tipo ambientale. Secondo l'Autore, la distruzione ambientale potrebbe influire sulle scelte dell'uomo con intensità diverse. Infatti, alcuni eventi ambientali potrebbero direttamente spingere le popolazioni verso altri territori; altri, danneggiando le attività economiche locali, potrebbero esercitare una pressione indiretta. Le vittime di disastri ambientali andrebbero collocate lungo la parte più esterna della linea che raccoglie i movimenti involontari. La migrazione che si sviluppa come risposta al graduale deterioramento dell'ambiente, pur continuando ad occupare la stessa posizione, dovrebbe leggermente spostarsi verso il centro in quanto lascerebbe una minima possibilità di scelta. Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, cit., pp. 468 ss.

<sup>48</sup> Lonergan, Swain, *Environmental Degradation and Population Displacement*, in *Aviso*, Issue No. 2, May 1999, p. 2.

(*forced displacement* e (*voluntary migration*). La distinzione tra movimenti forzati e volontari costituisce infatti una delle pietre miliari dei regimi giuridici internazionali e trova una precisa sistemazione anche nelle politiche di livello nazionale: gli individui sono protetti dagli sfollamenti forzati ma, tendenzialmente, non hanno il diritto di essere ammessi in un altro paese quando lasciano volontariamente il proprio<sup>49</sup>.

Questa distinzione è certamente rilevante, ma tra i due poli del *continuum* esiste un'ampia zona grigia in cui forzatura e volizione tendono a mischiarsi. La legge tende a tracciare linee nette e facendolo lascia prive di protezione molte comunità che vivono una situazione di estrema vulnerabilità<sup>50</sup>. Ed infatti, una significativa parte della mobilità umana, convenzionalmente qualificata come volontaria, si verifica in condizioni specifiche nelle quali i migranti non hanno alcun autonomo margine di scelta<sup>51</sup>.

Questa rappresentazione emerge in modo evidente nelle teorizzazioni sugli spostamenti ambientali. Sono numerosi gli studiosi che sostengono l'idea secondo la quale solo gli eventi meteorologici estremi come, ad esempio, i cicloni o i maremoti, sarebbero in grado di esercitare una pressione così intensa sulle persone da costringerle alla fuga. Al contrario, gli spostamenti originatisi come risposta al graduale deterioramento degli ecosistemi dovrebbero essere qualificati come volontari, in quanto idonei ad avere delle ripercussioni dirette solo sulle possibilità economiche e sui mezzi di sostentamento. In sostanza, si sostiene che in queste ipotesi gli individui manterrebbero un pieno dominio che consentirebbe loro di conservare un controllo incondizionato sulle modalità attraverso le quali rispondere agli stimoli ambientali<sup>52</sup>.

---

<sup>49</sup> Warner et al., *Changing climate, moving people: framing migration, displacement and planned relocation*, in *UNU-EHS Publication Series*, No. 8, June 2013, pp. 38 ss, reperibile all'indirizzo <https://migration.unu.edu/publications/policy-briefs/changing-climate-moving-people-framing-migration-displacement-and-planned-relocation.html>.

<sup>50</sup> Richmond, *Refugees, racism and the new world order*, Paper presented at XIII Congress of Sociology, Bielefeld, July 1994, p.25; de Haas, *Migration and Development. A theoretical perspective*, cit., pp. 34 ss.; Jonsson, *The environmental factor in migration dynamics – a review of African case studies*, cit., pp. 16 ss.; Warner et al., *Changing climate, moving people: framing migration, displacement and planned relocation*, cit., pp. 38 ss.

<sup>51</sup> Amin, *The mechanism of migration: methodologies*, cit., pp. 38 ss.

<sup>52</sup> Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, cit., p. 468 ss.

Tuttavia, questa ricostruzione non appare del tutto convincente. Invero, i fenomeni come la siccità o la desertificazione possono favorire emergenze idriche e insicurezza alimentare, generando, complessivamente, gravi condizioni di vulnerabilità. Queste condizioni spesso obbligano allo spostamento. Sebbene la povertà, la carestia o, più semplicemente, il fallimento economico che si determina in conseguenza di un mutamento ambientale non si accompagnino a scoppi di violenza endemica, rappresentano comunque delle situazioni in grado di generare esodi di massa. Le persone più vulnerabili proveranno sempre a fuggire poiché questi contesti sono certamente idonei a mettere in serio pericolo la loro sopravvivenza<sup>53</sup>.

Se i contadini non sono più in grado di coltivare la terra perché la consistenza del suolo è stata alterata o perché l'acqua per irrigare è assente o se i pescatori non possono più far fronte alle necessità di intere famiglie perché le risorse ittiche scarseggiano a causa dell'inquinamento delle acque, essi proveranno a spostarsi in luoghi che consentano loro di sopravvivere<sup>54</sup>. Anche le graduali alterazioni dell'ambiente, colpendo i tradizionali mezzi di sostentamento, sono in grado di esercitare una pressione sulla mobilità umana<sup>55</sup>.

Stando così le cose, neppure la migrazione legata alle motivazioni di tipo economico potrebbe, a ben guardare, essere considerata pienamente volontaria. Se sei povero e non puoi mangiare, sei costretto a spostarti e questa è una forma di migrazione forzata<sup>56</sup>. «La terminologia usata abitualmente per classificare i migranti, al fine di collocarli dentro ambiti facilmente riconoscibili e abbinati a

---

<sup>53</sup> Zetter, *Protecting Forced migrants. A state of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, Federal Commission on Migration, December 2014, p. 21, reperibile all'indirizzo internet [https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat\\_schutz\\_e.pdf](https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/dokumentation/materialien/mat_schutz_e.pdf).

<sup>54</sup> Boncour, *Expert Seminar: Migration and the Environment*, in *International Dialogue on Migration*, IOM – Migration Policy, Research and Communication, No. 10, 2008, p. 72, reperibile all'indirizzo [http://publications.iom.int/system/files/pdf/idm\\_10\\_en.pdf](http://publications.iom.int/system/files/pdf/idm_10_en.pdf).

<sup>55</sup> Warner et al., *Integrating human mobility issues within national adaptation plan*, in *UNU-EHS Publication Series*, No. 9, June 2014, pp. 11 ss, reperibile all'indirizzo <https://disasterdisplacement.org/portfolio-item/integrating-human-mobility-issues-2>.

<sup>56</sup> Boncour, *Expert Seminar: Migration and the Environment*, in *International Dialogue on Migration*, cit., p. 82.

varie graduazioni di “accettabilità” e “utilità” non tiene conto delle reali condizioni, soggettive e oggettive, al cui interno prendono forma le migrazioni»<sup>57</sup>.

Tutto questo dimostra quanto sia importante affrontare con serietà le sfide terminologiche, al fine di costruire categorie normative capaci di descrivere come forzate tutte quelle situazioni nelle quali la costrizione lascia minimi spazi alla scelta. In queste circostanze, infatti, una forma di compulsione è certamente presente<sup>58</sup>.

L’analisi fin qui condotta è utile poiché permette di cogliere il cuore del problema che attanaglia gli spostamenti di tipo ambientale. La difficoltà di scrutinare con certezza il grado di volontarietà della migrazione riflette un’incertezza che comporta l’impossibilità di individuare una categoria normativa entro la quale sussumere la fattispecie astratta. L’etichettatura è fondamentale perché rappresenta una tappa inevitabile per l’elaborazione delle politiche pubbliche. Essa consente di ragionare sulle costruzioni attraverso le quali è possibile osservare i comportamenti che costruiscono l’identità di un gruppo di individui. Purtroppo, l’etichettatura si fonda sulla delimitazione, impone differenziazione, inclusione ed esclusione e comporta l’edificazione di stereotipi. Tuttavia, essa rappresenta lo strumento necessario affinché la relazione tra chi detiene il potere e chi si trova in una situazione di impotenza possa essere costruita attraverso la delineazione di uno *status* ufficialmente riconosciuto<sup>59</sup>.

Emerge con evidenza come la migrazione costituisca un fenomeno troppo complesso per essere descritto attraverso categorie concettuali rigide. Gli specifici flussi che sorgono come risposta agli stress di tipo ambientale sono particolarmente problematici, ma è chiaro che in queste situazioni i diritti degli individui coinvolti nel fenomeno oggetto della presente trattazione siano in serio pericolo. Questa condizione impone di agire con urgenza.

---

<sup>57</sup> Mezzadra, *Il lessico sulle migrazioni alla prova dei fatti e della soggettività*, in *Frontiernews*, disponibile all’indirizzo <http://frontiernews.it/2015/06/il-lessico-sulle-migrazioni-alla-prova-dei-fatti-e-della-soggettivita/> (ultimo accesso 27.09.2017).

<sup>58</sup> Zetter, *Protecting Forced migrants. A state of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, cit., p. 22.

<sup>59</sup> Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, in *J. Refugee Stud.* 39, 1991, p. 59.

Al di là delle difficoltà evidenziate, non può negarsi che dal punto di vista giuridico le qualificazioni normative assumano peso considerevole. Per tale ragione si ritiene assolutamente indispensabile analizzare le elaborazioni costruite nel corso degli anni per tentare di attribuire uno *status* giuridico agli individui che si sono spostati per ragioni di tipo climatico.

#### **4. Il problema definitorio**

Le incertezze che hanno alimentato gli studi sugli spostamenti ambientali, e che sono state precedentemente esaminate, si sono trasferite sul piano definitorio, portando all'emergere di terminologie dissonanti e incapaci di esprimere la complessità che ruota intorno al fenomeno di cui si discute. Così, per descrivere la condizione di quanti debbano migrare per motivazioni che, direttamente o indirettamente, appaiono legate ai cambiamenti climatici o ai loro effetti, sono state utilizzate nomenclature ambigue e variabili. Tutte le catalogazioni avanzate dagli studiosi del settore sono il frutto di complesse elaborazioni con le quali si è tentato di adattare le categorie normative legalmente riconosciute ad un fenomeno dai caratteri peculiare, senza tuttavia considerare che esse continuavano a mantenere precise sfumature di significato.

Le “etichette” elaborate nel settore degli spostamenti connessi al clima ancora oggi non godono di alcun riconoscimento giuridico e, rimaneggiando le classi giuridiche esistenti, finiscono per dotare gli spostamenti legati al clima di specifici stigmi.

Coniata per la prima volta negli anni '70 da Lester Brown, del *World Watch Institute*, l'espressione “rifugiato ambientale” è divenuta famosa intorno agli anni '90<sup>60</sup>. La nozione è stata ampiamente utilizzata negli ambienti accademici, nonostante le Nazioni Unite non l'avessero mai formalmente accettata e sebbene la politica abbia sempre ignorato la questione<sup>61</sup>. Nel 1984 essa è stata adoperata in un

---

<sup>60</sup> Black, *Environmental refugees: myth or reality?*, cit., pp. 2 ss.

<sup>61</sup> La definizione è sorta in un momento storico-politico dominato da gruppi di intellettuali e leader politici, come il Club di Roma, che aderivano al Neo-malthusianesimo e che, preoccupati per la crisi petrolifera che stava scuotendo il mondo intero, evidenziavano i problemi legati alla scarsità delle risorse. Sullo sfondo di elaborazioni tanto complesse si posizionavano proprio le teorizzazioni sulla migrazione perché si riteneva che questo fenomeno si sviluppasse a causa dell'ineguale distribuzione

documento ufficiale dell'*International Institute for Environment and Development*<sup>62</sup>, ma è divenuta celebre per merito di un report di Jacobson e di un saggio che Essam El-Hinnawi ha redatto per conto dell'UNEP (*United Nations Environment Programme*)<sup>63</sup>.

Quest'ultimo ha ritenuto che i rifugiati ambientali fossero «*those people who have been forced to leave their traditional habitat, temporarily or permanently, because of marked environmental disruption (natural and/or triggered by people) that jeopardized their existence and/or seriously affected the quality of their life*»<sup>64</sup>.

La definizione rappresenta il punto di partenza dal quale sono partiti tutti gli studiosi che hanno provato a descrivere, attraverso una formula, il legame esistente tra l'ambiente e lo spostamento degli individui<sup>65</sup>.

A partire da essa, sono fiorite terminologie tanto variegata e dettagliata da frammentare l'unitario fenomeno, portando alla formazione di numerose sotto classificazioni<sup>66</sup>.

---

delle ricchezze e che esso risentisse dei problemi legati allo sviluppo sostenibile, come la crescita demografica incontrollata e l'utilizzo indiscriminato delle risorse naturali. Si veda, Morrissey, *Environmental Change and Forced Migration. A State of the Art Review*, cit., pp. 3 ss.

<sup>62</sup> Kibreab, *Environmental Causes and Impact of Refugee Movement: A Critique of the Current Debate*, cit., p 21. L'Autore ha posto l'attenzione sul contesto nel quale l'organismo internazionale ha inteso adoperare il termine. Invero, ci si riferiva ai rifugiati ambientali dei territori meno sviluppati che sempre più numerosi sarebbero fuggiti da terre logorate dai comportamenti dei Paesi industrializzati del Nord.

<sup>63</sup> El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, citato.

<sup>64</sup> *Ibidem*, p. 4. Sulla base della definizione fornita dall'autore, è possibile individuare tre diverse categorie di rifugiati ambientali. Innanzitutto, vi sono coloro che sono stati colpiti da uno stress di tipo ambientale temporaneamente. Il carattere temporaneo dello sfollamento consente il rientro nel paese di origine una volta che l'avversa condizione climatica abbia cessato di dispiegare i propri effetti o non appena la zona geografica colpita venga riabilitata. Questa situazione, generalmente, si verifica nel caso di terremoti ed incidenti industriali. La seconda categoria comprende i rifugiati ambientali colpiti dal clima in modo permanente e ricollocati in un nuovo territorio. Questo genere di minacce si determinerebbe a causa degli interventi dell'uomo. Infine, la terza categoria comprende gli individui e i gruppi di persone che abbiano abbandonato il territorio di origine, temporaneamente o permanentemente, con l'intento di cercare condizioni di vita migliori. In quest'ultimo caso, la migrazione sarebbe data dall'assenza di risorse naturali nel territorio di origine e dall'impossibilità di potere soddisfare i bisogni essenziali. Questa condizione si verificherebbe quando i fattori non possano più dedicarsi all'agricoltura a causa della salinizzazione del suolo.

<sup>65</sup> Non sono ovviamente mancate le critiche. Infatti, tutti coloro che hanno adoperato il termine rifugiato hanno inteso riferirsi a spostamenti che, per i caratteri di cui sono dotati, non possono essere ricompresi nella definizione della Convenzione di Ginevra del 1951. Non solo non sussistono le motivazioni in ragione delle quali questa forma di protezione potrebbe trovare applicazione, ma soprattutto non si configurerebbe la paura di subire un male ingiusto per motivazioni di tipo persecutorio. Renaud et. Al., *Control, Adapt or Flee. How to Face Environmental Migration?*, cit., p. 14.

<sup>66</sup> Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, Norwegian Refugee Council, 2008, p. 8.

Norman Myers, uno dei massimi esponenti della corrente di pensiero massimalista<sup>67</sup>, è colui che ha polarizzato l'attenzione sul fenomeno degli spostamenti ambientali<sup>68</sup>. Egli ha definito i rifugiati climatici come «*persons who can no longer gain a secure livelihood in their traditional homelands because of environmental factors of unusual scope, notably droughts, desertification, deforestation, soil erosion, water shortages and climate change, also natural disasters such as cyclones, storm surges and floods, in face of these environmental threats, people feel they have no alternative but to seek sustenance elsewhere, whether within their own countries or beyond and whether on a semi-permanent or permanent basis*»<sup>69</sup>.

L'utilizzo del termine "rifugiato" ha certamente consentito di porre l'attenzione sui problemi umanitari legati alla questione oggetto della presente trattazione, soprattutto se si considera che questa terminologia ha fatto ingresso nella scena pubblica prima ancora che la categoria degli sfollati interni venisse riconosciuta dal punto di vista giuridico.

In effetti, l'utilizzo del termine rifugiato non è casuale. Durante gli anni '80 i problemi ambientali occupavano le posizioni più alte nelle agende politiche internazionali e i rifugiati venivano descritti come vittime innocenti meritevoli di protezione. Attraverso l'accostamento dei due fenomeni si sperava di canalizzare l'attenzione mediatica sulla condizione di estrema vulnerabilità che metteva in crisi diverse popolazioni, come gli sfollati interni del Sudan colpiti dalla siccità<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> Vedi supra, § 2.

<sup>68</sup> Norman Myers ha pubblicizzato il fenomeno anche tra soggetti di spicco nel panorama internazionale, come l'allora Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e l'ex Segretario Generale Boutros Boutros-Ghali. Si veda, Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, cit., p. 8.

<sup>69</sup> Myers, Kent, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, cit., p. 35. Quella appena citata rappresenta la seconda versione di una definizione precedentemente elaborata dall'Autore. Myers, attraverso la nuova formulazione, ha inteso differenziare coloro che si spostano per ragioni prettamente ambientali da quanti, invece, fuggirebbero per problemi di tipo economico. La versione originaria di rifugiato ambientale si trova in Myers, *Environmental Refugees in a Globally Warmed World*, cit., p. 2. Bates ha modificato la definizione fornita da Myers afferendo che essa dovesse includere anche "*people who migrate from their usual residence due to changes in their ambient non-human environment*". La definizione è volutamente vaga in quanto l'intenzione dell'Autore era quella di incorporare qualunque fattore di tipo ambientale dal momento che ognuno di essi avrebbe potuto causare la migrazione. Si rinvia a Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, cit., pp. 469 ss.

<sup>70</sup> Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, cit., p. 9.

Sebbene gli autori che hanno fatto utilizzo di questa specifica terminologia fossero mossi da nobili intenzioni e provassero a ritagliare uno spazio normativo per le persone colpite dai cambiamenti climatici, non può non mettersi in evidenza come questo atteggiamento abbia avuto un effetto negativo favorendo il sorgere di sentimenti di diffidenza e scetticismo nei confronti degli spostamenti climatici.

Il termine “rifugiato ambientale”, poi, è semplicistico e fuorviante. Implica una mono-causalità difficilmente realizzabile nella pratica. Inoltre, considerando il piano prettamente giuridico, esso appare problematico perché assume un preciso significato nel diritto internazionale<sup>71</sup>. In effetti, la condizione giuridica del rifugiato si ricava dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal Protocollo relativo allo status di rifugiato del 1967. La definizione si applica solo a quei migranti che si trovino al di fuori del proprio paese di origine e che non possano o non vogliano farvi rientro a causa del fondato timore di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche<sup>72</sup>. È evidente che lo *status* di rifugiato possa essere riconosciuto solo quando un individuo sia stato costretto a fuggire per una delle ragioni esplicitamente elencate nella Convenzione<sup>73</sup>.

Certamente anche gli eventi naturali o gli effetti di cambiamenti climatici possono forzare qualcuno, in misura più o meno accentuata, a lasciare il proprio paese di origine, ma la distruzione ambientale non può essere elevata a rango di agente persecutore ai sensi della codificazione di Ginevra. Inoltre, il termine rischia di creare ulteriori confusioni concettuali in quanto lo *status* di rifugiato implica il diritto di ritornare nel paese di origine una volta che la persecuzione sia cessata. Questa circostanza, nelle ipotesi in cui i territori dai quali si originano i flussi sono colpiti da eventi come l'innalzamento del livello del mare, non può assolutamente essere considerata<sup>74</sup>.

---

<sup>71</sup> Castles, *Environmental change and forced migration: making sense of the debate*, cit., p. 8.

<sup>72</sup> Goodwin-Gil, *The Refugee in International Law*, III Ed., Oxford, Oxford University Press, pp. 99 ss.

<sup>73</sup> La definizione sottolinea il carattere forzato dello spostamento e allude alla sostanziale impotenza dell'individuo dinanzi a fattori coercitivi esterni. Hugo, *Environmental Concerns and International Migration*, cit., p. 108.

<sup>74</sup> Brown, *Migration and Climate Change*, IOM Migration research Series, 2008, No. 31, p. 14, reperibile all'indirizzo [https://www.iom.cz/files/Migration\\_and\\_Climate\\_Change\\_-\\_IOM\\_Migration\\_Research\\_Series\\_No\\_31.pdf](https://www.iom.cz/files/Migration_and_Climate_Change_-_IOM_Migration_Research_Series_No_31.pdf).

In definitiva, l'utilizzo del termine "rifugiato" implicherebbe l'applicazione di una normativa che, costruita per coloro che fuggono dalle persecuzioni dello Stato di appartenenza, non potrebbe trovare applicazione nei confronti di coloro che si muovono a causa del clima<sup>75</sup>.

Le opere di Astri Suhrke hanno contribuito al graduale abbandono del termine "rifugiato ambientale". L'Autrice, focalizzando i propri studi sui contraccolpi economici prodotti dai cambiamenti climatici, ha messo in evidenza come gli stimoli ambientali potessero originare due differenti tipologie di flussi di persone. Secondo questa ricostruzione, rifugiati ambientali sarebbero stati solo coloro che venivano colpiti da forme di degrado ambientale così acute da comportare la totale rottura dell'equilibrio economico della comunità di appartenenza. In queste ipotesi, infatti, il fattore ambientale avrebbe agito così profondamente da causare la distruzione dei mezzi di sostentamento. Questa ipotesi, ad esempio, poteva determinarsi qualora un incendio avesse privato una popolazione indigena della propria foresta. Solo in queste situazioni lo spostamento della comunità sarebbe stato valutato come un comportamento obbligato e necessario per la sopravvivenza stessa. In tutte le ipotesi in cui invece veniva a mancare una forma di costrizione tanto marcata, doveva al contrario parlarsi di migrazione ambientale<sup>76</sup>.

---

<sup>75</sup> Warner, Laczko, *Migration, Environment and Development: New directions for Research*, in *The Center for Migration Studies Special Issues*, Vol. 21, Issue 1, January 2008, p. 239.

<sup>76</sup> La concezione elaborata da Suhrke poggia sulle teorizzazioni di Bilborrow. Secondo quest'ultimo, infatti, il problema definitorio, a dispetto di quanto sostenuto dagli appartenenti alla corrente minimalista, non era legato alle problematiche giuridiche che si collegavano all'utilizzo del termine rifugiato. Piuttosto, le difficoltà nascevano dalle implicazioni concettuali determinate dal fatto di uniformare tutti coloro che si spostavano per motivazioni legate al clima. Sulla base di ciò, Suhrke ha introdotto la distinzione tra migranti e rifugiati in relazione alle cinque più comuni forme di degrado ambientale (deforestazione, innalzamento del livello del mare, desertificazione, degrado del suolo e inquinamento di aria ed acqua). In questo modo la distinzione tra movimenti volontari ed involontari sarebbe stata più agevole. In ragione di ciò, rifugiati ambientali avrebbero potuto essere solo gli individui delle popolazioni più vulnerabili, costretti a muoversi a causa di eventi particolarmente estremi. In situazioni come queste, i cambiamenti climatici avrebbero infatti potuto sferrare un duro colpo alle attività economiche sulle quali una comunità fondava il proprio sostentamento. Ecco allora che lo spostamento diveniva una scelta obbligata per assicurarsi la sopravvivenza. Invece, in tutte le ipotesi in cui la migrazione poggiava su una valutazione ponderata e si determinava prima che la condizione ambientale diventasse insostenibile, si sarebbe dovuto parlare di migrazione ambientale. In queste circostanze, infatti, l'apporto causale del clima non sarebbe stato maggiore rispetto a quello fornito da ulteriori fattori di spinta. Si rinvia a Suhrke, *Environmental Degradation and Population Flows*, cit., pp. 479 ss.; Bilborrow et. al., *International Migration Statistics. Guidelines for improving data collection*, International Labour Office, Geneva, 1997.

Sulla base delle teorizzazioni avanzate da Suhrke, è stato possibile iniziare a differenziare i rifugiati climatici dai migranti<sup>77</sup>. Una volta operata questa fondamentale distinzione, il definitivo abbandono della nozione di rifugiato ambientale non si è fatto attendere.

Infatti, sebbene un numero crescente di accademici avesse iniziato a riconoscere che i cambiamenti climatici potessero atteggiarsi ad agenti capaci di indurre la mobilità, essi continuavano a ritenere che non potesse propriamente parlarsi di rifugiati, sottolineando come tale terminologia comportasse dei problemi concettuali<sup>78</sup>. La stessa UNHCR ha sempre messo in luce come il termine non avesse alcun fondamento giuridico nel diritto internazionale dei rifugiati<sup>79</sup>.

Nel tentativo di affrontare il problema, l'OIM, spostandosi risolutivamente dal piano del rifugio a quello della migrazione, ha fornito una definizione di “migrante ambientale” stando alla quale migranti ambientali «[...] *are persons or group of persons who, for compelling reasons of sudden or progressive changes in the environment that adversely affect their lives or living conditions, are obliged to leave their habitual homes, or choose to do so, either temporarily or permanently, and who move either within their country or abroad*»<sup>80</sup>.

---

<sup>77</sup> Lo stesso approccio è stato adottato dai ricercatori dell'Istituto per l'Ambiente e la Sicurezza Umana dell'Università delle Nazioni Unite. Questi hanno operato una tripartizione, distinguendo tra: 1. migranti motivati dall'ambiente; 2. migranti ambientali forzati; 3. rifugiati ambientali. Un migrante motivato dall'ambiente sarebbe un individuo che potrebbe decidere di lasciare un ambiente in continuo deterioramento al fine di evitare di esporsi al peggio. In questo caso, gli spostamenti potrebbero essere sia temporanei che permanenti. Un esempio è fornito dall'esodo che ha portato numerosi cittadini a spostarsi dal nord-est del Brasile verso San Paolo durante un lungo periodo di siccità. I migranti ambientali forzati, invece, potrebbero essere costretti a spostarsi poiché il “peggio” si è già manifestato in modo irreversibile. Questa categoria abbraccerebbe i movimenti causati dall'innalzamento del livello del mare o la migrazione che si registra nel Sahel a causa della desertificazione. La differenza tra le due categorie è sottile. In sostanza, in entrambi i casi sussiste la possibilità di scegliere se spostarsi o restare nel territorio di origine; tuttavia, l'elemento discriminatorio si coglie in relazione alla rapidità della decisione. La possibilità di compiere delle valutazioni di convenienza manca del tutto nel caso dei rifugiati ambientali. Per completezza espositiva, si precisa infine che gli stessi Autori hanno in una seconda pubblicazione sostituito la categoria da ultimo considerata con “migranti per emergenza ambientale”. Si rinvia, rispettivamente, a Renaud et al, *Control, Adapt or Flee. How to Face Environmental Migration?*, cit., pp. 30 ss.; Renaud et al, *A Decision Framework for Environmentally Induced Migration*, in *International Migration IOM*, Vol. 49, 2011, p. 14, reperibile all'indirizzo <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1468-2435.2010.00678.x>.

<sup>78</sup> Morrissey, *Environmental Change and Forced Migration. A State of the Art Review*, cit., p. 12.

<sup>79</sup> IOM, *Discussion Note: Migration and the Environment*, MC/INF/288, November 2007, p. 3, reperibile all'indirizzo [https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about\\_iom/en/uncil/94/MC\\_INF\\_288.pdf](https://www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/about_iom/en/uncil/94/MC_INF_288.pdf).

<sup>80</sup> *Ibidem*, pp. 2-3. Per completezza espositiva, si precisa che in un primo momento l'Organizzazione utilizzava la definizione *Environmentally-Induced Population Displacements* e descriveva le

La definizione pone l'accento sul degrado ambientale. Lo scopo non è quello di descrivere i movimenti migratori come mono-causali, ignorando la possibilità che ulteriori fattori di tipo politico, economico e sociale possano esercitare una contemporanea pressione sullo spostamento. Piuttosto, questa ricostruzione risponde al preciso obiettivo di focalizzare tutta l'attenzione sul solo agente climatico al fine di indirizzare le scelte di politica internazionale verso problemi assolutamente trascurati. Inoltre, la definizione ha il pregio di sottolineare come gli spostamenti indotti dal clima non diano luogo ad un fenomeno unitario, ma possano ricomprendere le migrazioni di breve e lungo periodo, quelle che si arrestano all'interno dei confini dello Stato di appartenenza e, da ultimo, quelle transnazionali<sup>81</sup>.

Tuttavia, la definizione avanzata dall'Organizzazione internazionale, al pari di quelle precedentemente analizzate, assume un valore meramente descrittivo-fattuale, poiché non ha trovato riconoscimento in alcuno strumento normativo. In ragione di ciò, non ha avuto l'effetto di sopire l'acceso dibattito accademico sorto intorno al problema di tipo definitorio<sup>82</sup>.

---

persone che ne erano colpite come *Environmentally Displaced Persons*, vale a dire «*Persons who are displaced within their country of habitual residence or who have crossed an international border and for whom environmental degradation, deterioration or destruction is a major cause of their displacement, although not necessarily the sole one*». In particolare, l'OIM distingueva i movimenti sulla base delle categorie di seguito riportate: 1. Spostamenti ad insorgenza acuta, con possibilità di rientro; 2. Spostamenti ad insorgenza acuta, senza possibilità di rientro; 3. Spostamenti ad insorgenza graduale, con possibilità di rientro; 4. Spostamenti prevedibili ad insorgenza graduale, senza alcuna possibilità di rientro a causa di fattori antropici; 5. Spostamenti ad insorgenza graduale, senza possibilità di rientro a causa delle condizioni naturali del territorio. Si rinvia a IOM, *Environmentally-Induced Population Displacements and Environmental Impacts Resulting from Mass Migrations*, International Symposium, Geneva, 21 – 24 April 1996, p. 4, reperibile all'indirizzo [http://publications.iom.int/system/files/pdf/environmentally\\_induced.pdf](http://publications.iom.int/system/files/pdf/environmentally_induced.pdf).

<sup>81</sup> IOM, *Discussion Note: Migration and the Environment*, cit., p.2.

<sup>82</sup> Così, non sono mancate le critiche neppure nei confronti dell'uso del termine "migrante". È stato sostenuto che esso riflettesse, implicitamente, la volontarietà dello spostamento. In ragione di ciò, è stato affermato che terminologie quali "evacuazione" o "persone evacuate dal clima" potessero meglio descrivere la condizione degli individui soggetti agli agenti ambientali. Si rinvia a Zetter, *Protecting environmentally displaced people. Developing the capacity of legal and normative frameworks*, Research Report, University of Oxford, 2011, p. 11. Nello stesso senso Bardsley e Hugo che hanno parlato di "sfollati dai cambiamenti climatici". Si rinvia a Bardsley, Hugo, *Migration and climate change: examining threshold of change to guide effective adaptation decision-making*, in *Population and Environment*, Vol. 32, No. 2/3, December 2010, p. 245. Proprio nell'ambito del Progetto EACH-FOR è stata operata la distinzione tra migranti ambientali e sfollati ambientali. I primi sarebbero quelle persone che scelgono di spostarsi volontariamente dal luogo di abituale residenza per ragioni indissolubilmente legate a preoccupazioni di tipo ambientale. Gli sfollati ambientali individuerrebbero, invece, gli individui costretti a lasciare forzatamente i propri territori perché gli eventi di tipo ambientale avrebbero colpito i mezzi di sostentamento. Si rinvia a EACH-FOR, *Environmental Change and Forced Migration Scenarios*, Synthesis report, 2007, pp.

Probabilmente, l'assenza di una definizione capace di ottenere un'unanime accettazione o riscontro sul piano normativo è legata alla difficoltà di isolare agevolmente la causa ambientale dagli altri fattori idonei ad incidere sugli spostamenti della popolazione<sup>83</sup>. A ciò va aggiunto un ulteriore profilo problematico. Infatti, se è relativamente semplice identificare il collegamento al fattore climatico nelle ipotesi in cui i flussi si sviluppino in seguito ad eventi estremi, quali possono essere i cicloni, lo stesso non accade in relazione ai fenomeni ad insorgenza graduale quali sono la desertificazione o l'erosione del suolo. In queste situazioni essi aggravano condizioni già connotate da un alto grado di precarietà, si combinano a motivazioni di tipo sociale ed economico e rendono estremamente complesso comprendere la ragione profonda dello spostamento<sup>84</sup>.

In realtà, questo problema potrebbe essere agevolmente superato: lo stesso IPCC ha da tempo messo in evidenza come tutti i flussi di persone siano multi-causali<sup>85</sup>. In conseguenza di ciò, non sembra che sussista ancora la necessità di isolare il fattore ambientale. Basterebbe, cioè, prendere atto dell'esistenza della componente ambientale e del fatto che essa sia in grado di svolgere un effetto causale su taluni flussi di persone.

Al di là di queste discordanze, occorre sottolineare come l'assenza di un accordo su come intendere gli spostamenti determinati dal clima renda difficile procedere verso un riconoscimento istituzionale che possa garantire delle risposte legali<sup>86</sup>.

Pur tuttavia, è comunque possibile prendere atto dei grandi passi in avanti che sono stati compiuti negli ultimi decenni grazie all'approccio multidisciplinare che è stato

---

8 ss. Infine, non è mancato chi ha sottolineato come la definizione "migrante ambientale" sottolineasse più l'idea dell'attrazione esercitata dal paese di destinazione piuttosto che la spinta proveniente dal paese origine, potendo così comportare una riduzione di responsabilità in capo alla comunità internazionale che poteva non sentirsi responsabile del fenomeno. Si veda, Brown, *Migration and Climate Change*, cit., p. 18. Infine, si segnala la definizione fornita da Wood che ha coniato il termine "eco-migrante", caricando il prefisso "eco" di un forte valore simbolico in quanto comprensivo di quelli che, secondo la visione dell'Autore, rappresenterebbero i fattori di spinta più decisivi negli spostamenti ambientali: quello economico e quello ecologico. Si rinvia a Wood, *Ecomigration*, cit., p. 3.

<sup>83</sup> Dun, Gemenne, *Defining 'environmental migration'*, in *Forced Migration Review*, 31, 2008, p. 10.

<sup>84</sup> Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 16-18 April 2008, Munich, Germany, p. 5, reperibile all'indirizzo <http://www.ccema-portal.org/article/read/report-of-research-workshop-on-migration-and-the-environment>.

<sup>85</sup> Warner et al., *Integrating human mobility issues within national adaptation plan*, cit., pp. 14 ss.

<sup>86</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 17.

adottato per condurre le ricerche di monitoraggio dell'andamento dei cambiamenti climatici. In seno a questi studi emerge con evidenza che il clima agisce come un moltiplicatore di rischio, aggravando le minacce già esistenti e colpendo più duramente i territori già scossi da fattori economici, politici e sociali. Le avverse condizioni ambientali, unendosi ad altre instabilità, contribuiscono alla precarietà di molte regioni del mondo.

## **5. Le migrazioni ambientali in numeri**

Nell'ambito delle teorizzazioni avanzate per scrutinare il rapporto tra il clima e la migrazione, la possibilità di garantire una misurazione accurata dei flussi delle persone colpite dagli effetti dei cambiamenti climatici costituisce una delle questioni più critiche.

La difficoltà di isolare la componente climatica dalle innumerevoli variabili capaci di influire sulla scelta migratoria e le incertezze circa la natura volontaria o forzata di questa forma di spostamento hanno reso estremamente difficile la quantificazione del numero di individui potenzialmente indotti alla fuga a causa degli effetti dei cambiamenti climatici. Le indagini effettuate dagli allarmisti durante il primo periodo della ricerca che ci occupa hanno diffuso stime disfattiste che poggiavano su scenari caratterizzati da orde di individui in fuga a causa del degrado ambientale<sup>87</sup>. Gli appartenenti a tale corrente, infatti, riuscivano in questo modo ad attirare l'attenzione sul problema dei cambiamenti climatici, influenzando

---

<sup>87</sup> Esemplicativi appaiono i dati forniti dall'ambientalista Norman Myers. L'Autore, con un primo saggio pubblicato nel 1993, suppose che i cambiamenti climatici avrebbero costretto alla fuga 150 milioni di persone entro la fine del Ventesimo secolo. Dopo lo sviluppo di sempre più accurate ricerche che rivelavano gli effetti nefasti del degrado ambientale, oltre che la loro possibile irreversibilità, questi ha modificato al rialzo le precedenti valutazioni, ipotizzando la fuga di un numero di persone compreso tra i 200 e i 250 milioni entro il 2050. Si rinvia a Myers, *Environmental Refugees in a Globally Warmed World*, in *BioScience*, Vol. 43, Dec. 1993, pp. 752-761; Christian Aid, *Human Tide: The Real Migration Crisis*, 2007, p. 6, reperibile all'indirizzo <https://www.christianaid.org.uk/sites/default/files/2017-08/human-tide-the-real-migration-crisis-may-2007.pdf>.

considerevolmente l'opinione pubblica. Gli scettici, dal canto loro, bollavano come fuorvianti ed artificiali le predizioni annunciate<sup>88</sup>.

Numerose ragioni hanno militato contro la possibilità di quantificare il numero di individui potenzialmente indotti alla fuga a causa degli effetti dei cambiamenti climatici.

Certamente non è possibile non considerare come queste migrazioni abbiano preso piede in un contesto internazionale connotato da dinamiche demografiche senza precedenti e in cui si è registrata, specie nei Paesi a medio e basso reddito, una straordinaria esplosione urbana. Non esistevano, cioè, chiari antecedenti cui poter fare riferimento per avanzare delle ipotesi attendibili. A ciò va aggiunto che, non solo non esistevano archetipi migratori di richiamo cui guardare che suggerissero la tendenza comportamentale di fronte a determinati stimoli<sup>89</sup>, ma soprattutto non

---

<sup>88</sup> Kniveton è stato particolarmente critico verso l'utilizzo di metodi di calcolo tanto grossolani. Egli, infatti, pur riconoscendo che gli studi condotti sugli effetti di svariati eventi naturali come la siccità, gli uragani, l'innalzamento del livello del mare abbiano dimostrato come questi potessero ripercuotersi sullo spostamento delle popolazioni, ha sostenuto che non riuscivano comunque a dimostrare che avrebbero innestato un aumento della consistenza dei flussi di lunga distanza: Kniveton, *Climate Change and migration: Improving Methodologies to estimate Flows*, in *IOM Migration Research series*, No. 33, 2008, p. 57, reperibile all'indirizzo [http://www.iom.cz/files/Climate\\_Change\\_and\\_Migration\\_MRS\\_331.pdf](http://www.iom.cz/files/Climate_Change_and_Migration_MRS_331.pdf). Nello stesso senso, Crisp, *Who Has Counted the Refugees? UNHCR and the Politics of Numbers*, *UNHCR New issues in Refugee Research*, Working Paper No. 12, 1999. Le ragioni del disaccordo sono state indagate da Castles. L'Autore, in un report presentato per conto dell'UNHCR, ha evidenziato come, al di là delle motivazioni di fondo che conducono alla macro-distinzione tra scettici ed allarmisti, i dati presentati appaiono tanto distanti a causa della metodologia adoperata. Infatti, da un lato gli studi di Myers e Kent si basano su una prognosi globale di macro-livello che guarda a fattori quali crescita demografica, scarsità di acqua, cambiamenti climatici e loro effetti e conseguente scarsità delle risorse. Il metodo da questi adoperato è deduttivo; infatti, laddove i due studiosi accertino che un territorio sia caratterizzato da problemi di tipo ambientale e registri, contestualmente, la presenza di migranti, essi deducono che debba esistere un collegamento causale diretto tra i due fenomeni. Dunque, riportando uno degli esempi offerti negli studi di cui ci occupiamo, considerato che la Nigeria al tempo viveva un periodo di forte crescita demografica e avrebbe plausibilmente avuto futuri problemi legati alla desertificazione, all'erosione del suolo e all'inquinamento delle falde acquifere, allora sarebbe stata caratterizzata da un esodo, nonostante in quel momento storico non conoscesse fenomeni di emigrazione significativi. Secondo gli scettici, questo approccio risultava particolarmente problematico quando provava a proiettarsi al futuro e ad ipotizzare l'andamento dei flussi venturi. Black, uno degli esponenti più autorevoli della corrente minimalista, aveva un approccio legato al micro-livello e si focalizzava sullo studio di specifiche situazioni legate al livello locale. Per questo motivo ha successivamente evidenziato come la migrazione fosse il frutto di innumerevoli variabili che agivano in concomitanza. Si rinvia a Castles, *Environmental change and forced migration: making sense of the debate*, cit., pp. 3 ss.

<sup>89</sup> Così, non era per nulla chiaro in che misura il degrado dell'ecosistema potesse influire sulla scelta migratoria, sia individuale che collettiva. Allo stesso tempo, al fine di comprendere la natura stessa di questa forma di spostamento, ci si chiedeva se la migrazione in sé, in alcune aree del pianeta colpite da desertificazione o siccità, rappresentasse una forma di adattamento per contrastare le fasi naturali avverse, piuttosto che una forma di migrazione forzata. Da ultimo occorre tenere a mente un importante insegnamento che è possibile ricavare dalla copiosa letteratura sui flussi di rifugiati:

vi era la volontà politica di investire economicamente in ricerche di tale tipo. Infine, ma non meno rilevante, gli effetti dei cambiamenti climatici apparivano certamente imprevedibili in quanto la loro evoluzione futura, in natura ed estensione, dipendeva dal grado di solerzia o inerzia degli Stati. Per questa ragione, qualunque genere di predizione di lungo periodo sarebbe stata indubbiamente speculativa<sup>90</sup>.

Occorre peraltro considerare che la raccolta dei dati, specie nel caso di fenomeni improvvisi come terremoti e inondazioni, non costituisce certo una priorità quando si debbano affrontare situazioni di emergenza. Condizioni caotiche, necessità di dare precedenza alle operazioni di soccorso e, perché no, un certo grado di ripugnanza ad anteporre la ricerca scientifica all'alleviamento della sofferenza delle persone interessate, hanno impedito di ottenere una comprensione profonda delle modalità attraverso le quali l'ambiente potesse influire sui comportamenti sociali<sup>91</sup>. Quando, nonostante gli ostacoli, sono state formulate le prime analisi, la comparazione delle stime azzardate nei vari studi ha mostrato come queste fossero assolutamente dissonanti. Con riferimento a questo punto, una buona parte di responsabilità va attribuita all'assenza di una definizione di spostamento legato al clima unanimemente accettata e il conseguente utilizzo, in ognuna delle ricerche pubblicate, di nomenclature fondate su caratteristiche distintive tutt'altro che univoche<sup>92</sup>. È chiaro, infatti, come ogni forma di esercizio di enumerazione debba necessariamente basarsi su una chiara ed univoca unità di misurazione e, nel caso che ci occupa, l'assenza di una precisa definizione che potesse individuare con certezza gli elementi costitutivi dello *status* ha aggravato le difficoltà già esistenti<sup>93</sup>. Le categorie contemplate nei testi ufficiali, ora come allora, non tenevano infatti conto delle ripercussioni degli effetti climatici sullo spostamento delle popolazioni.

---

anticipare la scelta degli individui non è per nulla scontato, anche di fronte ad eventi capaci di mettere a rischio la stessa sopravvivenza. Allo scoppio di una guerra, qualcuno potrebbe scappare immediatamente, taluno potrebbe farlo solo quando riterrà di essere realmente in pericolo. Potrebbe esistere anche chi decida di non mettersi in salvo. Ciò equivale a dire che ridurre elementi qualitativi in stime numeriche è un'operazione che porta con sé un ampio margine di incertezza. McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 25.

<sup>90</sup> Brown, *Migration and Climate Change*, cit., pp. 24 ss.

<sup>91</sup> Dirks, *Social Responses during Severe Food Shortages and Famine*, in *Current Anthropology*, Vol. 21, No. 1, 1980, p. 22.

<sup>92</sup> Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, cit., p. 9.

<sup>93</sup> Warner, *Climate Change Induced Displacement: Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negotiations*, cit., pp. 2 ss.

Questa lacuna appare particolarmente grave in quanto non può mettersi in dubbio come le alterazioni dei modelli climatici tradizionali, unite alla variazione delle temperature a livello globale, potessero minacciare l'habitat e con esso le fonti di sostentamento di milioni di persone, costringendole alla fuga<sup>94</sup>.

Le stime, poi, venivano considerate eccessivamente semplicistiche in quanto adoperavano un metodo di analisi fallace, fondato su un meccanismo di valutazione dell'esposizione al rischio eccessivamente ampio. Invero, accertata la presenza di problematiche ambientali in un dato territorio, si dava per scontato che da lì si sarebbero originati flussi di migranti, senza considerare tuttavia se le popolazioni coinvolte avessero una qualche capacità di recupero o fossero in grado di mettere a punto delle strategie di adattamento attraverso le quali compensare l'impatto negativo del clima<sup>95</sup>.

Quanto finora affermato è rilevante perché per molto tempo l'assenza di dati empirici e misurabili ha costituito uno degli ostacoli che hanno impedito di elevare il fenomeno di cui si discute ad argomento degno di essere scrutinato o capace di avere implicazioni politiche o giuridiche.

Per questi motivi, la necessità di incrementare attività di ricerca fondate su quantificazioni rigorose non poteva più essere disattesa. Al riguardo, va precisato che sono stati fatti indubbi passi in avanti. La base empirica delle investigazioni ha iniziato ad incrementarsi verso la metà degli anni 2000 quando sono state pubblicate diverse indagini sistematiche<sup>96</sup>, successivamente completate attraverso lo sviluppo di studi settoriali, come quelli concernenti le implicazioni di tipo politico e legale<sup>97</sup>. Il progetto EACH-FOR costituisce il tentativo di affrontare il *gap* statistico sulla migrazione ambientale. Fondato dalla Commissione europea, aveva lo scopo di fare

---

<sup>94</sup> Jambor, *Indochinese Refugee in Southeast Asia : Mass Exodus and the Politics of Aid*, Bangkok, Ford Foundation, 1992, p. 54.

<sup>95</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 28; Barnett, Webber, *Accommodating Migration to Promote Adaptation to Climate Change*, Background Paper to the 2010 World Development Report, April 2010, pp.14 ss, reperibile all'indirizzo <http://documents.worldbank.org/curated/en/765111468326385012/pdf/WPS5270>.

<sup>96</sup> Si vedano, ad esempio, Massey, Axinn, Ghimire, *Environmental Change and Out-Migration: Evidence from Nepal*, cit.; Kniveton, *Climate Change and migration : Improving Methodologies to estimate Flows*, cit.; EACH-FOR, *Environmental Change and Forced Migration Scenarios*, cit.

<sup>97</sup> Si rinvia a Zetter, *Legal and Normative Framework*, in *Forced Migration Review*, No. 31, 2008; Laczko, Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, cit.; Martin, *Climate Change, Migration and Governance*, in *Global Governance*, Vol. 16, 2010; Warner, *Climate Change Induced Displacement: Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negotiations*, cit.

ricerche orientate alla comprensione del condizionamento determinato dai cambiamenti climatici sulla migrazione. Lo scopo era duplice: valutare l'influenza del degrado ecologico sulla migrazione e produrre degli specifici casi studio<sup>98</sup>. In questo modo sarebbe stato possibile supportare le politiche europee attraverso l'analisi degli effetti diretti e indiretti dei cambiamenti climatici e grazie alla preparazione di indicatori statistici in grado di misurare i flussi di migranti ambientali<sup>99</sup>.

In secondo luogo, appare particolarmente rilevante e degno di nota il lavoro svolto dall'IPCC che col passare degli anni ha mostrato un interesse crescente verso il fenomeno di cui si discute. Le ricerche implementate dal Gruppo Intergovernativo hanno infatti messo in evidenza la complessa relazione esistente tra clima e mobilità, sottolineando le questioni legate alla vulnerabilità delle popolazioni colpite<sup>100</sup>.

Interessanti appaiono anche gli studi che hanno circoscritto la propria indagine a specifici fenomeni ambientali al fine di individuare le aree più colpite e provare così a delimitare i Paesi di origine dei futuri flussi migratori. Ad esempio, è stato avviato lo studio *Where the rain falls* con il quale è stata indagata la relazione tra variabilità delle precipitazioni, insicurezza alimentare e mobilità umana. Attraverso il progetto è stato possibile dimostrare che i cambiamenti climatici avevano delle ripercussioni sulla disponibilità di cibo e sui conseguenti schemi migratori adottati dalle popolazioni. Inoltre, sono state individuate le aree del pianeta maggiormente esposte alla variabilità delle precipitazioni al fine di provare a prevedere la futura evoluzione dei flussi migratori<sup>101</sup>.

---

<sup>98</sup> Si rinvia a EACH-FOR, *Environmental Change and Forced Migration Scenarios*, cit. Per un'analisi accurata delle metodologie adoperate in seno al progetto, comprensiva di pregi e limiti, si rinvia a Warner, Stal, Dun, *Field observations and empirical research*, in *Forced Migration Review*, Vol. 31, 2008.

<sup>99</sup> Brown, *Migration and Climate Change*, cit., p. 39.

<sup>100</sup> L'atteggiamento adottato dall'IPCC nel tempo è cambiato. Infatti, se in un primo momento il Gruppo Intergovernativo presentava dei rapporti che riflettevano il punto di vista della scuola di pensiero massimalista, in un secondo momento ha assunto un atteggiamento più cauto. Si veda, Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'*, cit., p. 4 ss.

<sup>101</sup> Si rinvia a Warner et al., *Where the rain falls. Climate change, food and livelihood security, and migration*, UNU-EHS Global Policy Report, 2012, reperibile all'indirizzo <http://collections.unu.edu/view/UNU:2901#viewAttachments>.

Sempre allo scopo di implementare ricerche più mirate e circoscritte a singoli eventi di tipo ambientale, è stata avanzata una proposta volta alla creazione di un meccanismo attraverso il quale monitorare l'andamento della degradazione del suolo. Si tratta di un fenomeno particolarmente grave perché determina la perdita irreversibile della fertilità della terra<sup>102</sup>.

Come si vede, sono molteplici le ricerche che hanno tentato di raccogliere dati più aderenti alla realtà attraverso l'utilizzo di metodologie più scientifiche. Tuttavia, le incertezze che ruotano intorno alle stime sono ancora numerose. Infatti, molto spesso gli studi si basano esclusivamente sugli eventuali flussi generati dai cambiamenti climatici, a discapito quindi di altri fattori ambientali che solo indirettamente sembrano essere collegati al riscaldamento globale.

Per quanto gli studiosi dibattono da lungo tempo sull'importanza delle stime, non sembra che al momento si potranno ottenere dati più accurati di quelli fino a questo momento raccolti<sup>103</sup>. Invero, molti Paesi in via di sviluppo non hanno le competenze statistiche per effettuare degli studi scientifici sui flussi che si originano nei propri territori. Inoltre, le problematiche fino a questo momento evidenziate, a partire dall'assenza di una categoria di spostamenti ambientali univocamente accettata che possa fornire i confini entro i quali condurre le indagini statistiche, sembrano rendere le operazioni di conteggio ancora più difficili<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Il panel, di stampo internazionale, è stato creato dall'Università delle Nazioni Unite e dall'UNEP. Lo scopo è quello di ottenere informazioni oggettive, non solo di tipo tecnico, ma anche di tipo economico e sociale per potere comprendere le possibili ripercussioni sulle popolazioni e provare a individuare delle azioni attraverso le quali mitigarne gli effetti. Esso si fonda su tre differenti gruppi di lavoro: il primo monitora i caratteri del suolo in relazione all'utilizzo della terra e ai cambiamenti climatici; il secondo si occupa delle vulnerabilità di tipo socioeconomico, oltre che di quelle legate alla disponibilità di cibo; il terzo valuta le possibili tecniche applicabili per limitare la degradazione e regolare il ricambio della superficie. Si rinvia a Vlek, *Nothing begets nothing: the creeping disaster of land degradation*, in *UNU-EHS Research brief*, Vol. 1, 2005, reperibile all'indirizzo <http://collections.unu.edu/view/UNU:1855#viewAttachments>.

<sup>103</sup> È opportuno precisare che per quanto sia importante conoscere le dinamiche migratorie che si sviluppano all'interno dei Paesi di origine dei flussi, sarebbe auspicabile iniziare a compiere delle indagini anche presso i Paesi di destinazione. Solo in questo modo, infatti, sarebbe possibile comprendere se e in che misura il fenomeno abbia assunto una dimensione internazionale.

<sup>104</sup> Gemenne, *Why the numbers don't add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes*, in *Global Environmental Change*, 21S, 2011, S41-S49, p. 48.

## 6. Le perduranti incertezze e le prospettive future

Il quadro fin qui presentato mette in evidenza le complessità che ruotano intorno agli spostamenti di tipo ambientale. L'analisi comparata delle ricerche finora pubblicate, che certamente sono state mosse dall'intento di sistematizzare un fenomeno dai confini incerti, insinua il dubbio che la confusione concettuale, che caratterizza le varie dimensioni del fenomeno, sia stata alimentata, in parte, dallo stesso approccio fino ad oggi adoperato. È chiaro come sia utile dibattere sulla natura dello spostamento ed è del tutto evidente che la ricerca di una definizione capace di descrivere il fenomeno del quale ci si occupa miri a circoscriverne i caratteri, con l'intento di comprenderne la portata ed avanzare delle stime.

Tuttavia, benché gli ultimi decenni abbiano fatto registrare un'evoluzione nell'approccio messo in pratica per lo studio del fenomeno di cui si discute, sembra che, nonostante gli sforzi, si sia ancora distanti dall'elaborazione di una soluzione adeguata. Ed infatti, se è vero che nel corso degli ultimi anni gli esponenti delle branche del sapere pertinenti rispetto agli spostamenti umani indotti dal clima abbiano adottato un approccio multidisciplinare, sembra che ancora oggi manchi un reale coordinamento. Non può mettersi in dubbio che gli spostamenti legati al clima intersechino problematiche variegata che fanno capo a sfere di *governance*, come la migrazione e l'asilo, l'ambiente, lo sviluppo, la gestione dei disastri, i diritti umani, per le quali esistono specifici e differenti organismi internazionali<sup>105</sup>.

I gruppi di attori che hanno un mandato nei settori appena considerati sono caratterizzati da incompatibilità di fondo. Infatti, il settore ambientale ha sviluppato un approccio ecocentrico, mentre il settore umanitario si fonda su una visione antropocentrica che mette l'essere umano al centro delle proprie indagini. Queste differenze permangono nonostante il sempre maggiore intento di occuparsi degli spostamenti ambientali in maniera più olistica<sup>106</sup>. Infatti, nessuna delle organizzazioni che ha un mandato rispetto agli ambiti disciplinari appena indicati è

---

<sup>105</sup> McAdam, *Environmental Migration*, in Betts (Ed.), *Global Migration Governance*, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 168-169.

<sup>106</sup> Vlassopoulos, *Institutional Barriers to the Recognition and Assistance of Environmentally Forced Migrants*, in Afifi, Jager (Eds.), *Environment, Forced Migration and Social Vulnerability*, Heidelberg, Springer, 2010, pp. 20.21.

in grado, da sola, di far progredire gli studi nel settore oggetto della presente indagine in modo coerente e completo. In ragione di ciò, al fine di superare gli ostacoli fino a questo momento messi in evidenza, sarebbe auspicabile creare un meccanismo di coordinamento che possa gestire gli interventi e mettere in pratica un approccio più efficiente e pragmatico<sup>107</sup>.

Se la creazione di un meccanismo di raccordo potrebbe consentire di rimuovere alcuni dei problemi teorici che sono stati analizzati, è opportuno precisare che, in ogni caso, gli sforzi futuri, piuttosto che indirizzarsi esclusivamente verso le problematiche concettuali concernenti la natura degli spostamenti o le definizioni classificatorie, dovrebbero focalizzarsi sulle vulnerabilità e le deprivazioni degli individui che, già oggi, sembrano essere maggiormente colpiti dall'effetto moltiplicatore dei cambiamenti climatici. Infatti, le ricerche fino a questo momento effettuate, seppure laboriose e serie, sembrano avere dimenticato che al di là delle teorizzazioni, esistono delle persone alle quali devono essere riconosciuti specifici diritti umani.

È indubbio che l'attuale percezione sui flussi migratori, unita agli strascichi della crisi economica e al declino politico-istituzionale che sembra colpire il globo intero, militano contro la possibilità e, probabilmente, contro la volontà degli Stati industrializzati di assumersi ulteriori obblighi di protezione nei confronti di nuove categorie di individui. Tuttavia, è evidente che tutto questo non possa essere assunto ad esimente atta a giustificare un atteggiamento di indifferenza.

---

<sup>107</sup> McAdam, *Environmental Migration*, cit., p. 169.

## *Capitolo II*

# **Fattori di rischio associati ai cambiamenti climatici e scenari migratori**

### **1. Introduzione**

Qualunque fenomeno, per potere essere disciplinato dal punto di vista giuridico, deve innanzitutto essere delineato dal punto di vista qualitativo. La descrizione dei fatti e delle condizioni dal cui verificarsi si fanno dipendere delle conseguenze sul piano normativo è un'operazione di fondamentale importanza.

L'ambiente fisico segna i confini dell'habitat umano e crea le condizioni che consentono agli uomini di abitarvi. Nel corso dei secoli la specie umana si è adattata all'ambiente in cui viveva, anche per mezzo delle innovazioni culturali, sociali e tecnologiche che hanno consentito di incrementare i vantaggi conseguibili attraverso lo sfruttamento delle risorse. La densità della popolazione è così cresciuta dove vi erano le condizioni più adatte alla vita umana, risorse in abbondanza e un clima favorevole.

Ovviamente l'ambiente non è statico. Alcuni cambiamenti si realizzano lentamente lungo un arco temporale ampio, altri invece si verificano in modo improvviso. Taluni cambiamenti sono guidati da mutazioni biologiche, geomorfologiche e geologiche; altri sono causati dall'attività dell'uomo. L'influenza dinamica tra i mutamenti ambientali e il conseguente adattamento dell'uomo rappresenta il più elementare meccanismo che ha consentito alla specie umana di preservarsi. La migrazione fa parte di questa strategia di adattamento<sup>1</sup>. Per tale ragione, attraverso lo studio del contesto nel quale le migrazioni legate al clima si originano, sarebbe possibile delineare i possibili scenari migratori.

---

<sup>1</sup> McLeman et al., *Introduction: Environment, Migration, and Inequality – A complex dynamic*, in McLeman, Schade, Faist (eds.), *Environmental Migration and Social Inequality*, Heidelberg, Springer, 2016, p. 4.

L'interazione tra l'uomo e l'ambiente è variegata. Alcune condizioni ambientali possono essere benefiche per il sostentamento umano, altre possono risultare dannose e fungere da stimolo per la migrazione. Le circostanze sfavorevoli che possono generare i flussi migratori possono giungere improvvisamente o svilupparsi lungo un arco temporale ampio.

Anche le risposte dell'uomo a tali stimoli possono verificarsi in maniera differente. Queste possono essere delle mere anticipazioni a spinte ambientali già in atto, ma non ancora compiutamente verificatesi, oppure verificarsi non appena lo stress climatico abbia raggiunto un livello di ingerenza tanto esteso da non potere più permettere agli individui di vivere dignitosamente e pacificamente in un determinato territorio. La migrazione, infine, può assumere diverse forme, potendo essere temporanea, circolare o permanente<sup>2</sup>.

Gli schemi migratori appena accennati non si escludono vicendevolmente, dal momento che un singolo evento climatico può originare flussi migratori multipli<sup>3</sup>. La storia migratoria di ciascuna popolazione presenta delle caratteristiche peculiari. Queste ultime dovrebbero essere isolate ed analizzate individualmente; tuttavia, una siffatta operazione presenta notevoli profili di complessità. Infatti, gli schemi migratori sono multiformi, potendo variare enormemente in base al processo ambientale al quale intendono rispondere. Inoltre, alcuni tipi di migrazione, come quella circolare, potrebbero costituire una prima strategia di adattamento da attuare nei primi stadi di manifestazione dello stimolo climatico, con la conseguenza che lo schema migratorio messo a punto potrebbe subire delle variazioni non appena gli effetti prodotti dal fenomeno ambientale divengano più severi. Se ne ricava che la migrazione potrebbe diventare transfrontaliera non appena quella temporanea si sia stabilizzata ed abbia dimostrato di non essere una valida risposta<sup>4</sup>.

In genere, i flussi migratori si sviluppano lungo le reti sociali già create dalle precedenti generazioni di migranti. Buona parte dei movimenti di persone dovuti all'impatto del clima potrebbe quindi seguire o rinforzare i canali già stabiliti. Considerato che i precedenti movimenti legati al clima sono stati in larga misura

---

<sup>2</sup> McLeman, *On the origins of environmental migration*, in *Fordham Envtl. L. Rev.*, 2009, Vol. 20, pp. 404-405 ss. ss.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 406.

<sup>4</sup> Bardsley, Hugo, *Migration and climate change: examining thresholds of change to guide effective adaptation decision-making*, in *Popul Environ*, 2010, Vol. 32 No. 2/3, p. 242.

interni, è plausibile che i futuri spostamenti avverranno all'interno degli Stati di appartenenza. Tuttavia, dal momento che sta diventando estremamente chiaro che la pressione ambientale determinata dai cambiamenti climatici continuerà a crescere, non è possibile escludere che nel lungo periodo i flussi seguiranno nuove rotte e che le popolazioni potrebbero attraversare i confini degli Stati<sup>5</sup>.

Per le motivazioni suesposte, sembra necessario sviluppare studi più specifici che tengano conto dell'interazione tra il clima e la migrazione. In particolare, sarebbe opportuno incrementare le analisi sui fenomeni ambientali a lenta insorgenza, come la desertificazione, l'erosione del suolo o la salinizzazione, dal momento che non siamo ancora in grado di sapere in che modo e in che misura questi fenomeni naturali potrebbero esercitare un'influenza sulla migrazione, specie a livello internazionale<sup>6</sup>. A questo riguardo, lo studio della condizione che caratterizza le isole Kiribati ha insegnato molto. È stato osservato che nel breve periodo gli individui che si spostavano erano relativamente pochi. Costoro erano in grado di contribuire alle necessità dei familiari rimasti nel Paese di origine grazie alle rimesse. Tuttavia, nel lungo periodo, non appena l'innalzamento del livello del mare ha causato sempre maggiori danni, gli individui che hanno lasciato l'isola sono aumentati in misura esponenziale<sup>7</sup>.

In effetti, l'impatto degli eventi a lenta insorgenza si verifica per stadi. Al livello iniziale del degrado ambientale, gli agricoltori raccolgono meno raccolto, i pescatori pescano meno pesce e i pastori hanno a disposizione appezzamenti di terra sempre più ridotti per le loro mandrie. Non appena il rendimento inizia a scendere, i membri della famiglia scelgono di spostarsi, pur rimanendo, il più delle volte, all'interno dei confini dello Stato di appartenenza. Le rimesse consentono alle famiglie rimaste in patria di mantenere il loro livello base per vivere. Coloro che migrano spesso scelgono una forma di migrazione temporanea o circolare perché hanno legami culturali, sociali o storici con l'area di origine e perché, se poveri e

---

<sup>5</sup> *Ivi*, p. 241.

<sup>6</sup> Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 16-18 April 2008, Munich, Germany, p. 2, reperibile all'indirizzo <http://www.ccema-portal.org/article/read/report-of-research-workshop-on-migration-and-the-environment>.

<sup>7</sup> Warner et al, *Integrating human mobility issues within national adaptation plans*, in *UNI-EHS Publication series Policy Brief*, 2014, No. 9, p. 8, reperibile all'indirizzo <https://environmentalmigration.iom.int/integrating-human-mobility-issues-within-national-adaptation-plans>.

poco istruiti, sono impossibilitati a spostarsi in modo permanente. La migrazione lavorativa ha anche un impatto positivo sull'ambiente, dal momento che allevia la pressione sull'uso delle risorse. Al loro rientro, i migranti possono usare i risparmi e le competenze acquisite per migliorare la propria condizione personale nel paese di origine. Il secondo scenario si verifica quando il degrado ambientale raggiunge uno stadio più avanzato. La modifica dell'ecosistema, ormai divenuta cronica, altera completamente l'habitat naturale e si ripercuote più duramente sui mezzi di sostentamento. Se un tempo la scarsità delle risorse si verificava in un periodo limitato, adesso potrebbe avvenire durante un lasso temporale più protratto o, addirittura, verificarsi su base permanente. Intere industrie possono collassare, portando il tasso di disoccupazione a livelli elevati. La migrazione da circolare diventa permanente e si spinge sempre più lontano, fino ad attraversare i confini statali<sup>8</sup>.

Il quadro appena delineato dimostra che i cambiamenti climatici potrebbero colpire irreversibilmente i mezzi di sostentamento e, per tale ragione, determinare la fuga di un numero crescente di individui. Inoltre, emerge chiaramente come le caratteristiche degli spostamenti di tipo ambientale non possano essere facilmente tratteggiate. Le diffuse incertezze che regnano intorno al fenomeno hanno favorito lo sviluppo di un vivace dibattito che ha condotto gli studiosi delle migrazioni ambientali ad interrogarsi sui caratteri propri di questo tipo di spostamenti. Nelle pagine che seguono si tenterà di accennare alla diatriba, con l'intento di individuare un metodo di analisi consono alla struttura e alle finalità della presente ricerca.

## **2. Comportamenti migratori e stimoli ambientali: i problemi classificatori**

Gli studi finora compiuti nel settore delle migrazioni ambientali hanno dimostrato quanto la combinazione dei modelli migratori con i fenomeni di tipo ambientale

---

<sup>8</sup> IOM, *Discussion note: Migration and the Environment*, MC/INF/288, Ninety-Fourth Session, 1 November 2007, pp. 3-4.

ponga una sfida metodologica. La multi-causalità degli spostamenti e la varietà degli effetti naturali idonei ad incidere sul processo migratorio, unite al grado di imprevedibilità che ruota intorno a qualunque comportamento umano, problematizzano l'operazione di delineazione delle caratteristiche dei flussi migratori. Nella materia oggetto della presente trattazione, la possibilità di ideare delle classificazioni teoriche si complica a causa dell'impossibilità di ispirarsi agli schemi migratori classici. Infatti, le variabili spaziali e temporali entro le quali collocare questo specifico flusso di persone appaiono mutevoli, instabili e incerte. La descrizione di un fenomeno e la delineazione degli elementi che lo rendono immediatamente riconoscibile sono operazioni inderogabili nella costruzione di un modello teorico, specie se si abbia la pretesa di elevarlo a riferimento per la delineazione di una disciplina giuridica coerente. In effetti, la definizione delle plurime variabili che contraddistinguono le migrazioni climatiche consentirebbe di isolare le caratteristiche essenziali del fenomeno, rendendo più agevole la predisposizione di risposte efficaci da parte delle istituzioni. Gli Autori che fino ad ora hanno tentato di sistematizzare, in maniera oggettiva, gli spostamenti legati a cause di tipo ambientale, hanno seguito delle linee orientative ben precise. Nello specifico, le indagini condotte hanno preso in esame:

- l'elemento psicologico caratterizzante l'azione degli individui soggetti al fenomeno, differenziando tra spostamenti volontari e forzati<sup>9</sup>;
- le caratteristiche oggettive del fattore ambientale di spinta<sup>10</sup>;
- le modalità proprie dello spostamento, distinguendo, da un lato, tra migrazioni temporanee e permanenti e, dall'altro, tra spostamenti transfrontalieri e spostamenti circoscritti ai confini dello Stato di appartenenza o di residenza abituale del migrante<sup>11</sup>.

Ciascuno dei caratteri sopra indicati è idoneo a descrivere un singolo segmento caratterizzante lo spostamento ambientale e, dato il grado di concretezza che

---

<sup>9</sup> Si rinvia al Capitolo 1 della presente ricerca per un approfondimento sulla diatriba sviluppatasi intorno alla questione concernente il grado di coercizione caratteristico degli spostamenti legati al clima.

<sup>10</sup> I caratteri degli stimoli ambientali saranno oggetto di analisi nel prosieguo della trattazione.

<sup>11</sup> La distinzione tra migrazioni interne ed internazionali determina delle precise conseguenze sul piano giuridico. Una specifica indagine sul tema è stata ampiamente compiuta nel Capitolo 3, al quale si rinvia.

presuppone, potrebbe favorire, anche se isolatamente considerato, lo sviluppo di analisi sia di tipo giuridico sia di tipo morale. Si capisce dunque quanto l'operazione di catalogazione possa raggiungere un elevato grado di complessità non appena si tenti di incastrare dette variabili all'interno di specifici schemi migratori; i fenomeni umani che ne discendono risultano essere tanto dissomiglianti e peculiari da imporre risposte giuridiche variegata.

È quindi possibile che lo svuotamento semantico che ha marchiato le definizioni elaborate nelle prime ricerche dedicate al fenomeno, sia stato causato dall'approccio specificamente adottato dagli studiosi. In ragione di ciò, sembrerebbe opportuno, quantomeno nelle fasi di analisi preliminare, evitare di confondere i piani sopra individuati. Alcuni esempi concreti potrebbero, probabilmente, chiarire la questione che si tenta di vagliare.

Nel suo report del 1985, El-Hinnawi ha ripartito i cc.dd. rifugiati climatici in tre ampie categorie<sup>12</sup>. Secondo l'Autore, esponente dello *United Nations Environmental Programme*, occorre distinguere tra:

1. «*Those who have been temporarily displaced because of an environmental stress*»<sup>13</sup>;
2. «*Those who have to be permanently displaced and re-settled in a new area*»<sup>14</sup>;
3. «*Individuals or group of people who migrate from their original habitat, temporarily or permanently, to a new one within their own national boundaries, or abroad, in search of a better quality of life*»<sup>15</sup>.

Qualche anno più tardi, Jodi Jacobson ha proposto una tipologia classificatoria non molto dissimile da quella avanzata da El-Hinnawi, distinguendo tra spostamenti temporanei associati a fattori ambientali temporanei, spostamenti permanenti

---

<sup>12</sup> El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, UNEP, 1985.

<sup>13</sup> La temporaneità dello spostamento deriverebbe dal fatto che la distruzione ambientale, una volta venuta meno, indurrebbe gli individui precedentemente spostatisi a fare rientro nell'area colpita, sempre che questa sia stata adeguatamente riabilitata. Questa situazione descriverebbe la condizione delle popolazioni colpite da terremoti, da cicloni o, ancora, da incidenti ambientali legati all'industria capaci di generare distruzioni temporanee. *Ivi*, p. 4.

<sup>14</sup> Costoro si sposterebbero a causa di cambiamenti permanenti, generalmente determinati dall'intervento dell'uomo, capaci di modificare il territorio nel quale sono insediate le comunità; questa situazione si verificherebbe ogniqualvolta si decidesse di costruire dighe o laghi artificiali. *Ivi*, pp. 4-5.

<sup>15</sup> In questa circostanza, la principale ragione dello spostamento risiederebbe nel progressivo deterioramento delle risorse naturali, fonte di sostentamento, ad un livello tanto severo ed irreversibile da non essere più idonee a garantire il soddisfacimento dei bisogni essenziali delle comunità. *Ivi*, p. 5.

determinati da stress ambientali permanenti e spostamenti, sia temporanei sia permanenti, causati da mutamenti ambientali progressivi<sup>16</sup>.

È possibile notare come questi studi si servissero di schemi rigidi, posto che si fondavano sull'assunto secondo il quale, al verificarsi di un determinato fattore ambientale, dovesse conseguire uno spostamento dotato di peculiari caratteri soggettivi ed oggettivi. È chiaro che l'architettura sopra delineata nasconde implicite deduzioni ricavate, probabilmente, dall'osservazione degli eventi o da presunzioni basate sulla comune esperienza<sup>17</sup>. Tuttavia, sembra necessario sottolineare come non sia possibile affermare con certezza che ad un determinato stimolo climatico debba necessariamente conseguire uno spostamento migratorio dotato di determinate caratteristiche qualitative. Ed infatti, non è assolutamente certo che un evento ambientale di lenta insorgenza debba necessariamente condurre ad uno spostamento volontario temporaneo. Probabilmente, il quadro delineato dagli Autori sopra citati tende a riprodurre ciò che normalmente accade, ma occorre tenere a mente che il fenomeno sul quale si dibatte è troppo variegato per potersi fondare su assunti imperativi.

Quanto finora affermato non intende confutare la correttezza del ragionamento sul quale si regge la classificazione riportata. Piuttosto, mira a rimarcare che un metodo siffatto, per la vaghezza che presuppone, rischia di confondere le fasi di un'indagine esplorativa che, specie ad uno stadio preliminare, andrebbero tenute separate. Non sembra quindi opportuno confondere elementi qualitativi che attengono allo spostamento, con caratteristiche oggettive che, invece, si riferiscono al fattore di spinta<sup>18</sup>. Fattore di spinta che, tra l'altro, andrebbe valutato in ragione delle

---

<sup>16</sup> Gemenne, *How they became the human face of climate change. Research and policy interactions in the birth of the 'environmental migration' concept*, in Piguët, Pécoud, De Guchteneire (eds.), *Migration and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 228.

<sup>17</sup> Invero, lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ha ormai da tempo sottolineato come un numero considerevole di richiedenti asilo provenga proprio dalle zone più aride della terra. La situazione che contraddistingue il Bangladesh avvalorava questa tesi. Non vi è dubbio, poi, che il numero di persone affette da disastri naturali sia aumentato vertiginosamente negli ultimi anni. La crescita demografica incontrollata, soprattutto in aree fortemente vulnerabili, e la povertà portano ad un aumento delle vittime dei disastri naturali. Si rinvia a Lonergan, *The Role of Environmental Degradation in Population Displacement*, in *Environmental Change and Security Project Report*, 1998, Issue 4, p. 10.

<sup>18</sup> Va poi precisato che non tutti i fenomeni presi in considerazione dall'Autore per individuare le categorie di rifugiati climatici fanno riferimento ad eventi climatici in senso stretto. Questo modo di affrontare la questione caratterizza molti degli autori interessati agli spostamenti ambientali, che

conseguenze che è in grado di generare nel contesto socioeconomico in cui insorge, piuttosto che in qualità di mera manifestazione naturale<sup>19</sup>. Da ultimo, si precisa che le difficoltà appena rilevate sembrerebbero aggravarsi perché gli Autori presi in esame, nell'ambito delle proprie specifiche categorie classificatorie, hanno altresì tentato di introdurre peculiari definizioni qualitative, idonee a circoscrivere ulteriormente le caratteristiche inerenti agli individui soggetti al fenomeno del quale si discute.

Il documento ufficiale prodotto dalla Conferenza organizzata dal Dipartimento Svizzero degli Affari Esteri, dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e dal *Refugee Policy Group* a Nyon nel 1992, sembrerebbe suggerire delle linee orientative coerenti con le teorizzazioni fin qui avanzate<sup>20</sup>. Invero, in quell'occasione è stato rilevato che la relazione intercorrente tra la migrazione e i cambiamenti climatici dovesse essere analizzata, in primo luogo, alla luce di quei fattori, più o meno collegati all'ambiente naturale, idonei ad esercitare un contributo causale sullo spostamento. Partendo da questo assunto, è stato proposto un modello teorico logico e preciso. Innanzitutto, è stata sostenuta la tesi secondo la quale la migrazione fosse condizionata da variegati *intervening factors*. Mantenendo questa idea sullo sfondo, le cause di natura ambientale sono state isolate ed analizzate individualmente, in ragione del tema oggetto della conferenza<sup>21</sup>. In un secondo momento, combinando le singole cause climatiche con i diversi *intervening factors*, di natura culturale, politica, economica e sociale, sono state specificate le

---

hanno preso in esame, ad esempio, anche i conflitti sorti per ragioni legate allo sfruttamento delle risorse. Si rinvia al Capitolo 1, Paragrafo 2, nota 18 della presente ricerca.

<sup>19</sup> La questione concernente il carattere multi-causale dello spostamento è stata presa in considerazione nel Capitolo 1, Paragrafo 2 della presente ricerca, al quale si rinvia.

<sup>20</sup> IOM, *Migration and the Environment, an International Conference*, Nyon, Switzerland, January 19-22, 1992.

<sup>21</sup> Nel documento ufficiale frutto dell'incontro, sono stati isolati i sei fenomeni ambientali considerati i principali fattori di spinta della migrazione: 1. La distruzione di tipo elementare, comprendente cicloni, eruzioni vulcaniche, terremoti e altri disastri "naturali". Questi si originano rapidamente e sono scatenati da forze geologiche o climatiche. 2. Le distruzioni biologiche, vale a dire quelle innescate da patogeni, insetti, parassiti e piante. Si tratterebbe di fattori di spinta ormai poco diffusi grazie all'utilizzo di pesticidi e insetticidi. 3. Le distruzioni ad insorgenza graduale, quali l'aumento della temperatura globale, la deforestazione, il degrado del suolo, l'erosione, la salinazione, l'interramento, il ristagno dell'acqua e la desertificazione. Questi processi si originano a causa dell'interazione tra attività umane ed ambientali e contribuiscono a siccità e carestie. 4. Gli incidenti industriali chimici e nucleari. 5. La distruzione causata dai progetti di sviluppo e dal processo di urbanizzazione. 6. L'inquinamento ambientale causato dagli scarti dei conflitti. *Ivi*, pp. 11 ss.

caratteristiche della migrazione, distinguendo tra spostamenti temporanei o permanenti, emergenziali o continui, interni o transnazionali, di scala ridotta o di grandi proporzioni<sup>22</sup> e le conseguenti necessità assistenziali e di protezione che le popolazioni avrebbero potuto fronteggiare<sup>23</sup>.

Non può mettersi in dubbio che la combinazione tra i fattori climatici e gli *intervening factors* possa influire in vario modo sulla natura e sull'intensità dei bisogni percepiti dalle popolazioni colpite e, di conseguenza, riflettersi sul grado di coercizione della scelta migratoria. In ragione di ciò, è possibile sostenere che il merito di un siffatto approccio risiede proprio nella capacità di riuscire a spiegare perché, dato il medesimo stimolo ambientale, i comportamenti messi in atto dalle popolazioni possano cambiare.

Non è possibile provare che l'approccio inaugurato a Nyon sia stato univocamente ritenuto corretto. Tuttavia, è possibile rilevare come buona parte degli studi successivamente condotti si siano basati su un *modus operandi* non dissimile da quello adoperato in Svizzera. Ed infatti, la maggior parte degli studiosi impegnati nell'analisi della relazione tra clima e spostamento umano hanno avviato delle indagini affini, fondate sullo stesso modello argomentativo o circoscritte allo studio di specifici fenomeni ambientali e del loro impatto sulle comunità<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 18.

<sup>23</sup> Ivi, p. 19.

<sup>24</sup> Questa affermazione può essere avvalorata da esempi. Si consideri, innanzitutto, l'approccio che hanno privilegiato Norman Myers e Jennifer Kent. Il metodo analitico seguito dai due Autori si fonda su un modello concettuale che considera, distinguendoli, i principali fattori ambientali (degrado ambientale di lenta insorgenza, disastri naturali, incidenti industriali, progetti di sviluppo), i collegamenti intersettoriali (gli ulteriori fattori sociali, economici e politici che agiscono in un determinato contesto), l'interazione tra essi e le incertezze scientifiche sui cambiamenti climatici dell'epoca. Cfr., Myer, Kent, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, 1995, pp. 24 ss.; McCue circoscrive la propria indagine a tre fattori di rischio: la degradazione di lungo periodo, le distruzioni ambientali improvvise e gli incidenti ambientali. Cfr., McCue, *Environmental Refugees: Applying International Environmental Law to Involuntary Migration*, in *Geo. Int'l Env'tl. L. Rev.*, 1993-1994, Vol. 6:151, pp. 158 ss. Simile appare lo schema classificatorio adoperato da Lonergan, *The Role of Environmental Degradation in Population Displacement*, cit.; Trolldalen, *International Environmental Conflicts and Environmental Refugees*, 1993; Ramlogan, *Environmental refugees: a review*, in *Environmental Conservation*, 1996, Vol. 23; Cooper, *Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee definition*, in *N.Y.U. Env'tl. L.J.*, 1997-1998, Vol. 6. Esistono poi degli studiosi che hanno circoscritto la propria analisi ai soli fattori strettamente ambientali. Ad esempio, Boano, Zetter e Morris, indagando l'impatto dei cambiamenti climatici sui mezzi di sussistenza, si sono limitati a considerare il degrado ambientale e gli eventi ambientali acuti e sporadici; cfr., Boano et al., *Environmentally displaced people. Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration*, in *Forced Migration Policy Briefing 1*, p. 15, reperibile all'indirizzo <https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/pb1-environmentally-displaced-people-2008.pdf>. Nello stesso senso, Laczko, Aghazarm, *Migration*,

A questo punto della trattazione, sembra utile prendere in considerazione il quadro di riferimento sviluppato dall'ex rappresentante del Segretario Generale per i diritti umani degli sfollati interni, Walter Kalin<sup>25</sup>. La classificazione proposta, infatti, non solo sembrerebbe essere in linea con le affermazioni fin qui sostenute ma, soprattutto, è stata accolta dall'*Inter-Agency Standing Committee* delle Nazioni Unite, vale a dire il meccanismo di coordinamento internazionale che nelle emergenze umanitarie, tra le quali rientrano i disastri naturali, svolge un ruolo di particolare importanza nelle attività finalizzate al salvataggio delle comunità colpite<sup>26</sup>.

Kalin, conscio che le situazioni capaci di generare lo spostamento di individui e popolazioni possano essere estremamente variegata, tanto da giustificare interventi politico-giuridici differenti, ha distinto tra:

1. Catastrofi improvvise, determinate da allagamenti, tempeste o frane causate da piogge battenti. Questi eventi, non solo sarebbero potenzialmente in grado di incidere sullo sfollamento, ma provocherebbero anche elevati costi di gestione. Gli stessi effetti si addicono, altresì, alle catastrofi provocate da terremoti ed eruzioni vulcaniche. I fenomeni appena citati vengono presi in considerazione anche se non sono direttamente riferibili ai cambiamenti climatici.
2. Deterioramento ambientale ad insorgenza graduale causato dall'innalzamento del livello del mare, dall'aumento della salinità di falde acquifere e suolo, dagli

---

*Environment and Climate Change: Assessing the evidence*, 2009, reperibile all'indirizzo [https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration\\_and\\_environment.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf); Renaud et al., *A Decision Framework for Environmentally Induced Migration*, in *International Migration*, 2011, Vol. 49, p.16. Per onestà intellettuale va precisato che non sono mancati gli Autori che hanno preferito mantenere lo schema classificatorio inaugurato da El-Hinnawi. Così Bates ha presentato uno schema di indagine nel quale le caratteristiche degli stimoli ambientali (concernenti l'origine, naturale o tecnologica, e la manifestazione esteriore, improvvisa o graduale) vengono automaticamente collegate a specifiche forme di migrazione forzata o volontaria. Si rinvia a Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, in *Population and Environment*, 2002, Vol. 23. Da ultimo, sembra opportuno riportare il punto di vista che sembra emergere in seno alle istituzioni europee. Così, il Parlamento europeo sembra essersi ispirato a quegli schemi di analisi che si focalizzavano sui soli fattori ambientali, distinguendo tra eventi climatici improvvisi e gradualmente. Si rinvia a European Parliament, "*Climate Refugees*". *Legal and policy responses to environmentally induced migration*, 2011, reperibile all'indirizzo [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPOL-LIBE\\_ET\(2011\)462422\\_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2011/462422/IPOL-LIBE_ET(2011)462422_EN.pdf).

<sup>25</sup> Kalin, *Conceptualising Climate-Induced Displacement*, in McAdam (Ed.), *Climate Change and Displacement*, Oxford, Hart Publishing Ltd, 2010, pp. 84-86.

<sup>26</sup> IASC, *Climate Change, Migration and Displacement: Who will be affected? Working paper submitted by informal group on Migration/Displacement and Climate Change of the IASC* – 31 October 2008, pp. 2-3, reperibile all'indirizzo <https://interagencystandingcommittee.org>.

effetti di lungo periodo determinati da alluvioni, disgelo del permafrost, così come da siccità, desertificazione o altri fenomeni naturali che comportano la riduzione della disponibilità di acqua. Si tratta di eventi climatici che colpiscono, innanzitutto, i mezzi di sostentamento e peggiorano le condizioni di vita delle popolazioni.

3. Stati insulari “galleggianti”, che rappresentano una specifica ipotesi di deterioramento ambientale a lenta insorgenza. In conseguenza dell’aumento del livello del mare, le aree colpite rischiano di divenire inabitabili. Nei casi più estremi, il territorio potrebbe non essere più idoneo a consentire la vita umana in ragione di una totale sommersione.
4. Aree territoriali altamente pericolose. I Governi potrebbero ritenere che le aree costiere e quelle prossime ai versanti dei fiumi siano eccessivamente pericolose per le popolazioni che vi abitano a causa di possibili inondazioni. In via precauzionale, lo Stato potrebbe dunque sottoporre le comunità a dei programmi di trasferimento.
5. Guerre alimentate dalla scarsità di specifiche risorse naturali. Si tratta di uno scenario che potrebbe verificarsi nelle regioni del mondo affette da crisi idriche e crescente indisponibilità di acqua<sup>27</sup>.

La tipologia classificatoria appena descritta sembra seguire l’approccio metodologico precedentemente preso in esame. Essa però appare eccessivamente dettagliata per i fini della presente ricerca, dal momento che analizza anche i fattori di spinta solo *lato sensu* riconducibili ai cambiamenti climatici o ai fenomeni naturali. Per dette ragioni, tale classificazione non verrà rigidamente seguita nel prosieguo della trattazione. Invero, l’esposizione fin qui effettuata, che non pretende di essere esaustiva, non aveva il fine di individuare uno schema organizzativo universalmente accettabile o da ergere a parametro orientativo della presente indagine. Più semplicemente, si è ritenuto utile dare conto dei diversi metodi che negli anni sono stati adoperati per individuare i possibili scenari migratori, al fine di privilegiare l’approccio più coerente con le finalità perseguite dalla presente ricerca.

---

<sup>27</sup> Kalin, *Conceptualising Climate-Induced Displacement*, cit., p. 84.

Va inoltre evidenziato che qualunque classificazione, per quanto utile nella comprensione di un fenomeno, può presentare dei profili di artificialità, dal momento che rischia di imporre un irrigidimento che non è in grado di tenere conto della fluidità che, invece, caratterizza i comportamenti umani<sup>28</sup>. Del resto, tipologie precise e predeterminate, per quanto desiderabili, se considerate isolatamente, non sono particolarmente di ausilio all'individuazione di risposte giuridiche da predisporre per i flussi influenzati dai fattori ambientali. Piuttosto, l'identificazione, anche approssimativa, delle regioni particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici, potrebbe rappresentare un primo valido passo nella pianificazione di specifici strumenti globali<sup>29</sup>.

In ragione di ciò, l'analisi qui di seguito proposta sarà organizzata secondo lo schema seguente. Innanzitutto, si ritiene necessario fornire un quadro dell'attuale variabilità climatica che si registra a livello globale. Questa indagine consentirà di analizzare i principali eventi naturali che sembrano atteggiarsi a fattori di spinta della migrazione. Si precisa fin da ora che lo studio sarà limitato ai fattori strettamente climatici e costruito sulla dicotomia eventi climatici improvvisi e ad insorgenza graduale. A questi ultimi sarà dedicato un particolare approfondimento poiché si ritiene che essi costituiscano la categoria più rilevante per la ricerca che si sta conducendo. Infatti, le crisi idriche, l'erosione del suolo, la desertificazione e la salinizzazione sono manifestazioni che, ripercuotendosi sui mezzi di sostentamento su cui le popolazioni basano la propria sussistenza, potrebbero generare spostamenti transfrontalieri, originando, così, un fenomeno nel quale le lacune giuridiche sembrano essere particolarmente evidenti<sup>30</sup>. In secondo luogo,

---

<sup>28</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012, p. 18.

<sup>29</sup> Boano et al., *Environmentally displaced people. Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration*, cit., p. 13.

<sup>30</sup> In aggiunta, questa categoria di eventi ambientali, data la gradualità del loro manifestarsi, tende a non essere considerata come vero e proprio fattore di spinta e, in ragione di ciò, rende il processo volto all'individuazione degli strumenti di tutela per le comunità colpite ancora più insidioso. Infine, essi dimostrano come non sia possibile distinguere i processi ambientali da quelli sociali, economici, politici e culturali. Infatti, molti degli eventi ambientali a lenta insorgenza, se da un lato avvalorano l'idea secondo la quale il grado di esposizione al rischio climatico sia più alto per gli individui poveri e già colpiti da instabilità politica, dall'altro dimostrano come molti fenomeni già in atto risentano notevolmente delle specifiche pratiche agricole adottate dalle comunità o dei comportamenti generalmente posti in essere per motivazioni culturali. Ad esempio, la desertificazione è un fenomeno attribuito, in larga misura, all'attività umana; si consideri lo sfruttamento eccessivo del suolo o la persistenza di pratiche agricole inadeguate. Esso, già dannoso per l'ambiente naturale e

sembra opportuno procedere ad un'indagine socio-ambientale focalizzata su quelle aree del pianeta dalle quali, secondo i rapporti internazionali, si originano i flussi migratori che investono l'Europa<sup>31</sup>. In questo modo sarà possibile valutare se detti spostamenti siano, in tutto o in parte, condizionati dagli effetti pregiudizievoli dei cambiamenti climatici.

### **3. L'impatto dei cambiamenti climatici e la moltiplicazione dei rischi**

Nel 1988, lo *United Nations Environment Programme* (UNEP) e la *World Meteorological Organization* (WMO) hanno creato l'*International Panel on Climate Change* (IPCC), massimo organismo internazionale addetto all'analisi dei cambiamenti climatici e dei loro effetti. Lo scopo dell'iniziativa era quello di incrementare le conoscenze scientifiche sui cambiamenti climatici, valutandone l'impatto sull'ambiente e sulle componenti economiche e sociali. L'IPCC, composto da scienziati provenienti da tutto il mondo, ancora oggi esamina con cura ogni informazione scientifica e tecnica che sembri rilevante per migliorare la comprensione del fenomeno<sup>32</sup>. Dalla data della sua istituzione, si sono susseguiti numerosi studi attraverso i quali è stato delineato un quadro allarmante sull'attuale stato dell'ambiente, evidenziando, altresì, come le condizioni generali del pianeta non potranno migliorare se non verranno implementate valide misure di contrasto e mitigazione in tempi celeri<sup>33</sup>.

---

per la biodiversità, viene aggravato dai persistenti periodi di siccità. Allo stesso modo, la deforestazione è un fenomeno dovuto ai comportamenti umani insostenibili, legati allo sfruttamento eccessivo delle risorse forestali e alla trasformazione della terra da legna in terra agricola. Questo dimostra che una delle modalità attraverso le quali contrastare i fenomeni che negativamente colpiscono l'ambiente naturale, potrebbe consistere nella predisposizione di specifici programmi che, implementati presso le comunità in cui essi si manifestano, possano accrescere la consapevolezza. Non a caso nel 1994 è stata istituita la Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e, per il periodo 2018-2030, è stato predisposto un piano di intervento strategico volto al ristoro della produttività di vaste aree agricole e al miglioramento delle condizioni di vita di più di un milione di persone. Si vedano, *United Nations Convention to Combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa* e l'indirizzo internet <https://www.unccd.int/convention/about-convention>.

<sup>31</sup> Vedi infra, § 4.

<sup>32</sup> Si veda l'indirizzo <https://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml>.

<sup>33</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, 2014, p.8.

Secondo l'IPCC, i cambiamenti climatici consistono nella variazione delle condizioni climatiche che può essere identificata attraverso specifici mutamenti che investono le normali caratteristiche ambientali registrate nel tempo. Tali trasformazioni, per dirsi rilevanti, devono persistere per un periodo di tempo che, normalmente, coincide con un decennio<sup>34</sup>.

È ormai inequivocabile che l'intero sistema climatico sia soggetto ad un riscaldamento globale senza precedenti e mai osservato nei millenni passati<sup>35</sup>. I cambiamenti climatici sono causati da processi interni naturali o da costrizioni esterne che alterano il bilancio energetico della terra. Le costrizioni esterne comprendono gli agenti che agiscono al di fuori del sistema climatico, quali le eruzioni vulcaniche, le fluttuazioni solari e le modifiche antropiche che investono l'atmosfera o che dipendono dalle modalità e dalle tecniche di sfruttamento della terra<sup>36</sup>. Più specificamente, gli scienziati ritengono che le attività umane abbiano ricoperto un ruolo cruciale sullo sviluppo di alcuni fenomeni globali<sup>37</sup>. Invero, a partire dall'era preindustriale, la crescita economica e demografica ha causato un aumento delle emissioni di gas serra, che oggi hanno raggiunto dei picchi mai registrati. L'aumento della presenza di gas climalteranti nell'atmosfera, unita ad altre interferenze antropiche, ha avuto delle ripercussioni sul sistema climatico globale e viene considerata la maggiore causa del riscaldamento osservato dalla

---

<sup>34</sup> Si rinvia a IPCC, *Glossary of Terms*, in Field et al. (eds.) *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 557.

<sup>35</sup> Basti considerare che il periodo compreso tra il 1983 e il 2012 è stato il trentennio più caldo nell'emisfero del Nord degli ultimi 1400 anni. La media globale è stata calcolata prendendo in considerazione i dati della temperatura relativa alla superficie terrestre ed oceanica. Cfr. IPCC, *Climate Change 2014*, cit., p. 2. Si precisa fin da subito che l'aumento della temperatura dell'oceano domina l'incremento dell'energia immagazzinata nel sistema climatico, rappresentando più del 90% dell'energia totale accumulata tra il 1971 e il 2010. È probabile che le regioni con una superficie molto salina, dove l'evaporazione domina, siano divenute più saline, mentre quelle a bassa salinità, caratterizzate dalla presenza di precipitazioni abbondanti, siano divenute più fresche, già a partire dagli anni '50. Le tendenze regionali sulla salinità dell'oceano forniscono prove indirette sui cambiamenti sia dell'evaporazione sia nelle precipitazioni e, dunque, sui cambiamenti del ciclo dell'acqua a livello globale. Inoltre, contemporaneamente all'aumento della temperatura, l'oceano ha fatto registrare una maggiore acidità. *Ivi*, p. 41.

<sup>36</sup> IPCC, *Glossary of Terms*, cit., p. 559. Anche gli Accordi Quadro sul clima hanno assunto che i cambiamenti climatici siano determinati, direttamente o indirettamente, dall'attività umana. Infatti, le attività antropiche, alterando la composizione dell'atmosfera, si aggiungono alla naturale variabilità climatica. *Ibidem*.

<sup>37</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 47. La prova dell'influenza umana sul sistema climatico si è irrobustita notevolmente da quando, nel 2007, è stato presentato il rapporto AR4. *Ivi*, p. 4.

metà del XX secolo<sup>38</sup>. Così, a partire dagli anni '50, è stato osservato un cambiamento rispetto a eventi climatici e fenomeni meteorologici estremi. Alcuni di essi possono essere collegati all'attività umana con un alto livello di confidenza, come nel caso della riduzione delle temperature basse e del conseguente incremento di quelle alte<sup>39</sup>, dell'aumento del livello del mare<sup>40</sup>, dello scioglimento dei ghiacciai<sup>41</sup> e dell'aumento della quantità di precipitazioni intense<sup>42</sup>. Non sono altrettanto chiare le implicazioni dei cambiamenti climatici rispetto alla frequenza e alla severità delle inondazioni perché i dati finora raccolti appaiono insufficienti e in quanto le alluvioni risentono delle attività che l'uomo effettua sui bacini idrografici; tutto ciò rende difficile individuare l'origine delle tendenze che sono state osservate rispetto a questi fenomeni. Ad ogni modo, la certezza che le precipitazioni estreme si incrementeranno in diverse regioni del globo implica un

---

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> È estremamente probabile che più della metà dell'incremento medio della temperatura superficiale globale, registratosi tra il 1951 e il 2010, risieda in cause antropiche. *Ivi*, pp. 45-46.

<sup>40</sup> Durante il periodo compreso tra il 1901 e il 2010, la quota media raggiunta dal livello del mare è stata decisamente maggiore di quella registratasi nei due millenni precedenti. Questo fenomeno può essere attribuito alla perdita di massa dei ghiacciai e all'espansione termale dell'oceano. Va inoltre precisato che, a causa della fluttuazione della circolazione oceanica, il tasso di incremento del livello del mare in alcune aree della terra potrebbe differire sensibilmente rispetto a quello misurato a livello globale. Basti considerare la situazione che è stata osservata nel Pacifico occidentale in cui l'aumento del livello del mare è tre volte superiore rispetto alle medie globali. *Ibidem*, p. 42 Uno dei rischi connessi all'aumento del livello del mare riguarda l'incremento della salinità delle falde acquifere costiere, in particolare in quelle zone in cui si prevede che la ricarica delle falde freatiche potrà diminuire sensibilmente. Cisneros et al., *Freshwater resources*, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 252.

<sup>41</sup> I ghiacciai si sono ridotti in tutto il mondo. Tuttavia, le calotte di ghiaccio della Groenlandia e dell'Antartico sono quelle che hanno perso la maggiore quantità di massa, a causa dell'aumento della temperatura superficiale della terra e dei cambiamenti che hanno investito la coltre di neve. Inoltre, l'influenza antropica ha con molta probabilità influito sulla perdita di ghiaccio marino, a partire dal 1979, contribuendo così all'aumento della temperatura della superficie oceanica. IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 5.

<sup>42</sup> *Ibidem*, p.7. Le precipitazioni estreme comportano un aumento della capacità erosiva delle piogge, con il conseguente ampliamento dell'erosione del suolo. In aggiunta, un aumento delle temperature potrebbe colpire l'umidità del terreno, la copertura di humus e la produzione di biomassa, che causerebbero, a loro volta, una variazione nelle precipitazioni invernali sia con riferimento alla neve che alle piogge, che diventerebbero sempre più erosive. L'erosione del suolo sembrerebbe essere particolarmente acuta nelle regioni caratterizzate dal ritiro dei ghiacciai. Va infine precisato che in questo processo intervengono anche le attività dell'uomo. Dunque, la prova sul contributo causale dei cambiamenti climatici su tali processi rimane basso. Si rinvia a Cisneros et al., *Freshwater resources*, cit., pp. 238-239. Si ritiene che l'intensificazione dell'erosione del suolo sarà maggiore in Paesi quali l'Australia e l'Africa e, più in generale, nelle aree semiaride, nelle quali gli eventi estremi potrebbero contribuire a circa la metà dell'erosione totale. *Ivi*, p. 246.

aumento del rischio di alluvioni. Un alto grado di incertezza si registra anche con riferimento alla siccità<sup>43</sup>.

Indipendentemente dall'origine antropica o naturale, occorre sottolineare che l'impatto dei cambiamenti climatici ha già messo in evidenza la vulnerabilità dei sistemi naturali ed umani<sup>44</sup>. Tale influenza è inequivocabile rispetto ai sistemi naturali. In molte regioni, infatti, le modifiche che hanno interessato le precipitazioni o accelerato lo scioglimento di ghiaccio e neve, hanno già alterato il sistema idrogeologico, impattando sulle risorse idriche in termini quantitativi e qualitativi. Molte specie terrestri e marine, anche di acqua dolce, hanno modificato i propri comportamenti migratori e questo, a sua volta, ha influito sulla loro presenza geografica, sulla loro presenza numerica e sull'interazione con le altre specie<sup>45</sup>. L'impatto sui sistemi umani è più variegato, dal momento che la distruzione si ripercuoterà sulla produzione di cibo e sulle scorte di acqua<sup>46</sup>, generando considerevoli perdite economiche<sup>47</sup>. Tuttavia, l'influenza dei cambiamenti climatici sui sistemi umani rimane più incerta, poiché essi sono geograficamente eterogenei e subiscono l'influenza di ulteriori fattori, come quelli economici e sociali. Di conseguenza, anche se è innegabile che già oggi sussistano delle alterazioni a livello locale, la loro attribuzione causale rimane più dubbia<sup>48</sup>. Inoltre, se alcuni cambiamenti saranno globali, altri si verificheranno solamente su specifiche regioni. Si ritiene che i cambiamenti climatici impatteranno diversamente sulle aree urbane e su quelle rurali. Si ritiene altresì che nelle aree urbane potrebbero aumentare i rischi per persone e risorse, con la possibilità di

---

<sup>43</sup> Nonostante i dubbi ancora esistenti, si ritiene che i cambiamenti climatici altereranno la frequenza e l'intensità di inondazioni e siccità. Gli impatti varieranno da regione a regione. I pochi studi finora condotti suggeriscono che i pericoli di inondazione aumenteranno in Siberia, nel sud-est dell'Asia, India compresa, nell'Africa tropicale e nella parte nordica dell'America meridionale. Per quanto concerne la siccità, quella meteorologica e quella agricola diventeranno più lunghe e più frequenti in ragione della diminuzione delle precipitazioni o per l'aumento dell'evaporazione. Tuttavia, è ancora incerto come la carenza di piogge e dell'umidità del terreno potrebbero incidere sulla portata dei fiumi, dei laghi e delle falde acquifere. Si ritiene che la siccità aumenterà nelle regioni del Mediterraneo, in Africa meridionale, oltre che in Nord America e America centrale. Si rinvia a IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 53.

<sup>44</sup> *Ivi*, p. 47.

<sup>45</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>46</sup> Ovviamente l'influenza sulla disponibilità di cibo è determinata dall'effetto domino che si origina dalla riduzione dei depositi costituiti da neve e ghiaccio. Cfr. Cisneros et al., *Freshwater resources*, p. 246.

<sup>47</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 53.

<sup>48</sup> *Ivi*, p. 49.

frequenti ondate di calore, di tempeste e di precipitazioni estreme, oltre che di inondazioni, di frane e di maggiore inquinamento dell'aria. Per quanto riguarda le aree rurali, si prevede che i maggiori rischi riguarderanno gli approvvigionamenti e la disponibilità di acqua, la sicurezza alimentare e il reddito agricolo a causa dei cambiamenti che interesseranno i terreni agricoli adibiti alla produzione di cibo e di altri beni<sup>49</sup>.

I rischi, in termini di sicurezza alimentare, sono compositi ed allarmanti<sup>50</sup>. Innanzitutto, la riduzione di biodiversità in alcune aree particolarmente sensibili e la diversa distribuzione delle specie marine avranno un'influenza sulle risorse ittiche e, per riflesso, sulle comunità che ne hanno fatto la fonte principale di sostentamento<sup>51</sup>. Si ritiene altresì che a causa dei cambiamenti climatici potrebbe modificarsi la disponibilità e l'ubicazione delle terre coltivabili; queste diminuiranno in alcune regioni e aumenteranno in altre. Infatti, mentre alcune aree con clima temperato potrebbero beneficiare dell'incremento delle temperature, altre, quali quelle dell'Africa subsahariana e dell'India, potrebbero subirne gli effetti deleteri<sup>52</sup>. Le terre aride, poi, sembrano essere particolarmente vulnerabili alle precipitazioni rare e all'aumento delle temperature<sup>53</sup>. La degradazione della terra è una delle cause della diminuzione nella disponibilità di terre coltivabili<sup>54</sup>. A

---

<sup>49</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>50</sup> La sicurezza alimentare risente di numerosi fattori, compresi la povertà, la disponibilità di acqua, le politiche alimentari e la richiesta di terra per un utilizzo diverso rispetto a quello agricolo. Molti dei fattori appena indicati sono particolarmente sensibili alla variabilità climatica. Il prezzo dei prodotti alimentari e delle scorte di cibo ha anche un'incidenza sugli uomini, nella misura in cui si riduce l'accesso al cibo da parte dei consumatori e la produzione da parte dei produttori. Basti prendere in esempio il declino nella produttività agricola del mais, legata ai cambiamenti climatici, che in Zambia ha determinato una considerevole riduzione del reddito, influenzando sulla povertà per una porzione della popolazione. Se ne ricava che il prezzo degli alimenti, e il conseguente accesso al cibo, sono fattori critici nella sicurezza umana. Si veda Adger et al., *Human security*, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 763.

<sup>51</sup> Porter et al., *Food security and food production systems*, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 491.

<sup>52</sup> Si ritiene che nelle regioni del Sud del mondo, la perdita delle terre potrebbe essere pari al 10-15 %. Si rinvia a UNCCD, *Global Land Outlook, First Edition*, Bonn, 2017, p. 118, reperibile all'indirizzo <https://www.unccd.int/actions/global-land-outlook-glo>.

<sup>53</sup> *Ivi*, p. 116.

<sup>54</sup> I principali driver della degradazione del terreno sono i fattori esterni che direttamente o indirettamente impattano sulla salute e sulla produttività della terra e delle sue risorse, come il suolo, l'acqua e la biodiversità. I fattori diretti sono di origine naturale, come i terremoti, le frane, la siccità

ciò si aggiungono gli impatti che i cambiamenti climatici possono esercitare sulla produzione di grano, riso e mais nelle regioni tropicali e temperate; più limitati sono invece stati gli effetti dannosi sulle colture di riso e soia<sup>55</sup>. Non solo i cambiamenti climatici stanno già incidendo sulla resa dei raccolti, ma, in aggiunta, nell'ultimo decennio è stato osservato un aumento del prezzo dei cereali in seguito al verificarsi di eventi climatici estremi in alcune aree agricole strategiche; questo ha dimostrato come anche il mercato dimostri una certa sensibilità ai fenomeni ambientali<sup>56</sup>. Si ritiene, inoltre, che i cambiamenti climatici ridurranno le risorse idriche rinnovabili, sia sotterranee sia di superficie, in molte regioni aride, influenzando ulteriormente sulla produzione di cibo<sup>57</sup>.

Quanto finora affermato dimostra che i cambiamenti climatici amplificheranno i rischi esistenti e ne creeranno di nuovi. Il rischio si compone di due componenti: la probabilità che taluni eventi dannosi si verifichino e le conseguenze dirette di tali avvenimenti. I cambiamenti climatici intensificano la probabilità di verificazioni di specifici fenomeni deleteri, che le comunità, già oggi, stanno affrontando. I cambiamenti climatici, quindi, incrementano i rischi delle persone che vivono in povertà o che già soffrono a causa dell'insicurezza alimentare<sup>58</sup>. L'evidenza scientifica dimostra che le mutazioni ambientali sono già in atto e che continueranno nel prossimo futuro. Il loro impatto potrebbe essere ridotto attraverso la mitigazione e l'adattamento. Tuttavia, è già stato dimostrato che vi sono seri limiti all'adattamento e che le perdite e i danni già verificatisi sono talvolta irreversibili<sup>59</sup>. Le continue emissioni di gas serra possono determinare ulteriori

---

e le inondazioni, o antropici, come la deforestazione, il drenaggio, il pascolo eccessivo, le pratiche di utilizzo del suolo insostenibili, e l'espansione delle aree agricole, industriali ed urbane. *Ivi*, p. 60.

<sup>55</sup> Porter et al., *Food security and food production systems*, cit., p. 491.

<sup>56</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 51.

<sup>57</sup> *Ibidem*, p. 13. Un'analisi globale sul deflusso minimo dei 200 fiumi più importanti ha mostrato delle tendenze negative, posto che circa 45 fiumi hanno registrato un decremento in ragione delle recenti periodi di siccità e al riscaldamento in Africa Occidentale, Europa meridionale, Asia meridionale e orientale, oltre che Australia e America. Si veda, Cisneros et al., *Freshwater resources*, cit., p. 237.

<sup>58</sup> Oppenheimer et al., Emergent risks and key vulnerabilities, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014, p. 1057.

<sup>59</sup> UNEP, *UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern*, United Nations Environment Programme, Nairobi 2016, p. 45, reperibile all'indirizzo <https://reliefweb.int/report/world/unep-frontiers-2016-report-emerging-issues-environmental-concern>.

riscaldamenti. Il riscaldamento, a sua volta, genererà dei cambiamenti aggiuntivi e persistenti in tutte le componenti del sistema climatico, incrementando ulteriormente la probabilità di verifica di fenomeni severi<sup>60</sup>. Le emissioni cumulative di CO<sub>2</sub>, se non verranno diminuite, potranno determinare un eccessivo riscaldamento della superficie della terra entro la fine del XXI secolo<sup>61</sup>. Il riscaldamento globale potrebbe anche accelerare i processi di decomposizione delle materie organiche del suolo, favorendo ulteriormente la produzione di anidride carbonica<sup>62</sup>. I cambiamenti climatici, quindi, potranno aumentare i rischi per la sicurezza globale<sup>63</sup>. Essi rappresentano un rischio in termini di sicurezza poiché indeboliscono i mezzi di sostentamento, compromettono la cultura delle comunità e l'identità individuale e pregiudicano l'abilità degli Stati di fare fronte alle necessità dei propri cittadini<sup>64</sup>. A ciò va aggiunto che la crescente domanda di cibo, biocarburante e materiale grezzo, se già oggi sta incrementando la pressione sulla disponibilità della terra, potrebbe, nel prossimo futuro, esacerbare la competizione sulle risorse naturali<sup>65</sup>.

---

<sup>60</sup> IPCC, *Summary for Policymakers*, in Stocker et al. (Eds.) *Climate Change 2013: The Physical Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013, p. 19.

<sup>61</sup> Le emissioni sono determinate, principalmente, dalla crescita della popolazione, dalle attività economiche, dagli stili di vita, dall'uso energetico, dai modelli seguiti nello sfruttamento dei terreni, dalla tecnologia e dalle politiche ambientali. Gli esperimenti condotti dall'IPCC portano a ritenere che la temperatura superficiale potrebbe aumentare durante tutto il Ventunesimo secolo, con la conseguenza che le ondate di calore si verificheranno sempre più spesso e per periodi di tempo più lunghi, e che le precipitazioni estreme diventeranno più intense e frequenti in molte regioni. L'oceano così continuerà a riscaldarsi e ad acidificarsi e il livello medio del mare a salire. I cambiamenti nelle precipitazioni non saranno uniformi. Le alte latitudini e le aree equatoriali dell'Oceano Pacifico dovrebbero registrare un aumento nella media annuale, mentre in molte regioni aride subtropicali dovrebbero diminuire. Si veda, IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., pp. 8-11.

<sup>62</sup> UNCCD, *Global Land Outlook*, cit., p. 116. Va poi considerate che le attuali temperature stanno per sciogliere il permafrost, lo strato ghiacciato delle regioni artiche che contiene al suo interno anidride carbonica e metano, vale a dire due tra i gas serra più impattanti che, se riversati in atmosfera, potrebbero velocizzare il processo di riscaldamento globale. Si veda, Marini, *Riscaldamento globale: il permafrost si scioglie e libera gas serra*, 10.12.2016, reperibile all'indirizzo [http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/10/news/riscaldamento\\_globale\\_il\\_permafrost\\_si\\_scioglie\\_e\\_libera\\_gas\\_serra-153843823/](http://www.repubblica.it/ambiente/2016/12/10/news/riscaldamento_globale_il_permafrost_si_scioglie_e_libera_gas_serra-153843823/), (ultima visita in data 24.03.2018). Anche la gestione delle zone umide ha un particolare effetto sul clima. In generale, le terre umide tendono ad essere serbatoi di carbonio e nitrogeno, ma possono anche essere fonte di altri gas, quali il metano. Il bilanciamento tra questi gas determina se la terra umida possa influire o mitigare i cambiamenti climatici. Si rinvia a UNCCD, *Global Land Outlook*, cit., p. 173.

<sup>63</sup> *Ivi*, p. 116.

<sup>64</sup> Adger et al., *Human security*, cit., p. 762.

<sup>65</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 51.

Se l'esistenza dei cambiamenti climatici è stata ormai scientificamente dimostrata da tempo, minore spazio è stato dedicato, invece, alle indagini relative all'impatto del clima sulle popolazioni che abitano nelle aree che già oggi risultano esserne maggiormente colpite. Questa circostanza è determinata dal fatto che la relazione tra il clima e la migrazione risulta imprevedibile e, tranne in ipotesi circoscritte, non può essere costruita sulla base della relazione di causa ed effetto. A ciò vanno aggiunti dei dati ulteriori. Innanzitutto, la scienza sui cambiamenti climatici è complessa. In secondo luogo, l'impatto dei cambiamenti climatici, sia nella forma degli eventi che dei processi, tenderà a variare in relazione alle caratteristiche delle comunità; infatti, l'impatto concreto del clima potrà sensibilmente variare in base alle politiche governative implementate sul territorio, alla crescita della popolazione e al livello di vulnerabilità della stessa<sup>66</sup>. Allo stesso tempo, non è facile predire con certezza gli effetti che il riscaldamento globale potrà avere sull'economia, sulla salute o sulla disponibilità di cibo e acqua, né come queste alterazioni potranno, a loro volta, influenzare i movimenti migratori<sup>67</sup>.

In ragione di ciò, il ruolo del clima non può essere disaggregato da quello esercitato da altri fenomeni altamente rilevanti e ciò, ovviamente, rende qualunque tipo di operazione di classificazione maggiormente difficile<sup>68</sup>. La causalità, attraverso la quale legare un evento naturale ad uno spostamento, viene spesso ricavata da dati insufficienti oppure attraverso deduzioni che non sono state testate empiricamente<sup>69</sup>.

I cambiamenti climatici possono influire in maniera diversa sui flussi di persone e possono condurre le comunità ad adottare schemi migratori differenti a seconda del tipo di fenomeno ambientale che deve essere affrontato e del grado di vulnerabilità che le contraddistingue. Gli eventi climatici estremi forniscono la prova più diretta del collegamento tra cambiamenti climatici e migrazione. Essi, infatti, comportano

---

<sup>66</sup> Brown, *Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change: Human solidarity in a divided world. Climate change and forced migration: Observations, projections and implications*, 2007, Vol. 17, p. 2 ss., reperibile all'indirizzo [http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/268/hdr\\_20072008\\_en\\_complete.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/268/hdr_20072008_en_complete.pdf).

<sup>67</sup> Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, Norwegian Refugee Council, 2008, p. 13, reperibile all'indirizzo <https://www.nrc.no/resources/reports/future-floods-of-refugees/>.

<sup>68</sup> Brown, *Human Development Report 2007/2008*, cit., p. 6.

<sup>69</sup> Gunvon, *The environmental factor in migration dynamics – a review of African case studies*, Working Papers, in IMI, 2010, Paper 21, p. 15.

dei veri e propri sfollamenti in ragione della temporanea indisponibilità di riparo o a causa della distruzione economica che ne consegue. Soltanto una porzione di sfollamento può generare una migrazione su base più permanente. I processi climatici di sviluppo graduale, quali l'aumento del livello del mare, l'erosione costiera e la perdita di produttività agricola possono avere un impatto significativo sui flussi migratori. Le perdite di tipo economico collegate al degrado ambientale possono altresì incrementare la migrazione dalle aree rurali a quelle urbane. Tuttavia, va precisato che la migrazione stessa può rappresentare una strategia di adattamento e richiedere il possesso di ingenti risorse per essere attuata. Per questo motivo potrebbe essere adoperata come una strategia di *extrema ratio*. Di conseguenza, anche nelle situazioni più allarmanti, è possibile che le persone più povere non abbiano le capacità materiali per spostarsi, con la conseguenza che le persone più vulnerabili potrebbero subire più acutamente gli effetti dei cambiamenti climatici<sup>70</sup>.

Sulla base di ciò, è possibile sottolineare che i fenomeni ambientali che potrebbero condurre all'emigrazione differiscono in velocità e predizione. Ad esempio, i disastri naturali come le tempeste e le inondazioni tendono ad essere veloci e imprevedibili, sebbene alcune aree del pianeta siano più suscettibili a questo genere di disastri rispetto ad altre. I degradi cumulativi, come l'erosione del suolo, la scarsità di acqua o l'inquinamento, tendono invece ad essere lenti. Questi possono generare flussi migratori molto lentamente. Tuttavia, quando viene superata una certa soglia, il loro impatto sulla popolazione potrebbe diventare tanto severo da indurre le persone a migrare<sup>71</sup>.

Tuttavia, è opportuno ribadire che l'impatto esercitato sulle comunità dai diversi fenomeni e processi ambientali dipende dal rischio che, a sua volta, non scaturisce semplicemente dal tipo di minaccia, ma dalla vulnerabilità della popolazione. Il grado di esposizione alla vulnerabilità discende da un ampio spettro di fattori culturali, sociali ed economici<sup>72</sup>. È ormai chiaro, pertanto, che, sebbene il riscaldamento globale sia un problema creato principalmente dal Nord

---

<sup>70</sup> Adger et al., *Human security*, cit., pp. 767-770.

<sup>71</sup> Reuveny, *Emigration and Violent Conflict: Case Studies and Public Policy Implications*, in *Human Ecology*, 2008, Vol. 36, p. 3.

<sup>72</sup> IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report*, cit., p. 54.

industrializzato, saranno le comunità a Sud del mondo ad essere più severamente colpite, vale a dire le popolazioni più vulnerabili perché hanno meno capacità di adattamento e meno mezzi per potere contrastare l'avanzata dei cambiamenti climatici<sup>73</sup>.

#### **4. Flussi migratori verso l'Europa e fattori di stress ambientale nei Paesi di origine**

I Paesi meno sviluppati sono considerati i più vulnerabili ai cambiamenti climatici in ragione della loro limitata capacità di adattamento e della loro dipendenza dall'ambiente che, di fatto, rappresenta la fonte principale per il loro sostentamento<sup>74</sup>. I rischi, già oggi, sembrano essere distribuiti in modo disomogeneo e appaiono più minacciosi per le persone più svantaggiate e per le comunità dei Paesi meno sviluppati<sup>75</sup>.

##### *4.1. Africa*

L'Africa è il continente più popoloso al mondo dopo l'Asia<sup>76</sup>.

Gli studi condotti in molte regioni africane hanno dimostrato che le temperature, la consistenza del suolo, le precipitazioni e le caratteristiche degli habitat stanno subendo significativi mutamenti, sia qualitativi che quantitativi. È stato registrato un aumento delle temperature estreme<sup>77</sup> e si ritiene che entro la fine del secolo le

---

<sup>73</sup> Atapattu, *Climate change, differentiated responsibilities and state responsibility: devising novel legal strategies for damage caused by climate change*, in Richardson et al. (eds.), *Climate Law and Developing Countries. Legal and Policy Challenges for the World Economy*, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2009, p. 39.

<sup>74</sup> Reuveny, *Ecomigration and Violent Conflict*, cit. p. 6.

<sup>75</sup> Ivi, p. 13.

<sup>76</sup> UNDESA Population Division, *World Population Prospects. Key findings & advance tables 2017 Revision*, 2017, Vol. 1, p. 21, reperibile all'indirizzo [https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017\\_KeyFindings.pdf](https://esa.un.org/unpd/wpp/publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf).

<sup>77</sup> Seneviratne et al, *Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment*, in Field et al (eds.) *Managing the Risks of Extreme events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 2012, pp. 139-141.

ondate di caldo aumenteranno<sup>78</sup>. Si ritiene poi che i periodi di siccità aumenteranno durante il Ventunesimo secolo a causa della riduzione delle piogge e dell'aumento dell'evapotraspirazione<sup>79</sup>.

È stato dimostrato che la temperatura della superficie, in Africa, è salita di 0,5°C durante l'ultimo secolo, con un aumento delle temperature medie basse più accentuato rispetto a quello delle temperature medie alte<sup>80</sup>. Delle anomalie si sono registrate anche con riferimento alla temperatura dell'aria; questa è stata particolarmente elevata nel periodo compreso tra il 1995 e il 2010<sup>81</sup>. In generale, nell'ultimo secolo, la temperatura media annua ha subito significativi aumenti in molte regioni africane. È previsto che durante il XXI secolo le temperature medie in Africa aumenteranno molto più velocemente rispetto alla media globale<sup>82</sup>. È sempre più dimostrato che i mutamenti che interessano le temperature sono determinati da fattori antropici<sup>83</sup>.

I dati concernenti le precipitazioni sono più incerti rispetto a quelli relativi alle temperature. Tuttavia, è altamente probabile che nel futuro si registrerà una generale diminuzione delle precipitazioni, specie nelle aree che si affacciano sul Mar Mediterraneo e nelle regioni dell'Africa Meridionale<sup>84</sup>. Per quanto concerne gli ecosistemi, questi differiscono per struttura e composizione. Le attività umane e i processi naturali, primo tra tutti la desertificazione, esercitano una notevole pressione sugli ecosistemi. Il già precario equilibrio che contraddistingue gli

---

<sup>78</sup> Tebaldi et al, *Going to the Extremes: An Intercomparison of Model-Simulated Historical and Future Changes in Extreme Events*, in *Climatic Change*, 2006, p. 8 ss.

<sup>79</sup> Seneviratne et al, *Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment*, cit., p. 113.

<sup>80</sup> Funk et al, *Mapping Recent Decadal Climate Variations in Precipitation and Temperature across Eastern Africa and the Sahel*, in Wardlow et al (eds), *Remote Sensing of Drought: Innovative Monitoring Approaches*, Press/Taylor & Francis, 2012, pp. 340 ss. La diminuzione delle piogge si è registrata in Somalia, Etiopia e Kenya nel periodo compreso tra marzo e maggio 2018. Gli shock climatici, i conflitti, l'insicurezza e l'instabilità politica continuano ad aumentare i bisogni delle popolazioni del Corno d'Africa, generando spostamenti di massa nei paesi limitrofi. Si rinvia a Oxfam, Horn of Africa Drought Response, Regional Summary, March 2018, reperibile all'indirizzo <https://reliefweb.int/report/ethiopia/horn-africa-drought-response-issue-10-march-2018>.

<sup>81</sup> Collins et al, *Temperature variability over Africa*, in *American Meteorological Society*, 2011, Vol. 24, pp. 3656 ss.

<sup>82</sup> Niang et al, *Africa*, in Barros et al (eds) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerabilities. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2014, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, p. 1206.

<sup>83</sup> *Ibidem*.

<sup>84</sup> *Ivi*, p. 1210.

ecosistemi del continente africano è ulteriormente messo a dura prova dalle attività agricole e dalla pressione demografica<sup>85</sup>. Significative modificazioni, nelle dinamiche di sviluppo e nella distribuzione, interessano trasversalmente i vari tipi di ecosistemi che caratterizzano l’Africa; ci si riferisce a deserti, praterie, foreste e ai territori caratterizzati dalla presenza di arbusti. In particolare, sono state registrate tre tendenze principali. Innanzitutto, dal 2007 l’avanzamento della desertificazione e la conseguente riduzione delle aree con vegetazione si è ridotto. In secondo luogo, è stato dimostrato con maggiore evidenza che i maggiori cambiamenti concernenti gli ecosistemi sono in larga parte determinati dalle attività umane. Infine, è stato accertato un complessivo mutamento nella distribuzione spaziale della vegetazione, con un’accentuata diminuzione di quella legnosa nell’Africa occidentale<sup>86</sup>.

Come già evidenziato, questi cambiamenti sono innanzitutto determinati dalle attività umane e, quindi, dall’aumento delle terre utilizzate per le attività agricole, per il pascolo e per la raccolta del legname. Queste attività si combinano con la naturale variabilità climatica e con gli effetti dei cambiamenti climatici. Data la complessità dell’interazione, non è possibile isolare il contributo causale apportato dal clima rispetto agli altri<sup>87</sup>. Tuttavia, esistono diversi studi in atto che stanno già dimostrando le sempre maggiori responsabilità attribuibili ai cambiamenti climatici<sup>88</sup>. Inoltre, la comunità scientifica è concorde nel ritenere che i continui cambiamenti nelle precipitazioni, nella temperatura e nella produzione di CO<sub>2</sub>, associati ai cambiamenti climatici già in atto, porteranno ad ulteriori modifiche negli habitat africani<sup>89</sup>.

Vi sono numerosi rischi per lo sviluppo economico del continente e si ritiene che i fattori sopra elencati potrebbero generare flussi migratori sempre più cospicui. Gli

---

<sup>85</sup> Ivi, p. 1213.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> Tra i fenomeni in atto, si ritiene che i cambiamenti della vegetazione che si registrano in Sudan, Guinea, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger e Ciad possano essere attribuiti ai cambiamenti climatici. In particolare, all’aumento delle temperature e alla diminuzione delle precipitazioni. L’aumento delle temperature è altresì responsabile della riduzione dei nutrienti e della produzione del lago Tanganica. Niang et al., *Africa*, cit., p. 1214.

<sup>88</sup> Buitenworf et al., *Increased tree densities in South African savannas: >50 years of data suggests CO<sub>2</sub> as a driver*, in *Global Change Biology*, 2012, Vol. 18, pp. 682 ss; Gonzalez et al., *Tree density and species decline in the African Sahel attributable to climate*, in *Journal of Arid Environments*, 2012, Vol. 78, pp. 60 ss.; Otto et al., *Attribution of changes in precipitation patterns in African rainforests*, in *Phil Trans R Soc B*, 2012, pp. 8 ss.

<sup>89</sup> Niang et al., *Africa*, cit., p. 1215.

studi condotti in Africa hanno accertato che gli spostamenti sono sia stagionali che permanenti. Gli individui che migrano tendono a spostarsi sia all'interno delle aree dello Stato di appartenenza che oltre i confini statali. La migrazione costituisce una strategia di adattamento alle avverse condizioni climatiche e le differenze negli schemi migratori messi in atto dipendono dai diversi stimoli ambientali<sup>90</sup>. La mobilità umana è favorita dall'insicurezza generata dai cambiamenti climatici. Questi ultimi, infatti, influiscono negativamente sulla produzione di cibo e sullo sviluppo economico, determinando carestie, conflitti e instabilità socioeconomica<sup>91</sup>. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici nel lungo periodo porteranno ad un aumento dei flussi migratori<sup>92</sup>.

#### *4.1.1. Marocco, Tunisia, Libia, Egitto*

Nell'Africa del Nord gli effetti dei cambiamenti climatici sono già in atto da diverso tempo.

L'aumento delle temperature è particolarmente marcato in questa zona del continente africano e i picchi si registrano in Algeria e Marocco<sup>93</sup>. Nel corso dell'ultimo decennio è stata osservata anche una diminuzione delle precipitazioni, sia durante il periodo invernale che primaverile, in Marocco, Libia, Tunisia, Egitto e Algeria<sup>94</sup>. Si ritiene che entro il 2050 nel Nord Africa le carenze idriche saranno dovute per il 22% ai cambiamenti climatici e per il 78% a fattori socioeconomici. In particolare, l'aumento delle temperature e il declino delle precipitazioni ridurranno le risorse idriche in Tunisia. La diminuzione del manto nevoso nelle Montagne dell'Atlante potrebbe ridurre le riserve di acqua per le pianure pianeggianti del Marocco<sup>95</sup>. Anche le falde acquifere costiere sono vulnerabili ai cambiamenti climatici. Tra le aree maggiormente colpite risulta il Marocco la cui produzione agricola potrebbe subire un grave declino<sup>96</sup>. Inoltre, i cambiamenti

---

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 1239.

<sup>91</sup> *Ivi*, p. 762.

<sup>92</sup> *Ivi*, p. 769.

<sup>93</sup> *Ivi*, p. 1206.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 1209.

<sup>95</sup> *Ivi*, p. 1217.

<sup>96</sup> *Ivi*, p. 1218.

climatici potranno avere degli effetti sulla salute. Essi infatti, direttamente o indirettamente, potranno incrementare l'incidenza della leishmaniosi, che negli ultimi anni è divenuta un problema sempre più grave nell'Africa del Nord. Durante il XX secolo si è poi sviluppata un'epidemia in Algeria, Marocco e Tunisia. Oggi la malattia è endemica a causa delle alte temperature che si registrano nella regione<sup>97</sup>. Le modifiche ambientali che comportano un'alterazione della temperatura e dell'umidità del suolo, possono anche favorire la presenza di flebotomi, comunemente chiamate mosche della sabbia, e di roditori<sup>98</sup>.

In Egitto e in Libia la richiesta di acqua è già oggi superiore alle risorse disponibili<sup>99</sup>. Le siccità ricorrenti che caratterizzano la regione rendono più difficile la gestione delle crisi idriche. Le siccità sono divenute più frequenti a partire dagli anni '70. La crescita demografica è il fattore che incide maggiormente sulla disponibilità di acqua<sup>100</sup>. Gli studi finora condotti dimostrano un aumento dei periodi di siccità e una correlata diminuzione delle precipitazioni. Questa situazione avrà importanti ripercussioni sulla già precaria disponibilità di acqua. Inoltre, i Paesi a sud del Mediterraneo affrontano anche i problemi legati all'iniqua distribuzione dell'acqua. Questa situazione genera, già oggi, tensioni e si ritiene che l'instabilità potrebbe aumentare a causa dei futuri effetti dei cambiamenti climatici<sup>101</sup>. Questi fenomeni, infine, avranno degli effetti sulla futura produzione di cibo<sup>102</sup>. I cambiamenti climatici avranno importanti ripercussioni sull'agricoltura anche in Tunisia<sup>103</sup>.

---

<sup>97</sup> *Ivi*, p. 1223.

<sup>98</sup> *Ivi*, p. 1223.

<sup>99</sup> Iglesias et al., *Challenges to Manage the Risk of Water Scarcity and Climate Change in the Mediterranean*, in *Water Resource Manage*, 2007, Vol. 21, p 776.

<sup>100</sup> *Ivi*, p. 779.

<sup>101</sup> *Ivi*, p. 781.

<sup>102</sup> Hanjra, Qureshi, *Global water crisis and future food security in an era of climate change*, in *Food Policy*, 2010, Vol. 35, p. 367.

<sup>103</sup> Verner, Dorte, *Tunisia in a changing climate: Assessment and Actions for Increase Resilience and Development*, Washington, DC, 2013, pp. 74 ss, reperibile all'indirizzo internet <http://documents.worldbank.org/curated/en/989681468313213278/pdf/761860PUB0EPI00LIC00pupdate03020013.pdf>.

#### 4.1.2. *L’Africa Subsahariana, con un focus sul bacino del Lago Ciad*

L’Africa subsahariana è una regione caratterizzata da enormi differenze climatiche. È stato registrato un complessivo aumento delle temperature nell’intera regione, con un picco nell’Africa occidentale e lungo la fascia del Sahel. In particolare, gli studi condotti hanno dimostrato che sono aumentati i giorni caratterizzati da caldo torrido. L’aumento delle temperature, calcolato attraverso l’utilizzo di tecnologie satellitari, nel periodo tra il 1970 e il 2010 ha oscillato tra 0,5°C e 0,8°C<sup>104</sup>. Nella fascia equatoriale e nei territori meridionali dell’Africa orientale, l’aumento delle temperature è iniziato durante gli anni ’80. Gli aumenti più significativi si sono registrati in Etiopia, Kenya, Sud Sudan ed Uganda<sup>105</sup>.

Importanti mutamenti hanno interessato anche le precipitazioni. Lungo la fascia del Sahel è ormai certo che le precipitazioni hanno subito una diminuzione nel corso del XX secolo, a causa dell’aumento dei gas serra e della diminuzione degli aerosol<sup>106</sup>. Nell’Africa orientale la diminuzione delle precipitazioni si è registrata a partire dagli ultimi trenta anni a causa dell’aumento della temperatura dell’Oceano indiano che ha causato, a sua volta, un aumento della convezione e delle precipitazioni nella zona tropicale dell’Oceano stesso. Questi fenomeni, nel loro complesso, contribuiscono ad un incremento dei cedimenti della costa orientale dell’Africa e ad una diminuzione delle piogge da marzo a giugno<sup>107</sup>. Gli ecosistemi naturali africani sono già colpiti dai cambiamenti climatici e gli impatti in futuro saranno considerevoli. L’aumento delle temperature e i cambiamenti delle precipitazioni con molta probabilità ridurranno il rendimento delle produzioni. Ciò avrà degli effetti disastrosi sulla produzione di cibo. Inoltre, il rendimento delle colture perenni potrebbe essere negativamente colpito dall’aumento delle temperature. Parassiti, piante infestanti e malattie su colture e capi di bestiame aumenteranno a causa dei cambiamenti climatici<sup>108</sup>.

L’Africa subsahariana sarà una delle regioni del mondo maggiormente colpita dagli spostamenti umani legati agli stress ambientali. Casi studio effettuati in Somalia e

---

<sup>104</sup> Niang et al, *Africa*, cit., p. 1206.

<sup>105</sup> *Ibidem*.

<sup>106</sup> *Ivi*, p. 1209.

<sup>107</sup> *Ibidem*.

<sup>108</sup> *Ivi*, p. 1202.

Burundi hanno messo in evidenza l'interazione tra variabilità climatica, aumento dei disastri e conseguente migrazione<sup>109</sup>.

I cambiamenti climatici possono incrementare i rischi connessi all'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienici, sono idonei a generare insicurezza alimentare e limitare l'accesso alle cure mediche<sup>110</sup>.

La Nigeria, oltre ai numerosi problemi di tipo economico, sociale e politico, negli ultimi decenni sta affrontando diversi rischi ambientali. Uno dei problemi più pressanti che caratterizzano il nord della Nigeria è la desertificazione. La desertificazione ha un impatto negativo sulle produzioni ed è considerata la causa di numerosi spostamenti umani<sup>111</sup>. Il deserto del Sahara attualmente occupa un terzo del territorio nazionale e sta avanzando alla velocità di 0,6 chilometri per anno<sup>112</sup>. La parte settentrionale della Nigeria è stata interessata anche da una continua diminuzione delle foreste. Se all'inizio degli anni '60 la superficie delle foreste era pari al 70% della superficie totale, oggi equivale a circa il 35%<sup>113</sup>. La diminuzione delle foreste e della vegetazione che esse ospitano comporta la riduzione dei nutrienti del suolo. L'assenza di questi elementi colpisce negativamente la produzione agricola, già a serio rischio a causa della diminuzione delle precipitazioni<sup>114</sup>. La Nigeria è caratterizzata da un territorio semi arido nel quale i livelli delle precipitazioni sono molto bassi<sup>115</sup>.

---

<sup>109</sup> Ivi, p. 1239. Nell'Aprile del 2018 più di 427.000 persone sono state colpite da una pesante inondazione. A causa della complessiva situazione, innumerevoli sfollati sono stati fatti accampare in aree prone ad ulteriori disastri. A causa del limitato accesso a servizi igienici e acqua potabile, le organizzazioni internazionali temono per lo scoppio di bombe epidemiologiche come il colera e la malaria. In tutto il Paese, circa un milione e mezzo di persone necessitano di un riparo decente. Da circa un anno, circa un milione e trecentomila persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa delle siccità e dei conflitti. La situazione, già altamente precaria, è divenuta insostenibile perché l'inondazione ha aggiunto ulteriori rischi alla crisi già in atto. Si rinvia a <https://www.nrc.no/news/2018/april/heavy-flooding-hammers-vulnerable-communities-in-somalia> (ultima visita in data 07/05/2018).

<sup>110</sup> Ivi, p. 1203.

<sup>111</sup> Macaulay, *Land degradation in Northern Nigeria: the impacts and implications of human-related and climatic factors*, in *African Journal of Environmental Science and Technology*, 2014, Vol. 8 (5), p. 268.

<sup>112</sup> Conroy, *Land conflicts and lethal violence in Nigeria: patterns, mapping and evolution* (2006-2014), IFRA-Nigeria Working Papers Series, 2014, Vol. 38, p. 31.

<sup>113</sup> Macaulay, *Land degradation in Northern Nigeria: the impacts and implications of human-related and climatic factors*, cit. p. 270.

<sup>114</sup> Ivi, p. 271.

<sup>115</sup> Mohammed, *Desertification in northern Nigeria: Causes and implications for national food security*, in *Peak Journal of Social Sciences and Humanities*, 2015, Vol. 3 (2), p. 23.

Il numero di persone che fugge dalla Nigeria continua ad aumentare. Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici divengono sempre peggiori e si aggiungono alla grave precarietà causata dall'ascesa del gruppo Boko Haram. L'incremento demografico, l'urbanizzazione, l'instabilità politica sono ulteriori fattori che influiscono sui flussi di persone che si originano dalla regione<sup>116</sup>.

È degno di nota anche il graduale cambiamento che si sta verificando nel bacino del lago Ciad, risorsa idrica condivisa da Camerun, Ciad, Niger e Nigeria. Il lago è una risorsa vitale per la regione e continua a diminuire nel corso degli anni. Già da diversi anni si sono originate delle tensioni per lo sfruttamento delle risorse collegate al lago. L'emergere di conflitti sempre più aspri e la formazione di gruppi estremisti come quello di Boko Haram sono in parte dovuti al graduale degrado che interessa questo territorio<sup>117</sup>. La contrazione del lago contribuisce alla povertà della regione. Questo fenomeno, unito ad ulteriori fattori di instabilità, ha determinato un aumento dei flussi migratori a partire dal 2014<sup>118</sup>.

#### 4.2. *Medioriente*

Il Medioriente presenta un territorio arido e semiarido. Molti dei Paesi che compongono il Medioriente non hanno sbocchi sul mare. La maggioranza della popolazione vive nei centri urbani. I Paesi che compongono la regione sono estremamente variegati: il prodotto interno lordo tende a variare enormemente tra gli Stati, con nazioni che possono contare sull'estrazione di petrolio e numerosi paesi che, invece, si basano su un'economia di sussistenza. Gli studi condotti in Medioriente fanno ritenere che la regione sarà contraddistinta da un aumento delle temperature, con i maggiori incrementi durante il periodo invernale nelle aree settentrionali e durante il periodo estivo in quelle meridionali. Si ritiene altresì che le precipitazioni aumenteranno. Questo dato, considerato unitamente all'aumento medio delle temperature, potrebbe comportare un intenso fenomeno di

---

<sup>116</sup> IOM, Science Po, *The State of Environmental Migration 2015*, p. 47, reperibile all'indirizzo <http://www.environmentalmigration.iom.int/projects/state-environmental-migration>.

<sup>117</sup> *Ivi*, p. 19.

<sup>118</sup> *Ivi*, p. 13.

evaporazione, con la conseguenza che aumenteranno le aree soggette al degrado del suolo<sup>119</sup>.

L'aridità della regione la rende particolarmente vulnerabile agli effetti dei cambiamenti climatici. Già oggi sembra chiaro che le variazioni climatiche interagiranno con ulteriori fattori di tipo sociale, politico ed economico. I cambiamenti climatici, infatti, si combineranno con la crescita demografica, rendendo la disponibilità di acqua più difficile. In aggiunta, le variazioni che, già oggi, interessano il ciclo dell'acqua, determineranno l'insorgere di frequenti siccità unite al verificarsi di piogge più intense, favorendo, così, il processo di desertificazione e i pericoli di inondazioni. I problemi legati alla disponibilità di acqua, combinati all'aumento del livello del mare e alla pressione demografica sono già evidenti in alcune regioni<sup>120</sup>. Si ritiene che il Medio Oriente possa essere la prima regione al mondo ad essere colpita dalla carenza idrica. Considerato che diverse aree sono estremamente dipendenti dal settore agricolo, si ritiene che i cambiamenti climatici potranno, nel prossimo futuro, amplificare le tensioni che, già oggi, costituiscono un tratto distintivo della regione<sup>121</sup>.

#### 4.3.1. *Afghanistan, Iraq e Siria*

In Afghanistan i rischi connessi ai cambiamenti climatici sono oscurati dai problemi legati ai conflitti e alla crisi economica. Il continuo aumento di siccità e inondazioni, la desertificazione che avanza e la diminuzione di acqua potabile colpiscono le attività produttive della regione e rendono le popolazioni particolarmente vulnerabili. Tutto ciò si determina perché l'agricoltura è una delle fonti di sostentamento maggiormente sviluppate. Alcuni studi hanno cercato di mettere in evidenza il collegamento causale esistente tra la diminuzione delle precipitazioni o dell'acqua irrigua registratesi in alcune aree, con l'incremento delle colture di

---

<sup>119</sup> Si veda: <http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/index.php?idp=154>, ultima visita in data 25/03/2018.

<sup>120</sup> Sower et al, *Climate change, water resources, and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa*, in *Climatic Change*, 2011, pp. 600 ss.

<sup>121</sup> Lelieveld et al., *Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East*, in *Climatic Change*, 2012, p. 669.

papavero da oppio, utilizzato per fare fronte alla crisi economica imperante<sup>122</sup>. È opportuno precisare che i flussi di acqua adoperati per l'irrigazione non dipendono solo dalle piogge ma, in larga parte, dal manto nevoso e dai ghiacciai. Il deflusso dei fiumi alimentati dalla neve tende a raggiungere il culmine in primavera, quando la neve si scioglie alle quote più basse, invece il deflusso dei fiumi alimentati dai ghiacciai raggiunge il culmine in estate, quando il manto nevoso delle aree ad alta quota inizia a sciogliersi<sup>123</sup>. L'Afghanistan è sempre più soggetto a periodi di grave siccità. In alcune aree del Paese le siccità sono causate dalla diminuzione delle precipitazioni. Un altro tipo di siccità è causato dalla diminuzione delle nevicate sulle catene montuose. In entrambi i casi si verificano effetti negativi sulle produzioni agricole<sup>124</sup>. Il paese è altresì affetto da inondazioni. Queste possono essere causate da forti piogge, concentrate in periodi di tempo molto brevi, o dallo scioglimento della neve nelle aree ad alta quota a causa delle temperature elevate. Le inondazioni mettono a rischio le colture e i pascoli<sup>125</sup>.

L'Iraq è un Paese alle prese con fenomeni significativi di tipo economico, politico e climatico. Gli effetti dei cambiamenti climatici potranno influire sulla forte instabilità del Paese. Il settore agricolo è ormai da tempo in declino a causa di siccità sempre più intense, diminuzione delle precipitazioni, desertificazione e salinizzazione. A ciò si aggiunge la minaccia determinata dall'emergenza idrica<sup>126</sup>. Dagli anni '50, è stato registrato un aumento delle temperature medie annue di circa 0,7°C, oltre che cambiamenti variabili nelle precipitazioni annue, con incrementi nella parte nord-orientale e diminuzioni in quella meridionale e occidentale. Gli studi condotti sui territori dell'Iraq hanno predetto un aumento delle temperature pari a 2°C entro il 2050, un aumento delle ondate di calore e una diminuzione nelle precipitazioni medie annue<sup>127</sup>. Sebbene l'economia dell'Iraq si basi sull'estrazione del petrolio, l'agricoltura rappresenta il secondo settore che influisce sul reddito

---

<sup>122</sup> WFP, UNEP, *Climate Change in Afghanistan. What does it mean for rural livelihoods and food security?*, 2016, p. 15, reperibile all'indirizzo [https://postconflict.unep.ch/publications/Afghanistan/Afg\\_CC\\_RuralLivelihoodsFoodSecurity\\_Nov2016.pdf](https://postconflict.unep.ch/publications/Afghanistan/Afg_CC_RuralLivelihoodsFoodSecurity_Nov2016.pdf)

<sup>123</sup> *Ivi*, p. 18.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>125</sup> *Ivi*, p. 40.

<sup>126</sup> USAID, *Climate Change Risk Profile Iraq*, 2017, pp. 1 ss, reperibile all'indirizzo <https://www.climatechange.org/resources/climate-change-risk-profile-iraq>.

<sup>127</sup> *Ivi*, p. 2.

nazionale lordo e rappresenta la fonte di sostentamento per circa il 25% della popolazione. Il declino del settore agricolo è già diventato evidente. Le perdite sono collegate alla perdita di terra coltivabile causata, a sua volta, dalla desertificazione o dalla salinizzazione<sup>128</sup>. A ciò va aggiunta la potenziale carenza idrica. L'acqua dolce si ricava, in larga misura, dal Tigri e dall'Eufrate. Entrambi i fiumi si originano in Turchia. L'approvvigionamento idrico dell'Iraq dipende dalla Turchia, dalla Siria e dall'Iran. Tuttavia, questi Paesi non hanno mai raggiunto un accordo sull'utilizzo della risorsa. L'utilizzo dell'acqua è una potenziale fonte di conflitti, considerato che la portata dei fiumi è in declino e la domanda è in crescita a causa dell'aumento demografico e dello sviluppo economico che si registra in Turchia<sup>129</sup>. Le difficoltà politiche della Siria e la guerra civile in atto sono il risultato di complessi e interconnessi fattori che includono tensioni religiose e sociopolitiche, il crollo economico del Paese e un'ondata di riforme politiche che si estendono in tutto il Medio Oriente e l'Africa Settentrionale. La disponibilità di acqua e le condizioni climatiche sono molto rilevanti in ragione del ruolo che hanno giocato nel deterioramento della situazione economica siriana<sup>130</sup>. La Siria soffre da tempo l'insicurezza idrica. Lo Stato ha già avuto delle tensioni con i vicini Stati della regione<sup>131</sup>. In aggiunta, la nazione è stata colpita da variabilità idrologiche molto accentuate. Nel corso dell'ultimo secolo, ci sono stati lunghi periodi di siccità. È sufficiente considerare che i valori medi mensili delle precipitazioni sono diminuiti di circa un terzo rispetto alla media. Dal 2006 al 2011 la Siria ha dovuto affrontare un lungo periodo di siccità che ha contribuito al declino dell'attività agricola, a scompensi economici e a spostamenti di massa<sup>132</sup>. Tutto ciò ha determinato una forte insicurezza alimentare<sup>133</sup>.

---

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>129</sup> *Ibidem*.

<sup>130</sup> Gleick, *Water, Drought, Climate Change, and Conflicts in Syria*, in *American Meteorological Society*, 2014, Vol. 6, p. 331.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> *Ivi*, p. 336.

<sup>133</sup> *Ivi*, p. 334.

### 4.3. Asia

Asia e Pacifico vengono descritti come “regioni ad esplosione demografica”, in ragione del numero di abitanti che le abitano. La popolazione della regione, negli ultimi 65 anni, si è triplicata ed è previsto che essa possa raggiungere la quota di 4.84 miliardi entro il 2050. Non a caso, sei delle dieci città più popolate al mondo si trovano proprio in Asia<sup>134</sup>. Dal punto di vista climatico, la regione è interessata da un generale aumento delle temperature, dovuto principalmente all’amplificazione artica. Per quanto concerne le precipitazioni, i dati raccolti dalla comunità scientifica dimostrano che le tendenze tendono ad essere molto eterogenee sull’intero territorio, con diminuzioni in alcune aree ed aumento in altre. Più specificamente, si prevede un aumento delle piogge, anche estreme, nelle alte latitudini e lungo la fascia meridionale ed orientale della regione, dovuto all’influenza dei Monsoni. Si prevede, altresì, che i cambiamenti climatici potranno influire sulla verifica dei cicloni tropicali. Con molta probabilità, la scarsità di acqua rappresenterà la maggiore sfida del prossimo futuro, dato il continuo aumento demografico e la forte dipendenza economica di buona parte della popolazione dal settore agricolo. Desto preoccupazione anche l’influenza della variazione climatica sulla produzione di cibo che, si ritiene, dovrebbe variare da regione a regione<sup>135</sup>.

#### 4.3.1. Bangladesh e Pakistan

Il Bangladesh è altamente vulnerabile a vari rischi naturali, quali cicloni, tornado, tempeste, siccità, alluvioni e frane. Tuttavia, le alluvioni rappresentano il maggiore pericolo per il Paese<sup>136</sup>. Il Bangladesh appare sensibilmente vulnerabile anche a

---

<sup>134</sup> UNDP, *Asia-Pacific Human Development Report. Shaping the future: how changing demographics can power human development*, 2016, p. 3, reperibile all’indirizzo <http://hdr.undp.org/en/content/asia-pacific-human-development-report-2016>.

<sup>135</sup> Hijoka et al., *Asia*, in Barros et al (eds.), *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 1327-1370, p. 1330.

<sup>136</sup> IOM, Science Po, *The State of Environmental Migration 2015*, cit., p. 51. L’aumento di alluvioni ed inondazioni è determinato da più fattori causali. Innanzitutto, l’aumento delle piogge monsoniche combinate ai periodi di secca che rendono il processo di filtrazione dell’acqua da parte del terreno decisamente più complessa. In aggiunta, occorre tenere in considerazione che l’aumento del livello del mare determinerà un incremento delle inondazioni costiere. Di fatto, l’aumento del livello del

fenomeni a lenta insorgenza come la desertificazione, la siccità, la salinizzazione e l'erosione<sup>137</sup>. Il degrado del suolo e la desertificazione sono fenomeni particolarmente critici per lo Stato. I fattori che principalmente causano il degrado del suolo sono l'erosione determinata dall'acqua, l'esaurimento della fertilità del suolo, la salinizzazione<sup>138</sup>. La desertificazione, invece, è causata in larga misura dal restringimento del corso dei fiumi. Questi fenomeni hanno effetti devastanti sulla produzione di cibo<sup>139</sup>. Gli eventi estremi stanno diventando sempre più frequenti. L'aumento del livello del mare, causato dalle temperature globali sempre più elevate, minaccia con intensità crescente le aree urbane, le infrastrutture, la produzione di cibo e rende più difficile l'accesso all'acqua potabile<sup>140</sup>. Invero, il settore agricolo appare essere quello più sensibile ai cambiamenti climatici. Occorre considerare che l'economia del Bangladesh si basa quasi esclusivamente sul settore agricolo, sebbene il Paese stia, molto lentamente, muovendosi verso una prima fase di industrializzazione. Contemporaneamente, sembra che anche il settore ittico potrebbe essere negativamente colpito dai cambiamenti climatici. I rischi connessi sono facilmente intuibili se solo si consideri che il 3,5% del prodotto interno lordo si ricava dalla pesca e che l'apporto proteico della popolazione è dato dal pesce. Le implicazioni dei cambiamenti climatici su agricoltura e pesca sono estremamente significanti, non solo per l'impatto sui mezzi di sostentamento, ma soprattutto perché il Paese è già oggi minacciato da una generale insicurezza alimentare<sup>141</sup>. Il Pakistan è considerato tra i Paesi più esposti ai rischi connessi ai cambiamenti climatici. Infatti, in ragione della sua posizione geografica, appare particolarmente esposto alla variabilità climatica. Le risorse idriche della nazione dipendono dalle

---

mare, in Bangladesh, è maggiore rispetto alla media globale in ragione della subsidenza tettonica. Cfr., European parliament, *Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh*, IP/A/CLIMT/NT/2007-2009, PE 400.990, 2009, p. 3.

<sup>137</sup> The Nansen Initiative, *Agenda for the protection of cross-border displaced persons in the context of disasters and climate change*, Vol. II, p. 28.

<sup>138</sup> Islam et al., *Status of land degradation and desertification in Bangladesh and the role of agroforestry in their control*, in *Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology*, 2010, Vol. 3(2), p. 109.

<sup>139</sup> *Ivi*, p. 112.

<sup>140</sup> IOM, Science Po, *The State of Environmental Migration 2015*, cit., p. 51. Si prevede che l'intrusione dell'acqua salata nelle falde acquifere e negli estuari determinerà una vera e propria emergenza idrica. Gli effetti saranno amplificati dai fenomeni di evaporazione ed evapotraspirazione dell'acqua determinati dall'aumento delle temperature medie. Cfr., European Parliament, *Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh*, cit., p. 7.

<sup>141</sup> *Ivi*, p. 9.

piogge monsoniche e dai ghiacci dell'Himalaya che, tuttavia, si stanno ritirando ad una velocità allarmante a causa dell'aumento delle temperature, causando, altresì, lo straripamento dei fiumi. Quale conseguenza della combinazione di diversi fenomeni ambientali, il Pakistan è diventato particolarmente sensibile alle siccità, che sono aumentate per intensità e numero nel corso degli ultimi decenni. Tutto questo, continua a mettere in ginocchio il settore agricolo e amplifica i problemi legati all'insicurezza alimentare. Gli studi condotti nella regione hanno messo in evidenza che nelle aree soggette a pressioni per la disponibilità della terra e l'accesso alle risorse, l'effetto moltiplicatore dei rischi prodotto dai cambiamenti climatici favorisce lo spostamento degli individui. La migrazione viene considerata, infatti, una strategia di adattamento alla siccità. Ad ogni modo, le evidenze scientifiche dimostrano che, attualmente, la migrazione tende ad essere interna e temporanea e che la gente più vulnerabile, priva dei mezzi necessari per affrontare lo spostamento, rimane intrappolata, senza possibilità di migliorare la propria condizione di vita altrove<sup>142</sup>.

## **5. Migranti economici o ambientali?**

La distinzione tra rifugiati e migranti economici ha sempre interessato gli studi sulle migrazioni. In generale, si considerano migranti tutte quelle persone che decidono di muoversi volontariamente in cerca di migliori opportunità economiche. I rifugiati, invece, comprenderebbero quegli individui che sono costretti a lasciare il proprio Paese di origine perché vittime di persecuzioni.

La breve trattazione fin qui effettuata dimostra chiaramente che la componente ambientale è in grado di moltiplicare i rischi che esistono nelle regioni in cui essa si manifesta. In particolare, i cambiamenti climatici, il più delle volte, hanno un impatto negativo sulle fonti di sostentamento delle comunità. La siccità o l'erosione del suolo determinano una diminuzione della produzione. L'innalzamento del livello del mare favorisce l'intrusione dell'acqua salata nelle falde e colpisce, indirettamente, la risorsa adoperata per l'irrigamento. Questi e altri esempi

---

<sup>142</sup> IOM, Science Po, *The State of Environmental Migration 2015*, cit., p. 70.

dimostrano chiaramente che gli eventi ambientali possono avere delle ripercussioni negative sullo sviluppo economico di intere comunità.

In effetti, tra gli studiosi si è sviluppato un ampio dibattito sulla possibilità o meno di distinguere i migranti economici da coloro che migrano a causa di agenti climatici<sup>143</sup>. Molte delle regioni precedentemente prese in esame sono caratterizzate da forme endemiche di migrazione. La povertà, l'instabilità politica, l'insicurezza alimentare ed idrica, messe ulteriormente sotto pressione dagli effetti sempre più evidenti dei cambiamenti climatici, spingono sempre più persone a spostarsi.

Tamer Afifi, un docente di economia che da tempo indaga il fenomeno della migrazione ambientale, ha condotto uno studio sugli schemi migratori implementati dalle popolazioni che vivono in Niger<sup>144</sup>. Il Niger, che sorge sul bacino del Lago Ciad precedentemente preso in considerazione, è colpito da diversi problemi ambientali. La ricerca ha evidenziato che molti individui scelgono di migrare per motivi economici, legati alla povertà e alla disoccupazione. Tuttavia, non appena si inizi ad indagare sulle cause originarie dello spostamento, emerge con evidenza che la decisione di migrare è determinata da motivazioni ambientali. Ad esempio, quando è stato chiesto agli agricoltori perché fossero diventati poveri o disoccupati, questi hanno risposto che la ragione principale era legata al declino della produzione agricola determinata dalla carenza idrica e dalla siccità<sup>145</sup>. Lo studio ha inoltre dimostrato che sebbene la migrazione stagionale sia parte integrante della cultura nigerina, gli spostamenti permanenti, all'interno del Paese di origine e transfrontalieri, stanno diventando la regola<sup>146</sup>.

Questo studio è interessante perché dimostra che esiste una correlazione tra i cambiamenti climatici e la migrazione. Inoltre, avvalorata la tesi secondo la quale i fenomeni ambientali, specie quelli a lenta insorgenza, potranno influire sugli spostamenti transfrontalieri nel prossimo futuro.

Sembrerebbe deporre nello stesso senso lo studio sui movimenti del Corno d'Africa condotto da alcuni studiosi per conto dell'UNHCR. Dalle interviste è infatti emerso che i periodi prolungati di siccità e le severe inondazioni siano stati il fattore chiave

---

<sup>143</sup> Afifi, *Economic or Environmental Migration? The Push factors in Niger*, in *International Migration*, 2011, Vol. 49, p. 99.

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 112.

<sup>145</sup> *Ivi*, p. 113.

<sup>146</sup> *Ivi*, p. 116.

della mobilità umana. Inoltre, si è osservato che gli spostamenti transfrontalieri, meno cospicui rispetto a quelli relegati ai confini degli Stati di appartenenza, rappresentano un movimento secondario che si atteggia a strategia di ultima *ratio*, messa in pratica quando le condizioni ambientali, divenute insostenibili, aggravano le già precarie condizioni sociopolitiche dei Paesi di residenza<sup>147</sup>.

Mettendo a confronto le statistiche dell'Unione europea e dell'Agenzia Frontex che contengono, rispettivamente, le richieste d'asilo e i rilevamenti alle frontiere esterne dell'Unione suddivise per nazionalità con le condizioni ambientali sopra descritte, emerge che la maggior parte di coloro che tenta di raggiungere l'Europa proviene da territori nei quali gli effetti dei cambiamenti climatici sono più marcati<sup>148</sup>. Questa affermazione, ovviamente, merita di essere meglio precisata. Innanzitutto, è opportuno fare delle distinzioni tra coloro che hanno la possibilità di ottenere, in Europa, la protezione sussidiaria in quanto fuggono dai conflitti e coloro ai quali tale protezione viene generalmente negata poiché considerati migranti economici. Se i cittadini siriani che giungono in Europa hanno la possibilità di ottenere la protezione internazionale, i cittadini nigeriani, a seconda del luogo di provenienza, potrebbero ottenere la protezione sussidiaria o essere considerati migranti economici. In secondo luogo, quanto appena affermato non ha la pretesa di assumere valore empirico. Infatti, una ricerca di questo tipo, per dirsi valida, dovrebbe essere effettuata secondo le modalità seguite negli studi precedentemente analizzati e non limitarsi ad incrociare i dati statistici contenuti nei rapporti ufficiali di agenzie ed istituzioni con quelli concernenti la situazione ambientale dei Paesi di origine. Inoltre, questa valutazione non tiene conto né dei flussi interni né di quelli che, pur essendo transfrontalieri, rimangono all'interno del continente di appartenenza.

Ad ogni modo, si ritiene che questo genere di ricerche dovrebbe essere incoraggiato e supportato economicamente. Infatti, per quanto negli ultimi anni si sia sviluppato un filone di studi che tenta di incrementare le conoscenze sulle migrazioni legate ai fattori climatici, l'impressione è che questo tipo di indagini dovrebbe essere ulteriormente irrobustito, soprattutto in ragione del fatto che gli effetti negativi dei

---

<sup>147</sup> Afifi et al., *Climate change, vulnerability and human mobility: Perspectives of refugees from East and Horn of Africa*, UNU -EHS, No.1, June 2012, pp. 42-46.

<sup>148</sup> Frontex, *Annual Risk Analysis 2017*, p. 19.

cambiamenti climatici sembrano divenire sempre più evidenti. Inoltre, considerato che gli studi presi in analisi dimostrano che la migrazione transfrontaliera viene sempre più spesso considerata una strategia da implementare non appena le condizioni generali di vita siano divenute insostenibili, sembrerebbe opportuno iniziare a svolgere queste indagini presso i Paesi terzi industrializzati verso i quali i flussi di persone diventano sempre più cospicui. In questo modo, infatti, sarebbe possibile comprendere se nei confronti degli individui che comunemente vengono considerati dei migranti economici, la componente ambientale abbia esercitato un contributo causale sul complessivo progetto migratorio.

Pur nella parzialità degli studi attualmente disponibili, è comunque possibile ritenere che i dati raccolti possano, quantomeno, far sorgere il dubbio che i cambiamenti climatici stiano già spingendo le popolazioni ad affrontare dei viaggi sempre più lunghi. In effetti, già nel 1992 una Risoluzione adottata in seno all'allora Comunità europea ha riconosciuto la relazione tra le tendenze demografiche, i fattori ambientali e i cambiamenti climatici. In quell'occasione, era stato devoluto al Consiglio Giustizia e Affari Interni il compito di effettuare delle indagini più approfondite sulla interrelazione tra i suddetti fenomeni e sulle possibili ripercussioni sulla migrazione. Nonostante l'inerzia del Consiglio<sup>149</sup>, vi è stato un primo contributo da parte della Commissione che, con una Comunicazione del 1994, ha per la prima volta fatto riferimento agli individui costretti a spostarsi in ragione di carestie e disastri ecologici<sup>150</sup>. In particolare, nel documento ufficiale, i flussi di persone sono stati distinti in tre categorie: innanzitutto i rifugiati, vale a dire coloro che scappano dal proprio Paese perché ritengono, fondatamente, di essere vittime di persecuzioni; in secondo luogo, gli altri individui ugualmente bisognosi e meritevoli di protezione internazionale in ragione del fatto di appartenere, ad esempio, a gruppi di minoranze etniche o religiose i cui diritti vengono violati; infine, un terzo gruppo di persone dalle caratteristiche eterogenee che, tendenzialmente, si sposta a causa delle disparità economiche, della pressione

---

<sup>149</sup> European Parliament, *Human rights and climate change: EU policy options*, EXPO/B/DROI/2011/20, 2012, p. 64.

<sup>150</sup> Commission of the European Communities, *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Immigration and Asylum Policies*, COM (94) 23 final, Brussels, 23.02.1994, p. 20.

demografica e, talvolta, per motivi legati allo sviluppo ecologico<sup>151</sup>. La Commissione, tenuto conto degli studi già al tempo condotti da UNHCR e UNFPA, ha riconosciuto che i disastri naturali, come le inondazioni, la siccità, l'erosione o la desertificazione, potessero influire sulla spostamento delle persone; tuttavia, ha ritenuto che questo genere di flussi dovesse essere preso in considerazione solo attraverso la cooperazione bilaterale tra autorità statali e per il tramite dei progetti di cooperazione internazionale<sup>152</sup>, con la conseguenza che gli individui che raggiungono i territori europei in ragione della combinazione di tali fattori sono considerati dei migranti irregolari.

Questa tendenza sembra essere ancora in atto e porta con sé rilevanti conseguenze sul piano giuridico. Invero, per quanto i progetti di sviluppo, se validamente implementati, rappresentino una risposta olistica a problematiche composite, è chiaro che la loro efficacia dipenda dal tempo e dalle risorse investite. Per queste due ultime motivazioni, si ritiene altresì che non sempre essi possano riuscire a includere tutte le persone vulnerabili o meritevoli di protezione, con la conseguenza che, anche se in misura ridotta, vi sarà sempre qualcuno che proverà a far fronte ai bisogni propri e della propria famiglia presso quei Paesi che possano garantire condizioni di vita migliori. Considerato che il precedente Capitolo della presente ricerca ha già messo in evidenza come sussista una coercizione anche in questo genere di spostamenti, si ritiene che sarebbe opportuno prevedere degli strumenti giuridici che consentano a queste persone di potere restare legalmente nei territori dei Paesi industrializzati, in ragione della vulnerabilità che li contraddistingue. Gli strumenti attualmente applicabili sul territorio europeo non sembrano infatti essere particolarmente sensibili a questo fenomeno e, nella pratica, si corre il rischio che molti individui, sebbene meritevoli di protezione, anche se per ragioni non

---

<sup>151</sup> *Ivi*, pp. 19-20.

<sup>152</sup> *Ivi*, p. 23. In effetti, l'Unione europea ha da sempre considerato la mobilità indotta dai fenomeni ambientali come una questione parte della propria politica migratoria estera. Così, nel Programma di Stoccolma i cambiamenti climatici e la connessione con i flussi migratori sono stati considerati un fenomeno da indagare alla luce della lente dello sviluppo. Ciò significa che l'approccio adottato in seno alle istituzioni europee sembra essere nel senso di considerare la dicotomia clima-sviluppo, piuttosto che quella clima-migrazione. Si rinvia, rispettivamente, a European Commission, *Communication from the Commission to the European Parliament, the Council of the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Global Approach to migration and Mobility*, SEC (2011) 1353 final, Brussels, 18.11.2011, COM(2011) 743 final, Consiglio Europeo, Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 2010/C 115/01.

specificamente considerate dalle attuali Convenzioni internazionali o dalle direttive europee, siano costretti a vivere nell'irregolarità. Considerato che L'*International Panel on Climate Change* ha da tempo affermato che i cambiamenti climatici potrebbero divenire un serio problema umanitario e di sviluppo, sembra necessario intervenire, non solo attraverso specifici strumenti da implementare presso i territori direttamente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici, ma anche attraverso la predisposizione di specifiche misure di protezione che tengano conto dei bisogni di chi, già oggi, si reca nei paesi del Nord del mondo perché, di fatto, non ha altre alternative<sup>153</sup>.

---

<sup>153</sup> Warner, Kalin, *Integrating Human Mobility*, cit. p. 11.

## *Capitolo III*

### **Analisi critica degli attuali strumenti di tutela**

#### **1. Introduzione**

Le popolazioni la cui incolumità è a rischio a causa di fattori di tipo ambientale sono sempre più numerose. Le nazioni insulari del Pacifico e dell'Oceano Indiano, le distese di terra che vanno dal Bangladesh fino all'Egitto, rischiano di essere sommerse entro la fine di questo secolo. Erosione dei litorali, alluvioni, desertificazione, salinizzazione ed aumento degli eventi metereologici improvvisi mettono a dura prova l'habitat di molte zone della terra e colpiscono, contemporaneamente, le pratiche agricole, le infrastrutture vitali per la società, oltre che la stabilità degli stessi Governi<sup>1</sup>.

Se e in che misura il diritto internazionale o i sistemi regionali o nazionali possano offrire protezione alle popolazioni colpite dai cambiamenti climatici non è chiaro. Infatti, sebbene esistano diversi strumenti che, astrattamente, potrebbero essere adattati alle esigenze dei migranti ambientali, essi non sembrano del tutto idonei a proteggere efficacemente la condizione di chi debba spostarsi forzatamente per cause ambientali<sup>2</sup>.

Le attuali conoscenze scientifiche sulla dimensione della mobilità umana nell'ambito dei cambiamenti climatici potrebbero divenire le linee guida attraverso le quali orientare le future scelte politiche. Le persone costrette a muoversi a causa di circostanze che vanno oltre il loro controllo o per le quali non hanno alcuna responsabilità, dovrebbero essere considerate alla stregua di soggetti titolari di diritti che, nella pratica, dovrebbero essere loro garantiti<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> McAdam, Saul, *An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced Displacement and International Law*, in *Legal Studies Research Paper*, No. 08/131, 2008, pp. 1-27, p.1.

<sup>2</sup> Warner et al., *Changing Climate, Moving People: framing migration, displacement and planned relocation*, UNU-EHS Publication Series, 2013, No.8, pp. 28-29, reperibile all'indirizzo <https://migration.unu.edu/publications/policy-briefs/changing-climate-moving-people-framing-migration-displacement-and-planned-relocation.html>.

<sup>3</sup> *Ivi*, p. 37.

Conformemente ai principi basilari del diritto internazionale e della giustizia naturale, ogni persona, famiglia o comunità che debba muoversi forzatamente dovrebbe ottenere nuove terre e nuove case<sup>4</sup>.

Il dovere di proteggere i diritti politici, civili, sociali e culturali ha un proprio fondamento nel diritto internazionale dei diritti umani e nel diritto umanitario. Quando gli Stati non vogliono o, più semplicemente, non possono fornire protezione contro conflitti, persecuzioni o altre situazioni che minacciano la sicurezza dei cittadini, le persone non hanno altra scelta se non quella di fuggire. Ogni cittadino che a causa del degrado ambientale si trovasse in una tale situazione, dovrebbe essere preso in considerazione dalla comunità internazionale<sup>5</sup>. La comunità internazionale, infatti, dispone degli strumenti per potersi fare carico, più efficacemente, dei problemi legati al deterioramento dell'ambiente e per prendersi cura degli individui più vulnerabili. I principi di diritto internazionale esistenti potrebbero essere adattati attraverso un'interpretazione creativa o evolutiva oppure, riconoscendo le limitazioni che attualmente esistono, si potrebbe provare ad elaborare nuovi strumenti<sup>6</sup>.

Nella materia oggetto della presente trattazione, come si è visto, categorizzare i flussi migratori è un'operazione tutt'altro che semplice dal momento che essi nascono e si sviluppano a causa dell'interazione di motivazioni differenti nelle quali guerre, tensioni ambientali ed economiche si mischiano<sup>7</sup>. Gli stessi schemi migratori appaiono diversificati. Infatti, se in alcune situazioni gli spostamenti tendono ad essere temporanei e a circoscriversi ai confini dello Stato di appartenenza, in altre situazioni, sempre più numerose, la migrazione è transfrontaliera.

Specie nell'ultimo caso, il sistema politico-giuridico attuale risulta essere particolarmente lacunoso. Infatti, le persone non possono semplicemente scegliere

---

<sup>4</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>5</sup> Zetter, *Protecting Forced Migrants. A State of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, in *Migration Reports*, 2014, p. 12, reperibile all'indirizzo <https://www.ekm.admin.ch/content/dam/data/ekm/dokumentation/>.

<sup>6</sup> McAdam, Saul, *An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced Displacement and International Law*, cit., p.5.

<sup>7</sup> McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR Legal and Protection Policy Research series, 2011, p. 8, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/4dff16e99.pdf>.

di spostarsi: le politiche migratorie nazionali restringono le possibilità per le persone di fare ingresso in Paesi terzi. Il diritto internazionale riconosce un numero ristretto di migranti forzati e solo nei confronti di questi ultimi si configura un dovere di protezione in capo agli Stati. Quindi, a meno che non si tratti di migranti che rientrino nella categoria dei rifugiati o degli apolidi oppure che migrino per motivi di lavoro, riunificazione familiare o educazione, essi corrono il rischio di essere bloccati alla frontiera o di essere espulsi<sup>8</sup>.

Le persone che si spostano per ragioni legate al degrado dell'ambiente continueranno a soffrire la mancanza di uno *status* specifico fino a quando non si verificherà un cambiamento istituzionale e verranno predisposti degli strumenti normativi più appropriati. Questa situazione di impotenza e vulnerabilità riguarderà certamente quanti saranno costretti a migrare, ma anche coloro che non avranno le forze o le capacità economiche per farlo<sup>9</sup>.

Negli ultimi anni la comunità internazionale ha mostrato crescente attenzione verso i problemi politici e giuridici legati alla tutela di coloro che sono costretti a spostarsi a causa del clima. Tuttavia, gli sforzi finora compiuti non sembrano ancora sufficienti. Sebbene sempre più attori della società civile stiano mostrando interesse verso gli spostamenti ambientali, non sembra che a livello politico, sia internazionale che regionale, vi sia ancora la volontà di considerare la questione come prioritaria. È vero, già da diversi anni i Governi si sono impegnati per provare a sviluppare delle strategie che consentano di mitigare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici presso i Paesi che ne sono colpiti. Tuttavia, l'impressione è che nella partita contro i cambiamenti climatici i Paesi meno sviluppati siano stati lasciati da soli. Questo genere di interventi è certamente necessario, oltre che rilevante, ma la comunità internazionale dovrebbe iniziare a riflettere sul fatto che il numero di cittadini di Paesi terzi che proverà ad attraversare le frontiere, anche per motivazioni ambientali, potrebbe continuare ad aumentare e che si dovrebbe seriamente prendere in considerazione la possibilità di consentire loro di essere accolti.

---

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 4.

<sup>9</sup> Boano et al., *Environmentally displaced people. Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration*, in *Forced Migration Policy Briefing 1*, 2008, p. 24, reperibile all'indirizzo <https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/pb1-environmentally-displaced-people-2008.pdf>.

Si dovrebbero compiere maggiori sforzi al fine di identificare, testare e implementare nuovi programmi e nuove politiche attraverso i quali gestire i futuri flussi di migrazioni ambientali.

## **2. Il panorama internazionale e le sue potenzialità**

I comportamenti e le dinamiche migratorie del mondo contemporaneo sono significativamente diversi rispetto a quelli del passato. L'attuale mobilità umana, sempre più complessa ed imprevedibile, mette alla prova l'efficacia di norme e pratiche che, pensate per disciplinare fenomeni differenti, appaiono inadeguate sotto diversi profili. La maggioranza delle persone che oggi si sposta forzatamente non rientra negli scopi che stanno alla base della Convenzione di Ginevra del 1951 o in quelli previsti in altri strumenti internazionali. Le cruciali differenze che contraddistinguono i rifugiati e i migranti non possono essere livellate. Ma le dissomiglianze qualitative non possono divenire l'alibi al quale aggrapparsi per sottrarsi al dovere di prendere in carico la sorte di individui che, vulnerabili tanto quanto i rifugiati, sembrano essere meritevoli di protezione.

Le mutate circostanze impongono di considerare le questioni concettuali legate all'interpretazione degli obblighi di protezione nei confronti di tali individui affinché essi non rimangano privi di tutela. La protezione non rappresenta certamente la soluzione più consona ad un problema che dovrebbe essere affrontato agendo alla radice delle cause che determinano gli spostamenti. Ma costituisce certamente la pietra angolare del diritto internazionale<sup>10</sup>.

Secondo la definizione fornita dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, la protezione ha un duplice significato. Invero, si tratta di un concetto che contestualmente abbraccia i diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti a ciascuno e gli obblighi che sussistono in capo agli Stati, soggetti che primariamente

---

<sup>10</sup> Zetter, *Protecting Forced Migrants. A State of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, cit., p.18.

dovrebbero assumersi il dovere di garantirli<sup>11</sup>. È chiaro che la Croce Rossa abbia un proprio specifico settore di intervento e che la definizione di “protezione” da essa fornita si riferisca, principalmente, al settore umanitario. Tuttavia, l’idea di protezione dell’organizzazione umanitaria si presta ad avere un’applicazione universale.

In effetti, gli Stati hanno la responsabilità di promuovere e di proteggere i diritti fondamentali dei propri cittadini. Tuttavia, la protezione dei diritti umani non sussiste solo nei confronti dei cittadini. Anche i migranti devono poterne godere, soprattutto quando la mobilità internazionale li possa esporre a discriminazioni e pericoli. Non a caso, esistono specifici strumenti normativi che si preoccupano di fornire assistenza e protezione proprio ai migranti forzati<sup>12</sup>.

Vi sono delle situazioni che forzano la gente a migrare o che la fanno sentire costretta a migrare e a spostarsi altrove. In situazioni di questo tipo, tutte le persone costrette alla fuga, che restino all’interno dei confini dello Stato di appartenenza o attraversino le frontiere, dovrebbero potere ricevere protezione. Tuttavia, intorno alla presente indagine ruotano ancora numerosi interrogativi dal momento che non è ancora chiaro né quali siano gli strumenti attraverso i quali possa offrirsi protezione a chi debba migrare forzatamente per ragioni ambientali né quali siano le autorità che avrebbero il dovere giuridico di prendersene carico.

### *2.1. Riflessioni alla luce della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici*

Le discussioni di politica ambientale sulla mobilità umana forniscono un interessante spunto per potere analizzare in modo particolareggiato le possibilità di intervento a livello internazionale, oltre che regionale e nazionale.

Le negoziazioni sul clima, per quanto stiano piano piano riconoscendo l’importanza della migrazione ambientale e degli sfollamenti legati a ragioni di tipo ambientale,

---

<sup>11</sup> ICRC, *International Committee of the Red Cross Protection Policy*, in *International Review of the Red Cross*, 2008, Vol. 90 No. 871, pp. 752 ss, reperibile all’indirizzo <https://www.icrc.org/en/international-review/article/icrc-protection-policy>.

<sup>12</sup> Zetter, *Protecting Forced Migrants. A State of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, cit., p. 25.

continuano a manifestare delle lacune perché gli obiettivi perseguiti dagli Stati in questi *fora* non sembrano orientati alla tutela dei diritti, sebbene a ciascun individuo dovrebbe essere garantito il pieno godimento dei diritti umani.

È chiaro che la questione concernente gli spostamenti legati al clima dovrebbe essere considerata attraverso un approccio orientato alla tutela della dignità umana e dei diritti fondamentali. In questo contesto, assumono una certa rilevanza il diritto alla salute, alla vita e alla sicurezza sociale, il diritto alla terra e al suo pacifico utilizzo, la libertà di movimento, il diritto all'alloggio e la libertà di scegliere la propria residenza. La mobilità umana che si sviluppa in conseguenza dei cambiamenti climatici dovrebbe essere analizzata attraverso un approccio orientato alla tutela dei diritti dell'uomo e dovrebbe preoccuparsi dell'individuazione dei rimedi attivabili dagli individui costretti a migrare e a lasciare forzatamente le proprie terre<sup>13</sup>. Tuttavia, guardando alla prassi seguita dagli Stati e dalla comunità internazionale nell'ambito del lungo processo che ha condotto all'adozione degli accordi internazionali sul clima, emerge con evidenza come l'influenza dei cambiamenti climatici sulla mobilità umana sia stata una questione per lungo tempo ignorata.

La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici<sup>14</sup>, approvata in seno alla Conferenza sull'ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite, rappresenta uno snodo di particolare importanza nelle negoziazioni sul clima ma, come precedentemente affermato, riflette un momento storico nel quale i cambiamenti climatici vengono intesi come la mera somma degli effetti negativi che si sviluppano in conseguenza dell'alterazione della naturale variabilità climatica. La Convenzione, non a caso, si è preoccupata solamente di conseguire la stabilizzazione della concentrazione di gas a effetto serra attraverso dei meccanismi non vincolanti di controllo delle emissioni.

Effettivamente, con riferimento al sistema delle Nazioni Unite, dovranno trascorrere diversi anni prima che i cambiamenti climatici assumano la valenza di fenomeno capace di moltiplicare i rischi esistenti e, in ragione di ciò, capace di produrre significative ripercussioni nelle società.

---

<sup>13</sup> Leckie, *Human rights implications*, in *Forced Migration Review*, 2008, Issue No. 31, pp. 18-19, pp. 18 ss.

<sup>14</sup> *United Nations Framework Convention on Climate Change*, New York, 9 May 1992.

Nel 2007, in seno al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si tenne il primo dibattito con il quale si cercò di comprendere in che misura i cambiamenti climatici potessero dispiegare i propri effetti anche in termini di sicurezza. In particolare, in quella occasione, l'allora Segretario Generale Ban Ki-Moon esortò il Consiglio di Sicurezza, gli Stati membri e gli organismi internazionali a cooperare al fine di intraprendere azioni mirate e condivise per fare fronte alle minacce che i cambiamenti climatici avrebbero potuto rappresentare per il mantenimento della pace, oltre che per lo sviluppo economico e sociale<sup>15</sup>.

In seguito, anche altri organi delle Nazioni Unite hanno iniziato ad indagare il fenomeno dei cambiamenti climatici sotto una diversa lente.

Il Consiglio per i diritti umani<sup>16</sup>, ad esempio, si è preoccupato di comprendere in che modo il degrado ambientale potesse avere delle ripercussioni in termini di godimento dei diritti fondamentali da parte delle popolazioni più vulnerabili ai suoi effetti. Tuttavia, il contributo maggiore è certamente stato apportato dall'Assemblea Generale. In tal senso, il Primo Ministro del Bangladesh Sheik Hasina si è preoccupato di far inserire nella Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici degli strumenti giuridici mirati che si occupassero della riabilitazione sociale, culturale ed economica dei migranti ambientali<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> United Nations Security Council, *Security Council debate on the impacts of climate change on peace and security*. Security Council 5663<sup>rd</sup> Meeting, SC/900, S/PV.5663, April 2007, New York. Sebbene in molti abbiano ritenuto che il Consiglio di Sicurezza non avesse titolo per occuparsi delle questioni concernenti i cambiamenti climatici, in realtà, considerato le specifiche tematiche che sono state affrontate, sembra che l'atteggiamento del Consiglio di Sicurezza sia stato più che coerente. Infatti, occorre considerare che l'art. 24 della Carta ONU attribuisce all'Organo proprio la responsabilità principale di mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Si rinvia a Warren, *Forced migration after Paris COP21: Evaluating the 'climate change displacement coordination facility'*, in *Columbia Law Review*, 2013, Vol. 116, 2103-2144.

<sup>16</sup> Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite in quegli anni ha adottato diverse risoluzioni; esse riguardavano il rapporto tra i cambiamenti climatici, l'ambiente e il godimento dei diritti umani. Si vedano Human Rights Council Resolutions: No. 7/23 *Human rights and climate change*, 28 March 2008; No. 10/4, *Human rights and climate change*, 25 March 2009; No. 18/22, *Human rights and climate change*, 30 September 2011; No. 16/11, *Human rights and the environment*, 24 March 2011; No. 19/10, *Human rights and the environment*, 24 March 2011. Per un'analisi più approfondita sul rapporto tra i cambiamenti climatici e i diritti umani si rinvia al Capitolo 4.

<sup>17</sup> Costui, già a partire dal 2009, si è battuto affinché la comunità internazionale, durante la COP15 di Copenaghen, si assumesse l'impegno di creare un accordo vincolante ed un fondo di garanzia per assistere le comunità più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Le aspettative del Primo Ministro furono tradite, ma il suo contributo ha favorito l'emergere della questione negli incontri successivi. Si vedano: United Nations General Assembly, *Address by Her Excellency Sheik Hasina*, 64<sup>th</sup> Session, 26 September 2009; United Nations General Assembly, *Address by Her Excellency Sheik Hasina*, 65<sup>th</sup> Session, 25 September 2010.

I primi segnali dello sforzo compiuto dall'Assemblea Generale si colgono nel 2010, anno in cui gli spostamenti indotti dai cambiamenti climatici sono presi in considerazione nella Conferenza delle Parti tenutasi a Cancun<sup>18</sup>. Gli Stati partecipanti furono infatti invitati a mettere in atto, sia a livello internazionale che nazionale, delle azioni coordinate attraverso le quali favorire la comprensione dei fenomeni legati agli spostamenti e alla migrazione ambientale<sup>19</sup>. L'impegno assunto durante la COP16 venne confermato durante la Conferenza delle Parti tenutasi a Doha nel 2012<sup>20</sup>.

È chiaro che le Conferenze delle Parti tenutesi a Cancun e a Doha costituiscano dei tentativi embrionali di approcciarsi agli spostamenti indotti dal clima. Tuttavia, esse riflettono lo sviluppo di una maggiore sensibilità verso il fenomeno di cui si discute e ciò è rilevante se solo si consideri che i migranti ambientali erano del tutto assenti nell'agenda internazionale sul clima.

Il lungo processo analizzato fino ad ora è utile poiché ci consente di considerare l'ulteriore progresso registratosi con gli Accordi di Parigi del 12 dicembre del 2015<sup>21</sup>. A Parigi è stato siglato il primo accordo universale e vincolante attraverso il quale è stato stabilito l'obiettivo di mantenere l'aumento medio della temperatura globale inferiore ai 2°C. Gli Accordi sono entrati in vigore il 04 novembre del 2016.

---

<sup>18</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, art. 14, let. f), Framework Convention on Climate Change/CP/2010/7/Add.1.

<sup>19</sup> *Ibidem*, art. 14, let. f). Attraverso la disposizione in esame, anche gli aspetti legati alla “protezione delle vittime” dei cambiamenti climatici sono entrati a far parte dell'agenda internazionale sul clima. In effetti, i problemi di tipo umanitario erano stati per lungo tempo ignorati. Tuttavia, grazie alle pressioni fatte dal Comitato Permanente inter-agenzie delle Nazioni Unite, un impegno formale volto a conseguire lo sviluppo di azioni che consentissero una maggiore comprensione dei fenomeni legati agli spostamenti climatici è stato finalmente assunto. Si rinvia a Kalin, Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approach*, UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, February 2012, p. 23. Questa idea è stata successivamente sostenuta anche nel documento *The future we want* adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo Sviluppo Sostenibile nel quale gli Stati partecipanti si sono impegnati a compiere degli sforzi per comprendere più compiutamente i problemi legati allo sviluppo, tra i quali rientravano a pieno titolo i cambiamenti climatici e la migrazione. Si veda United Nations, *The future we want*, Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 June 2012.

<sup>20</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session, held in Doha from 26 November to 8 December 2012*, Par. 7 (a) (vi), Framework Convention on Climate Change/CP/2012/8/Ad.1.

<sup>21</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris from 30 November to 13 December 2015*, Framework Convention on Climate Change/CP/2015/10/Add.1.

Ai fini della presente analisi, essi sono rilevanti perché i migranti sono stati per la prima volta inclusi in un Trattato sul clima. Nel preambolo dell'Accordo si legge infatti: «[...] *climate change is a common concern of humankind, parties should, when taking action to address climate change, respect, promote and consider their respective obligations on human rights, the right to health, the rights of indigenous peoples, local communities, migrants, children, persons with disabilities and people in vulnerable situations and the right to development, as well as gender equality, empowerment of women and intergenerational equity*»<sup>22</sup>.

In secondo luogo, la COP 21 ha dato mandato per la costituzione di una *Task Force on Displacement*<sup>23</sup>: questo rappresenta il maggiore contributo in ragione degli sviluppi che potrebbe consentire di conseguire nel prossimo futuro.

La Conferenza delle Parti ha evidenziato l'importanza di evitare e ridurre perdite e danni collegati agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, determinati sia dagli eventi meteorologici estremi che da quelli ad insorgenza graduale. In ragione di ciò è stato assunto l'impegno di porvi rimedio<sup>24</sup>.

Al Comitato esecutivo del Meccanismo Internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati agli impatti dei cambiamenti climatici è stato attribuito il compito di istituire la *Task Force*, avvalendosi di organismi e gruppi di esperti, compresi l'*Adaptation Committee* e il Gruppo di esperti dei Paesi meno sviluppati. La principale finalità della *Task Force* è quella di sviluppare raccomandazioni ed approcci integrati attraverso i quali occuparsi degli spostamenti legati al clima e provare ad evitarli o, quantomeno, a limitarne gli effetti negativi<sup>25</sup>. La *Task Force* coinvolge svariati organismi internazionali ed esperti dotati di specifiche competenze tecniche; alcuni di essi sono permanentemente coinvolti nelle negoziazioni sugli Accordi Quadro sul clima. L'Unità operativa ha il compito di far progredire le conoscenze specialistiche in diversi settori di interesse. Questi comprendono lo sviluppo, il settore umanitario, la società civile, i meccanismi di

---

<sup>22</sup> *Ivi*, preambolo.

<sup>23</sup> *Ivi*, par. 49. La *Task force* ha cominciato i propri lavori nel giugno del 2017 e dovrà presentare le proprie raccomandazioni nel dicembre del 2018 alla COP 24 di Katowice. Si veda: UNFCCC, *The Task Force at a glance*, August 2017, reperibile all'indirizzo [https://unfccc.int/files/na/application/pdf/tfd\\_at\\_a\\_glance.pdf](https://unfccc.int/files/na/application/pdf/tfd_at_a_glance.pdf), (ultima visita 20 settembre 2017).

<sup>24</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session, held in Paris*, cit., art. 8.

<sup>25</sup> *Ivi*, par. 49.

adattamento, la prospettiva dei Paesi meno sviluppati, le perdite e i danni connessi ai cambiamenti climatici e, infine, la mobilità umana<sup>26</sup>.

La *Task Force* ha cominciato i propri lavori nel giugno del 2017 e dovrà presentare le proprie raccomandazioni alla COP 24 che si terrà nel dicembre del 2018 a Katowice<sup>27</sup>.

Nell'ambito dei settori di intervento dell'Unità operativa, è opportuno focalizzare l'attenzione su quello che si occupa della mobilità umana. In questo *panel*, i compiti di analisi e ricerca sono stati attribuiti all'OIM<sup>28</sup> e alla *Platform on Disaster Displacement*<sup>29</sup>.

Un primo incontro tecnico è stato organizzato a luglio del 2016 in Marocco allo scopo di conseguire i risultati prestabiliti nel programma di lavoro dei primi due anni di attività del *panel*<sup>30</sup>.

Gli impegni assunti a partire dalla COP 21 di Parigi sono stati successivamente confermati durante le Conferenze delle Parti di Marrakech, svoltasi nel 2016<sup>31</sup>, e di Bonn del 2017<sup>32</sup>.

---

<sup>26</sup> UNFCCC, *Task Force on Displacement at a glance*, citato.

<sup>27</sup> *Ibidem*.

<sup>28</sup> L'impegno di cui si è fatta carico l'Organizzazione Internazionale per consentire agli spostamenti ambientali di ottenere uno specifico riconoscimento nei fori di discussione internazionale è stato particolarmente incisivo. Il suo contributo risale al 2008, anno in cui si svolse la COP di Poznan. Successivamente l'OIM è stata coinvolta nella CCEMA, la *Climate Change, Environment and Migration Alliance*, primo partenariato globale che riuniva gli attori rappresentanti gli interessi legati al clima, allo sviluppo, alla migrazione e all'assistenza umanitaria. In seguito, alla CCEMA è stato affiancato l'*Advisory Group* sugli spostamenti ambientali composto, oltre che dall'OIM, da UNHCR, UNU-EHS, UNDP, NRC/IDMC, RI, Sciences Po-Ceri e RAED. I due gruppi di lavoro hanno avuto il merito di avere fornito le conoscenze tecniche grazie alle quali la mobilità umana ha acquisito visibilità in seno alle negoziazioni sul clima. Si rinvia all'indirizzo <http://weblog.iom.int/cop21-paris-agreement-stepping-stone-climate-migrants> (ultima visita 23 aprile 2017).

<sup>29</sup> La *Platform on Disaster Displacement* (PDD) è nata nel luglio del 2016 per dare seguito ai lavori iniziati grazie all'iniziativa di Nansen (vedi *infra*). Si rinvia all'indirizzo <http://disasterdisplacement.org/> (ultima visita 23 aprile 2017).

<sup>30</sup> Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts, *Technical Meeting-Concept Note*, 27-29 July 2016, Casablanca, Morocco.

<sup>31</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-second session, held in Marrakech from 7 to 18 November 2016, Framework Convention on Climate Change/CP/2016/10*. Il Comitato esecutivo del meccanismo internazionale di Varsavia per le perdite e i danni associati agli impatti dei cambiamenti climatici ha presentato gli avanzamenti raggiunti nei settori di propria competenza. Si rinvia a ExCom, *Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts*, FCCC/SB/2013/3, 14 October 2016.

<sup>32</sup> COP, *Preparations for the implementation of the Paris Agreement and the first session of the Conference of the Parties serving as a meeting of the Parties to the Paris Agreement*, Framework Convention on Climate Change/CP/2017/L.13.

La Conferenza delle Parti da ultimo citata è rilevante per il valore simbolico che essa ha assunto. Infatti, la Presidenza è stata assegnata alle Isole Fiji, Stato insulare dell'Oceano Pacifico che fronteggia da diversi anni i problemi legati all'innalzamento del livello del mare e che da tempo sperimenta il fenomeno della migrazione causata da ragioni climatiche.

I tempi sono ancora prematuri per potere valutare il contributo che la *Task Force*, creata in occasione degli Accordi di Parigi, sarà in grado di dare. I progressi finora registrati possono considerarsi incoraggianti, quanto meno perché dimostrano la volontà di iniziare a prendere in considerazione i problemi legati alla migrazione ambientale.

Tuttavia, è necessario chiedersi se questo proposito sia stato condiviso a livello planetario.

Al riguardo è interessante prendere in esame i *National Determined Contributions* (NDCs) che rappresentano il livello di impegno assunto dagli Stati per supportare in maniera vincolante gli Accordi di Parigi attraverso la riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>. A far data dal 15 luglio 2016, ben 162 Paesi hanno comunicato i propri NDCs. Tra essi, 33 Paesi hanno fatto riferimento alla migrazione in una delle sue possibili forme. Ciò vuol dire che il 20% dei NDCs totali ha riconosciuto che gli spostamenti legati al clima esistono. Tra questi Paesi, il 46% è localizzato nel Continente africano, il 33% in Asia e Oceania, il 21% in America Latina<sup>33</sup>. Quindi, come può notarsi, si tratta dei Paesi maggiormente colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

La migrazione viene presa in considerazione sulla base delle tre aree di intervento che hanno contraddistinto il dibattito generale sulle migrazioni ambientali nell'ambito delle negoziazioni sul clima: 1. Gestione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla sicurezza e bisogno di affrontare e prevenire gli effetti avversi della mobilità, rappresentati da sfollamenti causati da eventi naturali estremi e/o flussi migratori determinati, in modo predominante, da fattori ambientali; 2. Utilizzo della migrazione come una strategia di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso

---

<sup>33</sup> La lista completa dei Paesi che hanno fatto riferimento alla migrazione nei propri NDCs è reperibile all'indirizzo: [https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/INDC%20Research\\_0.pdf](https://environmentalmigration.iom.int/sites/default/files/INDC%20Research_0.pdf).

misure mirate, quali reinsediamenti e trasferimenti; 3. Utilizzo di rimesse e trasferimenti finanziari dei migranti per contribuire alle azioni sul clima<sup>34</sup>.

Questi sviluppi sono certamente importanti. Tuttavia, lo stato di avanzamento dei *National Determined Contributions* sembra far emergere la sostanziale indifferenza degli Stati sviluppati verso le ripercussioni che i cambiamenti climatici stanno avendo sulle popolazioni dei Paesi meno sviluppati.

La volontà politica costituisce da sempre la maggiore barriera per l'azione, considerato che le nazioni sviluppate posseggono già le tecnologie necessarie, l'esperienza, e la capacità istituzionale e organizzativa per mantenere un alto livello di performance economica, pur riducendo le emissioni<sup>35</sup>.

## 2.2. *I principi guida sugli sfollati interni e l'iniziativa di Nansen*

Vengono definiti “sfollati interni” quegli individui che necessitano di protezione ed assistenza in ragione di conflitti armati, gravi violazioni dei diritti umani o catastrofi naturali. Si tratta di persone che devono abbandonare forzatamente i propri territori di residenza e che possono subire specifiche deprivazioni che si sostanziano, in generale, nella perdita dell'alloggio, nella separazione dai propri cari o, ancora, nella ricollocazione forzata in luoghi spesso inospitali. In ragione di ciò, gli sfollati interni devono essere in grado di sviluppare specifici meccanismi di autodifesa, oltre che un alto grado di resilienza<sup>36</sup>.

Dalla metà degli anni '90 il numero di sfollati interni è aumentato vertiginosamente in svariate parti del globo<sup>37</sup>. Questa grave situazione ha fatto emergere con drammaticità le difficoltà determinate dal vuoto legislativo che circondava tale categoria di individui e ha imposto alla comunità internazionale il dovere di impegnarsi effettivamente al fine di individuare gli strumenti più idonei per

---

<sup>34</sup> Si rinvia all'indirizzo web <http://www.environmentalmigration.iom.int/migration-indcsndcs> (ultima visita in data 3 ottobre 2017).

<sup>35</sup> McLeman, *Climate change, migration and critical international security considerations*, IOM Migration Research Series, 2011, No. 42, p. 29.

<sup>36</sup> Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*, June 2010, p. 3, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/4790cbc02.html> (ultimo accesso 15 maggio 2017).

<sup>37</sup> Internal Displacement Monitoring Centre, *Number of IDPs and refugees compared to humanitarian spending in donor countries and overseas*, Database, 2017, reperibile all'indirizzo <http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf>.

proteggere quei profughi che, in seguito agli eventi sopra indicati, si ritrovavano in una situazione di particolare vulnerabilità, pur restando all'interno dei confini dello Stato di appartenenza. Questa occasione ha dato la possibilità di iniziare ad interrogarsi sui concetti di “sicurezza umana” e di “responsabilità di proteggere”, in quanto considerate le nozioni cui guardare per potere rispondere adeguatamente ai bisogni degli sfollati<sup>38</sup>.

Per tentare di fare fronte alla crisi degli sfollati interni, l'allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Boutros-Ghali decise di nominare Francis Deng Rappresentante Speciale per gli sfollati interni<sup>39</sup>. Questi condusse uno studio onnicomprensivo nel quale indicò i possibili strumenti normativi utilizzabili per offrire una protezione a questa particolare categoria di persone e lo presentò dinnanzi alla Commissione per i diritti umani nel 1993<sup>40</sup>.

Negli anni seguenti, una squadra di esperti, composta da ONG e organizzazioni internazionali, condusse delle indagini che portarono alla realizzazione di una *Compilation and Analysis of Legal Norms* applicabile agli sfollati interni, presentata nel 1996 alla Commissione per i diritti umani<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> Cohen, *Reconciling Responsibility to Protect with IDP Protection*, in Brookings, 2010, p. 2, reperibile all'indirizzo <https://www.brookings.edu/articles/reconciling-responsibility-to-protect-with-idp-protection/>, (ultimo accesso 15 maggio 2017).

<sup>39</sup> Deng, *The Global Challenge of Internal Displacement*, in Washington University Journal of Law and Policy, 2001, Vol. 5, p. 141.

<sup>40</sup> Con riferimento al problema concernente i potenziali strumenti normativi adoperabili, lo studio condotto dal Rappresentante Speciale fece emergere una tensione tra coloro che sostenevano che l'architettura giuridica conosciuta allora fornisse adeguati meccanismi di protezione, che andavano al massimo adottati ai bisogni degli sfollati, e coloro che, diversamente, ritenevano che fosse necessario lavorare alla creazione di uno specifico strumento normativo. In entrambi i casi, si riscontravano le medesime motivazioni. Si decise di trovare un punto di equilibrio attraverso una raccolta dei principi di diritto generale esistenti, purché apparissero idonei a fare fronte alle peculiari necessità degli sfollati interni. Si rinvia a Commission on Human Rights, *Further promotion and enforcement of human rights and fundamental freedoms, including the question of the programme and methods of work of the commission*, Forty-ninth session, Item 11 (a) of the provisional agenda, E/CN.4/1993/35, 21 January 1993.

<sup>41</sup> United Nations Commission on Human Rights, *Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1995/57. Compilation and analysis of legal norms*, Fifty-first session, Item 9 (d) of the provisional agenda, E7CN.4/1996/52/Add.2, 5 December 1995. In seno alla raccolta era stata presentata una selezione del diritto esistente e dei principi consuetudinari di diritto internazionale che si ritenevano calzanti per disciplinare la condizione giuridica degli sfollati interni. La raccolta non indicava ancora con certezza la natura giuridica dello strumento che sarebbe stato successivamente adottato. Tuttavia, in diverse occasioni il Rappresentante Speciale aveva fatto riferimento ad un corpo di principi. Si vedano, ad esempio, United Nations Commission on Human Rights, Resolutions 1993/95 e 1997/39, entrambe intitolate agli Internally Displaced Persons. La scelta di questo specifico strumento normative non è casuale. Innanzitutto, va considerato che nessun Governo avrebbe supportato la realizzazione di un Trattato, per la paura di subire un'ingerenza eccessiva

Nel 1998, l'Assemblea Generale, con grande soddisfazione, adottò ufficialmente i *Principi guida sugli sfollati interni*<sup>42</sup>.

I *Principi guida* riflettono il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario e sono ad essi conformi. Disciplinano tutte le fasi dello spostamento forzato e si preoccupano di fornire le indicazioni indispensabili per garantire alle vittime la giusta protezione durante il trasferimento, oltre che nelle fasi di rientro, reinsediamento e reintegrazione. Enunciano, inoltre, i principi relativi all'assistenza umanitaria<sup>43</sup>. I *Principi guida* sono più di una mera elencazione di regole legali; forniscono, piuttosto, un quadro attraverso il quale è possibile identificare i problemi legati alla protezione degli sfollati ed organizzare le fasi necessarie a pianificare, implementare e monitorare le attività. Si rivolgono ai governi, alle agenzie internazionali e alle ONG<sup>44</sup>.

Secondo la definizione contenuta nei principi guida, gli sfollati interni sono «[...] quelle persone o gruppi di persone che sono stati forzati o obbligati a fuggire o a lasciare le loro abitazioni o i luoghi abituali di residenza, in particolare come conseguenza di un conflitto armato o per evitarne gli effetti, di situazioni di violenza generalizzata, di violazioni dei diritti umani o di disastri naturali o provocati dall'uomo, e che non hanno valicato un confine di Stato internazionalmente riconosciuto»<sup>45</sup>.

Lo spostamento involontario e la permanenza all'interno dei confini statali costituiscono i due fondamenti costitutivi della categoria. Il primo elemento ha la

---

negli affari interni dello Stato con riferimento ad una materia che veniva considerata scottante e delicata. In secondo luogo, c'era una certa urgenza nel disciplinare il fenomeno di cui si discute. Infine, non va ignorato che il diritto internazionale aveva già elaborato norme e principi potenzialmente validi anche per il settore considerato. Si richiedeva solamente di selezionarlo e raccogliarlo, adeguandolo ai bisogni degli sfollati. Si rinvia a Cohen, *The Guiding Principles on Internal Displacement: An Innovation in International Standard setting*, in *Global Governance*, 2004, Vol. 10, pp. 464 ss.

<sup>42</sup> *Ivi*, p. 460.

<sup>43</sup> Al fine di facilitare l'interpretazione dei Principi Guida, tenendo conto degli sviluppi registratisi in seguito alla loro emanazione, è possibile consultare Kalin, *Guiding Principles on Internal Displacement. Annotations*, The American Society of International Law, Washington, 2008.

<sup>44</sup> Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*, cit., p.34.

<sup>45</sup> *Guiding Principles on Internal Displacement, Introduction and Scope*, n. 2.

finalità di distinguere gli sfollati da coloro che si spostano volontariamente. Il secondo, invece, intende differenziare gli sfollati dai rifugiati<sup>46</sup>.

La definizione menziona alcune delle principali cause idonee a generare uno spostamento forzato. La lista non deve ritenersi esaustiva. La locuzione “in particolare” allude alla possibilità di includere, tra le ragioni della mobilità, anche ulteriori situazioni non espressamente previste, purché sussistano gli elementi costitutivi essenziali della fattispecie<sup>47</sup>. Infine, è opportuno precisare che la nozione di sfollato interno è meramente descrittiva: essa si limita a descrivere una situazione fattuale, ma non è idonea a conferire alcuno *status* giuridico<sup>48</sup>. Infatti, i *Principi guida* sono uno speciale strumento di *soft law*, non negoziato dai governi, ma redatto da un gruppo di esperti indipendenti che ha selezionato i principi di diritto internazionale consuetudinario esistenti all’epoca e ampiamente accettati dalla comunità, per adattarli ai bisogni degli sfollati interni<sup>49</sup>.

In ragione della loro natura, i *Principi guida* non hanno posto degli obblighi in capo agli Stati; questi ultimi sono rimasti liberi di applicarli o, semplicemente, di ignorarli<sup>50</sup>. Tuttavia, la forza straordinaria dei principi guida risiede nel fatto di non avere creato nessun nuovo diritto, nel senso stretto del termine<sup>51</sup>. Avendo attinto ai principi consuetudinari largamente riconosciuti, essi, non solo hanno ottenuto un larghissimo consenso politico, ma hanno altresì incentivato molti Stati a recepirli in leggi nazionali<sup>52</sup>.

---

<sup>46</sup> Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*, cit., p. 9.

<sup>47</sup> *Ibidem*.

<sup>48</sup> Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 36.

<sup>49</sup> Kalin, *How Hard is Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the Need for a Normative Framework*, Brookings/Cuny Project on Internal Displacement, 2001, p. 6, reperibile all’indirizzo <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/20011219.pdf>.

<sup>50</sup> Kalin, Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approach*, cit., p. 30.

<sup>51</sup> Kalin, *How Hard is Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the Need for a Normative Framework*, cit., p. 6.

<sup>52</sup> Le modalità attraverso le quali i *Principi guida* sono stati recepiti in leggi nazionali sono le più disparate. Ad esempio, la Liberia li ha recepiti nel loro insieme, attraverso una specifica legge; la Turchia e l’Angola hanno sviluppato delle politiche non specificamente rivolte agli sfollati, nelle quali sono stati introdotti specifici diritti concernenti questa particolare categoria di profughi; infine, la Colombia ha implementato una politica mirata che ha inteso perseguire tutti gli obiettivi contenuti nei Principi stessi. Si rinvia a Carr, *From Theory to Practice: National and Regional Application of the Guiding Principles*, in *International Journal of Refugee Law*, March 2009, Vol. 21 Issue 1, pp. 36 ss. Sebbene lo sforzo compiuto da alcuni Stati sia certamente encomiabile, in realtà le scelte compiutamente intraprese sono state in parte criticate, dal momento che talune leggi o politiche non

È opportuno precisare che la protezione degli sfollati interni rientra nella giurisdizione delle autorità nazionali. Infatti, non va dimenticato che le persone cui i *Principi guida* si riferiscono rimangono all'interno dei confini statali<sup>53</sup>. Tuttavia, nelle situazioni particolarmente complesse in cui si ritenga che lo Stato possa essere assente o avere delle difficoltà ad assolvere ai propri obblighi, la responsabilità di proteggere si trasferisce in capo alla comunità internazionale<sup>54</sup>.

Sulla base di ciò, è possibile affermare che la disciplina delineata in seno ai principi sugli sfollati interni abbia provato a trovare il punto di equilibrio tra la nozione di sovranità statale, in ragione della quale talune materie devono essere lasciate all'esclusivo dominio degli Stati sovrani, e il dovere di protezione che, in determinate situazioni, giustifica l'ingerenza degli attori non statali internazionali. Da un punto di vista operativo, UNHCR è la principale organizzazione che già dagli anni '70 fornisce assistenza agli sfollati interni<sup>55</sup>.

Con l'adozione dei *Principi guida*, la protezione degli sfollati interni è stata intesa quale parte integrante degli interventi di emergenza umanitaria, divenendo così di competenza delle agenzie internazionali che operavano sotto il coordinamento del Coordinatore delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Emergenza<sup>56</sup>. In seguito, al fine di superare le criticità che si registravano nel coordinamento, a causa dell'eccessivo numero di agenzie che volevano essere coinvolte, è stato ideato l'approccio per cluster tematici che ha consentito ad UNHCR di ricevere un

---

chiariscono in che modo meri principi possano concretamente trovare applicazione nei casi singoli. Si veda, Kalin, *The role of the Guiding Principles on Internal Displacement*, in *Forced Migration Review Supplement*, 2005, p. 9.

<sup>53</sup> UNHCR, *The protection of internally displaced persons and the role of UNHCR*, Informal Consulting Meeting, 27 February 2007, p. 5, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/protection/idps/50f951df9/protection-internally-displaced-persons-role-unhcr-excom-informal-consultative.html>. La responsabilità dello Stato comprende tre dimensioni: rispettare, proteggere e soddisfare i diritti umani. Il dovere di rispetto impone allo Stato di assicurarsi che tutti gli agenti statali agiscano nel rispetto dei diritti umani e si astengano dal compiere qualunque atto che possa interferire con l'esercizio dei diritti riconosciuti. Il dovere di proteggere obbliga lo Stato a prendere tutte le misure necessarie a prevenire qualunque violazione dei diritti riconosciuti agli sfollati, sia come singoli che come gruppo. Il dovere di soddisfare i diritti umani richiede allo Stato di adoperarsi affinché gli individui sotto la sua giurisdizione siano in grado di esercitare effettivamente i diritti umani loro riconosciuti. Si veda, Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*, cit., p. 24.

<sup>54</sup> Ogata et al., *The Evolution of UNHCR*, in *Journal of International Affairs*, 1994, Vol. 47 No. 2, p. 420.

<sup>55</sup> Loescher et al., *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, Routledge, New York, 2008, p.29.

<sup>56</sup> *Ivi*, p. 51.

mandato ufficiale nell'ambito degli interventi in favore degli sfollati, che si affiancava a quello previsto per la protezione dei rifugiati<sup>57</sup>.

Va tuttavia precisato che l'impegno di UNHCR nei confronti degli sfollati interni è stato comunque assolto, in via principale, nella cornice dei conflitti armati<sup>58</sup>.

Tuttavia, nel mondo contemporaneo, gli sfollamenti non si originano solo a causa delle guerre<sup>59</sup>. L'incremento demografico, l'urbanizzazione, la povertà, l'insicurezza alimentare e la scarsità di acqua potabile costituiscono insieme alcune delle cause che possono indurre le persone a muoversi. I cambiamenti climatici, dal canto loro, rappresentano la forza che, agendo come un moltiplicatore del rischio, esacerba i rischi determinati dai classici fattori di spinta<sup>60</sup>.

Non appena le ricerche sulle migrazioni ambientali si sono sviluppate, molti studiosi hanno ritenuto che i *Principi guida* potessero rappresentare lo strumento più appropriato per colmare il vuoto legislativo esistente, specie perché si riteneva che spostamenti di questo genere non potessero essere transfrontalieri<sup>61</sup>.

In un primo momento, questa impostazione non è stata largamente appoggiata. Infatti, nonostante i *Principi guida* facessero espresso riferimento ai disastri naturali, si riteneva che la tutela agli sfollati, all'interno di questo quadro, potesse essere contemplata solo nelle situazioni più gravi e che, contestualmente, davano luogo ad una violazione dei diritti umani<sup>62</sup>. Il recente aumento dei disastri di tipo ambientale ha in seguito portato ad un superamento di questa impostazione<sup>63</sup>.

---

<sup>57</sup> UNHCR, *UNHCR's role in support of an enhanced humanitarian response to situations of internal displacement: update on UNHCR's leadership role within the cluster approach and IDP operational workplan*, Informal Consultative Meeting, 25 May 2007, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/464dd68f2.html>. Per comprendere la portata di questa novità è sufficiente considerare che in passato UNHCR ha dovuto rifiutare le richieste di aiuto ogni volta che il Segretario Generale o l'Assemblea Generale non avessero esplicitamente autorizzato l'organismo internazionale a prendersi cura degli sfollati. Si rinvia a Cohen, *Human Rights Protection for Internally Displaced Persons*, Refugee Policy Group, June 1991, p. 6.

<sup>58</sup> UNHCR, *The protection of internally displaced persons and the role of UNHCR*, cit., p. 6.

<sup>59</sup> Nel solo 2015 il numero di sfollati causati da disastri naturali ammontava a 19,2 milioni di persone. Si veda l'indirizzo <http://www.internal-displacement.org/globalreport2016/#ongrid>, (ultima visita 24 settembre 2017).

<sup>60</sup> IDMC, NRC, *Global Report on Internal Displacement 2016*, May 2016, p. 65, reperibile all'indirizzo <http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2016/2016-global-report-internal-displacement-IDMC.pdf>.

<sup>61</sup> In questo senso, Kalin, Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approach*, cit., p. 30.

<sup>62</sup> Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons*, cit., p. 30.

<sup>63</sup> Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*, cit., pp. 481 ss.

Anche nei contesti in cui la causa dello sfollamento è di tipo climatico, lo Stato nel quale si verifica il disastro è il principale soggetto su cui ricade l'obbligo di fornire assistenza; in conseguenza di ciò, la legislazione che trova applicazione è, innanzitutto, quella nazionale. Gli sfollati interni per ragioni di tipo ambientale godono degli stessi diritti che devono essere garantiti ai profughi delle guerre<sup>64</sup>. In questo contesto, le concertazioni sul campo spettano a UNHCR, UNICEF e all'Alto Commissariato per i Diritti Umani, che vengono semplicemente guidati dal coordinatore residente dell'Onu per gli aiuti umanitari ogni volta in cui, sulla base della situazione, le tre agenzie potrebbero meglio assumere il ruolo di guida per la protezione<sup>65</sup>.

Per quanto i *Principi guida* possano tendenzialmente trovare applicazione nel caso di sfollamenti determinati da ragioni naturali, essi presentano un limite non indifferente. Invero, come già ampiamente evidenziato, essi contemplano le situazioni nelle quali le vittime dei disastri naturali non abbiano la necessità di attraversare i confini statali. In ragione di ciò, questa forma di protezione non appare certamente idonea a tutelare coloro che siano costretti a cercare protezione presso il territorio di Stati terzi<sup>66</sup>. Questo limite si ripercuote su quei migranti che, specie a causa di eventi climatici ad insorgenza graduale, siano costretti ad affrontare degli spostamenti più lunghi oppure per quelli che, per le medesime ragioni, decidano di affrontare il viaggio prima che gli effetti del degrado ambientale si possano dire irreversibili, di guisa che lo spostamento venga considerato volontario<sup>67</sup>.

Per tentare di superare i limiti appena enunciati, alcuni Stati europei hanno messo in moto un processo partecipativo, noto come “Iniziativa di Nansen”, che ricalca,

---

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 486.

<sup>65</sup> UNHCR, *The protection of internally displaced persons and the role of UNHCR*, cit., p. 6.

<sup>66</sup> Gli individui che per ragioni di tipo climatico sono costretti a spostarsi e ad attraversare i confini dello Stato di origine o di residenza abituale godono della protezione fornita dagli strumenti internazionali che tutelano i diritti umani e, laddove applicabile, dalla normativa concernente i rifugiati. Tuttavia, il diritto internazionale non si occupa di questioni particolarmente rilevanti quali possono essere, ad esempio, le condizioni che consentono l'ammissione presso un Paese terzo o la soddisfazione dei bisogni essenziali durante il soggiorno, temporaneo o permanente che sia. Si rinvia a The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, Geneva 12-13 October 2015, p. 31, reperibile all'indirizzo <https://www.nanseninitiative.org/wp-content/uploads/2015/02/GLOBAL-CONSULTATION-REPORT.pdf>.

<sup>67</sup> IOM, *Iom Outlook on Migration, Environment and Climate Change*, 2014, p. 28, reperibile all'indirizzo [http://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc\\_outlook.pdf](http://publications.iom.int/system/files/pdf/mecc_outlook.pdf).

in larga misura, il meccanismo attraverso il quale sono nati i *Principi guida sugli sfollati interni*<sup>68</sup>.

Nel giugno del 2011, il Governo norvegese organizzò ad Oslo una conferenza dal titolo *Climate Change and Displacement in the 21st century*<sup>69</sup>. La conferenza concluse i suoi lavori con l'adozione dei *Principi di Nansen*: dieci raccomandazioni che avevano lo scopo di avviare un dibattito che favorisse l'individuazione dei rimedi più opportuni per risolvere i problemi giuridici legati agli spostamenti ambientali transfrontalieri<sup>70</sup>.

---

<sup>68</sup> Innanzitutto, i contesti sono analoghi; in entrambi i casi, infatti, le organizzazioni della società civile e l'accademia sono gli attori che hanno tentato di superare le lacune create dalla miopia della politica internazionale. Questo dato, che giace sullo sfondo dell'intero processo, è la conseguenza di un fattore comune alle due iniziative: l'impossibilità di potere intervenire attraverso uno strumento giuridico vincolante, quale potrebbe essere un Trattato internazionale. È questa la motivazione che ha condotto, in entrambe le ipotesi, ad optare per uno strumento di *soft law*, sebbene, con riferimento a questo aspetto, sussistano talune differenze. Non può poi non rilevarsi come anche nel caso della migrazione ambientale esistono dei principi generali che potrebbero validamente essere adoperati per disciplinare questo specifico fenomeno, pur non rivolgendosi direttamente ad esso. Ad ogni modo, va precisato che i tempi sono ancora prematuri per valutare se l'iniziativa di Nansen possa avere lo stesso successo politico che hanno registrato i Principi Guida sugli sfollati. Si veda, Gemenne, Brucker, *From the Guiding Principles on Internal Displacement to the Nansen Initiative: What the Governance of Environmental Migration Can Learn from the Governance of Internal Displacement*, in *International Journal of Refugee Law*, 2015, Vol. 00 no. 00, pp. 1-19, p.16.

<sup>69</sup> The Nansen Conference, *Climate Change and Displacement in the 21<sup>st</sup> Century*, OSLO, Norway, June 5-7 2011.

<sup>70</sup> I dieci principi rappresentano l'agenda politica sulla quale sono state costruite le tappe successive dell'Iniziativa di Nansen consentendo alla stessa di procedere nel perseguimento dei propri obiettivi. In particolare, essi individuano le sfide poste dalle migrazioni ambientali transfrontaliere. Non a caso, gli stessi sono così articolati: 1. le risposte giuridiche devono fondarsi sul rispetto dei diritti umani e devono essere implementate anche attraverso il contributo degli strumenti a disposizione della cooperazione internazionale; 2. gli Stati devono sviluppare apposite politiche interne e stanziare fondi adeguati a potere rispondere efficacemente ai bisogni degli individui più vulnerabili; 3. devono essere favorite delle azioni integrate che coinvolgono i Governi locali, le comunità maggiormente esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, la società civile e il settore privato; 4. ogni qualvolta la capacità di intervento nazionale appaia limitata, gli strumenti regionali e la cooperazione internazionale devono intervenire e supportarne le politiche, contribuendo a costruire la capacità delle comunità; 5. la prevenzione e la resilienza devono essere rafforzate a tutti i livelli, attraverso la messa a disposizione di risorse adeguate. In tal senso, gli attori internazionali, regionali e locali hanno una responsabilità condivisa nell'implementazione dei principi sanciti nel Piano di azione di Hyogo; 6. considerato che la costruzione della capacità nazionale e locale di prepararsi e rispondere ai disastri appare di fondamentale importanza, è necessario sviluppare dei sistemi di allarme che uniscano il livello locale e globale; 7. le norme di diritto internazionale esistenti devono essere pienamente applicate e i vuoti legislativi colmati; 8. i Principi guida sugli sfollati interni rappresentano uno strumento giuridico solido per far fronte alle necessità degli spostamenti interni; gli Stati dovrebbero implementarli in legislazioni nazionali; 9. è opportuno che vengano aumentati gli sforzi di livello internazionale per proteggere coloro che sono costretti a muoversi a causa degli eventi climatici ad insorgenza graduale. In questo senso sarebbe opportuno implementare un quadro guida o specifici strumenti; 10. le politiche internazionali e nazionali, inclusi i piani di reinsediamento, devono essere attuate nel rispetto del principio di non discriminazione. *Ivi*, p.5.

Nell'ottobre del 2012, il Governo norvegese e svizzero lanciarono ufficialmente l'iniziativa di Nansen, con lo scopo di creare un forum consultivo guidato dagli Stati e aperto ai diversi attori internazionali impegnati nella difesa dei migranti e dell'ambiente. La finalità dell'iniziativa era quella di pianificare un'agenda di azioni che sarebbero state realizzate in futuro grazie a specifici strumenti nazionali, regionali ed internazionali<sup>71</sup>. In ragione di ciò, tra il 2013 e il 2014 sono state organizzate diverse consultazioni<sup>72</sup>. Il processo si è ufficialmente concluso durante una consultazione mondiale tenutasi a Ginevra nell'ottobre del 2015<sup>73</sup>. La conferenza mondiale, alla quale hanno preso parte 110 Paesi, ha prodotto la "Protection Agenda", un documento programmatico e non vincolante volto ad individuare le modalità attraverso le quali garantire delle forme di protezione agli sfollati transfrontalieri, vittime di disastri ambientali e cambiamenti climatici<sup>74</sup>.

La *Platform on Disaster Displacement* sta attualmente dando seguito al lavoro iniziato attraverso il processo consultivo dell'iniziativa di Nansen. La piattaforma, saldamente strutturata<sup>75</sup>, intende atteggiarsi ad organismo di coordinamento di decisori politici, ricercatori ed esperti al fine di implementare le raccomandazioni contenute nella *Protection Agenda*. Il programma di lavoro per il periodo 2016-

---

<sup>71</sup> UNHCR, *Unhcr, the Environment & Climate Change*, October 2015, p. 10, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/540854f49.pdf>.

<sup>72</sup> Le consultazioni regionali sono state organizzate nel Pacifico (Isole Cook), in America centrale (Costa Rica), nel Corno d'Africa (Kenya), nel Sudest asiatico (Filippine), Sud Asia (Bangladesh). Le riunioni con la società civile si sono tenute, invece, alle Fiji, in Guatemala, in Kenya, in Thailandia e in Nepal. Infine, ulteriori consultazioni sono state organizzate in Germania, Sudafrica e Ecuador. I rapporti e le conclusioni dei vari incontri istituzionali possono essere reperiti all'indirizzo [www.nanseninitiative.org](http://www.nanseninitiative.org) (ultima visita 25 settembre 2017).

<sup>73</sup> The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, citato.

<sup>74</sup> The Nansen Initiative, *Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change. Volume I e II*, December 2015, reperibili all'indirizzo <http://disasterdisplacement.org/resources>. L'Agenda intende la "protezione" come ogni azione positiva, basata o meno su obblighi legali, intrapresa dagli Stati nei confronti degli sfollati o di coloro che rischiano di esserlo e che intendono ottenere il pieno rispetto dei propri diritti di individui. L'Agenda non intende espandere gli obblighi giuridici che gravano sugli Stati sulla base del diritto dei rifugiati o dei diritti umani alle persone che attraversano i confini per ragioni di tipo ambientale. Si rinvia a: The Nansen Initiative, *Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change. Volume I*, cit., p. 7.

<sup>75</sup> La Piattaforma, infatti, conta un Presidente (la carica è attualmente ricoperta dal Prof. Walter Kaelin); un gruppo direttivo (composto da circa 20 Stati e dall'Unione Europea), la cui composizione tiene conto della rappresentanza geografica; un comitato consultivo, che ospita individui e rappresentanti di organizzazioni regionali e internazionali, centri di ricerca, settore accademico e privato, organizzazioni non governative e altri soggetti che vantano esperienza in settori quali la gestione dei disastri, delle emergenze, della migrazione e dei cambiamenti climatici; un'unità di coordinamento. Per maggiori dettagli sulla composizione della Piattaforma, si rinvia al sito <http://disasterdisplacement.org/about-us>, (ultima visita 25 settembre 2017).

2019 ha individuato le aree focali di intervento che corrispondono all'America Centrale e Meridionale, all'Africa orientale e Occidentale, all'Asia Orientale e Meridionale e al Pacifico<sup>76</sup>.

Tra le numerose attività, si segnalano, per la particolare rilevanza che assumono, quelle concernenti la raccolta e l'analisi dei dati<sup>77</sup> che mirano a predisporre specifici strumenti di conteggio e ad organizzare attività di supporto ai partner regionali, al fine di migliorare la loro capacità di analisi dei *trend*, di monitoraggio dei flussi e di generazione dei dati. Appare degna di nota anche l'attività di ricerca; essa intende individuare i vuoti legislativi esistenti nell'ambito degli spostamenti transfrontalieri e mira, attraverso un'indagine comparata, a colmarli, favorendo lo sviluppo di nuove politiche e l'elaborazione di leggi e strumenti di *soft law*<sup>78</sup>. Da ultimo, la piattaforma intende sviluppare ulteriormente gli orientamenti sviluppatasi in seno alla Dichiarazione di New York<sup>79</sup>.

Infine, sembra opportuno precisare che la Piattaforma si è posta l'obiettivo di migliorare le prassi di intervento a livello nazionale e regionale. Per ottenere risultati più efficaci, essa intende rafforzare la collaborazione con specifiche organizzazioni internazionali, quali UNHCR ed OIM, con lo scopo di adoperare,

---

<sup>76</sup> Platform on Disaster Displacement, *PDD Workplan (2016-2019)* – adottato il 15 gennaio 2017, reperibile all'indirizzo internet <http://disasterdisplacement.org/wp-content/uploads/2015/02/15012017-PDD-Workplan.pdf>, (ultimo accesso 25 settembre 2017).

<sup>77</sup> Accertata la grave carenza che attanaglia la raccolta dei dati, specie con riferimento alle dinamiche migratorie che si sviluppano a causa dei fenomeni naturali a lenta insorgenza e alle rotte che vengono battute dai migranti, la Piattaforma, tenuto conto degli stimoli forniti dall'Agenda sulla Protezione, intende catalogare i sistemi di gestione delle informazioni esistenti, esaminarli e quindi proporre valide misure di aggiustamento per renderli utili ai fini delle informazioni che vogliono essere raccolte. Si rinvia all'indirizzo <http://disasterdisplacement.org/address-knowledge-and-data-gaps>, (ultimo accesso 25 settembre 2017).

<sup>78</sup> La Piattaforma intende avviare delle consultazioni regionali per individuare le linee guida attraverso le quali consentire lo sviluppo di un'appropriata politica migratoria. Uno degli obiettivi presi di mira dalla Piattaforma sul punto riguarda l'individuazione di un'agenzia alla quale possa essere affidato il compito di tutelare i diritti dei migranti ambientali transfrontalieri. Si rinvia all'indirizzo <http://disasterdisplacement.org/promote-policy-and-normative-development-in-gap-areas>, (ultimo accesso 25 settembre 2017).

<sup>79</sup> La Dichiarazione di New York è stata adottata il 19 settembre del 2016 durante la 71esima sessione dell'Assemblea Generale. Essa riconosce l'importanza delle questioni legate alla migrazione, all'ambiente e ai cambiamenti climatici, riconoscendo l'esistenza di un legame tra i fenomeni. Alla Dichiarazione è stato allegato un piano di azione attraverso il quale la comunità internazionale ha richiesto l'inizio di negoziati che portassero all'adozione di un *Global Compact* sulla migrazione concernente anche i fattori ambientali e climatici. Si rinvia all'indirizzo <https://environmentalmigration.iom.int/un-summit-refugees-and-migrants>, (ultima visita 25 settembre 2017).

nel settore della migrazione ambientale, gli strumenti che in passato sono stati adoperati dalle agenzie umanitarie per fare fronte alle crisi complesse<sup>80</sup>.

Per completezza espositiva, si ricorda che nell'ottobre del 2009, l'Unione africana ha adottato la Convenzione per la protezione e l'assistenza degli sfollati interni, meglio nota come Convenzione di Kampala, che attualmente costituisce il primo strumento vincolante del settore con portata continentale<sup>81</sup>.

### **3. L'Unione europea e la disciplina della migrazione: possibili estensioni ai migranti ambientali**

Il diritto internazionale non ha ancora introdotto efficaci meccanismi attraverso i quali sia possibile garantire delle tutele a chi sia costretto a lasciare il proprio Paese per ragioni di tipo climatico. Gli Stati, dal canto loro, avrebbero certamente la possibilità di intervenire autonomamente, includendo la dimensione climatica nella propria legislazione nazionale sull'immigrazione, ampliandone così gli scopi. In effetti, le aree sulle quali si potrebbe intervenire sono numerose. Così, individuate le regioni del globo presso le quali si manifestano gli effetti dei cambiamenti climatici e in cui le comunità appaiono particolarmente vulnerabili, sarebbe possibile siglare specifici accordi bilaterali o regionali sulla base dei quali rilasciare specifici visti di che assicurino canali di ingresso preferenziali<sup>82</sup>.

In realtà, alcuni Stati, collocati nelle Americhe e in alcune regioni dell'Africa e dell'Europa, hanno già individuato degli strumenti regionali o nazionali capaci di garantire delle forme di protezione ai migranti ambientali<sup>83</sup>. In particolare, quelli che operano in alcuni Stati europei, sono dispositivi giuridici che spesso trovano il proprio fondamento in motivazioni di carattere umanitario e che generalmente hanno una validità temporanea. Inoltre, seppure con qualche eccezione, non sono

---

<sup>80</sup> Ulteriori informazioni sul punto possono essere reperite all'indirizzo: <http://disasterdisplacement.org/enhance-the-use-of-identified-effective-practices>, (ultima visita 25 settembre 2017)

<sup>81</sup> Si veda, *African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa* (Kampala Convention), adottata il 23 ottobre del 2009 ed entrata in vigore il 6 dicembre del 2012.

<sup>82</sup> The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, cit., pp. 37 ss.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 17.

misure introdotte con il fine di disciplinare le migrazioni ambientali o fornire protezione ai migranti ambientali. Più semplicemente, esse possono essere considerate come clausole di apertura del sistema che, poste all'interno della disciplina nazionale sulla migrazione, consentono di prendere in considerazione situazioni tanto variegata ed ampie da potere essere validamente adoperate, attraverso un'interpretazione estensiva, nell'ambito degli spostamenti transfrontalieri.

Focalizzando la presente indagine ai soli strumenti giuridici che operano all'interno dell'Unione Europea, è opportuno fare un cenno al sistema europeo comune di asilo, creato negli ultimi decenni ed ancora oggi soggetto a revisioni ed aggiustamenti.

Quando nel maggio del 1999 è entrato in vigore il Trattato di Amsterdam<sup>84</sup>, l'Unione Europea si è assunta l'impegno di favorire la creazione di un sistema di asilo e di una politica migratoria comune agli Stati membri<sup>85</sup>. Il Trattato di Amsterdam, infatti, aveva fornito le basi giuridiche per la creazione di una vera e propria politica europea dell'immigrazione, che diveniva parte integrante delle competenze comunitarie.

Più nello specifico, in base all'art. 63, il Consiglio, nel termine di cinque anni, avrebbe dovuto individuare le misure applicabili a rifugiati e sfollati e adottare specifiche disposizioni nel settore dell'immigrazione. In entrambi i casi, esse avrebbero dovuto rispettare le previsioni contenute nella Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, nel Protocollo del 31 gennaio 1967, e in ogni altro Trattato pertinente.

---

<sup>84</sup> Trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le comunità europee e alcuni atti connessi, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999, reperibile all'indirizzo [https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/treaty\\_of\\_amsterdam\\_it.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/europa.eu/files/docs/body/treaty_of_amsterdam_it.pdf).

<sup>85</sup> In realtà, il processo finalizzato alla creazione e allo sviluppo di una politica migratoria comunitaria non è iniziato con il Trattato di Amsterdam, né con esso si è concluso (basti considerare le recenti pressioni volte alla modifica del Regolamento Dublino). Infatti, si tratta di un lungo ed articolato processo che ancora oggi non può considerarsi terminato. Per approfondimento sull'evoluzione della normativa comunitaria in materia di asilo ed immigrazione, si rinvia a Manca, *L'immigrazione nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2003; Cellamare, *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea*, Giappichelli, Torni, 2006; Benedetti, *Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, Cedam, Padova, 2010.

Il successivo Consiglio europeo di Tampere<sup>86</sup> ha dettato gli orientamenti in base ai quali sviluppare i precedenti impegni e, per la prima volta, ha fatto cenno al progetto volto alla costruzione di un regime europeo comune in materia di asilo<sup>87</sup>.

La prima fase di attuazione del Sistema europeo comune di asilo è stata realizzata tra il 2000 e il 2005 attraverso l'adozione di alcuni atti legislativi che hanno tentato di avvicinare le normative degli Stati membri nella materia di cui si discute.

La seconda, il cui spirito è stato specificato in dettaglio nel Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea<sup>88</sup>, è effettivamente iniziata nel 2008 con il Patto Europeo sull'Immigrazione e l'Asilo<sup>89</sup>. Essa si è definitivamente conclusa nel giugno del 2013 con la revisione degli atti legislativi che erano stati adottati durante la prima fase<sup>90</sup>. Il Sistema europeo comune di asilo comprende: la Direttiva sulla protezione temporanea<sup>91</sup>, la Direttiva qualifiche<sup>92</sup>, il Regolamento Eurodac<sup>93</sup>, il

---

<sup>86</sup> Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza, reperibile all'indirizzo [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam\\_it.htm](http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm).

<sup>87</sup> *Ibidem*, lett. A, par. II.

<sup>88</sup> Per Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea si intende il Trattato che istituisce la Comunità europea, il cui nome e le cui disposizioni sono state modificate dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre del 2007 ed entrato in vigore il 1° dicembre del 2009. Si veda, Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, art. 2, reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=IT>. L'art. 78 del TFUE ha fornito la base giuridica per lo sviluppo della seconda fase della politica comune dell'Unione europea in materia di asilo, protezione sussidiaria e temporanea.

<sup>89</sup> European Council, *European Pact on Immigration and Asylum*, 24 September 2008, EU Doc 13440/08, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/48fc40b62.html>.

<sup>90</sup> EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals*, August 2016, reperibile all'indirizzo <https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/public/BZ0216138ENN.PDF>.

<sup>91</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=IT>.

<sup>92</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=IT>.

<sup>93</sup> Regolamento (UE) N. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione),

Regolamento Dublino III<sup>94</sup>, la Direttiva accoglienza<sup>95</sup> e, infine, la Direttiva procedure.<sup>96</sup>

Tra gli innumerevoli strumenti normativi che compongono il quadro europeo in materia di asilo, ai fini della presente indagine, è opportuno focalizzare l'attenzione sulla Direttiva qualifiche e sulla Direttiva sulla Protezione temporanea.

### 3.1. La Direttiva 2011/95/UE

La cosiddetta Direttiva qualifiche<sup>97</sup> costituisce lo strumento legislativo attraverso il quale l'Unione europea ha tentato di realizzare il progetto volto alla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale i cittadini dei Paesi membri avrebbero potuto muoversi liberamente e i cittadini dei Paesi terzi avrebbero ottenuto protezione qualora ne fossero stati meritevoli<sup>98</sup>.

Nel panorama europeo, la Direttiva qualifiche appare particolarmente rilevante poiché rappresenta il primo strumento europeo giuridicamente vincolante attraverso il quale gli Stati membri hanno assunto l'impegno di garantire protezione ai rifugiati e ad ogni altro individuo altrimenti meritevole, consentendo così all'Europa di potersi conformare ad altri sistemi regionali<sup>99</sup>.

La direttiva contiene le norme attraverso le quali individuare il contenuto della protezione internazionale e i requisiti richiesti per il suo riconoscimento, sulla base di uno *status* uniforme per rifugiati e persone aventi titolo a beneficiare della

---

reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=IT>.

<sup>94</sup> Regolamento (Ue) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF>.

<sup>95</sup> Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione), reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=IT>.

<sup>96</sup> Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), reperibile all'indirizzo <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=IT>.

<sup>97</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, citata.

<sup>98</sup> *Ivi*, Considerando n. (2).

<sup>99</sup> Gil-Bazo, *Refugee status, subsidiary protection, and the right to be granted asylum under EC law*, UNHCR New Issues in Refugee Research, 2006, No. 136, p. 7.

protezione sussidiaria. Ispirata agli obblighi internazionali che derivano dagli atti internazionali in materia dei diritti umani e alle prassi seguite negli Stati membri<sup>100</sup>, la protezione sussidiaria è nata quale forma di protezione complementare e supplementare rispetto a quella delineata per i rifugiati<sup>101</sup>.

Si considerano bisognosi di altra forma di protezione tutti gli individui che, pur non possedendo i requisiti che consentano loro di ottenere lo *status* di rifugiato, abbiano il fondato motivo di ritenere che potrebbero subire un rischio effettivo di subire un grave danno. Queste persone, qualora il danno grave corrisponda ad uno di quelli espressamente previsti dal legislatore comunitario, hanno diritto di beneficiare della protezione sussidiaria<sup>102</sup>.

Sono idonei a determinare la sussistenza di un danno grave: la condanna o l'esecuzione della pena di morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale<sup>103</sup>.

Sulla base di quanto precedentemente affermato, si potrebbe agevolmente concludere nel senso che la protezione sussidiaria non costituisca uno strumento idoneo ad offrire una tutela ai migranti ambientali transfrontalieri.

Per comprendere le ragioni che inducono a prendere in considerazione questo specifico strumento nella presente ricerca, è necessario compiere un ulteriore sforzo e considerare che la Direttiva qualifiche, tenuto conto della natura delle norme che contiene, ha riconosciuto agli Stati la facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli<sup>104</sup>.

---

<sup>100</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, cit., Considerando n. 34.

<sup>101</sup> *Ivi*, Considerando n. 33.

<sup>102</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, cit., art. 2, lett. f.

<sup>103</sup> *Ivi*, art. 15.

<sup>104</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, Considerando n. 8. La stessa statuizione è contenuta nel Considerando n. 14 della nuova direttiva (rifusione).

In ragione di ciò, a ciascuno Stato membro è stata data la possibilità di introdurre o mantenere, qualora già previste dalla normativa nazionale<sup>105</sup>, eventuali disposizioni che consentissero di attribuire tutele più favorevoli ai destinatari della protezione, purché le stesse fossero risultate compatibili con quelle contenute nella direttiva<sup>106</sup>.

### 3.1.1. La normativa svedese

La legge adottata dalla Svezia in attuazione della direttiva 2004/85/CE appare certamente pionieristica. La normativa sulla migrazione svedese ha subito una rilevante modifica ad opera dell'*Aliens Act* (2005:716), entrato in vigore nel marzo del 2006<sup>107</sup>.

La nuova normativa ha trasformato diversi aspetti della procedura di asilo e ha dato un volto nuovo all'intera protezione internazionale<sup>108</sup>.

Va fin da subito precisato che quando la Direttiva europea fu adottata, la normativa svedese in materia di migrazione era già particolarmente evoluta<sup>109</sup>. Sussistevano,

---

<sup>105</sup> Invero, occorre precisare che la direttiva nasce dall'intento di armonizzare la normativa degli Stati membri in materia di asilo e che la stessa ha tratto ispirazione dalle leggi in essi in vigore. Quasi tutti gli Stati, quando la direttiva qualifiche è stata introdotta, conoscevano delle forme di protezione complementari rispetto a quella garantita ai rifugiati. Per conoscere le normative esistenti nei vari Paesi membri prima dello sviluppo della legislazione europea, si rinvia a Bouteillet-Paquet, *Subsidiary protection of refugees in the European Union: complementing the Geneva Convention?*, Bruylant, Bruxelles, 2002.

<sup>106</sup> *Ivi*, art. 3. L'articolo è stato riproposto senza modifiche nella nuova direttiva qualifiche (rifusione).

<sup>107</sup> *Aliens Act* (2005:716), Issued: 29 September 2005, with amendments: up to and including Swedish Code of Statutes 2009:16, Enter into force: 31 March 2006. La disciplina della migrazione in Svezia è abbastanza risalente. La prima legge atta a regolamentare l'ingresso degli stranieri nel Paese risale agli anni '60. Alla legge sono state apportate rilevanti ed incisive modifiche in concomitanza ad eventi altrettanto importanti. Così, una prima grossa modifica del sistema normativo svedese è avvenuta negli anni '80 in conseguenza dell'arrivo di un elevato numero di richiedenti asilo da Eritrea, Turchia, Siria e Somalia. La nuova legge emendata entrò in vigore il 1° luglio del 1989. Il legislatore intervenne nuovamente negli anni '90, dopo che numerosi cittadini della Jugoslavia si recarono presso il Paese del Nord per ottenere protezione dalla feroce pulizia etnica che si verificava nei loro territori. La riforma avvenuta nel 2005 è una delle più penetranti. Si rinvia a Migrationsverket, Swedish Migration Agency, 13.01.2016, reperibile all'indirizzo <https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Facts-and-statistics-/Facts-on-migration/History.html>, (ultima visita 15 dicembre 2016).

<sup>108</sup> EMN, *The Practices in Sweden Concerning the Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses*, February 2010, p. 8, reperibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/26.\\_sweden\\_national\\_report\\_non-eu\\_harmonised\\_forms\\_of\\_protection\\_final\\_version\\_6apr10\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/26._sweden_national_report_non-eu_harmonised_forms_of_protection_final_version_6apr10_en.pdf).

<sup>109</sup> ECRE, *The Impact of the Qualification Directive on International Protection*, ELENA European Legal Network on Asylum, October 2008, p. 215, reperibile all'indirizzo <https://www.ecre.org/wp->

tuttavia, delle discrepanze che, ad ogni modo, operavano più sul piano tecnico-procedurale che su quello sostanziale. Infatti, mentre il meccanismo delineato in seno alle direttive faceva perno sull'attribuzione di particolari qualifiche che venivano riconosciute in ragione delle condizioni soggettive soddisfatte da coloro che chiedevano protezione, quello svedese era costruito intorno al rilascio del permesso, che rappresentava la base legale attraverso la quale garantire l'inclusione dei cittadini dei Paesi terzi all'interno della società. In ragione di ciò, uno straniero meritevole di protezione avrebbe normalmente goduto di un permesso di soggiorno permanente, in base al quale avrebbe avuto libero accesso ai diritti sociali ed economici con le stesse modalità di un qualunque cittadino svedese. Allo stesso modo, sarebbe stata garantita la libertà di movimento, oltre che l'accesso all'istruzione, al mercato del lavoro e alle cure mediche<sup>110</sup>.

La legge del 2005, attuativa della direttiva, fornisce due fondamentali forme di protezione internazionale. La prima è quella prevista per i rifugiati che fuggono da quelle persecuzioni definite nella Convenzione di Ginevra del 1951 e nella Direttiva qualifiche, oltre che da quelle nominativamente codificate dal legislatore svedese e legate al sesso e all'orientamento sessuale dell'individuo<sup>111</sup>. La seconda viene garantita su basi differenti a *person otherwise in need of protection*<sup>112</sup>.

Per quanto concerne la protezione sussidiaria, l'*Aliens Act* disponeva già di una normativa in linea con gli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario; sul punto la legge non subiva modifiche dal 1996. Il Governo svedese, quando la Direttiva comunitaria doveva essere recepita, ha sempre sostenuto che la normativa svedese fosse più generosa di quella europea. Infatti, secondo la normativa svedese, «[...] a *'person otherwise in need of protection'* is an alien who in cases other than those referred to in Section 1<sup>113</sup> is outside the country of the alien's nationality, because

---

content/uploads/2016/07/ECRE-The-Impact-of-the-EU-Qualification-Directive-on-International-Protection\_October-2008.pdf.

<sup>110</sup> EMN, *The Practices in Sweden Concerning the Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses*, cit., p. 3, reperibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/26.\\_sweden\\_national\\_report\\_non-eu\\_harmonised\\_forms\\_of\\_protection\\_final\\_version\\_6apr10\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/26._sweden_national_report_non-eu_harmonised_forms_of_protection_final_version_6apr10_en.pdf).

<sup>111</sup> *Aliens Act* (2005:716), cit., Capitolo 4, Sezione 1.

<sup>112</sup> *Ivi*, Capitolo 4, Sezione 2.

<sup>113</sup> La sezione 1 disciplina lo *status* dei rifugiati. Cfr., *Aliens Act* (2005:716), cit., Capitolo 4, Sezione 1.

*he or she 1. feels a well-founded fear of suffering the death penalty or being subjected to corporal punishment, torture or other inhuman or degrading treatment or punishment, 2. needs protection because of external or internal armed conflict or, because of other severe conflicts in the country of origin, feels a well-founded fear of being subjected to serious abuses or 3. is unable to return to the country of origin because of an environmental disaster. The corresponding applies to a stateless alien who is outside the country in which he or she has previously had his or her usual place of residence»<sup>114</sup>.*

La normativa sulla migrazione svedese, dunque, già negli anni '90 aveva preso in considerazione la componente climatica ergendola a condizione in base alla quale rilasciare un permesso di soggiorno a un cittadino proveniente da un Paese terzo. Inoltre, *«the refusal of entry and expulsion of an alien referred to in Chapter 4, Section 2, first paragraph, points 2 and 3 may not be enforced to the alien's country of origin or to a country where he or she risks being sent on to the country of origin unless there are exceptional grounds for this»<sup>115</sup>*. Quest'ultima disposizione codifica il principio di *non-refoulement*<sup>116</sup>, applicandolo ad espulsioni e respingimenti.

Il divieto di respingimento, che ha portata generale, impone a chiunque di non inviare nessun migrante verso il Paese dal quale fugge o verso un qualsiasi luogo nel quale possa correre il rischio di essere rinvio in un altro Paese dove la sua vita e la sua incolumità possano essere messe a repentaglio<sup>117</sup>. La disposizione è interessante perché, nonostante si limiti a riproporre un principio consuetudinario, di fatto ne amplia la portata poiché estende il divieto di respingimento a qualsiasi luogo nel quale la vita del cittadino di un Paese terzo possa essere messa a repentaglio a causa di disastri naturali.

---

<sup>114</sup> *Ivi*, Capitolo 4, Sezione 2.

<sup>115</sup> *Ivi*, Capitolo 12, Sezione 3.

<sup>116</sup> Il principio di *non-refoulement* viene codificato, innanzitutto, nell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 1951. Esso è altresì integrato in altre disposizioni di diritto internazionale che, combinandosi con quella contenuta nella Convenzione di Ginevra, limitano ulteriormente il divieto di espulsione o respingimento. Si considerino, ad esempio, l'art. 3 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti del 1984, l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo o, ancora, gli artt. 6 e 7 del Patto ONU sui diritti civili e politici. Si rinvia a UNHCR et al, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, 2016, pp. 50 ss., reperibile all'indirizzo [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR\\_manuale\\_operatore.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf).

<sup>117</sup> *Ivi*, pp. 46 ss.

Infine, sembra opportuno precisare che la Svezia, nonostante non abbia formalmente recepito l'art. 8 della Direttiva, ha fatto applicazione dell'istituto della "protezione interna"<sup>118</sup>. In ragione dello stesso, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che il richiedente protezione internazionale non possa accedere alla protezione presso il proprio territorio qualora egli possa trovare rifugio in una zona del Paese di origine diversa da quella di residenza abituale. La Svezia ha materialmente applicato il principio, ritenendo che la condizione sia avverata, non solo nei casi in cui un individuo non abbia il fondato motivo di temere di essere perseguitato o di non correre il rischio effettivo di subire gravi danni, ma anche quando esistano nel proprio Paese zone non compromesse dal disastro ambientale dal quale fugge<sup>119</sup>.

Questo punto assume rilevanza perché la scelta di avere accostato la tutela da persecuzioni e danni gravi alla componente ambientale, dimostra l'importanza attribuita al fattore climatico quale elemento effettivamente in grado di mettere a repentaglio la vita degli individui. Sebbene nessun cittadino abbia mai ricevuto protezione per motivi legati all'ambiente<sup>120</sup>, non può non sottolinearsi la modernità della legislazione svedese che ha codificato la componente ambientale quale fattore atto ad arrecare pregiudizio agli individui, costringendoli alla fuga.

È opportuno precisare che nel giugno del 2016, il governo svedese ha adottato un *temporary repeal* attraverso il quale sono state sospese molte delle previsioni contenute nell'*Aliens Act* per 3 anni<sup>121</sup>. In conseguenza di ciò, le richieste di protezione internazionale saranno soggette ad una normativa meno garantista rispetto a quella delineata nella legge di generale applicazione.

Tenuto conto dei fini della presenta indagine, sembra necessario accennare ad almeno uno di tali cambiamenti. Ci si riferisce alla disposizione attraverso la quale

---

<sup>118</sup> Aliens Act (2005:716), cit., Capitolo 12, Sezione 3.

<sup>119</sup> UNHCR, *Asylum in the European Union. A study of the implementation of the Qualification Directive*, 2007, p.55, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/protection/operations/47302b6c2/asylum-european-union-study-implementation-qualification-directive-2007.html>.

<sup>120</sup> EMN, *The Practices in Sweden Concerning the Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses*, cit., p. 4

<sup>121</sup> Migrationsverket, Swedish Migration Agency, Legislative changes, 08/12/2017, reperibile all'indirizzo <https://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Agency/Legislative-changes-2016.html>, (ultima visita dicembre 2017); Fratzke, *Weathering Crisis, Forging Ahead: Swedish Asylum and Integration Policy*, Migration Policy Institute Report, June 2017, pp. 8 ss., reperibile all'indirizzo <https://www.migrationpolicy.org/research/weathering-crisis-forging-ahead-swedish-asylum-and-integration-policy>.

è stato sospeso il riconoscimento della protezione alle persone *otherwise in need of protection* oltre che a quelle meritevoli per ragioni umanitarie. È chiaro che la decisione del legislatore svedese sia collegata a ragioni politiche determinate dal fatto che la Svezia è uno dei Paesi dell'Unione europea che ogni anno registra il numero maggiore di richieste di asilo, e non anche al fatto che la disposizione in oggetto offra una protezione ai migranti ambientali. Tuttavia, la scelta svedese è esemplificativa di un atteggiamento che negli ultimi anni sembra accomunare numerosi Paesi dell'Unione europea. Ci si riferisce a precise scelte politiche che hanno l'effetto di restringere i canali di ingresso legale per i cittadini stranieri.

In ragione di ciò, non sembra che i tempi siano maturi, o quantomeno favorevoli, per sperare in un'ulteriore evoluzione del sistema europeo comune di asilo, aperto a nuove ed ulteriori categorie di migranti quali potrebbero essere quelli ambientali.

### *3.1.2. Buone pratiche a confronto: disastri ambientali e motivi umanitari codificati nella legislazione di Finlandia, Italia, Belgio, Cipro e Danimarca.*

Dopo avere brevemente esaminato la normativa svedese in tema di migrazione ambientale, è opportuno considerare nuovamente la Direttiva qualifiche.

Il legislatore comunitario ha sempre precisato che le disposizioni contenute nella direttiva non potessero trovare applicazione nei confronti dei cittadini di Paesi terzi ammessi a soggiornare sul territorio degli Stati membri sulla base di valutazioni oggettive o soggettive che consigliavano il rilascio di un permesso di soggiorno di valenza nazionale di tipo umanitario o caritatevole<sup>122</sup>.

L'analisi di questa ulteriore forma di protezione impone di prendere in considerazione, innanzitutto, la normativa finlandese, poiché lo Stato membro, nel delineare l'architettura generale della propria politica sulla migrazione, ha fatto esplicito riferimento ai disastri naturali quali eventi idonei a garantire una tutela per ragioni umanitarie.

---

<sup>122</sup> Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, cit., Considerando 9; Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, cit., Considerando 15.

La disciplina della migrazione finlandese si ricava dall'*Aliens Act* 301/2004; la Direttiva 2004/83/CE è stata in esso inclusa nel maggio del 2009<sup>123</sup>.

Al momento del recepimento, i presupposti richiesti dal legislatore comunitario per concedere la protezione internazionale furono considerati meno vantaggiosi rispetto a quelli che la normativa finlandese, nel suo complesso, già prevedeva<sup>124</sup>.

Di conseguenza, al fine di mantenere standard di protezione più elevati, il Parlamento finlandese decise di disciplinare la protezione internazionale attraverso specifiche disposizioni e di aggiungere una nuova sezione concernente la protezione umanitaria, ai sensi della quale: «*an alien residing in Finland is issued with a residence permit on the basis of humanitarian protection, if there are no grounds under section 87<sup>125</sup> or 88<sup>126</sup> for granting asylum or providing subsidiary protection, but he or she cannot return to his or her country of origin or country of former habitual residence as a result of an environmental catastrophe or a bad security situation which may be due to an international or internal armed conflict or a poor human rights situation. [...]*».

Come può agevolmente notarsi, la Finlandia, al pari della Svezia, ha fatto esplicito riferimento alla componente ambientale quale fondamento idoneo a garantire un permesso di soggiorno.

Tuttavia, è opportuno precisare che nel 2016, il Parlamento finlandese è intervenuto sulla materia, abolendo la protezione concessa per motivi umanitari, in quanto

---

<sup>123</sup> La normativa finlandese sulla migrazione risale al 1983 (prima di quella data la disciplina sull'ingresso, il soggiorno e il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi veniva regolata attraverso decreti). Una prima rilevante modifica all'impostazione del sistema finlandese in tema di migrazione è avvenuta nel 1991, con l'adozione dell'*Aliens Act* 22.2.1991/37. La legge appena citata è stata emendata in diverse occasioni; per tale motivo, il testo di riferimento risultava essere contraddittorio e poneva svariati problemi di tipo interpretativo. Si rinvia a Bouteillet-Paquet, *Subsidiary protection of refugees in the European Union: complementing the Geneva Convention?*, cit., pp. 187 ss. Nel 1999 la Finlandia ha adottato una nuova Costituzione che conteneva specifiche disposizioni che incidevano sulla legislazione sulla migrazione. Tenuto conto della frammentarietà che già caratterizzava la normativa di cui si discute e delle rilevanti modifiche che dovevano essere apportate affinché la stessa risultasse essere in linea con gli standard europei, lo Stato membro decise di adottare, nel 2004, una nuova legge che, ancora oggi, seppure con lievi modificazioni, continua a rappresentare il principale strumento normativo di riferimento. Si veda Nykamen et al., *Migration Law in Finland*, 2 Edition, Kluwer Law International, The Netherland, 2012, p. 20.

<sup>124</sup> EMN, *The different national practices concerning granting non-EU harmonised protection statuses*, 2009, p. 11, reperibile all'indirizzo [http://emn.ie/cat\\_publication\\_detail.jsp?clog=1&itemID=326&t=6](http://emn.ie/cat_publication_detail.jsp?clog=1&itemID=326&t=6).

<sup>125</sup> La Sezione 87 è rubricata *Asylum*.

<sup>126</sup> La Sezione 88 è rubricata *Subsidiary Protection*.

categoria normativa puramente nazionale che non trovava alcun fondamento nei Trattati e nella legislazione europea<sup>127</sup>.

In ragione di ciò, non sarà più possibile ottenere alcuna forma di protezione per ragioni umanitarie, comprese quelle legate al verificarsi di disastri naturali.

Se nelle ipotesi precedentemente considerate la legislazione interna faceva espresso riferimento alla componente ambientale quale condizione sufficiente per garantire l'ingresso o il soggiorno oppure per vietare l'espulsione del cittadino, vi sono altri Paesi nei quali, pur in assenza di disposizioni tanto esplicite, sembra vi siano le possibilità di offrire una protezione a chi, provenendo da un Paese terzo, sia costretto a spostarsi per motivazioni climatiche. In queste ipotesi, tuttavia, si opera sul piano interpretativo.

La disciplina italiana su migrazione ed asilo è complessa, essendo la stessa composta da fonti variegata. Ai fini della presente indagine, è opportuno focalizzarsi sul D. Lgs 286/1998<sup>128</sup>.

L'art. 5, che reca la disciplina del soggiorno in Italia, afferma che quando “ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, è possibile rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari non garantisce il riconoscimento di uno *status*; tuttavia, esso viene considerato come parte integrante del complessivo sistema italiano delineato nell'ambito del sistema di asilo<sup>129</sup>, dal momento che tale misura di protezione può essere attribuita dal Questore, qualora la richiesta venga rivolta direttamente all'autorità di pubblica sicurezza, o dalla Commissione Territoriale nell'ambito della procedura di asilo<sup>130</sup>.

---

<sup>127</sup> Ministry of the Interior – Finland, International Migration 2016-2017, 2017, p. 13, reperibile all'indirizzo <https://reliefweb.int/report/finland/international-migration-2016-2017-report-finland>.

<sup>128</sup> Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139.

<sup>129</sup> EMN, *The practices in Italy concerning the granting of non-EU harmonized protection statuses*, 2009, p. 17, reperibile all'indirizzo [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/14a\\_italy\\_national\\_report\\_non-eu\\_harmonised\\_forms\\_of\\_protection\\_version\\_5jan10\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/non-eu-harmonised-protection-status/14a_italy_national_report_non-eu_harmonised_forms_of_protection_version_5jan10_en.pdf).

<sup>130</sup> Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008, art. 32, co. 3.

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari, oltre che sulla base degli obblighi imposti allo Stato italiano da Convenzioni internazionali e dalla Costituzione, può essere rilasciato ogni volta che sussistano delle esigenze di carattere umanitario che, purché siano serie, non devono essere necessariamente collegate a specifici doveri dello Stato<sup>131</sup>.

La giurisprudenza ha chiarito in più occasioni che i seri motivi di carattere umanitario ricorrono nel caso di situazioni soggettive del richiedente, legate all'età, alla salute o alla condizione di vulnerabilità, o situazioni oggettive concernenti la condizioni che, complessivamente, caratterizzano il Paese di origine, quali possono essere le carestie e i disastri naturali ed ambientali<sup>132</sup>.

Sembrerebbe che la possibilità di ampliare gli scopi della protezione umanitaria, al punto da estenderla ai cittadini di Paesi terzi che siano costretti a lasciare il proprio Paese di origine, o non possano farvi rientro in ragione di gravi calamità naturali, sia stata apertamente confermata dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo<sup>133</sup>. Ed infatti, con circolare del 2015, la Commissione, richiamando delle pronunce della Corte di Cassazione concernenti l'applicazione della protezione umanitaria, ha in via esemplificativa indicato le ipotesi in cui possa determinarsi il rilascio della protezione, indicando, specificamente le gravi calamità naturali<sup>134</sup>.

In aggiunta, merita di essere citato l'art. 20 del D. Lgs 286/1998 a mente del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, può individuare le misure da adottare nei casi in cui sussistano "rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di

---

<sup>131</sup> UNHCR, ASGI, La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore, 2016, p. 33, reperibile all'indirizzo [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR\\_manuale\\_operatore.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf).

<sup>132</sup> In questo senso: Corte d'Appello di Milano, sentenza 28.02.2017 n. 873; Corte d'Appello di Bologna, sentenza 16.12.2016 n. 2300; Tribunale di Napoli, ordinanza del 25.10.2013.

<sup>133</sup> In questo senso, Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 2/2017, p. 16, reperibile all'indirizzo <https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-fascicoli/fascicolo-2017-n-2>.

<sup>134</sup> Ministero dell'interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo, Circolare prot. 00003716 del 30.07.2015, *Ottimizzazione delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari*.

particolare gravità nei Paesi non appartenenti all'Unione Europea", anche in deroga alle disposizioni contenute nel testo unico<sup>135</sup>.

Sembrerebbe rispondere alle medesime necessità quella disposizione della normativa sull'immigrazione belga che consente ai cittadini di Paesi terzi di ottenere un'autorizzazione a soggiornare sul territorio dello Stato quando ricorrono situazioni eccezionali. La richiesta deve essere presentata al Sindaco che la trasmette al Ministro o a un suo delegato per l'autorizzazione<sup>136</sup>. La legge belga non specifica le ragioni di tipo eccezionale in base alle quali sia possibile autorizzare il soggiorno sul territorio dello Stato<sup>137</sup>. La disposizione, infatti, si limita ad affermare che il cittadino, purché non si tratti di un richiedente asilo, debba possedere un documento di identità<sup>138</sup>.

In generale, questa disposizione introduce un'eccezione alla regola secondo la quale uno straniero, per risiedere in Belgio per un periodo superiore a 3 mesi, debba ottenere un'autorizzazione dalla rappresentanza diplomatica. L'art. 9 *bis*, quindi, sebbene sia sempre stato considerato la base giuridica dei permessi di soggiorno di tipo umanitario, enuncia, in realtà, una norma procedurale<sup>139</sup>.

In ragione delle incertezze interpretative che ne sono scaturite, il Governo Federale, nel marzo del 2008, ha manifestato l'intenzione di chiarire il significato da attribuire alla locuzione «*circonstances exceptionnelles*» necessarie per rilasciare un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Le relative istruzioni, emanate a luglio del 2009, sono però state successivamente annullate dal Consiglio di Stato. Ad ogni modo, va precisato che le istruzioni contenevano una lista di casi che, sebbene non tassativi, non facevano riferimento ai disastri naturali<sup>140</sup>.

---

<sup>135</sup> Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cit., art. 20, co.1.

<sup>136</sup> Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 15 décembre 1980, publication 31-12-1980, numéro 1980121550, page 14584, art. 9 *bis*.

<sup>137</sup> La disposizione stabilisce solamente che non possono essere considerate eccezionali quelle circostanze che possono essere invocate per ottenere l'asilo e quelle relative ad uno stato di salute grave, per le quali è prevista una apposita misura. *Ibidem*.

<sup>138</sup> *Ibidem*.

<sup>139</sup> EMN, *EU and non-EU harmonised protection statuses in Belgium*, 2009, p. 47, reperibile all'indirizzo <https://emnbelgium.be/publication/eu-and-non-eu-harmonised-protection-statuses-belgium-emn>.

<sup>140</sup> EMN, *Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium*, 2009, pp. 32 ss, reperibile all'indirizzo [https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be\\_20120120\\_practical\\_measures\\_for\\_reducing\\_irregular\\_migration\\_finalversion1.pdf](https://emnbelgium.be/sites/default/files/publications/be_20120120_practical_measures_for_reducing_irregular_migration_finalversion1.pdf).

Di conseguenza, a meno che il legislatore non intervenga in futuro ampliando la portata della norma, non sembra che la disposizione sia idonea a proteggere i migranti ambientali. Tuttavia, considerato che il Parlamento belga ha recentemente dimostrato una certa apertura verso i “rifugiati climatici”, non è detto che la situazione non possa cambiare in futuro<sup>141</sup>.

La disciplina dell’immigrazione in Danimarca si ricava dalla Legge 226/1983, comprensive dei successivi emendamenti, e dall’*Integration Act* 474/1998.

La Sezione 9b dell’*Aliens Act* del 1983 stabilisce che «*upon application, a residence permit may be issued to an alien who, in cases not falling within section 7(1)<sup>142</sup> and (2)<sup>143</sup>, is in such a position that essential consideration of a humanitarian nature conclusively make it appropriate to grant the application*».

Una richiesta di soggiorno fondata su motivazioni umanitarie può essere avanzata solo dagli stranieri che siano registrati quali richiedenti asilo dalle autorità danesi<sup>144</sup>.

Si tratta di una misura che viene raramente riconosciuta. Coloro che ne beneficiano sono, generalmente, persone con malattie mentali particolarmente gravi, famiglie con bambini che provengono da aree in guerra o dove si registrano delle situazioni particolarmente gravi, come nel caso di carestie<sup>145</sup>.

In effetti, la Danimarca ha in passato garantito dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a donne e a famiglie con bambini provenienti da aree colpite da siccità e carestie<sup>146</sup>. Allo stesso tempo, tra il 2001 e il 2006 il Governo decise di non rimpatriare verso l’Afghanistan le famiglie con bambini in ragione del prolungato periodo di siccità. Questa prassi è stata successivamente estesa ai contadini senza terra che provenivano da aree dove si registravano emergenze alimentari<sup>147</sup>.

---

<sup>141</sup> Cooper, *Migration and Disaster-Induced Displacement: European Policy, Practice, and Perspective*, Center for Global Development Working Paper, 2012, p. 59, reperibile all’indirizzo <https://www.cgdev.org/publication/migration-and-disaster-induced-displacement-european-policy-practice-and-perspective>.

<sup>142</sup> La Sezione 7(1) disciplina lo *status* di rifugiato.

<sup>143</sup> La Sezione 7(2) disciplina la protezione sussidiaria.

<sup>144</sup> *Aliens Act* 226/1983, Section 9b (2).

<sup>145</sup> Bouteillet-Paquet, *Subsidiary protection of refugees in the European Union: complementing the Geneva Convention?*, cit., p. 165.

<sup>146</sup> Piguët, Pécoud, De Guchteneire, *Migration and Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011, p. 370.

<sup>147</sup> Kolmannskog, Myrstad, *Environmental Displacement in European Asylum Law*, in *European Journal of Migration and Law* 11, 2009, pp. 313-326, p. 324.

Da ultimo, sembra opportuno accennare, brevemente, alla normativa cipriota e, più in particolare, ad una disposizione che annovera, tra le ragioni che impongono il divieto di non respingimento, la distruzione ambientale.

L'art. 29 del Refugee Law del 2000 sancisce: «*no refugee or person with a subsidiary protection status shall be deported to any country where is life or freedom will be endangered or he will be in danger of being subjected to torture or inhuman degrading treatment or punishment or persecution for reason of sex, race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion or because of armed conflict or environmental destruction*».

È chiaro che la disposizione appena citata non è idonea a garantire alcuno *status* protettivo a chi fugga da distruzioni ambientali. Tuttavia, appare rilevante nella misura in cui ha operato un ampliamento del principio di *non-refoulement*.

### **3.2. La Direttiva 2001/55/CE**

La Direttiva sulla protezione temporanea<sup>148</sup> è nata, in seguito a dibattiti e discussioni tra gli Stati membri, con il fine di gestire i flussi migratori provenienti dall'Ex Jugoslavia<sup>149</sup>.

La direttiva persegue due grandi obiettivi. Innanzitutto, essa stabilisce standard minimi di protezione da garantire a specifiche categorie di sfollati. In secondo luogo, la direttiva opera un bilanciamento tra gli sforzi che gli Stati membri devono affrontare per offrire protezione agli individui che rientrano nel campo di applicazione della stessa<sup>150</sup>.

La protezione temporanea può essere considerata come un dispositivo eccezionale predisposto per regolamentare i casi di afflusso massiccio degli sfollati che non hanno la possibilità di rimanere nel proprio Paese di origine<sup>151</sup>.

Secondo la definizione fornita dall'art. 2 della direttiva, gli sfollati sono “i cittadini di paesi terzi o apolidi che hanno dovuto abbandonare il loro paese di origine o che

---

<sup>148</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, citata.

<sup>149</sup> Hailbronner, Thym, *EU Immigration and Asylum Law. A Commentary*, C.H.Beck-Hart-Nomos, Munich, 2016, Second Edition, p. 1059.

<sup>150</sup> *Ivi*, p. 1061.

<sup>151</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, cit., Considerando 2.

sono stati evacuati ed il cui rimpatrio in condizioni sicure nel paese di origine appaia impossibile a causa della situazione. Possono rientrare in tale categoria, coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1A della Convenzione di Ginevra o in altre normative nazionali o internazionali che conferiscono una protezione internazionale le persone fuggite da zone di conflitto armato di violenza endemica; le persone che siano soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime di siffatte violazioni”.

Il fatto che la disposizione utilizzi la locuzione “in particolare” potrebbe consentire di ritenere che l'elenco di situazioni, che giustificano il ricorso al meccanismo previsto nello strumento legislativo di cui si discute, non dovrebbe ritenersi esaustivo.

Inoltre, il riferimento ad una grave violazione dei diritti umani, potrebbe consentire di applicare la direttiva nelle ipotesi in cui, a causa dei fenomeni naturali, si verificano delle violazioni tanto gravi da atteggiarsi a vere e proprie intrusioni nella sfera privata degli individui<sup>152</sup>.

Il limite della protezione fornita dalla direttiva risiede nel meccanismo attraverso il quale essa può essere attivata. La proposta può essere avanzata dalla Commissione o dai singoli Stati membri. Nel primo caso, la Commissione gode di un autonomo potere di impulso, con l'unico limite di dovere presentare la proposta al Consiglio, che poi dovrà deliberare a maggioranza qualificata. Nel secondo caso, invece, la Commissione ha un residuo potere di indagine volto ad accertare la sussistenza delle condizioni previste negli scopi della Direttiva. Anche in questo caso la richiesta deve essere successivamente presentata al Consiglio affinché deliberi<sup>153</sup>.

La proposta della Commissione, o degli Stati membri, deve contenere una descrizione dei gruppi specifici di persone cui si intende concedere la protezione temporanea, la data di decorrenza della stessa e una stima sulla potenziale consistenza dei flussi<sup>154</sup>.

---

<sup>152</sup> In realtà, i migranti ambientali non sembrerebbero rientrare, almeno in principio, negli scopi della direttiva. Si rinvia a Hailbronner, Thym, *EU Immigration and Asylum Law*, p. 1067.

<sup>153</sup> Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001, cit., art. 4.

<sup>154</sup> *Ivi*, art. 5.

Gli stati membri possono altresì ammettere alla protezione ulteriori categorie di sfollati, rispetto a quelli indicati nella proposta, purché questi siano sfollati per le stesse ragioni e provengano dal medesimo Paese o regione d'origine<sup>155</sup>.

La protezione, una volta concessa, è pari ad un anno e può essere prorogata di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un anno<sup>156</sup>. Essa cessa al raggiungimento della durata massima prevista o qualora lo decida il Consiglio, su proposta della Commissione o di uno Stato membro<sup>157</sup>. Tuttavia, prima di disporre la cessazione della protezione, è necessario accertare che la situazione nel Paese di origine si possa dire stabile, in modo da assicurare un rientro sicuro<sup>158</sup>.

In ragione del carattere parzialmente aperto del processo di armonizzazione, gli Stati membri, in fase di recepimento, hanno avuto la possibilità di mantenere o includere standard di protezione più favorevoli<sup>159</sup>.

La Finlandia e l'Italia hanno recepito la direttiva nella propria normativa interna, ricomprendendo i disastri naturali tra i motivi in base ai quali il meccanismo di protezione può essere attivato.

La Finlandia ha disciplinato la protezione temporanea nella Sezione 109 dell'Aliens Act 301/2004 che recita: «(1) *temporary protection may be given to aliens who need international protection and who cannot return safely to their home country or country of permanent residence, because there has been a massive displacement of people in the country or its neighbouring areas as a result of an armed conflict, some other violent situation or an environmental disaster. Providing temporary protection requires that the need for protection may be considered to be of short duration. Temporary protection lasts for a maximum of three years in total.* (2) *The Government decides in a plenary session on population groups that may be given temporary protection and on the period when residence permits may be issued on the basis of temporary protection*».

---

<sup>155</sup> *Ivi*, art 7.

<sup>156</sup> *Ivi*, art 4.

<sup>157</sup> *Ivi*, art. 6, par. 1.

<sup>158</sup> *Ivi*, art 6, par. 2

<sup>159</sup> Hailbronner, Thym, *EU Immigration and Asylum Law*, cit., 1072.

L'Italia ha invece recepito la Direttiva con il D. Lgs 85/2003<sup>160</sup>. L'art. 3 del Decreto rinvia espressamente all'art. 20 del D. Lgs 286/1998 che consente l'adozione di misure di protezione temporanea, giustificate anche in ragione di disastri naturali<sup>161</sup>.

#### **4. Le soluzioni nazionali e i loro limiti: piani di adattamento in loco e programmi di reinsediamento**

Gli interventi elaborati per rispondere agli interrogativi posti dalla migrazione ambientale dovrebbero favorire un approccio olistico che tenga conto anche del livello nazionale. In ragione di ciò, valide strategie dovrebbero essere elaborate anche presso i luoghi nei quali si manifestano gli effetti negativi dei cambiamenti climatici e si verificano i disastri naturali.

Questi piani di azione dovrebbero essere in grado di diminuire la vulnerabilità delle popolazioni coinvolte, facilitare la migrazione nell'ambito di programmi organizzati e, nelle situazioni che appaiono irreversibili, sviluppare dei piani di ricollocazione delle comunità al di fuori delle aree in cui si registrano i disastri<sup>162</sup>.

«Nell'esecuzione di azioni concernenti il finanziamento e il trasferimento di tecnologia, le Parti prendono nella massima considerazione le esigenze specifiche e le situazioni speciali dei Paesi meno sviluppati»<sup>163</sup>. Attraverso questa disposizione, contenuta nella Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, è stato evidenziato come i bisogni dei Paesi meno sviluppati costituissero un elemento di fondamentale rilevanza nell'elaborazione di qualunque politica volta a combattere gli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Per concretizzare gli obiettivi prefissati nella stessa, nel 2001, durante la Conferenza delle Parti di Marrakech, gli Stati partecipanti si sono ufficialmente

---

<sup>160</sup> Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, *Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003.

<sup>161</sup> Vedi *supra*, § 3.1.2.

<sup>162</sup> The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, cit., p. 18.

<sup>163</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change, cit., art. 4, par 9.

impegnati a supportare i Paesi non industrializzati nella preparazione dei *National Adaptation Programmes of Action* – NAPAs<sup>164</sup>.

I NAPAs rispettano i principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, primo fra tutti, l'art. 3, a mente del quale «Le Parti devono proteggere il sistema climatico a beneficio della presente e delle future generazioni, su una base di equità e in rapporto alle loro comuni ma differenziate responsabilità e alle rispettive capacità. Pertanto, i Paesi sviluppati che sono Parti alla Convenzione, devono prendere l'iniziativa nella lotta contro i cambiamenti climatici e i relativi effetti negativi. Le esigenze specifiche e le circostanze speciali dei Paesi in via di sviluppo che sono Parti alla Convenzione, in particolar modo di quelli che sono facilmente vulnerabili agli effetti negativi dei cambiamenti di clima, e di quelle Parti, soprattutto dei Paesi in via di sviluppo, che dovrebbero sostenere un onere sproporzionato o abnorme ai sensi della Convenzione, devono essere prese in completa considerazione»<sup>165</sup>.

I programmi di azione nazionale rappresentano i principali strumenti adottati dai Paesi in via di sviluppo a basso reddito per affrontare le sfide legate alla migrazione ambientale<sup>166</sup>.

I NAPAs sono stati creati con l'intento di tracciare le priorità di intervento presso i Paesi meno sviluppati che, contemporaneamente, risultavano essere quelli maggiormente colpiti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici<sup>167</sup>. I cambiamenti climatici sono un fenomeno globale e, per certi aspetti, iniquo, considerato che molti dei Paesi che oggi appaiono maggiormente colpiti dai loro effetti sono quelli che nel corso del tempo hanno influito in minima misura alla produzione delle emissioni che hanno causato il riscaldamento globale<sup>168</sup>. In ragione di ciò, i NAPAs sono stati pensati come un processo partecipativo nel quale

---

<sup>164</sup> COP Marrakesch, decision 5/CP.7, art. 11, let c), art. 12, art. 14, let c), art 15.

<sup>165</sup> United Nations Framework Convention on Climate Change, cit., art. 3 commi 1 e 2.

<sup>166</sup> Laczko, Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, IOM publications, 2009, p. 363, reperibile all'indirizzo [https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration\\_and\\_environment.pdf](https://publications.iom.int/system/files/pdf/migration_and_environment.pdf).

<sup>167</sup> COP Marrakesch, *Guidelines*, cit., p. 8

<sup>168</sup> IPCC, *Climate Change 2014. Synthesis Report*, 2014, p. 17, reperibile all'indirizzo <http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/>.

attori istituzionali internazionali e comunità locali possano cooperare al fine di creare dei programmi multidisciplinari e coordinati<sup>169</sup>.

Scopo dei *National Adaptation Programmes of Action* è quello di sviluppare specifiche strategie di adattamento, attraverso l'individuazione delle vulnerabilità, e proporre azioni politiche fondate sulle priorità di intervento<sup>170</sup>. I programmi e le attività che si preoccupano di prevenire gli sfollamenti nelle aree prone ai disastri naturali e a ridurre la pressione migratoria nelle aree già colpite dal degrado ambientale sono numerosi. Tuttavia, considerato che le popolazioni possono sviluppare forme di vulnerabilità differenziate a seconda dello stimolo ambientale che devono fronteggiare, affinché gli interventi risultino efficaci, è necessario che essi siano adattati alle specificità dei territori sui quali devono intervenire<sup>171</sup>.

I NAPAs hanno affrontato i problemi legati alla migrazione di tipo ambientale sulla base di due approcci: attraverso lo sviluppo di piani di adattamento il cui scopo è quello di ridurre la pressione associata agli spostamenti umani ed impedire gli sfollamenti; attraverso misure nelle quali la stessa migrazione viene considerata una specifica strategia di adattamento<sup>172</sup>.

Il termine adattamento evoca qualunque forma di adeguamento dei sistemi naturali ed umani agli stimoli climatici, attuali o potenziali, e ai loro effetti, al fine di moderare i danni o sfruttare opportunità vantaggiose<sup>173</sup>. I programmi attualmente in atto sono numerosi; basti considerare che già a dicembre del 2008, 39 Paesi avevano avanzato delle strategie di intervento nazionali. Le strategie variano a seconda del tipo di fenomeno ambientale che si vuole affrontare. Così, se gli effetti

---

<sup>169</sup> COP Marrakesch, cit., Guidelines p. 9.

<sup>170</sup> *Ibidem*.

<sup>171</sup> IOM, *Compendium of IOM's Activities in Migration, Climate Change and the Environment*, 2009, p. 53, reperibile all'indirizzo <https://publications.iom.int/books/compendium-ioms-activities-migration-climate-change-and-environment>.

<sup>172</sup> Warner et al., *Integrating Human Mobility Issues within National Adaptation Plans*, UNU-EHS Publication Series, Policy Brief, 2014, n. 9, p. 20.

<sup>173</sup> Possono essere distinte diverse tipologie di adattamento a seconda del momento in cui le strategie vengono adottate rispetto alla verifica dell'evento climatico. La strategia di adattamento anticipatoria si attua prima ancora che un qualsiasi impatto ambientale venga osservato. L'adattamento autonomo non rappresenta una risposta cosciente agli stimoli climatici, ma è innescato da cambiamenti ecologici nei sistemi naturali o da cambiamenti economici nella società; infine, l'adattamento pianificato è il risultato di una specifica decisione politica, basata sulla consapevolezza che le condizioni sono cambiate o stanno per cambiare. Si rinvia a IPCC, *Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 2007, p. 869, reperibile all'indirizzo [https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4\\_wg2\\_full\\_report.pdf](https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4_wg2_full_report.pdf).

dei fenomeni naturali a lenta insorgenza sono combattuti attraverso la diversificazione delle fonti di reddito, il consolidamento dei risparmi e gli investimenti di tipo sociale, quale può essere anche la migrazione temporanea pianificata, per affrontare i disastri naturali improvvisi, invece, si agisce attraverso la liquidazione dei risparmi e la mobilità<sup>174</sup>.

Per quanto concerne gli strumenti idonei a favorire l'adattamento alle mutate condizioni ambientali, un cenno meritano quelli che rientrano nell'ambito della *Disaster Risk Reduction*.<sup>175</sup> Lo scopo di questi programmi è quello di ridurre l'esposizione al rischio delle popolazioni, aiutandole ad adattarsi ai mutamenti ambientali e a prevenirne gli effetti, aumentandone la resilienza<sup>176</sup>.

Passando adesso ad esaminare brevemente il secondo approccio messo in pratica all'interno dei NAPAs, è opportuno sottolineare che la migrazione oggi viene sempre più spesso considerata una valida strategia di adattamento, piuttosto che un fallimento nell'adattamento da parte delle popolazioni<sup>177</sup>.

Già nel 2006, l'*High Level Dialogue on International Migration and Development* aveva riconosciuto i potenziali effetti positivi della migrazione<sup>178</sup>. La migrazione pianificata, infatti, andrebbe certamente preferita a quella incontrollata, purché la stessa avvenga nel rispetto della dignità dell'uomo<sup>179</sup>. In questo ambito rientrano quei programmi che hanno tentato di favorire lo sviluppo di nuovi ed ulteriori canali di ingresso regolari, anche attraverso misure temporanee. Basti considerare il progetto ideato da IOM che ha favorito la migrazione di lavoratori provenienti dalle aree della Colombia colpite da disastri naturali e da varie forme di degrado degli ecosistemi verso la Spagna. Allo stesso modo, i cittadini delle isole Kiribati, Tuvalu e Tonga hanno avuto la possibilità di soggiornare temporaneamente in Nuova

---

<sup>174</sup> Laczko, Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the Evidence*, cit., p. 286 ss.

<sup>175</sup> IOM, *Compendium of IOM's Activities in Migration, Climate Change and the Environment*, cit., p. 46.

<sup>176</sup> *Ivi*, p. 53.

<sup>177</sup> McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, cit., p. 9. I Paesi industrializzati tendono a considerare la migrazione come l'emblema del fallimento nell'adattamento, piuttosto che una forma stessa di adattamento. Si veda, Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 2008, p. 7, reperibile all'indirizzo <http://www.ccema-portal.org/file/get/5774>.

<sup>178</sup> General Assembly, *Summary of the High-level Dialogue on International Migration and Development*, Sixty-first Session, Agenda Item 55 (b), 13 October 2006.

<sup>179</sup> IOM, *Compendium of IOM's Activities in Migration, Climate Change and the Environment*, cit., p. 42.

Zelanda nell'ambito di un progetto volto allo scambio di competenze tra lavoratori qualificati<sup>180</sup>. Misure proattive sono altresì quelle che valorizzano i collegamenti con le diaspore e incoraggiano l'uso delle rimesse per lo sviluppo economico delle comunità<sup>181</sup>.

Tuttavia, è opportuno tenere a mente che già oggi vi sono delle aree del pianeta in cui i cambiamenti climatici e l'alterazione degli ecosistemi si sono manifestati con un'intensità tale da rendere superflua ogni strategia di adattamento. Nelle ipotesi in cui il degrado ambientale risulti ormai irreversibile, non vi è altra scelta se non quella di porre in essere specifici piani di reinsediamento programmati.

Tra le misure adoperate per combattere i cambiamenti climatici, i piani di ricollocazione costituiscono quella più invasiva. Essi possono avere effetti nefasti sia sulle popolazioni sfollate che sulle comunità che le accolgono. Basti considerare che una popolazione ricollocata forzatamente viene letteralmente sradicata dalla propria terra, dalle proprie tradizioni e dai propri legami culturali. A ciò va aggiunto il giustificato malessere che si verifica in ragione dell'attaccamento psicologico che ciascuno ha con il proprio territorio<sup>182</sup>. Tuttavia, se le ricollocazioni vengono organizzate attraverso un processo partecipativo che coinvolge le comunità, esse hanno più possibilità di successo<sup>183</sup>. I rischi connessi ai cambiamenti climatici hanno indotto taluni Stati a considerare i piani di ricollocazione nell'ambito dei propri NAPAs<sup>184</sup>.

---

<sup>180</sup> Warner et al., *Integrating Human Mobility Issues within National Adaptation Plans*, cit., p. 33.

<sup>181</sup> IOM, *Compendium of IOM's Activities in Migration, Climate Change and the Environment*, cit., p. 55.

<sup>182</sup> Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, cit., p. 8.

<sup>183</sup> The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, cit., p. 18.

<sup>184</sup> Warner et al., *Integrating Human Mobility Issues within National Adaptation Plans*, cit., p. 21.

## *Capitolo IV*

### **Cambiamenti climatici, migrazione e diritti umani: quale connessione nell'applicazione giurisprudenziale?**

#### **1. Introduzione**

I flussi migratori che si sviluppano in un mondo sempre più globalizzato impongono la necessità di far fronte a sfide difficili e complesse. Le migrazioni legate ai cambiamenti climatici e al degrado dell'ambiente non fanno certamente eccezione.

Innanzitutto, indagare il rapporto tra cambiamenti climatici e spostamenti umani equivale a sviscerare i caratteri di un fenomeno controverso rispetto al quale emerge un sostanziale senso di ingiustizia. Invero, la responsabilità per i cambiamenti climatici può facilmente essere attribuita all'azione di uno sparuto numero di Stati. Tale responsabilità, se non può determinarsi dal punto di vista legale, quantomeno sussisterebbe sotto il profilo morale. Detto senso di iniquità, che ha alimentato le azioni di numerosi attivisti, sembra essere avvalorato da una situazione di fondo: la circostanza per cui gli Stati più severamente colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici sono coloro che in misura minore hanno contribuito alla produzione delle emissioni inquinanti. Gli effetti più gravi dei cambiamenti climatici, con molta probabilità, saranno quindi avvertiti dagli individui i cui diritti sono già precari<sup>1</sup>.

Una possibile risposta ai problemi posti dagli spostamenti determinati dai cambiamenti climatici potrebbe essere fornita dai sistemi di protezione dei diritti umani.

Lo *human rights-based approach* si fonda sull'identificazione dei *right holders*, cui compete il godimento dei diritti, e dei *duty bearers*, che hanno il dovere giuridico di rispettare, proteggere e realizzare i diritti umani. Tale approccio, da un lato,

---

<sup>1</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2012, p. 38.

rafforza la capacità dei *right holders*, permettendo loro di avanzare delle rivendicazioni, dall'altro, impone ai *duty bearers* di rispettare i propri doveri<sup>2</sup>.

L'approccio, nato e sviluppatosi nel settore della cooperazione internazionale, può essere applicato agli spostamenti umani legati al clima. Questo approccio si fonda su premesse che sembra possano essere adoperate per descrivere lo straordinario processo attraverso il quale le Corti internazionali, impegnate nella difesa dei diritti fondamentali, hanno potuto estendere e sviluppare la legislazione sui diritti umani, ricavando principi di diritto innovativi nel settore ambientale e della migrazione.

Esiste una ragione sostanziale per porre enfasi sui diritti fondamentali. Per coloro che soffrono a causa del degrado ambientale, la legislazione sui diritti umani fornisce l'unico insieme di procedure legali internazionali che attualmente potrebbero essere invocate per ottenere ristoro per i danni subiti in conseguenza di atti ed omissioni attribuibili agli Stati. I cambiamenti climatici, infatti, sono in grado di compromettere la realizzazione di un ampio spettro di diritti umani internazionalmente protetti, quali il diritto alla salute e alla vita, il diritto a cibo, acqua e riparo, il diritto di proprietà.

## **2. Ambiente, cambiamenti climatici e diritti umani**

Molti trattati internazionali sui diritti umani sono stati redatti e adottati prima che la comunità internazionale iniziasse a preoccuparsi seriamente delle tematiche relative all'ambiente e alla sua tutela. In conseguenza di ciò, gli strumenti attualmente in vigore e specificamente indirizzati alla tutela dei diritti dell'uomo fanno riferimento alle istanze di natura ambientale in misura alquanto limitata<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> UNHCR, *Migrantion and Human Rights. Improving Human Rights-based governance of international migration*, 2013, p. 32, reperibile all'indirizzo [https://www.ohchr.org/documents/issues/migration/migrationhr\\_improvinghr\\_report.pdf](https://www.ohchr.org/documents/issues/migration/migrationhr_improvinghr_report.pdf).

<sup>3</sup> Shelton, *Human rights and the environment: substantive rights*, in Fitzmaurice, Ong, Merkouris (Eds.), *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2011. p. 266. Tra le disposizioni dei trattati che, indirettamente, fanno riferimento ai diritti di tipo ambientale, è possibile annoverare l'art. 7, lett. b) del Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali che garantisce "la sicurezza e l'igiene del lavoro" e l'art. 12 che impone agli Stati di migliorare gli aspetti dell'igiene ambientale ed industriale. Si rinvia al Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966. La Convenzione ILO n. 169 contiene diverse previsioni che fanno riferimento alla protezione delle terre, delle risorse e, più in generale, dell'ambiente delle

Oggigiorno, gli unici due trattati sui diritti umani che concepiscono la tutela dell'ambiente in termini di diritti fondamentali tutelabili sono la Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli<sup>4</sup> e il Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali<sup>5</sup>. Invero, la Carta Africana afferma che «Tutti i popoli hanno diritto ad un ambiente soddisfacente e globale, favorevole al loro sviluppo»<sup>6</sup>. Il protocollo addizionale alla Convenzione americana, specularmente, riconosce il diritto ad un ambiente sano, affermando che «Ogni individuo avrà il diritto di vivere in un ambiente sano e di avere accesso ai servizi pubblici di base»<sup>7</sup>, prevedendo altresì che «Gli Stati parti promuoveranno la protezione, la preservazione e il miglioramento dell'ambiente»<sup>8</sup>. Nonostante la Commissione per i Diritti Umani della Nazioni Unite<sup>9</sup> si sia già da tempo occupata della relazione tra l'ambiente e i diritti umani<sup>10</sup>, il sistema delle Nazioni Unite, ancora oggi, non è dotato di alcuno strumento efficace e vincolante direttamente riferibile alla protezione dei diritti ambientali sostanziali<sup>11</sup>. Indipendentemente dall'atteggiamento di indifferenza che sembra avere caratterizzato la condotta degli Stati<sup>12</sup>, è tuttavia possibile prendere atto di uno straordinario processo che, sebbene non abbia portato all'adozione di strumenti

---

popolazioni indigene. Si rinvia a Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Popoli indigeni e Tribali del 1989, artt. 7 e 15.

<sup>4</sup> *Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli*, adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

<sup>5</sup> *Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali*, firmato a San Salvador, nel corso della 16ª sessione ordinaria dell'Assemblea Generale dell'OEA-OAS il 17 novembre 1988; entrato in vigore il 16 novembre 1999.

<sup>6</sup> *Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli*, cit., art. 24.

<sup>7</sup> *Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali*, cit., art. 11, co. 1.

<sup>8</sup> *Ivi*, art. 11, co. 2.

<sup>9</sup> La Commissione per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, creata nel 1946 dall'ECOSOC, nel 2006 è stata sostituita dal Consiglio per i diritti umani. Si rinvia all'indirizzo <http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/AboutCouncil> (ultima visita 23.04.2018).

<sup>10</sup> Si veda, ad esempio, UN Commission on Human Rights, *Human Rights Resolution 2005/60: Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development*, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/60, reperibile all'indirizzo <http://www.refworld.org/docid/45377c759.html>.

<sup>11</sup> Shelton, *Human rights and the environment: substantive rights*, cit. p. 267.

<sup>12</sup> Secondo Boyle anche quella parte di accademia specializzata in diritti umani ha per lungo tempo ignorato la dimensione ambientale della tutela dei diritti. Invero, sembrerebbe che la relazione tra i diritti umani e l'ambiente sia stata principalmente presa in considerazione da ambientalisti ed avvocati di diritto internazionale. Si rinvia a Boyle, *Human Rights and the Environment: Where Next?*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 23, n. 3, 2012, p. 613.

giuridici vincolanti, ha comunque consentito al diritto all'ambiente di entrare a pieno titolo tra le principali tematiche dell'agenda internazionale. In questo lungo e complesso processo, la trentasettesima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite<sup>13</sup> ha fatto segnare una tappa decisiva. In quell'occasione, il Rappresentante Speciale per i diritti umani e l'ambiente, John H. Knox, ha presentato un rapporto ufficiale nel quale ha condensato gli sforzi compiuti durante anni di ricerca sugli obblighi giuridici internazionali legati ai diritti umani e applicabili al settore ambientale<sup>14</sup>.

La relazione, ufficialmente presentata nel marzo del 2018, si compone di 16 principi. Questi sono stati estrapolati dai trattati internazionali attualmente in vigore o ricavati dalle decisioni, vincolanti e non, adottate dai Tribunali per i diritti umani e dagli organismi *ad hoc* dotati dell'autorità di interpretare la legislazione sui diritti fondamentali<sup>15</sup>. Ognuno dei Principi Quadro è corredato di una chiosa esplicativa e prende in considerazione i diversi aspetti della tutela dell'ambiente. Così, viene fatto esplicito riferimento al divieto di discriminazione<sup>16</sup>, oltre che al dovere degli Stati di compiere gli sforzi più opportuni per assicurare ai cittadini un'educazione che tenga conto della componente ambientale<sup>17</sup>; viene dedicato spazio alla libertà di associazione per finalità ambientali<sup>18</sup>, alla libertà di espressione<sup>19</sup> e di manifestazione del pensiero, oltre che al diritto di informazione<sup>20</sup> e al diritto di

---

<sup>13</sup> United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, Human Rights Council, A/HRC/37/59, Thirty-seventh session, 26 February – 23 March, reperibile all'indirizzo <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/017/29/PDF/G1801729.pdf?OpenElement>.

<sup>14</sup> Il mandato è stato conferito dal Consiglio per i Diritti Umani nel marzo del 2012, con il fine di identificare e promuovere le buone pratiche rispetto all'utilizzo degli obblighi esistenti in capo agli Stati in materia di diritti umani. La ricerca avrebbe consentito di informare, supportare e rafforzare la legislazione in materia ambientale. Durante il proprio incarico, Knox ha individuato gli obblighi giuridici concernenti i diritti umani che potessero trovare applicazione nella legislazione ambientale. Il lavoro svolto durante il suo mandato è stato condensato in 14 rapporti ufficiali. Si rinvia a United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, cit., p. 2.

<sup>15</sup> United Nations Human Rights Special Procedures, *Framework Principles on Human Rights and the Environment. The main human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, 2018, reperibile all'indirizzo <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Environment/SREnvironment/FrameworkPrinciples>.

<sup>16</sup> *Ivi*, art. 3.

<sup>17</sup> *Ivi*, art. 6.

<sup>18</sup> *Ivi*, art. 4.

<sup>19</sup> *Ivi*, art. 5.

<sup>20</sup> *Ivi*, art. 7.

partecipare ai processi concernenti le tematiche legate all'ambiente<sup>21</sup>. Particolarmente interessante sembra infine la disposizione che sancisce il dovere degli Stati di adottare specifiche misure volte a proteggere i diritti dei cittadini maggiormente vulnerabili ai danni ambientali, tenendo conto dei loro bisogni, dei potenziali rischi esistenti, oltre che delle specifiche capacità individuali<sup>22</sup>.

La coerenza, che contraddistingue le decisioni giurisprudenziali che hanno ispirato il lavoro di raccolta, esprime l'uniformità interpretativa che a livello internazionale caratterizza la declinazione dei diritti umani in chiave ecologica. Questa peculiarità, se da un lato dovrebbe favorire il processo di accettazione dei principi da parte degli Stati, dato il loro ancoraggio ad un diritto attuale, ancorché emergente, dall'altro riuscirebbe a dimostrare che i tempi siano ormai maturi per il riconoscimento di un diritto all'ambiente autonomamente azionabile<sup>23</sup>.

Per il valore simbolico che assumono, non solo all'interno della raccolta, ma anche rispetto alla finalità della presente ricerca, sembrano degni di nota i primi due principi. Se il primo afferma che «*States should ensure a safe, clean, healthy and sustainable environment in order to respect, protect and fulfil human rights*<sup>24</sup>», il secondo ricorda che «*States should respect, protect and fulfil human rights in order to ensure a safe, clean, healthy and sustainable environment*<sup>25</sup>». La lettura in combinato disposto dei due principi evoca l'idea secondo la quale i diritti umani e la protezione dell'ambiente siano interdipendenti. In ragione di ciò, non solo un ambiente sano e sicuro è possibile solo nelle società in cui i diritti dei cittadini sono rispettati, ma, contemporaneamente, il godimento dei diritti fondamentali sarebbe ostacolato ogniqualvolta l'uomo sia costretto a vivere in un ambiente insalubre.

Sulla base dell'interdipendenza appena evidenziata, sembra utile prendere in considerazione il diritto internazionale dell'ambiente e passare in rassegna le più rilevanti pronunce giurisprudenziali che si sono occupate della delicata questione

---

<sup>21</sup> *Ivi*, art. 9.

<sup>22</sup> *Ivi*, art. 14. Questo principio esplicita l'idea secondo la quale i danni ambientali avranno un maggiore impatto su individui e comunità che versano in una condizione di particolare vulnerabilità. Quest'ultima viene intesa in termini soggettivi ed oggettivi. Infatti, si ritiene che possano essere particolarmente sensibili ai danni ambientali le donne, i bambini, gli anziani, i disabili e gli sfollati, oltre che coloro che vivono in condizioni di estrema povertà.

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 3.

<sup>24</sup> *Ivi*, art. 1.

<sup>25</sup> *Ivi*, art. 2.

concernente il rapporto tra i diritti umani ed ambientali, al fine di comprendere le modalità attraverso le quali tale interconnessione sia stata costruita. Si proseguirà con un'analisi attraverso la quale indagare le implicazioni dei cambiamenti climatici nel godimento dei diritti fondamentali, con lo specifico intento di valutare se i principi di diritto formulati dalla giurisprudenza internazionale possano consentire alle popolazioni colpite di trovare ristoro per le deprivazioni subite.

## **2.1. Ambiente salubre, sviluppo sostenibile e tutela dei diritti umani**

In un articolo del 2012, Alan Boyle, avvocato e Professore di diritto pubblico internazionale presso la Facoltà di Legge dell'Università di Edimburgo, si è chiesto se la protezione dell'ambiente potesse essere scrutinata sotto la lente della legislazione dei diritti umani<sup>26</sup>. Secondo l'Autore, ragioni di convenienza, legate a considerazioni di ordine morale e giuridico, avrebbero suggerito di seguire tale direzione. Infatti, rispetto al classico diritto internazionale dell'ambiente, la disciplina dei diritti umani si focalizza sui diritti fondamentali dell'individuo. Questa innata caratteristica dei diritti umani consentirebbe di far leva sul dovere degli Stati di tutelare i propri cittadini, rendendoli direttamente responsabili nel caso di omissioni o incapacità, e promuovendo, al contempo, la certezza del diritto<sup>27</sup>.

L'ambiente oggi riceve una qualche tutela dal diritto internazionale, nonostante l'assenza di una convenzione internazionale. All'indomani della Seconda guerra mondiale, la comunità internazionale, scossa dalle atrocità della guerra, al fine di apportare un contributo alla realizzazione di una pace duratura, si è assunta un triplice impegno. Gli sforzi sono stati indirizzati verso la proclamazione di una Dichiarazione Universale dei diritti umani, l'elaborazione di una o più convenzioni vincolanti e la creazione di organismi specializzati nell'applicazione e nel monitoraggio dei trattati. Se la prima parte del progetto è stata conseguita nel dicembre del 1948, con la proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti

---

<sup>26</sup> Boyle, *Human Rights and the Environment: Where next?*, cit., p. 613.

<sup>27</sup> *Ibidem*, p. 614. Nello stesso senso, Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 23, 2006, p. 130.

Umani delle Nazioni Unite<sup>28</sup>, la seconda e la terza parte sono state raggiunte solo nel 1966, con l'adozione di due Patti sui diritti umani<sup>29</sup>.

Il processo di sviluppo dei diritti umani è proseguito a Teheran dove, nel 1968, è stata organizzata la prima Conferenza internazionale sui diritti umani organizzata dalle Nazioni Unite<sup>30</sup>. La Conferenza di Teheran, proclamando la connessione di tutti i diritti umani, ha aperto le porte a inedite valutazioni concernenti lo sviluppo economico e i diritti di natura ambientale<sup>31</sup>, favorendo il sorgere del movimento che ha portato, nel 1972, alla Conferenza di Stoccolma<sup>32</sup> e alla successiva adozione della Dichiarazione di Stoccolma sull'Ambiente Umano<sup>33</sup> nella quale è stata affermata l'interdipendenza tra l'ambiente e il godimento dei diritti umani<sup>34</sup>. Si è trattato della più rilevante Conferenza sulle questioni internazionali legate all'ambiente e grazie ad essa è stato segnato un punto di svolta nello sviluppo delle politiche ambientali internazionali<sup>35</sup>.

---

<sup>28</sup> United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 S (III) of 10 December 1948.

<sup>29</sup> Ci si riferisce all'*International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49 e all'*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27. Si rinvia a Vasak, *A 30-year struggle. The sustainable efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in *The Unesco Courier*, November 1977, p. 29.

<sup>30</sup> United Nations, *Final Act of the International Conference on Human Rights*, Teheran, A/CONF.32/41, 22 April to 13 May 1968, reperibile all'indirizzo [http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final\\_Act\\_of\\_TehranConf.pdf](http://legal.un.org/avl/pdf/ha/fatchr/Final_Act_of_TehranConf.pdf).

<sup>31</sup> Ivi, p. 14. Cfr., Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 129.

<sup>32</sup> *Ibidem*.

<sup>33</sup> United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, A/CONF.48/14/Rev.1, Stockholm, 5-16 June 1972, reperibile all'indirizzo <http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf>.

<sup>34</sup> Il considerando n. 1 afferma infatti «*Both aspects of man's environment, the natural and the manmade, are essential to his well-being and to the enjoyment of basic human rights-even the right to life itself*». Ivi, p. 3.

<sup>35</sup> Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 21, n. 1, 2010, p. 44. Si veda altresì il sito internet <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/humanenvironment> (ultima visita 01.02.2018).

Venti anni più tardi<sup>36</sup>, le Nazioni Unite hanno organizzato il Summit della Terra<sup>37</sup>, un «momento storico per l'intera umanità»<sup>38</sup>, durante il quale la comunità internazionale ha cercato di adottare il programma di azioni più comprensivo ed efficace in materia ambientale. L'appuntamento è stato tanto rilevante da influenzare tutte le successive conferenze internazionali volte ad indagare la relazione tra diritti umani, sviluppo sociale, parità di genere e insediamenti umani rispetto alla necessità di perseguire uno sviluppo ambientale sostenibile<sup>39</sup>. La Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo costituisce uno dei risultati della Conferenza<sup>40</sup>.

Negli anni successivi, gli sforzi della comunità internazionale hanno fatto registrare ulteriori ed importanti tappe nella complessiva evoluzione della materia ambientale<sup>41</sup>. Questo processo ha consacrato l'ambiente ad entità imprescindibile nel perseguimento dello sviluppo sostenibile. L'ultimo risultato è stato conseguito a New York con il Summit delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile<sup>42</sup>.

---

<sup>36</sup> Nel frattempo, l'Assemblea Generale, con la Risoluzione 38/161 del 1983, aveva accolto la proposta di istituire una Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo incaricata del compito di indagare i maggiori problemi mondiali legati all'ambiente e di avanzare possibili strategie di sviluppo sostenibile. La Commissione ha successivamente presentato il proprio rapporto all'Assemblea Generale del 1987. Si rinvia, rispettivamente, a United Nations, General Assembly, *Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond*, A/RES/38/161, 19 December 1983, reperibile all'indirizzo <http://www.un.org/documents/ga/res/38/a38r161.htm>; United Nations, General Assembly, *Development and International Economic Co-operation: Environment, Report of the Works Commission on Environment and Development*, A/42/427, 4 August 1987, reperibile all'indirizzo [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/42/427&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/42/427&Lang=E).

<sup>37</sup> United Nations, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, A/CONF.151/26.Rev.1, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, reperibile all'indirizzo [http://www.un.org/ga/search/view\\_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20\(Vol.%20I\)&Lang=E](http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CONF.151/26/Rev.1%20(Vol.%20I)&Lang=E).

<sup>38</sup> Le parole si devono a Maurice Strong, Segretario Generale della Conferenza. Si rinvia a <http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html> (ultima visita 01.06.2018).

<sup>39</sup> Si veda <http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html> (ultima visita 01.06.2018).

<sup>40</sup> La Conferenza ha altresì prodotto l'Agenda 21, la Dichiarazione dei principi sulla gestione sostenibile delle foreste, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici e la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. Si rinvia a <http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html> (ultima visita 01.06.2018).

<sup>41</sup> Si considerino: il Programma di azioni di Barbados del 1994; la sessione speciale dell'Assemblea Generale del 1997 finalizzata ad esaminare e stimare l'attuazione dell'Agenda 21; la revisione del Programma di Barbados del 1999; il Summit Mondiale di Johannesburg del 2002 sullo sviluppo sostenibile; la Strategia delle isole Mauritius del 2005 e la revisione del 2010; la conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20 del 2012; la Terza Conferenza Internazionale sulle piccole isole in via di sviluppo del 2014. I prodotti delle conferenze sono consultabili al sito <https://sustainabledevelopment.un.org/milestones/unced>.

<sup>42</sup> Il Summit era finalizzato all'individuazione delle tematiche che la comunità internazionale avrebbe dovuto trattare per l'ulteriore sviluppo della materia. Si vedano: United Nations, General Assembly, *Transforming our world: the 20130 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 21 October 2015; United Nations, General assembly, *Integrated and coordinated implementation of*

Il processo sviluppatosi a partire dal 1968 ha certamente favorito lo sviluppo della materia ambientale, ancorandola alle questioni concernenti lo sviluppo sostenibile. Dalla Conferenza di Stoccolma, l'interazione tra i diritti umani e l'ambiente è stata presa in considerazione con sempre maggiore interesse. Tuttavia, i risultati fino ad oggi raggiunti dimostrano come l'ambiente non possa tuttora essere consacrato ad autonomo titolo dal momento che non è ancora dotato dei caratteri propri di altri e distinti diritti fondamentali<sup>43</sup>, nonostante sia da tempo stato considerato un diritto umano di terza generazione<sup>44</sup>.

Per sopperire alle lacune che per molto tempo hanno contraddistinto il settore dei diritti di natura ambientale, nel corso dei decenni si sono sviluppate due distinte tendenze.

Innanzitutto, nel tentativo di assicurare una tutela ambientale effettiva, le garanzie procedurali tipicamente adoperate per la protezione dei diritti umani sono state inglobate nel diritto internazionale dell'ambiente<sup>45</sup>. Questo approccio, considerando l'ambiente in relazione al diritto all'informazione, alla partecipazione e all'accesso alla giustizia, ha condotto ad una "proceduralizzazione dei diritti ambientali"<sup>46</sup>. Così, è stata garantita la libertà di associazione, al fine di permettere

---

*and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields. Follow-up to the outcome of the Millennium Summit, A/69/L.85, 12 August 2015. Questi e altri documenti sono reperibili al sito <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/summit>.*

<sup>43</sup> Boyle, *Human Rights and the Environment: Where Next?*, cit., p. 614.

<sup>44</sup> La distinzione dei diritti umani in generazioni costituisce un sistema consolidato di classificazione e si ispira agli ideali di libertà, uguaglianza e fraternità della Rivoluzione francese. La prima generazione comprende i diritti civili e politici. Essi sono la massima espressione della libertà dell'individuo; non a caso, la loro piena realizzazione, richiederebbe un atteggiamento di astensione e non interferenza da parte dello Stato. Per tale ragione, vengono generalmente considerati come diritti negativi. La seconda generazione, invece, ingloba i diritti sociali, economici e culturali. Essi si fondano su un'eguaglianza materiale e richiederebbero l'intervento dello Stato per la loro realizzazione, soprattutto attraverso politiche redistributive. Infine, i diritti umani di terza generazione, definiti anche diritti di solidarietà, includono, tra gli altri, il diritto allo sviluppo, il diritto ad un ambiente salubre, il diritto alla pace e alla sicurezza internazionale. Queste entità riflettono l'idea di comunità e sono perseguibili e realizzabili solo attraverso gli sforzi combinati di individui, Stati e organismi pubblici e privati. Essi, a differenza dei primi, risulterebbero largamente limitati a causa della difficoltà di essere tutelati giudizialmente. Si rinvia a Vasak, *A 30-year struggle. The sustainable efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, cit., p. 29; Zieck, *The Concept of "Generations" of Human Rights and the Right to Benefit from the Common Heritage of Mankind with Reference to Extraterrestrial Realms, in Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, Vol. 25, N. 2, 1992, p. 164-168.

<sup>45</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 131.

<sup>46</sup> La Locuzione intende alludere all'idea secondo la quale sussisterebbe una legittimazione, individuale e collettiva, a partecipare al processo deliberativo diretto all'ottenimento di decisioni

e facilitare le attività delle organizzazioni non governative dedite alla tutela dell'ambiente. In aggiunta, è stato facilitato l'accesso alle informazioni concernenti le attività, implementate da soggetti pubblici e privati, che potessero avere delle ripercussioni sull'ambiente<sup>47</sup>. Infine, ad individui, comunità e gruppi di persone è stato riconosciuto il diritto di partecipare ai processi decisionali attivati dallo Stato per finalità ambientali, oltre che l'accesso alla giustizia nel caso di processi legati a tale materia<sup>48</sup>.

L'approccio che tutela l'ambiente attraverso il riconoscimento dei diritti procedurali si è ampiamente consolidato nel corso degli anni<sup>49</sup> e la Convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<sup>50</sup> rappresenta la prova più evidente di questa tendenza<sup>51</sup>. La Convenzione, infatti, costituisce uno strumento internazionale con valore vincolante che concretizza il concetto di democrazia ambientale, disciplinando le garanzie procedurali sopra descritte<sup>52</sup>. Essa è il primo trattato internazionale che ha incorporato e rafforzato il linguaggio del primo Principio della Dichiarazione di Stoccolma<sup>53</sup> e ha condensato in un unico strumento i diritti che in altri trattati erano stati enucleati in maniera non organica<sup>54</sup>.

---

nella materia ambientale e nell'attivazione di rimedi contro i danni ambientali. In questo senso, Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., pp. 42-43; nello stesso senso, Redgwell, *Access to Environmental Justice*, in Francioni (ed.), *Access to Justice as a Human Right*, New York, Oxford University Press Inc., 2007, pp. 153 ss.

<sup>47</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 131.

<sup>48</sup> Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 43.

<sup>49</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 131.

<sup>50</sup> *Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998.

<sup>51</sup> Lewis, *Balancing human rights in climate policies*, in Quirico, Boumghar (Eds.) *Climate Change and Human Rights. An international and comparative law perspective*, London and New York, Routledge, 2016, p. 48.

<sup>52</sup> Si rinvia a <http://ec.europa.eu/environment/aarhus/index.htm> (ultima visita 01.06.2018).

<sup>53</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 133.

<sup>54</sup> Si considerino, ad esempio, l'art. 19, lett. 2) del Patto sui diritti civili e politici; gli artt. 13-16 della Convenzione sulla responsabilità civile dei danni derivanti da attività pericolose, del 21 giugno 1993; l'art. 10, co. 2, lett. e) della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, del 17 giugno 1994. Anche la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha codificato questo linguaggio. L'art 6, infatti, afferma che “[...] le Parti promuovono e facilitano a livello nazionale e, se opportuno, a livello regionale e provinciale, in conformità delle leggi e dei regolamenti nazionali e nei limiti delle rispettive capacità: [...] l'accesso del pubblico alle informazioni sui cambiamenti climatici e sui relativi effetti; la partecipazione del pubblico

I diritti procedurali rappresentano un complemento rispetto alle implicazioni ambientali dei diritti umani sostanziali<sup>55</sup>. Essi impongono agli Stati che decidono di implementare meccanismi di mitigazione o di adattamento ai cambiamenti climatici, di consentire alla popolazione di ottenere informazioni e di partecipare all'intero processo decisionale<sup>56</sup>. Tali diritti possono essere considerati come correlati al dovere degli Stati di azionare i meccanismi più opportuni per garantire la fruizione dei diritti da parte dei propri cittadini<sup>57</sup>.

Questa caratteristica è stata messa a fuoco dall'evoluzione giurisprudenziale. Si consideri la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Essa fornisce un esempio di come tali garanzie procedurali siano rilevanti rispetto ai diritti umani generalmente riconosciuti. I giudici di Strasburgo hanno affermato in diverse occasioni che gli Stati incorrerebbero in una violazione della Convenzione ogniqualvolta non consentano la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali volti alla realizzazione di progetti che presuppongano implicazioni ambientali<sup>58</sup>. Va tuttavia precisato che, nonostante le evoluzioni registratesi sul punto, gli Stati possono comunque procedere con i propri progetti, anche senza il consenso dei cittadini, purché essi abbiano ottemperato al proprio dovere di fornire le informazioni e garantire la partecipazione. Questo assunto è ampiamente avallato dalla giurisprudenza della Corte che ha sempre riconosciuto agli Stati un margine di apprezzamento molto ampio sul punto. Si tratta di un delicato principio di bilanciamento nel quale la limitazione dei diritti umani potrebbe soccombere

---

all'esame dei cambiamenti climatici e dei relativi effetti, e all'elaborazione di adeguati interventi [...]". Si rinvia a United Nations, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, FCCC/INFORMAL/84, 1992, art. 6, lett. a), ii) e iii).

<sup>55</sup> Roht-Arriaza, *Human rights in the climate change regime*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 1(2), 2010, pp. 216-217.

<sup>56</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 139.

<sup>57</sup> Lewis, *Balancing human rights in climate policies*, cit., p. 48.

<sup>58</sup> *Ibidem*. Si rinvia altresì a Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment*, Strasbourg, Council of Europe publishing, 2012, Seconda edizione, pp. 75 ss. Sembra interessante fare un cenno ai corrispondenti diritti previsti dalla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. La Dichiarazione, al fine di minimizzare gli effetti negativi che possono discendere dallo sfruttamento delle terre degli indigeni da parte di terze parti, prevede che la realizzazione di progetti con elevato impatto ambientale sia subordinata ad un libero ed informato consenso da parte delle comunità presenti sul territorio. Si tratta, indubbiamente, di un requisito che presenta standard di garanzia maggiori rispetto a quelli fino a questo momento considerati. Si rinvia a United Nations, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/61/L.67 and Add.1, 13 September 2007, art. 10, 18, 19 e 32.

rispetto all'inevitabile necessità di perseguire risultati legittimi per lo sviluppo territoriale<sup>59</sup>.

Il processo di rielaborazione e reinterpretazione della legislazione sui diritti umani in chiave ecologica ha consentito di innescare un'ulteriore modalità di protezione dell'ambiente. Questa tendenza, cui la giurisprudenza ha dato il maggiore contributo, si è sviluppata con l'intento di evitare che i diritti umani universalmente riconosciuti, quali quello alla vita o alla salute, potessero essere compromessi dal degrado dell'ambiente<sup>60</sup>. Questo orientamento si è sviluppato su una considerazione di fondo: l'idea secondo la quale la protezione dell'ambiente, soprattutto in specifici ambienti socioculturali, costituisca la *condicio sine qua non* per il pacifico godimento dei diritti fondamentali da parte di individui e comunità presenti sul territorio<sup>61</sup>.

---

<sup>59</sup> Lewis, *Balancing human rights in climate policies*, cit., p. 48.

<sup>60</sup> Questo indirizzo, rispetto a quello basato sui diritti di natura procedurale, è in grado di offrire una tutela più effettiva perché capace di aggirarsi ai meccanismi di protezione sviluppatasi nel settore dei diritti umani. In ragione di ciò, consente di garantire un ristoro contro gli Stati che non rispettino gli standard di protezione ambientale codificati a livello internazionale. Tuttavia, dato l'ancoraggio ai diritti umani, non appare utile quando il degrado ambientale metta a repentaglio diritti che non presentino un collegamento diretto ed immediato con l'essere umano e con i trattati sui diritti umani. In questo senso, Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 131. Per completezza espositiva si precisa che le due tendenze appena citate, ossia la proceduralizzazione dei diritti e i diritti fondamentali con *mainstream* ambientale, rappresentano le tendenze più consolidate nell'ambito del movimento volto ad un maggior riconoscimento dei diritti ecologici. Invero, è possibile fare cenno ad almeno altre due modalità attraverso le quali la dottrina ha tentato di far transitare la disciplina dell'ambiente nel settore relativo alla tutela dei diritti umani. Innanzitutto, alcuni Autori hanno cercato di formulare uno specifico diritto umano all'ambiente, codificandolo non in termini meramente antropocentrici, ma quale espressione di un equilibrio ecologico sostenibile nel lungo periodo. Questa impostazione ha incontrato le resistenze di coloro che sostengono che un tale diritto non possa essere codificato, dal momento che alluderebbe ad un'idea di ambiente mutevole e difficilmente delineabile. Deve poi essere considerato quell'approccio che delinea la protezione dell'ambiente alla stregua di una responsabilità umana. Rientrerebbero in questo filone quelle convenzioni e dichiarazioni sulle responsabilità umane, come la Carta della Terra, che si focalizzano sui doveri dell'uomo verso l'ambiente. Si rinvia a Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., pp. 131-132. Nello stesso senso Handl, *Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly "Revisionist" View*, in Trindade (Ed.), *Human Rights, Sustainable Development and the Environment*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Banco Interamericano de Desarrollo, San José de Costa Rica/Brasilia, Brasil, 1992, pp. 121-122; Taylor, *From Environmental to Ecological Human Rights: A New Dynamic in International Law?*, in *10 GEO. INT'L ENV'T'L. L. REV.*, 1998, pp. 309 ss.

<sup>61</sup> Si consideri ad esempio la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata dall'Assemblea generale il 13 settembre del 2007. Gli artt. 25 e 26 riconoscono la relazione spirituale che i popoli indigeni hanno con la loro terra e ne garantiscono, per tale ragione, il diritto di proprietà. L'art. 29 fa invece riferimento al diritto alla conservazione e protezione dell'ambiente e della capacità produttiva di terre e risorse. In questo senso Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 43.

Le Corti regionali che difendono i diritti umani in Europa, America e Africa si sono più volte pronunciate su questioni concernenti la garanzia di diritti fondamentali rispetto a danni di tipo ambientale, favorendo l'interpretazione *green* dei diritti umani.

La giurisprudenza casistica della Corte europea ha contribuito all'individuazione di specifici obblighi di natura ambientale in capo agli Stati parte della Convenzione. Tali doveri, infatti, sono stati ritenuti essenziali per la concreta realizzazione dei diritti specificamente codificati nel Trattato. Si consideri, ad esempio, il diritto alla vita, tutelato dall'art. 2 della Convenzione. La Corte ha in più occasioni precisato che il dovere degli Stati di adottare le misure appropriate per tutelare l'incolumità dei cittadini soggetti alla loro giurisdizione, si configurerebbe ogniqualvolta le autorità pubbliche e private compiano attività ritenute pericolose per l'ambiente<sup>62</sup>. Vi rientrerebbero i test nucleari, le operazioni compiute dalle industrie chimiche o le attività espletate nei siti di raccolta dei rifiuti<sup>63</sup>. La Corte si è spinta oltre, prevedendo che detti obblighi di protezione sussisterebbero anche nelle ipotesi in cui lo Stato non sia in grado di esercitare un totale dominio sugli eventi, come nel caso dei disastri naturali<sup>64</sup>.

Una tale reinterpretazione ha avuto ad oggetto anche l'art. 8 della Convenzione, che disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In questo senso, è stato affermato che tale diritto implichi il rispetto della qualità della vita privata, oltre che il godimento delle amenità dello spazio vitale<sup>65</sup>. In particolare, in diverse pronunce, la Corte ha sostenuto che le violazioni di tale diritto non si configurassero solamente nelle ipotesi di intrusioni fisiche presso l'abitazione, ma potessero piuttosto derivare anche dalle interferenze causate da fonti immateriali e consistenti in disturbi determinati dalle emissioni, dagli odori e dai rumori. In ragione di ciò, il degrado ambientale, in quanto capace di prevenire il godimento dei diritti legati alla

---

<sup>62</sup> *Case of Öneriyildiz v. Turkey*, App. No. 48939/99, (ECtHR, 30 November 2004), par. 71.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

<sup>64</sup> European Court of Human Rights: *case of Budazeva and Others v. Russia*, App. Nos. 15339/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, (ECtHR, 22 March 2008), par. 135. Va precisato che nel caso dei disastri naturali, a differenza che nelle attività pericolose eseguite da autorità pubbliche o private, allo Stato viene garantito un ampio margine di apprezzamento, in ragione dell'imprevedibilità dell'evento pericoloso. Si veda, *case of Budazeva and Others v. Russia*, cit., para. 134-137.

<sup>65</sup> *Case of Powell and Rayner v. the United Kingdom*, App. No. 9310/81, (ECtHR, 21 February 1990), par. 40.

sfera privata dell'individuo, potrebbe comportare una violazione dell'art. 8 della Convenzione<sup>66</sup>. Ad ogni modo, stante l'assenza di un diretto riferimento alla tutela dell'ambiente nella Convenzione, è stato precisato che il degrado ambientale non comporti necessariamente una violazione dell'art. 8<sup>67</sup>, a meno che l'interferenza non raggiunga un significativo livello di severità<sup>68</sup>.

Ragionamenti non dissimili hanno consentito di proteggere il diritto di proprietà. Invero, nonostante l'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione dei Diritti dell'Uomo non faccia esplicito riferimento all'ambiente, la Corte ha sostenuto che le attività capaci di peggiorare la qualità dell'ambiente possano, di riflesso, interferire con il godimento del diritto di proprietà, che per sua natura deve essere pieno ed effettivo<sup>69</sup>.

La Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, a differenza di altri strumenti internazionali, non annovera la tutela ambientale tra le proprie disposizioni. Tuttavia, la Corte, sebbene non si sia spinta fino al punto di individuare un indipendente diritto all'ambiente salubre, grazie alle proprie pronunce ha consentito alla materia di progredire. L'ambiente, infatti, non è mai stato considerato come un valore in sé, ma piuttosto come un criterio attraverso il quale misurare l'impatto negativo che l'esercizio di talune attività poteva produrre su diritti già riconosciuti. Se ne ricava che il degrado ambientale, anche se severo, può assumere rilevanza e ottenere ristoro solo se idoneo ad interferire con la sfera dei diritti che la Convenzione garantisce agli individui. La Corte, non a caso, tende a seguire un approccio individualista<sup>70</sup>. Inoltre, la giurisprudenza della Corte europea tende a restare conservativa. Infatti, come chiarito in alcune pronunce, la Convenzione non

---

<sup>66</sup> *Case of Deés v. Hungary*, App. No. 2345/06, (ECtHR, 9 November 2010), par. 21; *Case of Borysiewicz v. Poland*, App. No. 71146/01, (ECtHR, 1 July 2008), par. 48; *Case of Giacomelli v. Italy*, App. No. 59909/00, (ECtHR, 2 November 2006), par. 76; *Case of Moreno Gomez v. Spain*, App. No. 4143/02, (ECtHR, 16 November 2004), par. 53; *Case of Hatton and Others v. the United Kingdom*, App. No. 36022/97, (ECtHR, GC, 8 July 2003), par. 96.

<sup>67</sup> *Case of Hatton and Others v. the United Kingdom*, cit., par. 96; *Case of Fadeyeva v. Russia*, App. No. 55723/00, (ECtHR, 9 June 2005), par. 68; *Case of Kyratos v. Greece*, App. No. 41666/98, (ECtHR, 22 May 2003), par. 52.

<sup>68</sup> *Case of Grimkovskaya v. Ukraine*, App. No. 38182/03, (ECtHR, 21 July 2011), par. 58; *Case of Dubetska and Others v. Ukraine*, App. No. 30499/03, (ECtHR, 10 February 2011), para. 105-108.

<sup>69</sup> Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment*, cit., pp. 61 ss.

<sup>70</sup> Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 50.

garantisce espressamente il diritto ad un ambiente sano e, quindi, non sarebbe designata per fornire una protezione generale dell'ambiente<sup>71</sup>.

Un'attitudine più progressista sembra invece caratterizzare l'approccio della Corte africana e di quella americana. Nel sistema interamericano, la Commissione dei diritti umani è stata in grado di stabilire un collegamento tra la qualità dell'ambiente e il rispetto del diritto alla vita. La possibilità è stata offerta da una petizione avanzata dagli indiani Yanomami contro il Governo brasiliano<sup>72</sup>, per asserita violazione della Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo<sup>73</sup>.

Invero, un piano governativo iniziato negli anni '60, che autorizzava talune imprese private a sfruttare le risorse naturali della regione amazzonica, aveva portato alla costruzione di una autostrada che, attraversando il territorio degli indiani Yanomami, li aveva costretti a fuggire. Queste autorizzazioni avrebbero favorito l'afflusso di numerosi stranieri che avrebbero contagiato la popolazione autoctona con malattie contagiose ed incurabili per le quali non esistevano, in quei territori, cure efficaci per fronteggiarle. La Commissione ha ritenuto che il Governo avesse violato il diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza personale degli Yanomami, il diritto di residenza e di movimento, oltre che il diritto di preservazione della salute e del benessere<sup>74</sup>. Sulla base di osservazioni simili a quelle effettuate nel caso Yanomami, ma riferibili al diritto di proprietà, nel caso *Mayagna Sumo Awas Tingni Community v. Nicaragua*<sup>75</sup>, la Corte interamericana, tenuto conto della sacra relazione dei membri della comunità con la terra di origine, non solo in termini di sussistenza ma anche di legami affettivi, culturali e religiosi, ha sostenuto che la concessione delle terre ad investitori privati da parte dello Stato costituisca una violazione del diritto delle popolazioni indigene di esercitare il proprio diritto sulla terra in maniera indisturbata<sup>76</sup>.

---

<sup>71</sup> *Ivi*, p. 46.

<sup>72</sup> *Yanomami Indians v. Brazil*, Case N° 7615, (IACCommHR, 3 March 1985), No. 12/85, OEA/Ser L/V/II.66 doc. 10 Rev.1.

<sup>73</sup> *American Declaration of the Rights and Duties of Man*, adopted by the Ninth International Conference of American states, Bogotá, Colombia, 1948.

<sup>74</sup> *Ivi*, Resolves, par. 1.

<sup>75</sup> *The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, (IAComHR, 31 August 2001).

<sup>76</sup> *Ivi*, Section IX, Violation of article 21, par. 140 ss. Nonostante l'assenza, nel testo della disposizione, di riferimenti espressi ad una proprietà di tipo collettivo, la Corte ha interpretato il diritto di proprietà come inclusivo di un titolo consuetudinario degli indigeni a usare la terra ancestrale per la caccia e l'agricoltura, e di ottenerne rispetto contro i progetti idonei a distruggere l'ambiente e la cultura. Gli stessi principi atti a cristallizzare un diritto all'ambiente si ricavano da

La Corte e la Commissione interamericana sono state in prima linea nello sviluppo della giurisprudenza ambientale. Sebbene i casi in questione riguardino, principalmente, la tutela del diritto alla terra, i principi di diritto affermati tengono conto della componente ambientale, prendono in considerazione la violazione dei diritti fondamentali e sottolineando, implicitamente, la relazione che sussiste tra essi e l'ambiente.

La Corte africana, invece, ha considerato l'ambiente nella sua dimensione collettiva. I casi sottoposti all'attenzione del sistema africano, in un primo momento sono stati indagati alla luce del diritto alla salute, protetto dall'art. 16 della Carta, piuttosto che con riferimento specifico al diritto alla tutela dell'ambiente, sebbene espressamente garantito dall'art. 24 della Carta<sup>77</sup>.

Il primo caso di natura ambientale sottoposto all'attenzione della Corte è stato quello concernente la comunità Ogoni<sup>78</sup>. Nel caso Ogoniland, concernente la devastazione ambientale causata dall'industria dall'estrazione del petrolio in Nigeria, la Commissione ha dato piena attuazione al principio contenuto nell'art. 24 della Carta, affermando che «*an environment degraded by pollution and defaced by the destruction of all beauty and variety is as contrary to satisfactory living conditions and the development as the breakdown of the fundamental ecologic equilibria is harmful to physical and moral health*»<sup>79</sup>.

---

altre pronunce. Si vedano, ad esempio, *Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*, (IACoHR, 17 June 2005); *Maya Indigenous Community of the Toledo District v. Belize*, Case No. 12053, (IACoHR, 12 October 2004); *Kichwa Peoples of Sarayaku v. Ecuador*, (IACtHR, 27 June 2012).

<sup>77</sup> Ad esempio, in un caso concernente l'effettuazione di trattamenti inumani e degradanti da parte del Governo dello Zaire, la Commissione africana ha ritenuto che lo Stato avrebbe violato l'art. 16 della Carta in quanto non aveva assicurato i bisogni di base, primo fra tutti il diritto all'acqua potabile. Si rinvia a Commission of Human Rights, *Communications*, 25/89, 47/90, 56/91, 100/93, 18th Ordinary Session, Praia, Cape Verde, October 1995. Si veda anche Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit., p. 148.

<sup>78</sup> *The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (Ogoniland case)*, Case No. 155/96, (ACoHPR, 27 October 2001).

<sup>79</sup> *Ivi*, par. 51. Secondo Francioni, il linguaggio usato dalla Corte africana trascende l'approccio individualistico che emerge nella giurisprudenza della Corte europea, al punto di costruire le garanzie connesse ai diritti ambientali in senso collettivo. Questo legittimerebbe le azioni della comunità volte ad ottenere misure che preservino la qualità dell'ambiente e lo proteggano dalle devastazioni causate dallo sviluppo insostenibile imposto da altri. In aggiunta, sembra opportuno sottolineare che la Corte, nel caso in esame, non si è limitata ad accertare la violazione della Carta, ma è andata oltre, individuando i rimedi opportuni per offrire un ristoro alle popolazioni che avevano subito delle perdite. Si rinvia a Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 52.

La Commissione africana, avendo riconosciuto la sussistenza della violazione del diritto all'ambiente in concomitanza col diritto alla vita e alla salute, ha fornito un incoraggiante precedente che potrebbe essere di qualche ausilio nel caso di ricorsi concernenti le deprivazioni causate dai cambiamenti climatici<sup>80</sup>.

Dopo avere brevemente passato in rassegna le più importanti pronunce delle Corti regionali impegnate nella difesa dei diritti degli individui, sembra utile fare un cenno agli organismi internazionali.

A livello universale, lo sviluppo della dimensione ambientale dei diritti umani previsti nei Patti del 1966 è stato alquanto modesto. I casi sottoposti all'attenzione della Commissione sono stati limitati in numero e si sono fondati, in larga parte, sull'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici<sup>81</sup>, vale a dire la previsione culturale che fa espresso riferimento ai diritti delle persone appartenenti alle minoranze. In linea con questa formulazione, il Comitato per i diritti umani ha riconosciuto l'incidenza dell'ambiente sulla vita tradizionale delle minoranze. Così, in *Ilmari Lansman*<sup>82</sup>, un caso avente ad oggetto l'impatto di talune attività legate all'estrazione della pietra sul tradizionale allevamento di renne da parte dei ricorrenti, il Comitato ha statuito che, sebbene ai sensi dell'art. 27 del Patto una minoranza non potrebbe essere arbitrariamente privata della propria cultura e del libero esercizio delle attività ad essa connesse, nel caso di specie la Finlandia avesse adottato misure sufficienti per minimizzare gli impatti negativi in capo alle popolazioni<sup>83</sup>. Un atteggiamento particolarmente severo e restrittivo rispetto ai ricorsi aventi ad oggetto la tutela dell'ambiente, emerge anche in casi ulteriori concernenti le colture geneticamente modificate o le scorie radioattive<sup>84</sup>.

---

<sup>80</sup> In questo senso Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, in Quirico, Boumghar (Eds.) *Climate Change and Human Rights. An international and comparative law perspective*, London and New York, Routledge, 2016, p. 80.

<sup>81</sup> L'art. 27 del Patto sui diritti civili e politici afferma "In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo". Si rinvia al *Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici*, concluso a New York il 16 dicembre 1966.

<sup>82</sup> Human Rights Committee, *Lansman et al. v. Finland*, Communication No. 511/1992. U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994).

<sup>83</sup> *Ivi*, para. 9.2, 9.3 e 9.6.

<sup>84</sup> Si rinvia a Human Rights Committee, *André Brun v. France*, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1453/2006, Communication No. 1453/2006, 18 October 2006; Human Rights Committee, *E.H.P. v. Canada*, Communication No. 67/1980, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 20, 27 October 1982; Human Rights Committee, *Mrs. Vaihere Bordes and Mr. John Temeharo v. France*, Communication No. 645/1995,

I casi presi in esame sono utili nella misura in cui mettono in evidenza i progressi che, dal punto di vista sostanziale e procedurale, si sono registrati nella materia concernente la tutela dell'ambiente, grazie alle interpretazioni evolutive di Corti e organismi preposti alla tutela dei diritti fondamentali. Tuttavia, la breve analisi fin qui condotta dimostra che, per quanto questo processo possa dirsi straordinario, non è ancora possibile affermare che il degrado dell'ambiente, in quanto tale, legittimi le popolazioni che ne sono colpite e che in ragione di esso subiscono dei pregiudizi di potere ottenere una reale ed autonoma protezione giurisdizionale. Invero, la casistica presa in considerazione dimostra che l'ambiente sano non assumerebbe valore in quanto tale, ma poiché considerato necessario per la fruizione di altri diritti.

Uno degli obiettivi pratici perseguiti dalla legislazione sui diritti umani consiste proprio nell'ottenere ricognizione internazionale dei diritti fondamentali<sup>85</sup>. L'approccio inaugurato dalle Corti ha sicuramente rafforzato la tutela prevista per i diritti umani internazionalmente riconosciuti, ma non ha contestualmente consentito l'auspicabile evoluzione tesa a considerare l'ambiente come un'entità autonoma e vitale per la vita degli individui e, per ciò stesso, meritevole di protezione. È chiaro che una siffatta impostazione incontra un limite insormontabile, consistente nel fatto che non ogni problema sociale possa necessariamente sfociare in un ricorso espressione di un diritto umano inequivocabilmente protetto<sup>86</sup>. Questo uso sembrerebbe essere riduzionista e potrebbe addirittura risultare contro produttivo dal momento che tenderebbe a ridurre i valori ambientali alla sfera degli interessi individuali, adulterando la loro natura di beni pubblici indispensabili per la vita e il benessere della società nel suo complesso<sup>87</sup>. Una tale impostazione, dunque, sembrerebbe scontrarsi con la natura stessa dei diritti ambientali che tendono ad essere considerati alla stregua di diritti di solidarietà.

---

U.N. Doc. CCPR/C/57/D/645/1995 (1996), 26 July 1995. In questo senso Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 53.

<sup>85</sup> Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, cit. p. 163.

<sup>86</sup> *Ibidem*.

<sup>87</sup> Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, cit., p. 55.

Nonostante il rapporto tra diritti umani e ambiente sia stato conclamato a partire dal 1972 con la Dichiarazione di Stoccolma, la precisa relazione legale tra le due entità continua a restare ad uno stadio embrionale<sup>88</sup>. Sebbene anche in un'opinione dissenziente espressa presso la Corte Internazionale di giustizia<sup>89</sup> sia stato confermato che la realizzazione dei diritti umani dipenda in larga misura dalla capacità dell'ambiente fisico di sostenere gli individui quali possessori di diritti, e che alcuni diritti siano strettamente dipendenti dalla qualità dell'ambiente, nel diritto internazionale non esiste ancora un vero e proprio diritto individuale o collettivo ad un ambiente pulito<sup>90</sup>.

## **2.2. I diritti dell'uomo nella morsa dei cambiamenti climatici**

Se si assume che l'ambiente costituisca una condizione necessaria per la tutela dei diritti umani, ne discende che il degrado ambientale causato dai cambiamenti climatici potrà metterne a repentaglio il godimento pacifico. I cambiamenti climatici sono stati analizzati sotto diversi profili: è stata presa in considerazione l'analisi costi-benefici, sono stati studiati i loro impatti in termini di sicurezza, è stato sviscerato il problema strettamente ecologico<sup>91</sup>. Tuttavia, per converso, le analisi concernenti la relazione tra i cambiamenti climatici e i diritti umani sono ancora limitate, sebbene gli stessi Accordi di Cancun abbiano imposto agli Stati di tenere conto dei diritti fondamentali nelle proprie azioni volte a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici<sup>92</sup>.

Non può negarsi che i diritti umani e i cambiamenti climatici abbiano storie differenti e che si fondino su registri linguistici diversi. Termini familiari per un registro non si intonano necessariamente con quelli dell'altro<sup>93</sup>. Sono stati esperiti

---

<sup>88</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 58.

<sup>89</sup> International Court of Justice, *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros project (Hungary/Slovakia)*, judgment of 25 September 1997, (Separate Opinion of Judge Weeramantry).

<sup>90</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 59.

<sup>91</sup> Caney, *Climate change, human rights and moral thresholds*, in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 69-70.

<sup>92</sup> COP, *Report of the Conference of the Parties to its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, FCCC/CP/2010/7/Add.1, par. 8.

<sup>93</sup> È evidente che i diritti umani catturino delle preoccupazioni strettamente connesse con i cambiamenti climatici, molte delle quali abbracciano i cc.dd. bisogni essenziali. Tuttavia, questi

diversi tentativi per cercare di inserire i diritti umani al centro del dibattito sui cambiamenti climatici. Tuttavia, tutti gli sforzi fino ad oggi messi in pratica non sono stati realmente orientati verso una maggiore considerazione dei diritti fondamentali. Infatti, quando i diritti umani sono stati invocati, si è trattato per lo più di blande integrazioni, più dettata dalla moda che dalla reale volontà di approcciarsi al problema, e costruite su assunzioni etiche concernenti, ad esempio, l'idea secondo cui ciascuno avrebbe diritto ad un trattamento equo nell'ambito del regime ambientale<sup>94</sup>.

La disconnessione disciplinare tra diritti umani e cambiamenti climatici è tanto più singolare perché entrambi i settori sono collegati a questioni di giustizia, sebbene in forma diversa<sup>95</sup>. Non a caso, nel momento stesso in cui i cambiamenti climatici sono divenuti una preoccupazione generale, il diritto internazionale si è avvicinato ad inedite questioni di giustizia, legate alla peculiare dimensione globale del fenomeno. In ragione di ciò, sono sorti problemi internazionali ed interstatali collegati alle cause e agli effetti, alle responsabilità e agli oneri rispetto agli effetti negativi prodotti e alla redistribuzione delle azioni da intraprendere per mitigarli<sup>96</sup>. Inoltre, in misura maggiore rispetto ad ogni altra questione internazionale, i cambiamenti climatici hanno tracciato una linea diretta tra il benessere e lo stile di vita di alcuni e la sofferenza di altri. In questo senso, i cambiamenti climatici hanno riportato in auge temi che erano sorti durante il periodo post-coloniale, problematizzando, contemporaneamente, il processo evolutivo dello sviluppo. Infatti, l'espansione economica dei Paesi poveri, che tende a ripercorrere le strade già battute dalle nazioni più ricche, non sembra più un processo sostenibile, tenuto conto degli effetti che è stata in grado di provocare. Il tentativo di trovare delle soluzioni a queste questioni nell'ambito degli Accordi Quadro sui cambiamenti

---

diritti non si traducono necessariamente in obblighi statali. Nell'ambito dei trattati sui diritti umani, i doveri ivi previsti seguono una direzione ben precisa: si pongono, infatti, in capo allo Stato e si dirigono verso i cittadini, non potendo direttamente essere attribuiti ad altri attori non statali, come le imprese, o alla comunità internazionale nel suo complesso. Tuttavia, i doveri che gli Stati hanno assunto in nome dei trattati sui diritti umani o del regime sui cambiamenti climatici potrebbero rivelarsi complementari. Si rinvia a Humpreys, *Introduction: human rights and climate change*, in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, pp. 8-11.

<sup>94</sup> *Ivi*, p. 12.

<sup>95</sup> Humpreys, *Competing claims: human rights and climate harms*, in in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011, p. 38.

<sup>96</sup> *Ibidem*.

climatici ha rivitalizzato la nozione di solidarietà globale e rianimato un diluito sottoinsieme di sforzi in questa direzione, riaccendendo gli spettri del passato coloniale<sup>97</sup>. L'enfasi, sul nascente regime sui cambiamenti climatici, sembra essere relegata al pragmatismo, alla soluzione dei problemi e all'accettazione di compromessi; il diritto viene considerato solo ed esclusivamente come il mezzo idoneo a favorire gli accordi delle parti, sulla base di capacità e bisogni contingenti<sup>98</sup>.

Ben diverso il regime relativo ai diritti umani, che si è sempre fondato sulla premessa della loro valenza universale ed assoluta. I diritti umani hanno sempre promosso attivamente le interpretazioni delle Corti, che vanno ben oltre negoziati e mediazioni. Tuttavia, durante il periodo di sviluppo del regime ambientale, la tendenza generale caratterizzante i diritti umani sembra avere preso una forma che è apparsa inappropriata rispetto ai problemi posti dai cambiamenti climatici. Ciò non sembrerebbe essere legato al solo fatto che i diritti maggiormente colpiti dai cambiamenti climatici sembrerebbero essere quelli sociali, economici e culturali, ma alla circostanza per cui, nell'ambito dei cambiamenti climatici, sembrerebbe prevalere un certo spirito performativo di prossimità ai negoziati ambientali, che per natura sono indirizzati alla ricerca di soluzioni congeniali agli interessi degli Stati, e non anche di quelli dei cittadini<sup>99</sup>.

Tuttavia, sempre più spesso i contrasti ambientali sono approdati nelle Corti per i diritti umani che hanno così potuto ratificare degli argomenti attraverso i quali i diritti umani sono stati associati ai danni ambientali<sup>100</sup>. Inoltre, i diritti umani hanno iniziato a fornire un primo linguaggio attraverso il quale esprimere le richieste di giustizia, anche redistributiva, sulle quali le controversie ambientali spesso vertono<sup>101</sup>. Tutto questo induce a ritenere che presto o tardi l'implicita rilevanza dei diritti umani nei confronti dei cambiamenti climatici emergerà.

Di conseguenza, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata nell'ambito del rapporto tra l'ambiente e il godimento dei diritti umani, sembra opportuno valutare se e in quale misura tale sistema di protezione sia in grado di

---

<sup>97</sup> *Ibidem.*

<sup>98</sup> *Ibidem.*

<sup>99</sup> *Ivi*, p. 39.

<sup>100</sup> Si rinvia al § 2.1.

<sup>101</sup> Humphreys, *Competing claims: human rights and climate harm*, cit., p. 39.

proteggere i diritti fondamentali delle popolazioni colpite dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici.

Per quanto le Corti internazionali abbiano mostrato una significativa apertura verso le questioni concernenti la tutela dell'ambiente, non può tuttavia ritenersi che i principi di diritto che sono stati enunciati possano automaticamente trovare applicazione nei casi in cui tali interferenze scaturiscano dagli effetti prodotti dai cambiamenti climatici.

Prendendo le mosse dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è necessario anzitutto considerare che essa, al pari di altri strumenti regionali di protezione dei diritti fondamentali, ha un'applicazione prevalentemente territoriale. Ciò presuppone che la competenza giurisdizionale prevista dall'art. 1 della Convenzione si eserciti sul territorio degli Stati parte<sup>102</sup>. Gli organi di Strasburgo, nel tempo, hanno contribuito allo sviluppo di un originale orientamento grazie al quale sono state circostanziate le ipotesi in cui possa, eccezionalmente, determinarsi un'efficacia extraterritoriale della Convenzione. Invero, la Corte ha già da tempo sostenuto che il concetto di "giurisdizione" non debba essere limitato al solo territorio degli Stati parte della Convenzione. Piuttosto, tenuto conto dell'impostazione tradizionalmente seguita dal diritto internazionale, è stato affermato che la responsabilità delle Alte parti contraenti possa sussistere anche quando gli atti compiuti dalle autorità statali siano idonei a produrre degli effetti al di fuori del proprio territorio<sup>103</sup>. Successivamente, il presente principio di diritto è stato meglio specificato. La Corte ha così ritenuto che uno Stato dovesse rispondere, non solo delle violazioni verificatesi sul proprio territorio, ma anche di quelle che fossero occorse su un territorio nel quale avesse esercitato un complessivo controllo di fatto<sup>104</sup>.

---

<sup>102</sup> Di conseguenza, ciascuno Stato esercita la pienezza della giurisdizione nel proprio territorio. Al di fuori dello stesso, essa concorrerà con quella territoriale di un altro Stato. Si rinvia a Bartole, De Sena, Zagrebeky, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2012, pp. 17-18.

<sup>103</sup> *Ivi*, p. 17. Si rinvia altresì a *Case of Drozd and Janousek v. France and Spain*, App. No. 12747/87, (ECtHR, 26 June 1992), par. 91.

<sup>104</sup> *Case of Loizidou v. Turkey*, App. No. 15318/89, (ECtHR, 18 December 1996), par. 56. La Corte ha ritenuto che la Turchia esercitasse un "effective overall control over that part of the island" in ragione del gran spiegamento di truppe turche nel territorio nel quale erano avvenute le violazioni. Da questa situazione di fatto sarebbe disceso, secondo la Corte, l'obbligo per la Turchia di garantire i diritti e le libertà sancite nella Convenzione. Questo principio è stato successivamente confermato. Si rinvia a *Case of Cyprus v. Turkey*; App. No. 25781/94, (ECtHR, 10 May 2001).

I casi *Ilascu*<sup>105</sup> e *Issa*<sup>106</sup> hanno consentito ai giudici di Strasburgo di precisare ulteriormente il proprio orientamento. Infatti, grazie al caso *Ilascu* è stato affermato che l'efficacia extraterritoriale della Convenzione possa determinarsi anche in tutte quelle circostanze in cui, tecnicamente, non si verifichi una vera occupazione da parte dello Stato parte del Trattato<sup>107</sup>; col caso *Issa*, invece, è stato specificato che l'effetto transfrontaliero possa determinarsi anche nei confronti dei territori di Stati non parte della Convenzione<sup>108</sup>. Da ultimo, il caso *Al Skeini* ha consentito alla Corte di spingersi oltre, al punto di affermare che il *jurisdictional link* possa considerarsi sussistente anche nelle circostanze in cui lo Stato, pur non esercitando un controllo di fatto, eserciti comunque *authority and control*<sup>109</sup>. Questi principi sono certamente innovativi poiché hanno consentito di estendere gli scopi della Convenzione, al punto da consentirne l'applicazione in territori di Stati che non fanno parte del Consiglio d'Europa. Se solo ci si soffermi a riflettere sul carattere transfrontaliero dei cambiamenti climatici, ci si potrebbe rendere conto di quanto essi, tendenzialmente, possano essere rilevanti.

Tuttavia, ci sono delle ragioni che militerebbero contro la possibilità di estendere tali principi alle violazioni causate dai cambiamenti climatici. Invero, il paradigma territorialista è stato fino a questo momento applicato solo in ipotesi concernenti l'*occupatio bellica* o in situazioni complesse in cui si configurava l'operato di più Stati parte della Convenzione. Non sembra possibile ritenere che nei casi concernenti gli effetti dei cambiamenti climatici possa configurarsi un'ipotesi di "controllo" da parte di uno Stato contraente su di un territorio. In aggiunta, occorre precisare che, nonostante l'evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato conto, la Corte ha altresì ribadito la vocazione essenzialmente regionale della Convenzione, che dunque esplicherebbe i suoi effetti nell'*espace juridique* degli Stati contraenti<sup>110</sup>.

---

<sup>105</sup> *Case of Ilascu and Others v. Moldova and Russia*, App. No. 48787/99, (ECtHR, 8 July 2004).

<sup>106</sup> *Case of Issa and Others v. Turkey*, App. No. 31821/96, (ECtHR, 16 November 2004).

<sup>107</sup> *Case of Ilascu and Others v. Moldova and Russia*, cit., par. 333.

<sup>108</sup> *Case of Issa and Others v. Turkey*, cit., par. 74.

<sup>109</sup> *Case of Al Skeini and Others v. The United Kingdom*, App. No. 55721/07, (ECtHR, 7 July 2011), para. 133-137.

<sup>110</sup> *Case of Bankovic and Others v. Belgium and Others*, App. No., 52207/99, (ECtHR, 19 December 2001), par. 80.

Nei casi in cui è stata affermata la valenza extraterritoriale della Convenzione europea, la Corte era consona della necessità di evitare «*a regrettable vacuum in the system of human-rights protection*»<sup>111</sup>, precisando tuttavia che ciò potesse avvenire solo in casi eccezionali, in quanto non sarebbe stato possibile consentire che «*anyone adversely affected by an act imputable to a Contracting State, wherever in the world that act may have been committed or its consequences felt, is thereby brought within the jurisdiction of that State for the purpose of Article 1 of the Convention*»<sup>112</sup>.

La Corte non ha mai trattato la questione concernente l'applicazione transfrontaliera della Convenzione nei casi relativi alla materia ambientale. Dato il carattere eccezionale dei principi e considerato che essi sono stati ideati nell'ambito di casi concreti ben precisi, sembra scontato ritenere che una tale estensione dovrebbe essere subordinata ad un attento vaglio da parte della Corte<sup>113</sup>. Tuttavia, per quanto possibile, questa possibilità, attualmente, sembrerebbe essere alquanto remota. Invero, Malgrado nel caso *Tatar v. Romania* la Corte abbia fatto esplicito riferimento all'art. 21 del principio della Dichiarazione di Stoccolma e al principio 14 della Dichiarazione di Rio, che prevedono il dovere degli Stati di assicurare che le attività delle industrie locali non causino danni transfrontalieri, essa non si è spinta al punto di estendere lo scopo applicativo delle obbligazioni positive sussistenti in capo agli Stati per prevenire gli effetti pregiudizievoli sui territori limitrofi<sup>114</sup>. Conseguentemente, è possibile concludere nel senso che lo scopo limitato della Convenzione rappresenti una barriera rispetto alla possibilità che la Corte possa accogliere delle dispute legate ai cambiamenti climatici<sup>115</sup>.

La giurisprudenza del sistema interamericano di protezione dei diritti umani ha dimostrato di essere particolarmente all'avanguardia nella materia concernente la tutela delle tematiche ambientali<sup>116</sup>. È stato già messo in evidenza come la Commissione e la Corte abbiano considerato, principalmente, la violazione del

---

<sup>111</sup> *Ibidem*.

<sup>112</sup> *Ivi*, par. 75.

<sup>113</sup> Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment*, cit., p. 114.

<sup>114</sup> *Case of Tatar v. Romania*, App. No. 67021/01, (ECtHR, 27 January 2009), par. 111.

<sup>115</sup> Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, cit., p. 76.

<sup>116</sup> Si rinvia al § 2.1.

diritto alla terra e di quello di proprietà in relazione ai pregiudizi ambientali causati dalle imprese presenti sul territorio. I casi dell'America latina hanno tuttavia messo in evidenza anche ulteriori violazioni. Nei casi Yanomami contro Brasile<sup>117</sup> e Sarayaku Community contro Ecuador<sup>118</sup>, la Corte, in particolare, ha sostenuto che gli Stati avessero violato anche il diritto alla vita.

Anche i casi vagliati dalla Commissione e dalla Corte interamericane esprimono dei principi che potrebbero consentire alle popolazioni autoctone di ottenere ristoro per i danni causati dai cambiamenti climatici. Tuttavia, è opportuno precisare che quando si provi ad applicare le affermazioni espresse dalla Commissione e dalla Corte ai casi concernenti i danni causati dai cambiamenti climatici, sorgono delle difficoltà. Innanzitutto, la Corte ha sempre ritenuto che una responsabilità possa sussistere soltanto nelle ipotesi in cui lo Stato sia a conoscenza dell'esistenza di una situazione che rappresenti un rischio certo ed immediato per la vita di individui o gruppi di persone e, pur sapendolo o potendolo prevedere, non attivi le misure idonee per farvi fronte<sup>119</sup>. Dunque, anche ritenendo che esistano abbastanza prove per sostenere che i cambiamenti climatici possano mettere a repentaglio la vita degli individui, sarebbe estremamente complesso riuscire a dimostrare che sussista un rischio effettivo ed immediato in capo a persone identificate. Se ne ricava che, per quanto questi principi potrebbero essere di una certa utilità nelle ipotesi concernenti le inondazioni, riuscendo ovviamente a dimostrare che lo Stato non sia intervenuto per evitare la situazione pericolosa, ben diverso sarebbe il caso dei rischi determinati dai cambiamenti climatici<sup>120</sup>.

Da ultimo, occorre rilevare come il caso Ogoniland<sup>121</sup>, sottoposto all'attenzione della Corte Africana, costituisca di certo un precedente incoraggiante. Invero, in quell'occasione la Corte ha sostenuto una richiesta di risarcimento per la violazione, da parte delle compagnie petrolifere, del diritto ad un ambiente sano, insieme alla violazione del diritto alla vita e alla salute.

---

<sup>117</sup> *Yanomami Indians v. Brazil*, citato.

<sup>118</sup> *Kichwa Peoples of Sarayaku v. Ecuador*, citato.

<sup>119</sup> Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, cit., p. 78.

<sup>120</sup> *Ibidem*.

<sup>121</sup> *The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (Ogoniland case)*, citato.

La Carta africana, che codifica il diritto individuale alla vita e alla salute, oltre che un diritto collettivo ad un ambiente salubre, costituisce lo strumento giuridico più incline ad offrire una base solida per eventuali cause concernenti i danni provocati dai cambiamenti climatici<sup>122</sup>. Più in generale, è possibile ritenere che le cause aventi ad oggetto il diritto alla salute, o altri e diversi diritti sociali, economici e culturali, potrebbero offrire una tutela maggiore rispetto ai problemi posti dai cambiamenti climatici di quanto, finora, non abbiano fatto le istanze fondate sul diritto alla vita<sup>123</sup>. Considerando che questi diritti potrebbero essere concepiti in modo collettivo, potrebbe desumersi che l'obbligo degli Stati di rispettare, proteggere e garantire tali diritti potrebbe assumere valenza più ampia rispetto a quanto accade con riferimento al diritto alla vita. Questo assunto sembra sia stato confermato dal Comitato europeo per i diritti sociali, attraverso l'espressa ricognizione del rapporto tra il diritto alla salute e il diritto alla vita in due casi concernenti l'obbligo degli Stati rispetto a danni di natura ambientale<sup>124</sup>.

Ad ogni modo, va precisato che per quanto i principi di diritto fino a questo momento presi in considerazione appaiano incoraggianti, vi sono degli ulteriori profili di problematicità non facilmente superabili. La casistica analizzata, per quanto eterogenea, converge infatti su un elemento: in ognuno dei casi concreti passati in rassegna, è possibile individuare il soggetto responsabile della violazione, che si tratti dello Stato o di imprese terze autorizzate ad intervenire dall'apparato centrale.

Nel caso dei cambiamenti climatici, per quanto sia ormai pacifico che gli effetti dei cambiamenti climatici siano determinati dal riscaldamento globale che, a sua volta, è addebitabile alla condotta degli Stati, non è tuttavia possibile provare l'esistenza del nesso di causa tra la condotta inquinante di uno Stato o di un'impresa soggetta alla sua giurisdizione e la verifica degli effetti su di un altro territorio<sup>125</sup>.

---

<sup>122</sup> Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, cit., p. 80.

<sup>123</sup> In questo senso, Bakker, *ivi*, p. 83.

<sup>124</sup> *Ivi*, p. 76.

<sup>125</sup> Boyle, *Human Rights and the Environment: Where Next?*, cit., p. 640.

Proprio nel 2005 gli Inuit hanno presentato una petizione<sup>126</sup> asserendo che i diritti umani dei popoli indigeni dovrebbero essere interpretati nel contesto della loro cultura, che richiede la protezione della loro terra e dell'ambiente<sup>127</sup>. In particolare, gli Inuit hanno ritenuto che «*The impacts of climate change, caused by acts and omissions by United States, violate the Inuit's fundamental rights protected by the American Declaration of the Rights and Duties of Man and other international instrument. These include their right to benefits of culture, to property, to the preservation of health, physical integrity, security, and a means of subsistence, and to residence, movement, and inviolability of the home*»<sup>128</sup>. Secondo gli Inuit, gli Stati Uniti sarebbero venuti meno al dovere di assicurare che le attività compiute all'interno del proprio territorio non causassero danni transfrontalieri o violassero altri Trattati per loro vincolanti. In aggiunta, «*The United States of America, currently the largest contributor to greenhouse emissions in the world, has nevertheless repeatedly declined to take step to regulate and reduce its emissions of the gases responsible for climate change*»<sup>129</sup>.

La Commissione interamericana ha dichiarato la petizione inammissibile in quanto non vi erano prove a sufficienza per entrare nel merito<sup>130</sup>. Tuttavia, essa ha tenuto un'audizione nella quale sono stati affrontati i problemi concernenti il rapporto tra il riscaldamento globale e i diritti umani<sup>131</sup>.

La petizione degli Inuit, anche se non è stata indagata nel merito, ha comunque favorito lo sviluppo di una prima forma di giustizia ambientale, aprendo le porte ad ulteriori casi fondati sui medesimi presupposti e favorendo il dialogo internazionale sui cambiamenti climatici<sup>132</sup>. In aggiunta, la petizione ha esemplificato le difficoltà che concernono questo genere di processi. Innanzitutto, considerata la natura

---

<sup>126</sup> *Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States*, 7 December 2005.

<sup>127</sup> Heinamaki, *Rethinking the Status of Indigenous Peoples in International Environmental Decision-Making: Pondering the Role of Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change*, in Koivurova, Heskitalo, Bankes (Eds), *Climate Governance in the Arctic*, Heidelberg, Springer, 2009, p. 213.

<sup>128</sup> *Ivi*, p. 13.

<sup>129</sup> *Ivi*, p.14.

<sup>130</sup> Gordon, *Inter-American Commission on Human Rights to Hold Hearing after Rejecting Inuit Climate Change Petition*, in *Sustainable Development Law and Policy*, Vol. 7, 2007, p. 55.

<sup>131</sup> *Ibidem*.

<sup>132</sup> Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, cit., p. 79.

globale dei cambiamenti climatici, questo genere di ricorsi coinvolgerebbe numerosi attori e, di conseguenza, come precedentemente evidenziato, renderebbe alquanto complessa la valutazione sul nesso di causalità. Infatti, considerato il contributo sproporzionato degli Stati nella causazione del problema, l'attuale principio di responsabilità dello Stato apparirebbe inadatto. Un ulteriore problema discenderebbe dallo scarto temporale sussistente tra la produzione delle emissioni e la verifica dei danni. Infine, non sarebbe semplice stabilire quale possa essere il rimedio più appropriato per offrire un ristoro in questo genere di situazioni<sup>133</sup>.

Molto simile nelle motivazioni appare la petizione avanzata nel 2013 dagli Athabaskan<sup>134</sup>. Invero, la comunità ha asserito che «*Arctic warming and melting in dramatically degrading and damaging the environment and natural resources that are the heart of Arctic Athabaskan peoples' lives, livelihood, and culture. As a signatory to the Charter of the Organization of the American States, Canada is bound to protect and defend the rights set out in the American declaration of the Rights and Duties of Man*»<sup>135</sup>.

Questo caso è molto simile negli scopi a quello avanzato dagli Inuit. Dunque, non resta che aspettare in che modo la Commissione interamericana affronterà la questione, considerata la maggiore attenzione mediatica che oggi, rispetto al passato, si registra nei confronti dei cambiamenti climatici<sup>136</sup>.

Teoricamente, il dovere degli Stati di proteggere, rispettare e realizzare i diritti umani dovrebbe essere interpretato nel senso di imporre agli Stati il compito di adottare politiche di mitigazione e adattamento per fare fronte agli effetti negativi causati dalle emissioni. Su questo punto non v'è dubbio che le due petizioni appena citate abbiano colto nel segno. Tuttavia, ancora numerosi appaiono i problemi che limitano la possibilità di ottenere ristoro per i danni causati dai cambiamenti climatici. Problemi concernenti lo scopo territoriale dei trattati sui diritti umani, la

---

<sup>133</sup> Atapattu, *Climate change under regional human rights system*, in Duyck, Jodoin, Johl (Eds.), *The Routledge Handbook of Human Rights and Climate Change*, London and New York, Routledge, 2018, p.135.

<sup>134</sup> *Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations of the Rights of Arctic Athabaskan Peoples Resulting from Rapid Arctic Warming and Melting Caused by Emission Carbon by Canada*, 23 April 2013.

<sup>135</sup> *Ivi*, p. 8.

<sup>136</sup> Atapattu, *Climate change under regional human rights system*, cit., p. 137.

discrezionalità che indubbiamente caratterizza le politiche statali e problemi di causazione e imputazione<sup>137</sup>. Comunque, può suggerirsi che se gli strumenti normativi esistenti sono in grado di rispondere alle nuove sfide, le stesse norme possono essere considerate in maniera progressiva e attraverso la giusta interpretazione essere aggiustate rispetto al mutevole contesto globale<sup>138</sup>.

### **3. Diritti umani, Convenzione di Ginevra e obbligo di *non refoulement***

Dopo avere preso in considerazione l'evoluzione giurisprudenziale che si è registrata nel settore ambientale, sembra opportuno prendere in esame gli sviluppi che, invece, hanno contraddistinto lo specifico settore della migrazione. Attraverso l'analisi della più rilevante casistica giurisprudenziale sviluppatasi sul punto, e che presenta una certa rilevanza rispetto al tema oggetto della presente ricerca, sarà possibile individuare i principi di diritto che potenzialmente potrebbero costituire la base giuridica per offrire protezione agli individui costretti a fuggire a causa dei cambiamenti climatici.

Innanzitutto, verranno presi in esame dei casi concreti vagliati dalle Corti australiane e neozelandesi concernenti le richieste di protezione avanzate dai cittadini delle isole del Pacifico che subiscono continue deprivazioni a causa dei cambiamenti climatici, in generale, e dell'innalzamento del livello del mare, in particolare. Questa analisi consentirà di valutare se e in quale misura il diritto internazionale dei rifugiati possa offrire protezione e rifugio agli individui costretti ad abbandonare le proprie terre a causa del degrado dell'ambiente.

In secondo luogo, si prenderanno in considerazione gli sviluppi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell'uomo che hanno favorito l'evoluzione della protezione complementare fondata sul divieto di *refoulement*.

---

<sup>137</sup> James, *The Arctic Athabaskan Petition: Where Accelerated Arctic Warming Meets Human Rights*, in *California Western International Law Journal*, Vol. 45, No. 2, 2015, pp. 239 ss.

<sup>138</sup> Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, cit., p. 84.

### 3.1. Riflessioni alla luce della giurisprudenza delle Corti australiane e neozelandesi

La casistica delle Corti australiane e neozelandesi fornisce un'indicazione sulle possibili modalità attraverso le quali il fenomeno delle migrazioni climatiche potrebbe essere interpretato.

In Australia, il fenomeno è stato indagato alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951<sup>139</sup>. Quest'ultima rappresenta il primo testo con il quale è stato disciplinato lo *status* delle persone in cerca di protezione in uno Stato diverso dal proprio. La Convenzione e il Protocollo aggiuntivo del 1967<sup>140</sup> costituiscono la base giuridica cui fare riferimento per individuare i diritti e doveri che competono a coloro ai quali venga riconosciuto lo *status* di rifugiato.

L'art. 1 A, n.2, par. 1 della Convenzione di Ginevra fornisce la definizione generale di rifugiato. Secondo la disposizione, è considerato rifugiato chi “Temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Tale disposizione contiene la “clausola di inclusione” dello *status* di rifugiato; infatti, il timore fondato, la persecuzione, l'impossibilità o la non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di appartenenza o di residenza, oltre che la presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale costituiscono, nel loro insieme, gli elementi essenziali sui quali si fonda il riconoscimento dello *status*<sup>141</sup>.

---

<sup>139</sup> *Convention relating to the status of Refugees*, adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950.

<sup>140</sup> *Protocol relating to the Status of Refugees*, entered into force 4 October 1967.

<sup>141</sup> ASGI, *Lo status di rifugiato*, scheda pratica a cura di Noris Morandi e Paolo Bonetti, 2013, pp. 8-9, reperibile all'indirizzo [http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1\\_013\\_scheda\\_rifugiato\\_asgidocumenti.pdf](http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/04/1_013_scheda_rifugiato_asgidocumenti.pdf).

Il primo caso nel quale l'applicazione della Convenzione di Ginevra è stata messa, pur solo incidentalmente, in relazione al tema degli spostamenti di tipo ambientale è stato il N96/10806 RRTA 3195<sup>142</sup>. Il caso concerneva la richiesta di protezione avanzata da una cittadina di Tuvalu arrivata in Australia nel 1995. La donna aveva chiesto protezione all'Australia sulla base delle seguenti motivazioni: «*I left Tuvalu because I feared for my future as I found unsatisfactory means of supporting myself there. In Tuvalu there is only poverty for me...I fear that if I should return to Tuvalu I would face extreme poverty and hardship as there is no means for me to support myself. I came to Australia in search of a good future. I've managed to find more in Australia and greater means of survival. For one thing there are a lot more jobs here in Australia than in Tuvalu. I can see that I am able to get a job here to support myself as I am keen and able to work. Moreover, the opportunities here in Australia are far greater than in the small island of Tuvalu*»<sup>143</sup>.

La donna non ha fatto riferimento alla grave situazione ambientale che contraddistingueva Tuvalu. Nonostante ciò i giudici ne hanno fatto accenno nella propria motivazione<sup>144</sup>, concludendo tuttavia nel senso che «*the rationale for considering the victims of natural disasters ... to outside the scope of the Convention...is...the non-discriminatory nature of the risk*»<sup>145</sup>.

Ritenendo che le motivazioni economiche, non specificamente previste nella Convenzione di Ginevra, non consentissero di riconoscere lo *status* di rifugiato, il Tribunale ha deciso di non riconoscere alcuna protezione. Ciò che preme sottolineare è il fatto che il Tribunale abbia accostato la componente ambientale alla discriminazione.

Nel 2009 la stessa Corte ha preso in esame un ricorso nel quale il richiedente protezione ha fatto esplicito riferimento alla componente ambientale<sup>146</sup>. L'istanza,

---

<sup>142</sup> *Refugee Review Tribunal of Australia*, Decision and Reason for decision, N96/10806 [1996] RRTA 3195 (7 November 1996).

<sup>143</sup> *Ivi*, Background.

<sup>144</sup> Invero, il Tribunale ha asserito «*Tuvalu does face environmental problem from the effects of global warming, that is, the sea level is rising [...]. [There have been] changes in the climate [in Tuvalu over the past few years]. The waves were reaching farther up the beaches at high tide. When cyclone struck, it caused damage greater than the island had previously suffered in such storms, and the cyclones were becoming more frequent. What...Pacific islanders were noticing was, [is]many scientists now think, the effect of global warming*». *Ivi*, Findings.

<sup>145</sup> *Ibidem*.

<sup>146</sup> *Refugee Review Law Tribunal of Australia*, 0907346 [2009] RRTA 1168 (10 December 2009).

in questo caso, aveva ad oggetto la revisione di una decisione, presa dal rappresentante del Ministro per l'Immigrazione e la Cittadinanza, con la quale era stata rifiutata la protezione ai sensi del *Migration Act* del 1958.

Il caso concerneva un cittadino di Kiribati impiegato presso la pubblica amministrazione del proprio Paese di origine e privo di problemi di tipo economico. Questi aveva affermato che: «*Life in Kiribati is getting harder and harder. The village in which I used to live is badly affected by sea water and it has become very difficult to earn a living*<sup>147</sup>. *The sea water is springing up through the ground, which is mainly sand, and spoiling the drinking well water [...] we have nowhere to obtain fresh water. Some of the islands in Kiribati have disappeared due to the sea water level rising and the change in climate. The fruit trees like breadfruit, papaya, etc which are our main livelihood (beside fish), are ruined and completely destroyed*<sup>148</sup>. *This is the reason why I travelled to Australia: to find a shelter, a home than can give me peace of mind and good health*»<sup>149</sup>. Il cittadino ha altresì sostenuto: «*I cannot travel back to Kiribati as there is no future there for me and I am not able to earn living. Moreover, the future of the country is quite frightening as every year the country sinks future into the sea due to the climate changes*»<sup>150</sup>. Il ricorrente ha quindi fatto riferimento all'impatto dell'innalzamento del livello del mare sul Paese di origine, mettendo in evidenza come esso stesse contaminando l'acqua potabile e privando i cittadini dei più basilari diritti umani, compreso quello al cibo.

Il Tribunale ha ritenuto che i cittadini affetti dagli effetti negativi dei cambiamenti climatici non costituiscono un gruppo meritevole di protezione ai sensi della Convenzione. Tuttavia, una forma di protezione potrebbe essere ricavata in via interpretativa. Sebbene, guardando al diritto internazionale, non sia possibile considerare i cambiamenti climatici alla stregua di agenti persecutori, il Tribunale ha ritenuto che il caso di specie consentisse di soddisfare il requisito del danno grave<sup>151</sup>. Invero, le persone colpite dai cambiamenti climatici soffrirebbero

---

<sup>147</sup> *Ivi*, Claims and Evidence, n. 16.

<sup>148</sup> *Ivi*, Claims and Evidence, n. 17.

<sup>149</sup> *Ivi*, Claims and Evidence, n. 18.

<sup>150</sup> *Ivi*, Claims and Evidence, n. 20.

<sup>151</sup> La legislazione sulla migrazione codificata dall'Australia prevede che la persecuzione, per essere considerata tale, debba colpire il richiedente protezione attraverso un danno grave. Il danno è considerato grave quando consiste nella minaccia alla vita o alla libertà, in una significativa molestia fisica, in un maltrattamento, in una significativa difficoltà economica, nel diniego di accesso a

significative difficoltà economiche, dal momento che verrebbe loro negata la possibilità di potere provvedere ai propri bisogni essenziali. A ciò andrebbe aggiunta l'impossibilità, per il Governo di Kiribati, di proteggere i propri cittadini dagli effetti dei cambiamenti climatici<sup>152</sup>.

Pur tuttavia, nonostante queste premesse incoraggianti, il Tribunale ha infine deciso che «*The applicant does not hold well-founded fear of being persecuted for reason of race, religion, nationality, membership of any particular social group or political opinion should be return to Kiribati now, or in the foreseeable future. On this basis, he is not a person owed protection obligations by Australia*»<sup>153</sup>.

Le stesse argomentazioni emergono in un caso del 2010 concernente la situazione di un cittadino di Tonga<sup>154</sup>. La richiesta del ricorrente a supporto della propria domanda di asilo faceva leva, ancora una volta, sulle gravi deprivazioni subite nel Paese di origine a causa dei cambiamenti climatici. Il ricorrente aveva infatti affermato: «*I need Refuge protection in Australia because I fear my life in Tonga is vulnerable to natural disasters and climate change in which it is predicted that most of the islands including Tonga will sink in future due to high sea levels and Tonga is a flat coral islands [...] I and my family will face great social, emotional and psychological impacts on trying to live on our own with no resources or supports compared with our current well-being in Australia. To substantiate this fear we will be poverty stricken for the rest of our life and that's worse than persecution*»<sup>155</sup>.

Ancora una volta il Tribunale, ritenendo che non sussistessero i motivi di persecuzione codificati nella Convenzione di Ginevra, ha ritenuto di non riconoscere alcuna forma di protezione<sup>156</sup>.

La valutazione appena riportata sembrerebbe ripetersi in tutte le decisioni delle Corti. In realtà, nulla di quanto previsto nella Convenzione precluderebbe la teorica possibilità di considerare i danni ambientali, che raggiungano una certa soglia, alla

---

servizi di base o nell'impossibilità di potere provvedere al proprio sostentamento, quando queste difficoltà minaccino la capacità del richiedente di sopravvivere. Si rinvia a Goodwin-Gill, McAdam, *The Refugee in International Law*, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2007, p. 91.

<sup>152</sup> *Refugee Review Law Tribunal of Australia*, 0907346 [2009] RRTA 1168, cit., Claims and Evidence, n. 22.

<sup>153</sup> *Ivi*, Finding and Reasons, n. 55.

<sup>154</sup> *Refugee Review Tribunal of Australia*, 1004726 [2010] RRTA 845 (30 September 2010).

<sup>155</sup> *Ivi*, Application for review, n. 29.

<sup>156</sup> *Ivi*, Findings and Reasons, n. 48

stregua di atti persecutori<sup>157</sup>. Invero, per quanto il concetto di persecuzione rappresenti un elemento chiave dello *status*, questo non viene esplicitamente definito nella Convenzione. La lettura in combinato disposto dell'art. 1A, n.2 e degli artt. 31 comma 1 e 33, consente di desumere che nel concetto di persecuzione debbano rientrare le minacce alla vita o alla libertà<sup>158</sup>. Costituirebbero persecuzione anche altre ulteriori serie violazioni dei diritti umani. Tuttavia, sembra il caso di precisare che una tale valutazione dipenderebbe dalle circostanze di ciascun caso, inclusi gli elementi soggettivi attinenti all'individuo che intenda ottenere protezione<sup>159</sup> che, nel loro complesso, rappresenterebbero la base di riferimento per la valutazione della paura<sup>160</sup>; la Convenzione di Ginevra, infatti, ha costruito lo *status* in termini individuali<sup>161</sup>.

Va però aggiunto che la persecuzione presuppone che la violazione dei diritti umani sia particolarmente grave. Si tratta di un presupposto che andrebbe valutato tenuto conto dell'indebolimento, che si verificherebbe, nel caso individuale, in ragione della natura della persecuzione stessa o delle caratteristiche del caso concreto, come quando le condotte sono reiterate<sup>162</sup>. Per quanto i diversi fenomeni ambientali, come l'innalzamento del livello del mare, la salinizzazione o gli eventi metereologici estremi possano essere dannosi, e in alcuni casi fatali, essi non sembrerebbero

---

<sup>157</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 48.

<sup>158</sup> UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, 2007, pp. 12-13, reperibile all'indirizzo [https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR\\_manuale\\_operatore.pdf](https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/1UNHCR_manuale_operatore.pdf).

<sup>159</sup> UNHCR, *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of refugees*, 2011, p.13, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/publications/legal/3d58e13b4/handbook-procedures-criteria-determining-refugee-status-under1951-convention.html>.

<sup>160</sup> Il collegamento tra la paura e la persecuzione appare imprescindibile. Invero, la frase “fondato timore di essere perseguitato” esprime un concetto chiave della definizione. La paura non può essere quantificata. Essa potrebbe apparire esagerata o addirittura incomprensibile. Tuttavia, dovrebbe sempre sembrare ragionevole. Ad ogni modo, va precisato che non è ancora del tutto chiaro quale sia il ruolo da attribuire a tale elemento soggettivo, considerato che la valutazione della situazione individuale sembrerebbe fondarsi, principalmente, sulla valutazione del rischio. Si rinvia a Goodwin-Gill, McAdam, *The Refugee in International Law*, cit., pp. 125-126; UNHCR, *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status*, cit., p.11.

<sup>161</sup> Il carattere soggettivo della paura di essere perseguitato richiede una valutazione delle opinioni e dei sentimenti della persona. È proprio alla luce di dette opinioni e sentimenti che qualunque misura attuale o futura contro che richiede protezione dovrebbe essere valutata. Si rinvia a Metou, *Le droit au refuge*, in Goodwin-Gill, Weckel (Eds.), *Protection des migrants et des réfugiés au XXI siècle. Aspects de droit international*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2015, p. 563; UNHCR, *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status*, cit., p. 13.

<sup>162</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., pp. 43-44.

raggiungere la soglia di persecuzione che attualmente sembrerebbe essere richiesta dal diritto internazionale e domestico<sup>163</sup>.

In aggiunta, la legislazione richiede che si dimostri che l'agente persecutore sia impegnato in detti atti persecutori in ragione di un attributo, reale o percepito, della persona perseguitata. Questo attributo deve essere legato a motivazioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche.

Infine, occorre considerare l'ulteriore problema determinato dalla difficoltà di identificare un persecutore. Né la Convenzione del 1951 né i lavori preparatori rivelano molto sulla fonte autrice della persecuzione temuta dal richiedente protezione; allo stesso tempo non emerge che debba esistere un legame tra gli atti di persecuzione e l'autorità governativa. Tuttavia, la Convenzione riconosce, implicitamente, l'esistenza di una relazione tra la protezione che potrebbe essere garantita e la paura di essere perseguitati. Invero, un rifugiato deve per definizione essere incapace o riluttante ad usufruire della protezione dello Stato. Da qui l'idea che agente persecutore debba essere lo Stato, parti o organizzazioni che abbiano il controllo totale o parziale dello Stato e anche attori non statali, quando i soggetti che dovrebbero offrire protezione non possono o non vogliono fornirla. La protezione, a sua volta, si considera fornita quando le autorità responsabili prendano adeguate misure per prevenire la persecuzione<sup>164</sup>.

È chiaro che, nei casi concernenti le isole del Pacifico, i Governi di Kiribati e Tuvalu non possono essere ritenuti responsabili per i cambiamenti climatici nel loro complesso. In aggiunta, tali Governi hanno sempre manifestato l'intenzione di volere proteggere i propri cittadini, sebbene la loro possibilità di riuscita rimanga ancora incerta<sup>165</sup>.

In uno dei ricorsi precedentemente presi in esame, la generica comunità internazionale, e gli Stati industrializzati in particolare, sono stati considerati alla stregua di agenti persecutori, in ragione della violazione in cui sarebbero incorsi per non avere ridotto le emissioni di gas serra<sup>166</sup>. Tuttavia, il Tribunale australiano ha

---

<sup>163</sup> *Ibidem*.

<sup>164</sup> Goodwin-Gill, McAdam, *The Refugee in International Law*, cit., pp. 98-100.

<sup>165</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 45.

<sup>166</sup> *Ibidem*.

rigettato una tale impostazione, asserendo che «*There is simply no basis for concluding that countries which can be said to have been historically high emitters of carbon dioxide or other greenhouse gases, have any element of motivation to have any impact of low lying countries such as Kiribati, either for their race, religion, nationality, membership of any particular social group or political opinion. Those who continue to contribute to global warming may be accused of having an indifference to the plight of those affected by it once the consequences of their actions are known, but this does not overcome the problem that there exists no evidence that any harms which flow are motivated by one of more of the Convention*»<sup>167</sup>. Dall'argomentazione seguita dalla Corte, emerge con evidenza che se anche i cambiamenti climatici potessero essere considerati degli atti persecutori e la comunità internazionale un agente persecutore, mancherebbe comunque il collegamento alle ragioni specificamente codificate nella Convenzione e su cui le persecuzioni dovrebbero fondarsi. I cambiamenti climatici sono per loro natura indiscriminati. Sebbene essi colpiscano maggiormente alcuni Paesi in ragione della loro posizione geografica e delle risorse su cui hanno basato il loro sostentamento, non sarebbero comunque collegati a caratteristiche particolari o individuali legate alle persone che, di fatto, risultano esserne colpite<sup>168</sup>.

In parte diverse appaiono le argomentazioni delle competenti corti neozelandesi, le quali hanno indagato il fenomeno delle migrazioni ambientali sulla base della Convenzione di Ginevra, del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.

Uno dei primi casi emersi, preso in esame dalla *New Zealand Refugee Status Appeals Authority*, risale al 2010<sup>169</sup>. Le basi del fondato timore della richiedente protezione riguardavano le difficoltà economiche ed ambientali che caratterizzavano Tuvalu. In particolare, la donna affermava che «*her family's house in Tuvalu is five feet from the sea and when the tide was high, the land would be submerged in water. The coastlands of the island were suffering erosion. Her*

---

<sup>167</sup> *Law tribunal 2009*, citato, par. 51.

<sup>168</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., p. 46.

<sup>169</sup> *New Zealand Refugee Status Appeals Authority*, refugee Appeal No 72186 [2000] NZRSAA 336 (10 August 2000).

*husband had problems with legs and could not work and her own legs were also not good. Her biggest fear is that they would find it difficult to move around in the rising tide. There was also a shortage of drinkable water and medicine»<sup>170</sup>.*

Le autorità hanno rigettato il ricorso asserendo che «*All Tuvalu citizens face the same environmental problems and economic difficulties living in Tuvalu. Rather, the appellant is an unfortunate victim, like all other Tuvaluan citizens, of the forces of nature leading to the erosion of coastland and the family home being partially submerged at high tide. As for the shortage of drinkable water and medicines, medical care, doctors and other associated services, these are also deficiencies in the social service of Tuvalu that apply indiscriminately to all citizens of Tuvalu and cannot be said to be forms of harm directed at the appellant for reason of her civil or political status»<sup>171</sup>.*

Molti anni più tardi, l'*Immigration and Protection Tribunal of New Zealand* si è occupato del caso che avrebbe riconosciuto alla condizione delle isole del Pacifico gli onori della cronaca. L'azione fu promossa da Ioane Teitiota, un cittadino di Kiribati<sup>172</sup>. Il cittadino di Kiribati aveva richiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato in ragione dei mutamenti ambientali che si registravano a Kiribati e che, in ultima analisi, erano causati dai cambiamenti climatici. In particolare, Mr Teitiota aveva affermato che dalla fine degli anni '90 la vita a Kiribati era divenuta insostenibile a causa dell'erosione delle coste durante le alte maree e perché la superficie terrestre veniva regolarmente sommersa. Tutto questo causava significative sofferenze al ricorrente e alla sua famiglia. Basti pensare che i pozzi che fornivano l'acqua necessaria per i bisogni delle famiglie e per le attività agricole furono contaminati da quella salata. Quest'ultima, inoltre, si era depositata sul suolo, distruggendo le colture<sup>173</sup>.

L'avvocato del sig. Teitiota affermò che la persecuzione non richiedesse necessariamente l'intervento di un agente umano e che il termine rifugiato dovesse includere tutte le persone costrette a fuggire, indipendentemente dalla ragione<sup>174</sup>.

L'argomentazione non è stata ritenuta convincente dal Tribunale. In aggiunta, il

---

<sup>170</sup> *Ivi*, par. 9.

<sup>171</sup> *Ivi*, par. 16.

<sup>172</sup> *Immigration and Protection Tribunal New Zealand*, [2013] NZIPT 800413.

<sup>173</sup> *Ivi*, para. 26 e 27.

<sup>174</sup> *Ivi*, par. 51.

Tribunale ha affermato che la relazione tra disastri naturali, degrado ambientale e vulnerabilità umana che ne derivava fosse complessa. È proprio tra le righe di questa complessità che è possibile, talvolta, ricavare una forma di protezione. Il Tribunale ha infatti affermato che già da tempo ci si era chiesti se esistesse un diritto umano ad un ambiente sano. Ormai era stato appurato che gli Stati avessero la responsabilità di rispettare i diritti legati all'ambiente previsti nei Trattati esistenti, sia quando attenessero alla sfera civile e politica che a quella economica e sociale. Il Patto Internazionale sui diritti Civili e Politici presenta un quadro attraverso il quale la situazione degli individui pregiudicati dallo sviluppo iniquo o dall'ambiente potrebbe essere presa in considerazione. Nel Patto sui diritti economici, sociali e culturali, l'art. 11 riconosce il diritto ad una qualità della vita adeguata. È chiaro che quando i disastri naturali e il degrado ambientale si manifestano con un'intensità elevata, ciò possa avere delle ripercussioni sugli standard di vita delle persone colpite<sup>175</sup>.

Il Tribunale ha inteso affermare che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, gli scopi della Convenzione avrebbero potuto essere allargati. Infatti, se tendenzialmente gli effetti dei cambiamenti climatici non consentono di ricomprendere le persone che ne sono colpite tra gli scopi della Convenzione, ciò non significa che lo strumento non possa mai trovare applicazione. Tuttavia, gli elementi costitutivi della fattispecie devono essere valutati con cautela<sup>176</sup>.

Il Tribunale, nonostante le premesse sopra riportate, ha da ultimo negato la protezione in quanto non sarebbe emerso che il richiedente asilo avrebbe corso un serio rischio nel caso di rientro a Kiribati<sup>177</sup>.

Per quanto concerne i diritti garantiti nel Patto sui diritti civili e politici, il Tribunale ha concluso nel senso che, nel caso di specie, non esistevano prove atte a dimostrare che il ricorrente avrebbe potuto essere arbitrariamente privato della vita<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup> *Ivi*, para. 60-63.

<sup>176</sup> *Ivi*, par. 64.

<sup>177</sup> *Ivi*, par. 78.

<sup>178</sup> *Ivi*, par. 88, 94. L'art. 131 dell'*Aliens Act* neozelandese stabilisce che ad una persona possa essere riconosciuta un'altra forma di protezione se, sulla base delle disposizioni contenute nel Patto sui diritti civili e politici, si possa ritenere che la persona sarebbe in pericolo di vita se espulsa dalla Nuova Zelanda.

Il sig. Teitiota presentò un appello alla *High Court* neozelandese<sup>179</sup>. La Corte ha affermato che gli sfollamenti determinati dai cambiamenti climatici non costituissero una persecuzione<sup>180</sup>. Infatti, sebbene i problemi umanitari e le questioni che riguardano i migranti economici o ambientali debbano essere prese in considerazione dalla comunità internazionale, ciò non significa che possano trovare protezione attraverso la Convenzione di Ginevra<sup>181</sup>. Da ultimo, la Corte ha affermato: «*On a broad level, were they to succeed and be adopted in other jurisdictions, at a stroke, millions of people who are facing medium-term economic deprivation, or the immediate consequences of natural disasters or warfare, or indeed presumptive hardships caused by climate change, would be entitled to protection under the Refugee Convention or under the ICCPR. It is not for the High Court of New Zealand to alter the scope of the Refugee Convention in that regard. Rather that is the task, if they so choose, of the legislatures of sovereign states*»<sup>182</sup>. La Corte ha dunque confermato la decisione del Tribunale<sup>183</sup>.

Le osservazioni che scaturiscono dalla giurisprudenza della Corte neozelandese consentono di effettuare delle ulteriori osservazioni. Invero, nei casi da ultimo citati viene messo in evidenza il tipo di deprivazioni socioeconomiche che conseguono ai cambiamenti climatici. Nonostante l'affermazione da ultimo avanzata dal Tribunale, ci si potrebbe chiedere se effettivamente la nozione di persecuzione potrebbe assumere una valenza economica, stante l'assenza di specificazione che si rinviene nella Convenzione.

Le rivendicazioni concernenti i pregiudizi della sfera economica erano state considerate come rientranti nella definizione di rifugiato prima ancora che la Convenzione vedesse la luce, sebbene tradizionalmente queste fossero confinate ai casi di proscrizioni economiche, che si verificavano nei casi di assoluta impossibilità di guadagnarsi da vivere<sup>184</sup>. In effetti, questa circostanza fornirebbe la

---

<sup>179</sup> *Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of Business Innovation and Employment* [2013] NZHC 3125 [26 Novembre 2013].

<sup>180</sup> *Ivi*, par. 11.

<sup>181</sup> *Ivi*, par. 44.

<sup>182</sup> *Ivi*, par. 51.

<sup>183</sup> *Ivi*, par. 64.

<sup>184</sup> Così, nella pratica delle Organizzazioni Internazionali a difesa dei diritti dei rifugiati, la persecuzione veniva considerata immateriale e in quanto tale capace di includere anche l'assenza di lavoro. Si rinvia a Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights. Refugee from deprivation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007, p. 90.

base per provare ad intendere la persecuzione come atto a ricomprendere uno spettro più ampio di danni, sebbene la giurisprudenza continui a rimanere alquanto restrittiva sul punto<sup>185</sup>.

Le pronunce brevemente esaminate consentono di trarre degli insegnamenti molto interessanti. Innanzitutto, emerge con evidenza che la Convenzione di Ginevra non costituisce lo strumento ideale per assicurare una protezione a coloro che ritengano di subire dei pregiudizi a causa dei cambiamenti climatici. È tuttavia possibile, per coloro che subiscano dei maltrattamenti discriminatori nel contesto dei cambiamenti climatici, ottenere protezione ai sensi della Convenzione. Tuttavia, in queste ipotesi, i cambiamenti climatici e i loro impatti forniscono solo lo sfondo di una altrimenti incontrovertibile applicazione di principi di diritto internazionale. Dunque, nelle ipotesi in cui manchi la prova sulla sussistenza di un trattamento degradante, si dovrebbe fare appello ad altri strumenti internazionali<sup>186</sup>.

In secondo luogo, il grado di danno al quale un richiedente protezione rischia di essere esposto deve essere particolarmente grave. Sebbene il livello richiesto tenda a cambiare a seconda dello strumento giuridico preso in considerazione, qualunque richiesta necessita di dimostrare che il danno temuto raggiungerebbe un alto livello di severità<sup>187</sup>.

Infine, focalizzarsi sul ruolo dei cambiamenti climatici non costituirebbe una via sicura per ottenere protezione. Al di là delle difficoltà che si incontrano nel delineare una relazione causale, i giudici saranno sempre molto cauti nel prendere decisioni che possano potenzialmente estendere la protezione ad un numero indefinito di migranti ambientali<sup>188</sup>.

---

<sup>185</sup> *Ivi*, p. 91.

<sup>186</sup> Scott, *Refugee from Climate Change-Related Harm. Evaluating the scope of International Protection within the Common European Asylum System*, in Bauloz et al. (eds.) *Seeking Asylum in the European Union. Selected Protection Issues Raised by Second Phase of the Common European Asylum System*, Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 2015, pp. 195-221, p. 207.

<sup>187</sup> *Ivi*, p. 207.

<sup>188</sup> *Ivi*, p. 208.

### 3.2. Lo sviluppo della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

Nel 2006 l'UNHCR, riprendendo le argomentazioni sostenute dal Comitato Esecutivo dell'Agenzia<sup>189</sup>, ha fatto un appello alla comunità internazionale per spingerla ad individuare delle forme di protezione complementari da garantire a tutti gli individui che, pur non rientrando tra gli scopi della Convenzione di Ginevra del 1951, fossero comunque meritevoli di protezione<sup>190</sup>.

Gli Stati parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del resto, hanno ormai da tempo accettato di avere degli obblighi di protezione che vanno oltre gli scopi previsti nella Convenzione stessa. Tuttavia, ancora oggi sussistono dei dubbi sull'estensione della protezione che dovrebbe essere assicurata ai non cittadini. In particolare, non è ancora del tutto chiaro se la protezione debba essere limitata solo a coloro che abbiano il timore di subire la violazione dei diritti civili o politici o se ormai essa possa essere estesa anche alle deprivazioni di tipo socioeconomico<sup>191</sup>.

Il percorso interpretativo messo in atto dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, sulla base degli obblighi di protezione che si ricavano dalla Convenzione, ha consentito di desumere il principio di *non refoulement* in svariate disposizioni.

Ai fini della presente indagine, è opportuno focalizzare l'attenzione su una serie di pronunce che offrono degli spunti di riflessione che sembrano avere una certa utilità per affrontare i problemi legati alle migrazioni ambientali.

Innanzitutto, è opportuno prendere in considerazione il caso *Soering v. United Kingdom*<sup>192</sup>. Nel caso in esame la Corte ha precisato che «*the decision by a Contracting State to extradite a fugitive may give rise to an issue under Article 3,*

---

<sup>189</sup> UNHCR Executive Committee, *Conclusions on the Provision on International Protection Including Through Complementary Forms of Protection*, 2005, No. 103 (LVI). Il Comitato Esecutivo, durante la 56° sessione, ha incoraggiato gli Stati ad utilizzare forme di protezione complementari nei confronti dei cittadini non rientranti nel campo di applicazione delle Convenzioni di Ginevra. In particolare, il Comitato ha sostenuto che il principio di *non refoulement* potesse essere un valido strumento per perseguire tale obiettivo.

<sup>190</sup> Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Reports on the work of the standing committee: International Protection*, 2006, A/AC.96/1024, 2006, par. 5.

<sup>191</sup> Foster, *Non-Refoulement on the basis of Socio-Economic Deprivation: The Scope of Complementary Protection in International Human Rights Law*, in *New Zealand Law Review*, 2009, Part II, pp. 257-310, p. 260.

<sup>192</sup> *Case of Soering v United Kingdom*, App. No. 14038/88 (ECtHR, 7 July 1989).

*and hence engage the responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that the person concerned, if extradited, faces a real risk of being subjected to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment in the requesting country»<sup>193</sup>. In aggiunta, la Corte europea ha statuito che «when a person's right to life is involved, no requested State can be entitled to allow a requesting State to do what the requested State is not itself allowed to do. [...] That consideration may already suffice to preclude the United Kingdom from surrendering the applicant to the United States»<sup>194</sup>.*

In pratica, nel caso Soering la Corte europea ha riconosciuto che il divieto di tortura trovi applicazione anche nelle circostanze in cui l'unica azione intrapresa da uno Stato contraente consista nella mera estradizione di un individuo verso un Paese nel quale sussista il rischio reale di essere torturato o di essere sottoposto a un trattamento inumano e degradante. Inoltre, è stato per la prima volta riconosciuto che gli art. 2 e 3 della Convenzione imponessero, implicitamente, il divieto di respingimento.

A partire dalla pronuncia appena citata, la Corte ha accettato che il principio di *non refoulement* potesse essere implicitamente dedotto anche da altre disposizioni contenute nella Convenzione, pur ribadendo che gli articoli 2 e 3, esprimendo diritti assoluti e non derogabili, rivestissero una rilevanza tale da imporne il rispetto in modo ampio. In ragione di ciò, nel caso dei diritti tutelati in altre disposizioni, il ragionamento effettuato dalla Corte potrebbe essere meno automatico<sup>195</sup>.

È inverosimile che questo caso possa essere utile nei confronti degli individui sottoposti a stress di tipo ambientale nel proprio paese di origine. Tuttavia, il caso Soering è utile nella misura in cui ha ammesso la possibilità di estendere gli scopi della Convenzione.

---

<sup>193</sup> *Ivi*, par. 91. Nello stesso paragrafo la Corte ha altresì precisato che in queste ipotesi la responsabilità si concretizzi in capo allo Stato che intende effettuare l'espulsione, a nulla rilevando il comportamento dello Stato verso il quale il cittadino dovrebbe essere espulso.

<sup>194</sup> *Ivi*, Concurring Opinion of Judge De Meyer.

<sup>195</sup> McAdam, *Climate Change Displacement and International law: Complementary Protection Standards*, in *UNHCR Legal and Protection Policy research Series*, 2011, p. 34, reperibile all'indirizzo <http://www.unhcr.org/4dff16e99.pdf>.

In secondo luogo, è opportuno prendere in esame il caso *N. v. the United Kingdom*<sup>196</sup> e il caso *D. v. the United Kingdom*<sup>197</sup>. Il caso *N.* contro il Regno Unito riguarda una cittadina ugandese affetta da HIV per la quale il Regno Unito ha disposto l'espulsione. La cittadina ha sempre sostenuto che l'espulsione verso l'Uganda avrebbe determinato una violazione dell'art. 3 della Convenzione in quanto, nel Paese di origine, ella non avrebbe avuto accesso ai trattamenti sanitari necessari per controllare l'avanzamento della malattia. La Corte europea, nel caso di specie, ha ritenuto che anche le condizioni di salute potrebbero, tendenzialmente, rientrare tra gli scopi previsti dell'art. 3 della Convenzione. Tuttavia, è necessario che la condizione, complessivamente considerata, appaia particolarmente grave. La gravità è una situazione che deve essere valutata in maniera onnicomprensiva, prendendo in esame tutte le circostanze del caso concreto, come, ad esempio, la durata della terapia, gli effetti fisici e mentali che è in grado di provocare e, talvolta, il sesso e l'età del cittadino, oltre che lo stato di avanzamento della malattia<sup>198</sup>.

La Corte, già in passato, aveva preso in considerazione una situazione analoga. In particolare, nel caso *D. v. the United Kingdom* i giudici di Strasburgo avevano ritenuto che la formulazione dell'art. 3 fosse sufficientemente flessibile da consentirle di applicare la disposizione in contesti variegati. È stato così affermato che il divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti potesse operare anche nelle ipotesi in cui la fonte del trattamento proibito scaturisse da fattori che non investivano, direttamente o indirettamente, la responsabilità delle autorità pubbliche o che, se considerati in maniera isolata, non avrebbero determinato la violazione dei diritti sanciti nella disposizione<sup>199</sup>.

Anche il caso *D. v. the United Kingdom* riguarda un cittadino affetto da HIV, sebbene ad uno stadio più avanzato rispetto a quello preso in considerazione nel caso *N. v. the United Kingdom*. Nel caso di specie, il cittadino deve essere deportato a St. Kitts, un luogo in cui le strutture mediche presentano molte carenze e non sono in grado di assicurare al cittadino le cure mediche di cui necessita. La Corte europea, tenuto conto delle circostanze eccezionali del caso e dello stadio di avanzamento

---

<sup>196</sup> *Case of N. v. the United Kingdom*, App. No. 26565/05, 27 May 2008.

<sup>197</sup> *Case of D. v. the United Kingdom*, App. No. 30240/96, 02 May 1997.

<sup>198</sup> *Case of N. v. the United Kingdom*, cit., par. 29.

<sup>199</sup> *Case of D. v. the United Kingdom*, cit., par. 49.

della malattia, ha ritenuto che l'espulsione del ricorrente a St. Kitt sarebbe equivalsa ad un trattamento inumano e degradante contrario all'art. 3 della Convenzione<sup>200</sup>. Prima del caso *D. v. the United Kingdom* la Corte non aveva mai sostenuto che una violazione dell'art. 3 potesse essere determinata dalle condizioni di salute. Non a caso, il principio di diritto enunciato nel caso D è particolarmente stringente e le condizioni richieste affinché esso possa trovare applicazione particolarmente severe. Ed infatti, gli stranieri destinatari di un provvedimento di allontanamento dal territorio di uno stato contraente, in linea di principio, non possono opporsi ad una tale decisione solo perché debbano beneficiare di assistenza medica o sociale, neppure nelle ipotesi in cui l'aspettativa di vita sarebbe gravemente compromessa nel paese di destinazione. Nel caso D. le circostanze concrete erano particolarmente eccezionali dal momento che il cittadino era molto malato, quasi in punto di morte, non avrebbe potuto beneficiare di alcun trattamento medico nel paese di origine e non aveva parenti che potessero prendersi cura di lui<sup>201</sup>.

Dunque, in questi casi le condizioni individuate dalla Corte sono particolarmente severe: una violazione sussisterebbe solo quando le circostanze siano *very exceptional* e sussistano *compelling humanitarian considerations*<sup>202</sup>. La Corte ha ritenuto che esse non si fossero avverate nel caso *N. v. the United Kingdom*; in ragione di ciò, nel caso di specie, non si è ritenuto che l'espulsione concretizzasse una violazione dell'art. 3 della Convenzione. La Corte, in questa occasione, ha anche avuto modo di precisare che le condizioni delineate nel caso D. debbano mantenere la loro rigidità in quanto troverebbero applicazione nelle situazioni in cui il danno presunto non venga causato dall'azione od omissione delle autorità pubbliche, ma consista in un danno *naturally occurring*<sup>203</sup>.

I due casi appena considerati sono interessanti perché hanno consentito alla Corte di stabilire che uno Stato contraente possa violare l'art. 3 della Convenzione, non solo quando, in ragione dell'espulsione, un individuo possa essere messo in pericolo dal comportamento diretto ed intenzionale dello Stato di destinazione, ma anche

---

<sup>200</sup> *Ivi*, par. 54.

<sup>201</sup> *Ivi*, par. 42

<sup>202</sup> *Ivi*, par. 54.

<sup>203</sup> *Case of N. v. the United Kingdom*, cit., par. 43.

nelle situazioni in cui l'espulsione possa arrecare un pregiudizio *sic et simpliciter*, anche se legato a diritti che attengono alla sfera socioeconomica<sup>204</sup>.

La giurisprudenza della Corte europea concernente i casi medici potrebbe trovare applicazione analogica in tutte quelle situazioni in cui le deprivazioni siano collegate a fattori di tipo ambientale. Tuttavia, non è affatto sicuro che questo genere di ricorsi possa avere successo. Infatti, il trend seguito dalla giurisprudenza nei casi concernenti i diritti socioeconomici fa presumere che se un individuo intendesse avanzare delle pretese sulla base delle deprivazioni causate dai cambiamenti climatici e dal degrado ambientale, sarebbe sottoposto ad un onere della prova particolarmente severo. Inoltre, sembra molto improbabile che i pregiudizi nel godimento dei diritti essenziali attinenti alla sfera economica possano comportare la violazione dell'art. 3 della Convenzione, tranne nelle ipotesi in cui si riesca a dimostrare che la sopravvivenza stessa possa essere messa a repentaglio nella sua totalità. Tuttavia, la Corte sembra aver mostrato apertura verso questo genere di richieste. Illuminante sembra sul punto l'opinione dissenziente espressa dai giudici Tulkens, Bonello e Spielmann nel caso *N. v. the United Kingdom*. I tre giudici, infatti, al fine di confutare le conclusioni alle quali erano giunti gli altri giudici del Collegio, hanno preso in considerazione l'evoluzione della giurisprudenza sul punto. In particolare, è stato fatto riferimento ad altri e diversi casi concernenti il *naturally occurring illness* per affermare che tale casistica potesse estendersi a quelle ipotesi in cui, nel Paese di espulsione, sussistesse una tale scarsità delle risorse che, in congiunzione con la severità del danno temuto, avrebbe certamente posto il richiedente protezione in una situazione di pericolo. Questa argomentazione ha consentito ai giudici di affermare che la Convenzione non sarebbe stata indirizzata all'esclusiva protezione dei diritti civili e politici, come già ampiamente evidenziato nell'approccio integrato che la Corte aveva seguito nel caso *Airey v. Ireland*<sup>205</sup>.

Ad ogni modo, le condizioni richieste dalla Corte per l'applicazione dei principi di diritto enunciati nei casi N. e D. sono talmente rigide da far ritenere che, pur

---

<sup>204</sup> Scott, *Natural Disasters, Climate Change and Non-Refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights*, in *International Journal of Refugee Law*, 2014, Vol. 26 No. 3, pp. 404-432, p. 413.

<sup>205</sup> Si rinvia a *Case of N. v. the United Kingdom*, cit., Joint dissenting opinion of Judges Tulkens, Bonello and Spielmann, para. 5 e 6.

ammettendo che essi possano essere consoni per le violazioni causate dagli effetti dei cambiamenti climatici, dovranno passare diversi anni prima che il degrado dell'ambiente, interagendo con le vulnerabilità socioeconomiche di fondo che contraddistinguono i Paesi di origine, possa essere considerato tanto severo da determinare una violazione dell'art. 3 della Convenzione<sup>206</sup>.

Prendendo adesso in considerazione un ulteriore profilo, sembra utile sottolineare come nei casi appena presi in considerazione la Corte sembrerebbe aderire all'idea secondo la quale, nelle fattispecie concernenti le espulsioni, la valutazione dell'esistenza del trattamento inumano e degradante andrebbe effettuata tenendo conto della complessiva situazione caratterizzante il Paese verso il quale ricorrente rischierebbe di essere espulso. Questa tendenza viene generalmente inscritta all'approccio classico, in quanto il *focus* della Corte si esplicherebbe solo nei confronti del trattamento operato nel Paese di origine e al quale il cittadino sarebbe sottoposto nel caso di espulsione. Il vantaggio di un tale approccio consisterebbe nella possibilità di fare leva sulle sole deprivazioni socioeconomiche, con il fine di equipararle ad un trattamento inumano e degradante. Nell'opinione dissenziente espressa in relazione al caso N. emerge come si tratterebbe, per l'appunto, di una questione fattuale e non anche legale, posto che si dovrebbe solamente dimostrare che i fatti concreti possano raggiungere una severità tale da consentire una tale equiparazione<sup>207</sup>. Ad ogni modo, è chiaro che un'espulsione non potrebbe essere evitata per il solo fatto di ritenere che nel Paese il trattamento garantito al ricorrente possa essere, genericamente, più pregiudizievole rispetto a quello garantito presso un Paese parte della Convenzione.

Durante l'analisi del concetto di persecuzione, effettuata alla luce della Convenzione di Ginevra, è tuttavia emerso come le stesse potessero potenzialmente essere intese in modo tale da coprire anche le violazioni attinenti alla sfera dei diritti economici. Secondo McAdam, l'evoluzione giurisprudenziale che ha contraddistinto la Corte di Strasburgo, dimostrerebbe l'esistenza della possibilità di operare un'analogia tra la protezione complementare codificata nell'art. 3 della Convenzione e la situazione persecutoria prevista nella normativa internazionale

---

<sup>206</sup> McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR Legal and Protection Policy Research series, 2011, p. 29.

<sup>207</sup> In questo senso McAdam, *ivi*, p. 72.

sull'asilo. Infatti, le condizioni complessive del Paese di rientro, in talune circostanze, potrebbero raggiungere un tale livello di severità da potere essere considerate alla stregua di un trattamento inumano e degradante<sup>208</sup>.

A questo punto della trattazione, sembra opportuno prendere in esame il caso *Sufi and Elmi v. the United Kingdom*<sup>209</sup> poiché ha consentito alla Corte europea di meglio precisare il campo applicativo del test delineato nel caso *N. v. the United Kingdom*. Invero, in questa ed altre pronunce, la Corte ha avuto modo di analizzare il *naturally occurring harm*, comparandolo a quei contesti nei quali la grave situazione umanitaria fosse stata causata dalle azioni poste in essere dallo Stato e da agenti non statali.

Nel caso *Sufi and Elmi v. the United Kingdom*, la Corte ha preso in esame la situazione che complessivamente caratterizzava la Somalia e, per riflesso, i campi profughi somali e keniani. La Corte, ritenendo che le complessive condizioni dei campi profughi fossero particolarmente inadeguate rispetto agli standard generalmente richiesti, ha sostenuto che il ritorno forzato dei due ricorrenti avrebbe potuto determinare una violazione dell'art. 3 della Convenzione. Nel caso di specie, considerato che la grave situazione umanitaria era stata causata, in misura prevalente, dall'esercito etiope e dal gruppo Al-Shabab, la Corte ha affermato che il test enunciato nel caso *N. v. the United Kingdom* non potesse trovare applicazione<sup>210</sup>. Infatti, «*if the humanitarian condition in Somalia were solely or even predominantly attributable to poverty or to the State's lack of resources to deal with a naturally occurring phenomenon, such as a drought, the test in N. v. the United Kingdom may well have been considered to be the appropriate one*»<sup>211</sup>.

In ragione di ciò, la Corte ha preferito adottare l'approccio seguito nel caso *M.S.S. v. Belgium and Greece*<sup>212</sup>, riguardante un cittadino afgano che, fuggendo da Kabul, fece ingresso in Europa attraverso la Grecia per poi presentare una richiesta di asilo in Belgio. In attuazione del Regolamento Dublino II, il cittadino è stato in seguito trasferito nuovamente in Grecia, in quanto Paese responsabile per l'esame della domanda. Il cittadino afgano, se dapprima era stato accolto in un centro per

---

<sup>208</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, cit., 74.

<sup>209</sup> *Case of Sufi and Elmi v. the United Kingdom*, App. Nos. 8319/07 and 11449/07, 28 June 2011.

<sup>210</sup> *Ivi*, par. 282.

<sup>211</sup> *Ivi*, par. 282.

<sup>212</sup> *Case of M.S.S. v. Belgium and Greece*, App. No. 30696/09, 21 January 2011.

richiedenti asilo, successivamente si è ritrovato a vivere per strada, privo di qualunque assistenza da parte delle autorità greche.

La Corte europea ha ritenuto che le pessime condizioni in cui versava il cittadino afgano in Grecia avessero determinato una violazione dell'art. 3 della Convenzione<sup>213</sup>.

In quella occasione, la Corte si è chiesta se le condizioni di estrema povertà potessero configurare un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'art. 3 della Convenzione. È stato innanzitutto sostenuto che «*State responsibility [under Article 3] could arise for “treatment” where an applicant, in circumstances wholly dependent on State support, found herself faced with official indifference when in a situation of serious deprivation or want incompatible with human dignity*»<sup>214</sup>. Secondo la Corte europea la condizione in cui versava il ricorrente era particolarmente grave e che questi «*has been the victim of humiliating treatment showing a lack of respect for his dignity and that this situation has, without doubt, aroused in him feeling of fear, anguish or inferiority capable of inducing desperation*»<sup>215</sup>. Infatti, «*he allegedly spent months living in a state of the most extreme poverty, unable to cater for his most basic needs: food, hygiene and a place to live*»<sup>216</sup>.

I due casi da ultimo citati sono accomunati da una circostanza di fondo. Rispetto alle pronunce precedentemente esaminate, la situazione atta a determinare la violazione dell'art. 3 della Convenzione non rientra nel *naturally occurring harm* ma presuppone l'azione o l'omissione di un agente umano.

Nel caso *Sufi and Elmi v. The United Kingdom*, dunque, viene stabilito il *predominant cause test* che, nelle ipotesi in cui un disastro sia attribuibile all'azione diretta ed indiretta di attori statali e non statali, sostituisce il *very exceptional test* enunciato nel caso N. contro Regno Unito<sup>217</sup>. Nel paragrafo 283 del caso Sufy, la Corte ha precisato le condizioni necessarie per l'applicazione del principio. Esse

---

<sup>213</sup> *Ivi*, par. 263.

<sup>214</sup> *Ivi*, par. 253.

<sup>215</sup> *Ivi*, par. 263.

<sup>216</sup> *Ivi*, par. 254.

<sup>217</sup> Lulf, *European court as peacemakers for defining and potentially expanding protection for environmental migrants in Europe*, in Gemenne, Rosenow-Williams (eds), *Organizational Perspectives on Environmental Migration*, Routledge, London and New York, 2016, pp. 59-74, p. 68.

consistono nella possibilità per l'individuo di potere provvedere ai propri bisogni essenziali, quali il cibo, l'igiene e il riparo; nella vulnerabilità ai maltrattamenti; nella possibilità che la situazione possa migliorare entro un periodo di tempo ragionevole.

Il caso *Sufy* da ultimo citato è utile perché chiarisce che il *naturally occurring harm* possa essere causato anche da eventi naturali, quali la siccità. Tuttavia, le condizioni richieste dalla Corte affinché una situazione umanitaria di questo genere possa imporre il divieto di respingimento sono talmente stringenti da consentirne l'applicazione in ipotesi molto rare.

Il test meno severo che la Corte ha elaborato nei casi *Sufy* e *M.S.S.* potrebbe trovare applicazione nelle situazioni in cui le deprivazioni scaturiscano da fattori di tipo ambientale alla sola condizione di riuscire a dimostrare che la grave crisi ambientale sia addebitabile ad agenti statali o non statali.

#### **4. Vulnerabilità, crisi umanitarie e cambiamenti climatici: verso una possibile apertura della giurisprudenza**

Le pronunce fin qui esaminate sembrerebbero dimostrare che, in situazioni eccezionali, i cittadini provenienti da Paesi terzi potrebbero ottenere una protezione anche dalle deprivazioni di tipo economico. In aggiunta, sembra possibile sostenere che sullo sfondo delle decisioni della Corte europea e di quelle australiana e neozelandese si stagli un ragionamento che attribuisce alla condizione di vulnerabilità un'importanza notevole.

A questo proposito, sembra utile prendere in considerazione il caso *S.H.H. v. the United Kingdom*<sup>218</sup> poiché grazie ad esso la Corte, non solo ha avuto la possibilità di delineare la disciplina generale di applicazione dell'art. 3 della Convenzione, ma ha altresì specificato i criteri eccezionali che consentono di estendere il divieto di *refoulement* alle violazioni concernenti la sfera dei diritti socioeconomici.

Il caso *S.H.H. v. the United Kingdom* riguardava la situazione di un cittadino afgano che, essendo destinatario di un'espulsione disposta dal Regno Unito, allegava come,

---

<sup>218</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, App. No. 60367/10, (ECtHR, 29 January 2013).

nel caso di rientro in Afghanistan, avrebbe rischiato di essere arrestato ed ucciso dalle autorità locali o di essere costretto dalle truppe Hizb-i-Islami a commettere un attentato suicida. Il ricorrente, inoltre, sottolineava la propria condizione di vulnerabilità in ragione del proprio *status* di disabile. Questa specifica condizione personale lo avrebbe posto in una situazione non dissimile rispetto a quella che la Corte aveva vagliato nel caso *M.S.S. v. Belgium and Greece*<sup>219</sup>.

La Corte, sulla base di una complessa argomentazione, ha ritenuto che nel caso di specie non sussistesse una violazione dell'art. 3. I giudici di Strasburgo, infatti, hanno delineato un test di applicazione della disposizione, fondandolo sulla sussistenza di requisiti oggettivi, concernenti le caratteristiche proprie del trattamento inumano e degradante e, in casi del tutto eccezionali, relativo anche alle condizioni caratterizzanti il Paese di eventuale rientro. In aggiunta, è stato individuato un requisito soggettivo fondato sulla condizione di vulnerabilità.

Secondo le indicazioni fornite dalla Corte nel caso di specie, il trattamento inumano deve raggiungere un livello minimo di severità. Una tale valutazione, secondo la Corte, sarebbe relativa e dovrebbe essere stabilita tenendo conto delle complessive circostanze del caso concreto<sup>220</sup>. Anche la situazione pericolosa causata da attori non statali potrebbe configurare un trattamento inumano e degradante, purché si riesca a dimostrare che il rischio sia reale e che le autorità dello Stato non siano in grado di fornire una protezione effettiva. Questa evenienza discenderebbe dal carattere assoluto del diritto garantito dall'art. 3 della Convenzione<sup>221</sup>. La valutazione sull'effettiva esistenza del rischio dovrebbe essere particolarmente seria e rigorosa<sup>222</sup> e dovrebbe tener conto della situazione complessiva che si registra nel Paese di espulsione.

Nei casi in cui l'espulsione sia disposta verso Paesi colpiti da complesse condizioni umanitarie, la Corte ha sviluppato una specifica giurisprudenza. Invero, sebbene i giudici abbiano sempre sostenuto che le condizioni socioeconomiche non possano

---

<sup>219</sup> *Ivi*, par. 54.

<sup>220</sup> *Ivi*, par. 70; *Case of Hilal v. the United Kingdom*, App. No. 45276/99, (ECtHR, 6 March 1999), par. 60.

<sup>221</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 70; *Case of H.L.R. v. France*, App. No. 24573/94, (ECtHR, 29 April 1997), par.

<sup>222</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 71; *Case of Chahal v. the United Kingdom*, App. No. 22414/93, (ECtHR, 15 November 1996), par. 96; *Case of Saadi v. Italy*, App. No. 37201/06, (ECtHR, 28 February 2008), par. 128.

avere un'incidenza decisiva sulla valutazione atta a dimostrare l'esistenza di un trattamento inumano e degradante<sup>223</sup>, la Corte, in casi eccezionali, si riserverebbe un margine di discrezionalità attraverso il quale valutare se anche l'estrema povertà ed indigenza possano configurare un trattamento inumano e degradante<sup>224</sup>.

La Corte ha ritenuto che il caso S.H.H. non rispondesse ai criteri complessivamente richiesti nel test. La Corte, attraverso il confronto con i fatti di MSS e Sufy, ha ritenuto che il caso concreto rientrasse nelle ipotesi di applicazione del *naturally occurring illness*, individuato nel caso N., in quanto non è stato ritenuto che il danno temuto fosse determinato da un atto intenzionale o da un'omissione addebitabile alle autorità pubbliche o ad attori non statali<sup>225</sup>. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto di dover distinguere le condizioni specifiche del caso SHH da quelle del caso MSS. In quest'ultima ipotesi, infatti, la condotta della Grecia fu considerata contraria rispetto all'art. 3 in ragione del suo *status* di Paese parte della Convenzione e poiché la sua inazione era stata considerata come un'inosservanza degli obblighi che le erano imposti dalla legislazione europea e domestica<sup>226</sup>. Diversamente, il caso SHH, in cui l'espulsione era stata disposta verso l'Afghanistan, riguardava un Paese non contraente che non avrebbe avuto simili obblighi verso la legislazione europea e che quindi non poteva essere considerato responsabile ai sensi della Convenzione<sup>227</sup>. Questa affermazione ha imposto alla Corte di effettuare un raffronto rispetto al caso Sufy, nel quale era stato applicato il test enunciato nel caso MSS, sebbene il Paese di espulsione fosse la Somalia. La Corte ha così precisato che in quel caso vi fossero delle prove oggettive sulla crisi umanitaria e sul fatto per cui la generale crisi fosse acuita dall'azione diretta e indiretta delle parti in conflitto, che non consentivano alle agenzie umanitarie di intervenire.

Tenuto conto delle prove che erano state fornite, la Corte ha sostenuto che la situazione in Afghanistan, per quanto complessa e pericolosa, non potesse essere comparata a quella caratterizzante la Somalia. Innanzitutto, l'Afghanistan, a differenza della Somalia, che per lungo tempo è stata priva di un apparato statale,

---

<sup>223</sup> Cfr caso par. 74.

<sup>224</sup> *Ivi*, par. 75

<sup>225</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 89.

<sup>226</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par 90.

<sup>227</sup> *Ibidem*.

aveva un governo centrale e strutture funzionanti ed operative, oltre che la presenza di agenzie umanitarie internazionali. Inoltre, i problemi del ricorrente, legati alla sua disabilità, non potevano essere considerati come il risultato dell'azione od omissione dello Stato, quanto, piuttosto, la conseguenza dell'assenza di risorse. Non a caso, le autorità governative, stavano adottando misure specifiche volte a migliorare la condizione di vita dei disabili<sup>228</sup>.

Il caso preso in esame è utile perché la Corte sembrerebbe ribadire un principio di diritto che, già annunciato in precedenti ipotesi, è stato posto a fondamento della decisione: si allude all'idea secondo la quale l'indagine sulla valutazione dell'esistenza di una violazione dell'art. 3 della Convenzione debba altresì tenere conto della personale condizione del ricorrente<sup>229</sup> e, più nello specifico, della sua condizione di vulnerabilità<sup>230</sup>.

In effetti, la Corte europea sembra avere inaugurato, nell'ultimo decennio, una tendenza attraverso la quale la situazione di vulnerabilità, sebbene non espressamente prevista nel corpo della Convenzione, ha giocato un ruolo decisivo nella valutazione di casi concreti concernenti il rispetto del principio di *non refoulement*<sup>231</sup>. Questo approccio non può ancora dirsi pienamente realizzato. Ad ogni modo, sembrerebbe che la Corte riconosca la condizione di vulnerabilità in modo relazionale, nel senso di ritenerla sussistente, non tanto in ragione della situazione personale atta a contraddistinguere un individuo nel caso concreto quanto, piuttosto, in ragione della sua appartenenza ad uno specifico gruppo sociale. Tale caratteristica, per quanto innata, dovrebbe comunque essere messa in relazione ai complessivi fattori sociali, storici e istituzionali che esercitano un'influenza

---

<sup>228</sup> *Ivi*, par. 91

<sup>229</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 72; *Case of Vilvarajah and others v. the United Kingdom*, App. No. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, (ECtHR, 30 October 1991), par. 108; *Case of Sufi and Elmi v. the United Kingdom*, cit. par. 283. Detto esame non si rivelerebbe necessario nelle sole ipotesi in cui, in ragione dell'elevato livello di violenza che si registra nel Paese di potenziale espulsione, una tale analisi risulterebbe superflua. In questo senso: *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 73.

<sup>230</sup> *Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, cit., par. 90; *Case of Sufi and Elmi v. the United Kingdom*, cit., par. 283.

<sup>231</sup> Flegar, *Vulnerability and the Principle of Non-refoulement in the European Court of Human Rights. Towards an Increased Scope of Protection for Persons Fleeing from Extreme Poverty?*, in *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 8(2), 2016, pp. 149 ss.

sull'esistenza dell'individuo<sup>232</sup>. In aggiunta, la Corte tende a prendere in considerazione la condizione di specifici e particolari gruppi vulnerabili.

Dunque, tenuto conto dell'evoluzione giurisprudenziale, si potrebbe ritenere che l'individuo vulnerabile appartenga ad uno specifico gruppo la cui condizione sia stata segnata da quelle particolari esperienze che normalmente vengono vissute da coloro che si trovino a vivere esperienze simili<sup>233</sup>. Infine, detta vulnerabilità dovrebbe fondarsi sull'esistenza di un danno atto a provocare marginalizzazione e stigmatizzazione, quale conseguenza di svantaggi sociali e deprivazioni materiali<sup>234</sup>.

Questa argomentazione sembrerebbe essere stata presa in considerazione dalla giurisprudenza italiana. Invero, si è recentemente formato un orientamento che, in base alla grave condizione di indigenza che caratterizza i richiedenti protezione internazionale, consente il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Le decisioni che hanno sempre più spesso fatto riferimento a questo orientamento hanno un impatto limitato poiché espressione della giurisprudenza di merito; tuttavia, sono molto rilevanti per le argomentazioni che contengono e per le riflessioni che sono in grado di generare.

Il principio enunciato in queste pronunce sancisce che la protezione umanitaria costituisca la misura idonea a garantire “un livello di vita adeguato, laddove le condizioni socioeconomiche e sanitarie del Paese di origine non consentano un livello sufficientemente adeguato ed accettabile di vita”<sup>235</sup>.

Attraverso questa forma di protezione è quindi possibile tutelare i diritti che interessano la sfera personale ed umana del ricorrente e che rischiano di essere compromessi nel Paese di provenienza. Vi rientrano a pieno titolo il diritto alla salute e all'alimentazione<sup>236</sup>.

---

<sup>232</sup> Peroni, Timmer, *Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 11, Issue 4, 2013, p. 1064.

<sup>233</sup> *Ibidem*.

<sup>234</sup> *Ivi*, pp. 1064-1067.

<sup>235</sup> Tribunale di Milano, 31.03.2016.

<sup>236</sup> *Ibidem*.

La protezione umanitaria, inoltre, potrebbe essere garantita quando un cittadino, nel caso di rientro nel Paese di origine, si ritroverebbe totalmente privo di mezzi di sostentamento<sup>237</sup>.

Le ragioni di carattere umanitario, secondo l'orientamento in esame, potrebbero sussistere anche quando il Paese di origine versi in una condizione di povertà tanto grave da catapultare un individuo in una situazione di estrema difficoltà materiale, senza possibilità di uscita<sup>238</sup>.

In generale, ciò che accomuna le pronunce sopra esaminate è la grave condizione di vulnerabilità che caratterizza i richiedenti protezione.

Ed invero, la Corte di Cassazione ha ormai da tempo affermato che la condizione per il rilascio del permesso di soggiorno di natura umanitaria<sup>239</sup> sia proprio lo stato di vulnerabilità che deve essere protetto alla luce di obblighi costituzionali ed internazionali<sup>240</sup>.

Il concetto di vulnerabilità potrebbe essere considerato la chiave di volta grazie alla quale risolvere il rebus che ruota intorno ai problemi concernenti le migrazioni ambientali. In effetti, la vulnerabilità è un concetto che emerge con prepotenza in tutti i rapporti internazionali che monitorano l'avanzamento degli effetti dei cambiamenti climatici. La vulnerabilità è una condizione che presuppone la fragilità di un individuo. Più nello specifico è una condizione che connota un essere vulnerabile, laddove il termine "vulnerabile" allude alla possibilità di essere ferito o danneggiato, anche psicologicamente<sup>241</sup>.

La vulnerabilità deriva dalla povertà, dall'esclusione, dalla marginalizzazione e dalle ineguaglianze nelle opportunità e viene generata da processi sociali, economici e politici<sup>242</sup>.

La vulnerabilità, come abbiamo appena visto, sta alla base delle pronunce dei Tribunali italiani e sembra stia assumendo un ruolo rilevante nella casistica della Corte europea dei diritti dell'uomo.

---

<sup>237</sup> Tribunale di Genova, 04.07.2016.

<sup>238</sup> Tribunale di Torino, 12.02.2012.

<sup>239</sup> Si rinvia al Cap. 3 della presente ricerca.

<sup>240</sup> Corte di Cassazione, sent. 22111/2014.

<sup>241</sup> Brauch, *Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks*, in Brauch (ed.), *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security*, Springer, Berlino, Heidelberg, 2011, pp. 61-106, p. 67.

<sup>242</sup> *Ibidem*, p. 68.

Le aperture che hanno consentito alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di estendere gli scopi applicativi dell'art. 3 della Convenzione sembrerebbero dimostrare che, per quanto i tempi non siano ancora maturi per consentire a chi è costretto a fuggire a causa delle deprivazioni che scaturiscono dai cambiamenti climatici di ottenere una protezione facendo leva sulle motivazioni fin qui sviluppate, esistano degli spiragli in ragione dei quali potere sperare che prima o poi queste istanze possano ottenere ingresso nelle Corti internazionali che tutelano i diritti fondamentali.

## Conclusioni

Da quando la nozione di “rifugiato ambientale” è comparsa sulla scena pubblica, le ricerche finalizzate allo studio della complessa relazione che permette di intrecciare i cambiamenti climatici e la mobilità umana si sono sviluppate, moltiplicandosi e raffinandosi. Tale significativa evoluzione è coincisa con il superamento della diatriba che aveva ad oggetto la contrapposizione tra il pensiero massimalista e quello minimalista.

Reiterati confronti hanno permesso di giungere alla conclusione per cui il legame tra la migrazione e il degrado dell’ambiente non possa essere costruita sulla base del rapporto di causa ed effetto. Lo spostamento umano, infatti, non potrebbe essere descritto come un processo innescato da fattori mono-causali; piuttosto, esso sembrerebbe essere il risultato della contemporanea interazione di cause interdipendenti che, in misura più o meno marcata, indurrebbero gli individui ad intraprendere un viaggio. In ragione di ciò, i cambiamenti climatici esplicherebbero un effetto moltiplicatore del rischio, aggravando le minacce politiche, economiche e sociali che si registrano nei territori dai quali, già oggi, sembrerebbero originarsi i flussi migratori.

Questa rinnovata consapevolezza ha permesso alle scienze umane e naturali di iniziare a comunicare, favorendo lo sviluppo di un approccio olistico che consentisse alla materia di progredire. Sebbene però, nel corso dei decenni, siano stati registrati importanti avanzamenti, le incertezze che ruotano intorno allo spostamento ambientale continuano a sussistere. Così, da un lato permangono le contrapposizioni teoriche rispetto alla natura dello spostamento, dall’altro queste stesse si ripercuotono, a loro volta, sul piano definitorio e sulla possibilità di identificare modelli di quantificazione dei flussi.

In effetti, è stato ampiamente sottolineato come la sussunzione dei flussi di persone contemporanei entro i modelli migratori attualmente esistenti, presenti, ad oggi, diversi profili problematici. Sono stati compiuti molti sforzi per arrivare ad una più adeguata comprensione della condizione di chi è costretto a fuggire a causa del degrado ambientale e altrettanto è stato fatto per tentare di individuare degli schemi classificatori capaci di delineare, qualitativamente, questo processo migratorio.

Tuttavia, non può non rilevarsi come queste operazioni, per quanto rilevanti ed interessanti, corrano il rischio di rimanere relegate al piano meramente teorico e concettuale se non accompagnate da indagini che più compiutamente si focalizzino sulla relazione che intercorre tra il riscaldamento globale e le deprivazioni, sofferenze e vulnerabilità che è in grado di generare.

Nonostante le lacune evidenziate, è opportuno sottolineare che i rapporti scientifici che sono fioriti nel corso degli anni hanno avuto il merito di avvalorare la tesi secondo la quale i flussi migratori, prodotti a causa dell'effetto moltiplicatore dei cambiamenti climatici, potrebbero, nel prossimo futuro, intensificarsi. L'assenza di ricerche quantitative non ci consente di essere specifici riguardo alla dimensione del fenomeno, ma è possibile ritenere che esso sarà significativo. Infatti, aderendo alla teoria della multi-causalità, è possibile sostenere che il progressivo e repentino deteriorarsi dell'ambiente naturale, unendosi agli endemici problemi che già colpiscono specifiche aree del pianeta, sarà in grado di acuire le vulnerabilità esistenti.

Invero, la ricerca ha messo in evidenza come i cambiamenti climatici potrebbero duramente colpire i mezzi di sostentamento su cui, attualmente, fa affidamento un cospicuo numero di individui. Proprio per tale ragione, la mobilità potrebbe divenire una strategia di adattamento da porre in essere quale *extrema ratio* per fare fronte a condizioni di vita insostenibili.

Il presente lavoro ha inteso focalizzare l'attenzione sugli effetti pregiudizievoli esercitati dai cambiamenti climatici rispetto al godimento dei diritti fondamentali, al fine di dimostrare che lo spostamento ambientale ha, almeno in parte, natura coercitiva. Alla luce di tale assunto, si è tentato di analizzare gli strumenti normativi attualmente esistenti nel settore della mobilità umana e della tutela dell'ambiente per comprendere se potessero essere abbastanza flessibili da offrire una forma di protezione in questo contesto.

L'analisi condotta inoltre ha messo in luce come l'attuale assetto normativo risulti carente rispetto alle necessità e al bisogno di protezione di chi subisce un pregiudizio per motivazioni di tipo ambientale e ha individuato la frizione esistente nei sistemi di protezione internazionali e regionali.

Effettivamente, non sembra esistere, allo stato attuale, alcuno strumento legale realmente capace di offrire risposte efficaci alle sfide cui ci espongono gli spostamenti ambientali.

Nel diritto internazionale dell'ambiente, gli Stati hanno assunto il dovere di mettere in pratica specifiche misure compensative attraverso le quali mitigare gli effetti pregiudizievoli causati dalle emissioni e intraprendere le azioni necessarie per prevenire le attività inquinanti. Tuttavia, per quanto durante la COP di Parigi gli Stati abbiano mostrato un inedito interesse verso la dimensione umana dei cambiamenti climatici, attraverso l'istituzione della *Task Force on Displacement*, non può non rilevarsi come gli Accordi Quadro sul clima siano indirizzati, in misura prevalente, alla mera regolazione dei rapporti tra gli Stati piuttosto che alla tutela dei diritti degli individui. In ragione di ciò, non sembra che in questo settore sussistano strumenti capaci di proteggere gli individui dalle pratiche invasive e lesive poste in essere dagli Stati.

Lo stesso concetto di ambiente salubre, per quanto sia stato al centro di una rinnovata considerazione, grazie alle interpretazioni evolutive di cui le Corti internazionali sono state portavoce, non sembra sia ancora in grado di fornire argomenti decisivi sui quali fondare le pretese risarcitorie per il ristoro dei pregiudizi sofferti a causa dei cambiamenti climatici. Infatti, non è agevole dimostrare l'esistenza del nesso di causa tra la produzione delle emissioni ed i danni causati né potrebbe con esattezza quantificarsi il danno concretamente prodotto.

Per quanto concerne, invece, gli strumenti giuridici indirizzati alla disciplina della mobilità umana, e articolati sulla dicotomia migrazione e rifugio, non sembra che essi consentano di proteggere gli individui che avvertono la necessità di spostarsi per cause di tipo climatico.

La legislazione attualmente in vigore sul territorio europeo non sembra essere particolarmente sensibile a questo fenomeno. Le stesse normative nazionali che hanno espressamente codificato il fattore ambientale ergendolo ad elemento in base al quale misurare il bisogno di protezione dei cittadini provenienti dai Paesi terzi, non sembrano fornire soluzioni efficaci o durevoli. Invero, le riforme legislative che sono state recentemente attuate, e che di fatto hanno definitivamente chiuso le porte a valutazioni di tale sorta, sono il sintomo del rifiuto degli Stati di assumersi

nuovi obblighi di protezione e di quanto le contingenze politiche possano incidere sulla presente materia.

L'evoluzione interpretativa che ha interessato l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e che sembra stia riconoscendo crescente importanza alle istanze fondate sulle deprivazioni socio-economiche, potrebbe favorire la graduale apertura del sistema, specialmente laddove la stessa sarà in grado di catalizzare gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali che hanno portato al progressivo sviluppo del principio di vulnerabilità, capace di descrivere la condizione di talune categorie di soggetti meritevoli di protezione. Pur tuttavia, per quanto detti sviluppi siano encomiabili, non può non rilevarsi come gli stessi siano ancora ad uno stadio embrionale.

La ricerca, quindi, ha tentato di segnare un avanzamento rispetto alle conoscenze attualmente esistenti nel settore della migrazione climatica. Lo studio del fenomeno, sebbene fosse indirizzato, principalmente, alle questioni normative e all'analisi dei sistemi giuridici di protezione attualmente esistenti, non ha potuto prescindere da una valutazione onnicomprensiva, che tenesse conto degli ulteriori settori scientifici che, inevitabilmente, intersecano il fenomeno di cui si discute.

La mobilità umana legata al degrado dell'ambiente è infatti una materia interdisciplinare e complessa.

La presente ricerca sembrerebbe dimostrare che la mobilità umana sia il risultato dello sviluppo iniquo e insostenibile. La migrazione ambientale, quindi, non può costituire un argomento politico settoriale. Essa infatti si sta imponendo attraverso altri problemi prioritari che andrebbero affrontati alla luce del dovere di proteggere i diritti umani.

Occorrerebbe intervenire, innanzitutto, riducendo ineguaglianze e povertà e intervenendo con il fine di favorire un reale sviluppo sociale, economico e democratico. Tuttavia, per fare questo, sarebbe opportuno ideare strategie diversificate che possano rispondere adeguatamente tenendo in considerazione un panorama multilivello. Sarebbe dunque necessario sviluppare una gestione della migrazione più efficace, capace di andare oltre gli schemi normativi codificati, obsoleti rispetto alle mutate contingenze storiche e sociali.

In aggiunta, sembrerebbe opportuno rafforzare la *governance* attraverso una rinnovata collaborazione a livello internazionale al fine di sviluppare specifici strumenti capaci di agire alla radice dei problemi e idonei ad attutire le sofferenze già esistenti; al contempo permettere l'apertura di ulteriori e diversi canali di ingresso, attraverso la predisposizione di meccanismi di protezione temporanei o complementari, per quei soggetti che, trovandosi già in condizioni di vulnerabilità estrema, non hanno altra scelta se non quella di migrare.

Le incertezze che ancora oggi caratterizzano la migrazione ambientale sembrano persistere a causa dell'assenza di una vera volontà degli Stati di prendersi carico della questione. La politica di intervento sulla migrazione ambientale rimane informale ed incoerente ed evidentemente inadeguata ad affrontare i problemi legati al fenomeno.

Tuttavia, i limiti all'agire degli Stati tracciati dal diritto internazionale e i diritti fondamentali che grazie ad esso sono stati gradualmente riconosciuti ad individui e gruppi di persone, potrebbero fornire i parametri attraverso i quali guidare e forgiare uno sviluppo legale e politico che collochi l'uomo, dotato di diritti e interessi, al centro del dibattito<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 270.

## Indice bibliografico

### Libri e articoli

Afifi, *Economic or Environmental Migration? The Push factors in Niger*, in *International Migration*, 2011, Vol. 49, pp. 95-124.

Amin, *The mechanism of migration: methodologies*, in Forde (Ed.), *Modern Migrations in Western Africa*, Oxford, Oxford University Press, 1974, pp. 65-126.

Atapattu, *Climate change under regional human rights system*, in Duyck, Jodoin, Johl (Eds.), *The Routledge Handbook of Human Rights and Climate Change*, London and New York, Routledge, 2018

Atapattu, *Climate change, differentiated responsibilities and state responsibility: devising novel legal strategies for damage caused by climate change*, in Richardson et al. (eds.), *Climate Law and Developing Countries. Legal and Policy Challenges for the World Economy*, Cheltenham, UK, Edward Elgar, 2009.

Bakker, *Climate change and rights to life. Limits and potentialities of the human rights protection system*, in Quirico, Boumghar (Eds.) *Climate Change and Human Rights. An international and comparative law perspective*, London and New York, Routledge, 2016.

Bardsley, Hugo, *Migration and climate change: examining threshold of change to guide effective adaptation decision-making*, in *Population and Environment*, Vol. 32, No. 2/3, December 2010, pp. 238-262.

Bardsley, Hugo, *Migration and climate change: examining thresholds of change to guide effective adaptation decision-making*, in *Popul Environ*, 2010, Vol. 32 No. 2/3.

Barnett, Adger, *Climate Change, human security and violent conflict*, in *Migration and Climate Change*, in Hugo (Ed.), Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp.723 – 739.

Bartole, De Sena, Zagrebeky, *Commentario breve alla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo*, Padova, Cedam, 2012.

Bates, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, in *Population and Environment*, Vol. 23, No. 5, May 2002.

Black et al., *The effect of environmental change on human migration*, in *Global Environmental Change*, 215, 2011, pp. 3-11.

Boano et al., *Environmentally displaced people. Understanding the linkages between environmental change, livelihoods and forced migration*, in *Forced Migration Policy Briefing 1*, 2008.

Bouteillet-Paquet, *Subsidiary protection of refugees in the European Union: complementing the Geneva Convention?*, Bruylant, Bruxelles, 2002.

Boyle, *Human Rights and the Environment: Where Next?*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 23, n. 3, 2012.

Brambilla, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, Fascicolo n. 2/2017, pp. 1-26.

Brauch et al., *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security. Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks, Hexagon Series on Human and Environmental Security and Peace*, Vol. 5, Berlino, Springer, 2011.

Brauch, *Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks*, in Brauch (ed.), *Coping with Global Environmental Change, Disasters and Security*, Berlino - Heidelberg, Springer, 2011.

Buitenworf et al., *Increased tree densities in South African savannas: >50 years of data suggests CO<sub>2</sub> as a driver*, in *Global Change Biology*, 2012, Vol. 18.

Byravan, Rajan, *Providing new homes for climate change exiles*, in *Climate Policy*, 6, 2006, pp. 247-252.

Caney, *Climate change, human rights and moral thresholds*, in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Carr, *From Theory to Practice: National and Regional Application of the Guiding Principles*, in *International Journal of Refugee Law*, March 2009, Vol. 21 Issue 1.

Cohen, *Reconciling Responsibility to Protect with IDP Protection*, in Brookings, 2010.

Collins et al, *Temperature variability over Africa*, in *American Meteorological Society*, 2011, Vol. 24.

Cooper, *Environmental Refugees: Meeting the requirements of the refugee definition*, in *N.Y.U. Env'tl. L.J.*, 1997-1998, Vol. 6.

De Soysa, *Ecoviolence: Shrinking Pie, or Honey Pot?*, in *Global Environmental Politics*, 2:4, November 2002, pp. 1-34.

De Soysa, Gleditsch, *To Cultivate Peace: Agriculture in a World of Conflict*, in *Environmental Change & Security Project Report*, Issue 5, Summer 1999, pp. 15-25.

Deng, *The Global Challenge of Internal Displacement*, in Washington University Journal of Law and Policy, 2001, Vol. 5.

Dirks, *Social Responses during Severe Food Shortages and Famine*, in *Current Anthropology*, Vol. 21, No. 1, 1980.

Dun, Gemenne, *Defining 'environmental migration'*, in *Forced Migration Review*, 31, 2008.

Fairchild, *Immigration: A World Movement and Its American Significance*, Edizione Rivisitata, New York, Macmillan, 1913.

Flegar, *Vulnerability and the Principle of Non-refoulement in the European Court of Human Rights. Towards an Increased Scope of Protection for Persons Fleeing from Extreme Poverty?*, in *Contemporary Readings in Law and Social Justice*, 8(2), 2016.

Foster, *International Refugee Law and Socio-Economic Rights. Refugee from deprivation*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

Foster, *Non-Refoulement on the basis of Socio-Economic Deprivation: The Scope of Complementary Protection in International Human Rights Law*, in *New Zealand Law Review*, 2009, Part II, pp. 257-310.

Francioni, *International Human Rights in an Environmental Horizon*, in *The European Journal of International Law*, Vol. 21, n. 1, 2010.

Gemenne, Brucker, *From the Guiding Principles on Internal Displacement to the Nansen Initiative: What the Governance of Environmental Migration Can Learn from the Governance of Internal Displacement*, in *International Journal of Refugee Law*, 2015, Vol. 00 no. 00, pp. 1-19.

Gemenne, *How they became the human face of climate change. Research and policy interactions in the birth of the 'environmental migration' concept*, in Piguët, Pécoud, De Guchteneire (eds.), *Migration and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Gemenne, *Why the numbers don't add up: A review of estimates and predictions of people displaced by environmental changes*, in *Global Environmental Change*, 21S, 2011.

Gibbons, Nicholls, *Island abandonment and sea-level rise: An historical analogue from the Chesapeake Bay, USA*, in *Global Environmental Change*, 16, 2006.

Gleick, *Water, Drought, Climate Change, and Conflicts in Syria*, in *American Meteorological Society*, 2014, Vol. 6.

Gonin, Lassailly-Jacob, *Les réfugiés de l'environnement. Une nouvelle catégorie de migrants forcé?*, in *Revue européenne des migrations internationales*, Vol. 18, n.2, 2002.

Gonzalez et al., *Tree density and species decline in the African Sahel attributable to climate*, in *Journal of Arid Environments*, 2012, Vol. 78.

Goodwin-Gill, McAdam, *The Refugee in International Law*, Third Edition, Oxford, Oxford University Press, 2007.

Gordon, *Inter-American Commission on Human Rights to Hold Hearing after Rejecting Inuit Climate Change Petition*, in *Sustainable Development Law and Policy*, Vol. 7, 2007.

Hailbronner, Thym, *EU Immigration and Asylum Law. A Commentary*, C.H.Beck-Hart-Nomos, Munich, 2016, Second Edition.

Handl, *Human Rights and Protection of the Environment: A Mildly "Revisionist" View*, in Trindade (Ed.), *Human Rights, Sustainable Development and the Environment*, Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Banco Interamericano de Desarrollo, San José de Costa Rica/Brasilia, Brasil, 1992.

Hanjra, Qureshi, *Global water crisis and future food security in an era of climate change*, in *Food Policy*, 2010, Vol. 35.

Heinamaki, *Rethinking the Status of Indigenous Peoples in International Environmental Decision-Making: Pondering the Role of Arctic Indigenous Peoples and the Challenge of Climate Change*, in Koivurova, Heskitalo, Bankes (Eds), *Climate Governance in the Arctic*, Heidelberg, Springer, 2009.

Homer-Dixon, *Environmental Scarcities and Violent Conflict: Evidence from Cases*, in *International Security*, Vol. 19, No. 1, Summer, 1994, pp. 5-40.

Homer-Dixon, *On the Threshold: Environmental Changes as Causes of Acute Conflict*, in *International Security*, Vol. 16, No.2, Fall, 1991, pp. 76-116.

Hugo, *Environmental Concerns and International Migration*, in *The International Migration Review*, Vol. 30, No. 1, Spring 1996, pp. 105-131.

Humpreys, *Competing claims: human rights and climate harms*, in in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Humpreys, *Introduction: human rights and climate change*, in Humpreys (Ed.), *Human Rights and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Iglesias et al., *Challenges to Manage the Risk of Water Scarcity and Climate Change in the Mediterranean*, in *Water Resource Manage*, 2007, Vol. 21.

Islam et al., *Status of land degradation and desertification in Bangladesh and the role of agroforestry in their control*, in *Journal of Agriculture, Biotechnology & Ecology*, 2010, Vol. 3(2).

Islam, *Natural Calamities and Environmental Refugees in Bangladesh*, in *Refuge*, Vol. 12, No. 1, June 1992.

James, *The Arctic Athabaskan Petition: Where Accelerated Arctic Warming Meets Human Rights*, in *California Western International Law Journal*, Vol. 45, No. 2, 2015.

Kalin, *Conceptualising Climate-Induced Displacement*, in McAdam (Ed.), *Climate Change and Displacement*, Oxford, Hart Publishing Ltd, 2010.

Kalin, *Guiding Principles on Internal Displacement. Annotations*, The American Society of International Law, Washington, 2008.

Kalin, *The role of the Guiding Principles on Internal Displacement*, in *Forced Migration Review Supplement*, 2005.

Kibreab, *Climate change and human migration: a tenuous relationship?*, in *Fordham Env'tl. L. Rev.*, 2009-2010, pp. 357-401.

Kibreab, *Environmental Causes and Impact of Refugee Movement: A Critique of the Current Debate*, in *Disasters*, 21 (1), 1997, pp. 20-38.

Kolmannskog, Myrstad, *Environmental Displacement in European Asylum Law*, in *European Journal of Migration and Law* 11, 2009.

Le Billon, *The political ecology of war: natural resources and armed conflicts*, in *Political Geography*, 20, 2001.

Leckie, *Human rights implications*, in *Forced Migration Review*, 2008, Issue No. 31.

Leighton, *Drought, desertification and migration: past experiences, predicted impacts and human rights issues*, in Pigué, Pécoud, De Guchteneire (Eds.), *Migration and Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.

Lelieveld et al., *Climate change and impacts in the Eastern Mediterranean and the Middle East*, in *Climatic Change*, 2012

Lewis, *Balancing human rights in climate policies*, in Quirico, Boumghar (Eds.) *Climate Change and Human Rights. An international and comparative law perspective*, London and New York, Routledge, 2016.

Lewis, *The dual economy revisited*, in *The Manchester School*, Vol. 47, Issue 3, September 1979, pp. 211-220.

Lonergan, Swain, *Environmental Degradation and Population Displacement*, in *Aviso*, Issue No. 2, May 1999.

Lonergan, *The Role of Environmental degradation in Population Displacement*, in *Environmental Change and Security Project Report*, Issue 4, 1998.

Lonergan, *The Role of Environmental Degradation in Population Displacement*, in *Environmental Change and Security Project Report*, 1998, Issue 4.

Lulf, *European court as peacemakers for defining and potentially expanding protection for environmental migrants in Europe*, in Gemenne, Rosenow-Williams (eds), *Organizational Perspectives on Environmental Migration*, Routledge, London and New York, 2016, pp. 59-74.

Macaulay, *Land degradation in Northern Nigeria: the impacts and implications of human-related and climatic factors*, in *African Journal of Environmental Science and Technology*, 2014, Vol. 8 (5).

Manca, *L'immigrazione nel diritto dell'Unione europea*, Giuffr , Milano, 2003.

Cellamare, *La disciplina dell'immigrazione nell'Unione europea*, Giappichelli, Torin, 2006.

Benedetti, *Il diritto di asilo e la protezione dei rifugiati nell'ordinamento comunitario dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona*, Cedam, Padova, 2010.

Martin, *Climate Change, Migration and Governance*, in *Global Governance*, Vol. 16, 2010, pp. 397-414.

Massey et al., *Theories of International migration: A Review and Appraisal*, in *Population and Development Review*, Vol. 19, No. 3, Sep. 1993, 431-466.

McAdam, *Climate Change Displacement and International Law: Complementary Protection Standards*, UNHCR Legal and Protection Policy Research series, 201.

McAdam, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, Oxford University Press, 2012.

McAdam, *Environmental Migration*, in Betts (Ed.), *Global Migration Governance*, Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 153-188.

McCue, *Environmental Refugees: Applying International Environmental Law to Involuntary Migration*, in *Geo. Int'l Envtl. L. Rev.*, 1993-1994, Vol. 6:151.

McGregor, *Climate change and involuntary migration: implications for food security*, in *Food Policy*, Vol. 19, N. 2, 1992, pp. 120-132.

McLeman et al., *Introduction: Environment, Migration, and Inequality – A complex dynamic*, in McLeman, Schade, Faist (eds.), *Environmental Migration and Social Inequality*, Heidelberg, Springer, 2016.

McLeman, *On the origins of environmental migration*, in *Fordham Envtl. L. Rev.*, 2009, Vol. 20.

McLeman, Smit, *Migration as an Adaptation to Climate Change*, in *Climatic Change*, May 2006, Vol. 76, Issue 1-2.

Metou, *Le droit au refuge*, in Goodwin-Gill, Weckel (Eds.), *Protection des migrants et des réfugiés au XXI siècle. Aspects de droit international*, Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, 2015.

Meze-Hausken, *Migration caused by climate change: how vulnerable are people in dryland areas? A Case-study in Northern Ethiopia*, in *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, Vol. 5, 2000.

Mohammed, *Desertification in northern Nigeria: Causes and implications for national food security*, in *Peak Journal of Social Sciences and Humanities*, 2015, Vol. 3 (2).

Morrissey, *Rethinking the 'debate on environmental refugees': from 'maximalists and minimalists' to 'proponents and critics'*, in *Journal of Political Ecology*, Vol. 19, 2012.

Myers, *Environmental Refugees in a Globally Warmed World*, in *BioScience*, Vol. 43, No. 11, 1993, pp. 752-761.

Ogata et al., *The Evolution of UNHCR*, in *Journal of International Affairs*, 1994, Vol. 47 No. 2.

Otto et al., *Attribution of changes in precipitation patterns in African rainforests*, in *Phil Trans R Soc B*, 2012.

Perch-Nielsen, Batting, Imboden, *Exploring the link between climate change and migration*, in Hugo (Ed.) *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp. 375-393.

Peroni, Timmer, *Vulnerable groups: The promise of an emerging concept in European Human Rights Convention law*, in *International Journal of Constitutional Law*, Vol. 11, Issue 4, 2013.

Petersen, *A general Typology of Migration*, in *American Sociological Review*, Vol. 23, No. 3. Jun. 1958.

Phuong, *The International Protection of Internally Displaced Persons*, Cambridge University Press, Cambridge, 2004.

Ramlogan, *Environmental refugees: a review*, in *Environmental Conservations*, 23, 1996.

Redgwell, *Access to Environmental Justice*, in Francioni (ed.), *Access to Justice as a Human Right*, New York, Oxford University Press Inc., 2007.

Reuveny, *Ecomigration and Violent Conflict: Case Studies and Public Policy Implications*, in Hugo (Ed.), *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013.

Reuveny, *Ecomigration and Violent Conflict: Case Studies and Public Policy Implications*, in *Human Ecology*, 2008, Vol. 36.

Roht-Arriaza, *Human rights in the climate change regime*, in *Journal of Human Rights and the Environment*, 1(2), 2010.

Scott, *Natural Disasters, Climate Change and Non-Refoulement: What Scope for Resisting Expulsion under Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights*, in *International Journal of Refugee Law*, 2014, Vol. 26 No. 3, pp. 404-432.

Scott, *Refugee from Climate Change-Related Harm. Evaluating the scope of International Protection within the Common European Asylum System*, in Bauloz et al. (eds.) *Seeking Asylum in the European Union. Selected Protection Issues Raised by Second Phase of the Common European Asylum System*, Brill Nijhoff, Leiden, Boston, 2015, pp. 195-221.

Shelton, *Human Rights and the Environment: What Specific Environmental Rights Have Been Recognized?*, in *Denver Journal of International Law and Policy*, Vol. 23, 2006.

Shelton, *Human rights and the environment: substantive rights*, in Fitzmaurice, Ong, Merkouris (Eds.), *Research Handbook on International Environmental Law*, Cheltenham, UK – Northampton, MA, USA, Edward Elgar, 2011.

Sower et al, *Climate change, water resources, and the politics of adaptation in the Middle East and North Africa*, in *Climatic Change*, 2011.

Suhrke, *Environmental Degradation and Population Flows*, in *Journal of International Affairs*, 1994, 47 (2), Winter, pp. 473-496.

Suhrke, *Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict*, Paper prepared for the workshop on *Environmental Change, Population Displacement, and Acute Conflict*, 1993.

Swain, *Displacing the Conflict: Environmental Destruction in Bangladesh and Ethnic Conflict in India*, in Hugo (Ed.), *Migration and Climate Change*, Cheltenham, Edward Elgar Publishing Limited, 2013, pp. 753 – 767.

Taylor, *From Environmental to Ecological Human Rights: A New Dynamic in International Law?*, in *10 GEO. Int'l Env'tl. L. Rev.*, 1998.

Tebaldi et al, *Going to the Extremes: An Intercomparison of Model-Simulated Historical and Future Changes in Extreme Events*, in *Climatic Change*, 2006.

Vlassopoulos, *Institutional Barriers to the Recognition and Assistance of Environmentally Forced Migrants*, in Afifi, Jager (Eds.), *Environment, Forced Migration and Social Vulnerability*, Heidelberg, Springer, 2010.

Warner, Stal, Dun, *Field observations and empirical research*, in *Forced Migration Review*, Vol. 31, 2008.

Warren, “*Forced migration after Paris COP21: Evaluating the ‘climate change displacement coordination facility’*”, in *Columbia Law Review*, 2013, Vol. 116, 2103-2144.

Westing, *Pioneer on the Environmental Impact of War*, Heidelberg, Springer, 2013.

Westing, *War as a Human Endeavor: The High-Fatality Wars of the Twentieth Century*, in *Journal of Peace Research*, Vol. 19, No. 3, 1982.

Wood, *Ecomigration*, in Zolberg, Benda (Eds.), *Global Migrants Global Refugees Problems and Solutions*, New York, Berghahn, 2001.

Zetter, *Labelling Refugees: Forming and Transforming a Bureaucratic Identity*, in *J. Refugee Stud.* 39, 1991.

Zetter, *Legal and Normative Framework*, in *Forced Migration Review*, No. 31, 2008.

Zetter, *Protecting Forced Migrants. A State of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, in *Migration Reports*, 2014.

Zieck, *The Concept of “Generations” of Human Rights and the Right to Benefit from the Common Heritage of Mankind with Reference to Extraterrestrial Realms*, in *Law and Politics in Africa, Asia and Latin America*, Vol. 25, N. 2, 1992.

## **Report e atti di conferenze**

Adger et al., *Human security*, in Field (Ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Afifi et al., *Climate change, vulnerability and human mobility: Perspectives of refugees from East and Horn of Africa*, UNU -EHS, No.1, June 2012.

Ambrosini, *Delle reti e oltre: processi migratori, legami sociali e istituzioni*, Working Paper del Dipartimento di studi sociali e politici, 2006.

Barnett, Webber, *Accommodating Migration to Promote Adaptation to Climate Change*, Background Paper to the 2010 World Development Report, April 2010.

Bilsborrow et. al., *International Migration Statistics. Guidelines for improving data collection*, International Labour Office, Geneva, 1997.

Bilsborrow, *Rural Poverty, Migration and the Environment in Developing Countries. Three Case Studies*, Background paper for World Development Report, 1992.

Black, *Environmental refugees: myth or reality?*, in *New Issues in Refugee Research*, Working Paper No. 34, March 2001.

Boncour, *Expert Seminar: Migration and the Environment*, in *International Dialogue on Migration*, IOM – Migration Policy, Research and Communication, No. 10, 2008.

Castles, *Environmental change and forced migration: making sense of the debate*, *New issues in refugee research*, Working Paper No. 70, October 2002.

Christian Aid, *Human Tide: The Real Migration Crisis*, 2007.

Cisneros et al., *Freshwater resources*, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

CNA, *National Security and the Threat of Climate Change*, 2007 (Alexandria: VA: Center for Naval Analysis [CNA]).

Cohen, *Human Rights Protection for Internally Displaced Persons*, Refugee Policy Group, June 1991.

Collins et al., *Long-term Climate Change: Projections, Commitments and Irreversibility*, in *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, Cambridge University Press, 2013, pp. 1029-1136.

Conroy, *Land conflicts and lethal violence in Nigeria: patterns, mapping and evolution (2006-2014)*, IFRA-Nigeria Working Papers Series, 2014, Vol. 38.

Cooper, *Migration and Disaster-Induced Displacement: European Policy, Practice, and Perspective*, Center for Global Development Working Paper, 2012.

Council of Europe, *Manual on Human Rights and the Environment*, Strasbourg, Council of Europe publishing, 2012, Second edition.

Crisp, *Who Has Counted the Refugees? UNHCR and the Politics of Numbers?*, *UNHCR New issues in Refugee Research*, Working Paper No. 12, 1999.

De Haas, *Migration and Development. A theoretical perspective*, in *IMI Working Papers Series*, No. 9, 2008.

De Haas, *The determinants of international migration. Conceptualizing policy, origin and destination effects*, in *IMI Working Papers Series*, No.32, April 2011.

EACH-FOR, *Environmental Change and Forced Migration Scenarios*, Synthesis report, 2007.

EASO, *An Introduction to the Common European Asylum System for Courts and Tribunals*, August 2016.

ECRE, *The Impact of the Qualification Directive on International Protection*.

ELENA European Legal Network on Asylum, October 2008.

El-Hinnawi, *Environmental Refugees*, UNEP, 1985.

EMN, *EU and non-EU harmonised protection statuses in Belgium*, 2009.

EMN, *Practical Measures for Reducing Irregular Migration in Belgium*, 2009.

EMN, *The different national practices concerning granting non-EU harmonised protection statuses*, 2009.

EMN, *The practices in Italy concerning the granting of non-EU harmonized protection statuses*, 2009.

EMN, *The Practices in Sweden Concerning the Granting of Non-EU Harmonised Protection Statuses*, February 2010.

Fratzke, *Weathering Crisis, Forging Ahead: Swedish Asylum and Integration Policy*, Migration Policy Institute Report, June 2017.

Funk et al, *Mapping Recent Decadal Climate Variations in Precipitation and Temperature across Eastern Africa and the Sahel*, in Wardlow et al (Eds), *Remote Sensing of Drought: Innovative Monitoring Approaches*, Press/Taylor & Francis, 2012.

Gil-Bazo, *Refugee status, subsidiary protection, and the right to be granted asylum under EC law*, UNHCR New Issues in Refugee Research, 2006, No. 136,

Global Protection Cluster (GPC), *Handbook for the protection of Internally Displaced Persons*.

Gunvon, *The environmental factor in migration dynamics – a review of African case studies*, Working Papers, in IMI, 2010, Paper 21.

Hijoka et al., *Asia*, in Barros et al (eds.), *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

IASC, *Climate Change, Migration and Displacement: Who will be affected? Working paper submitted by informal group on Migration/Displacement and Climate Change of the IASC – 31 October 2008*.

ICRC, *International Committee of the Red Cross Protection Policy*, in *International Review of the Red Cross*, 2008, Vol. 90 No. 871.

IDMC, NRC, *Global Report on Internal Displacement 2016*, May 2016.

Internal Displacement Monitoring Centre, *Number of IDPs and refugees compared to humanitarian spending in donor countries and overseas*, Database, 2017.

IOM, *Compendium of IOM's Activities in Migration, Climate Change and the Environment*, 2009.

IOM, *Discussion Note: Migration and the Environment*, MC/INF/288, November 2007.

IOM, *Discussion note: Migration and the Environment*, MC/INF/288, Ninethy-Fourth Session, 1 November 2007.

IOM, *Iom Outlook on Migration, Environment and Climate Change*, 2014.

IOM, *Migration and the Environment*, 1992.

IOM, *Migration and the Environment, an International Conference*, Nyon, Switzerland, January 19-22, 1992.

IOM, Science Po, *The State of Environmental Migration 2015*.

IPCC, *Climate Change 2007. Impacts, Adaptation and Vulnerability*, 2007.

IPCC, *Climate Change 2014. Synthesis Report*, 2014.

IPCC, *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, IPCC, Geneva, 2014.

IPCC, *Glossary of Terms*, in Field et al. (eds.) *Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)*, Cambridge, Cambridge University Press, 2012.

IPCC, *Summary for Policymakers*, in Stocker et al. (Eds.) *Climate Change 2013: The Physical Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2013.

IRFC, *World Disasters Report 2012. Focus on forced migration and displacement*, 2012.

Jambor, *Indochinese Refugee in Southeast Asia: Mass Exodus and the Politics of Aid*, Bangkok, Ford Foundation, 1992.

Jonsson, *The environmental factor in migration dynamics – a review of African case studies*, International Migration Institute Working Papers, No.21, 2010.

Kalin, *How Hard is Soft Law? The Guiding Principles on Internal Displacement and the Need for a Normative Framework*, Brookings/Cuny Project on Internal Displacement, 2001.

Kalin, Schrepfer, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approach*, UNHCR Legal and Protection Policy Research Series, February 2012.

Kniveton, *Climate Change and Migration: Improving Methodologies to estimate Flows*, in *IOM Migration Research Series*, No. 33, 2008.

Kolmannskog, *Future floods of refugees. A comment on climate change, conflict and forced migration*, Norwegian Refugee Council, 2008.

Laczko, Aghazarm, *Migration, Environment and Climate Change: Assessing the evidence*, 2009.

*Lo status di rifugiato*, scheda pratica a cura di Noris Morandi e Paolo Bonetti, 2013.

Loescher et al., *The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*, Routledge, New York, 2008.

Massey, Axinn, Ghimire, *Environmental Change and Out-Migration: Evidence from Nepal*, Population Studies Center, Report 07-615, January 2007.

McAdam, Saul, *An Insecure Climate for Human Security? Climate-Induced Displacement and International Law*, in *Legal Studies Research Paper*, No. 08/131, 2008.

McLeman, *Climate Change, migration and critical international security considerations*, in *IOM Migration Research Series*, No. 42, 2011.

Morrissey, *Environmental Change and Forced Migration. A State of the Art Review*. Background Paper, January, 2009.

Myer, Kent, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, 1995.

Myers, Kent, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, Climate Institute, June 1995.

Niang et al, *Africa*, in Barros et al (eds) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerabilities. Part B: Regional Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, 2014, Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.

OIM, *Migration and the Environment, an International Conference*, Nyon, Switzerland, January 19-22, 1992.

Oppenheimer et al., Emergent risks and key vulnerabilities, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Oxfam, Horn of Africa Drought Response, Regional Summary, March 2018.

Piguet, *Climate change and forced migration*, New issues in refugee research, Research Paper No. 153, 2008.

Piguet, Pécoud, De Guchteneire, *Migration and Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, 2011.

Porter et al., *Food security and food production systems*, in Field (ed.) *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge, Cambridge University Press, 2014.

Renaud et al, *A Decision Framework for Environmentally Induced Migration*, in *International Migration IOM*, Vol. 49, 2011.

Renaud et al., *Control, Adapt or Flee. How to Face Environmental Migration?*, in *InterSections-Publication Series of UNU-EHS*, No. 5/2007.

Richmond, *Refugees, racism and the new world order*, Paper presented at XIII Congress of Sociology, Bielefeld, July 1994.

Schubert et al., *Climate Change as a Security Risk*, German Advisory Council on Global Change, 2008.

Schwartz, Randall, *An Abrupt Climate Change Scenario and its Implications for United States National Security*, 2003.

Seneviratne et al, *Changes in climate extremes and their impacts on the natural physical environment*, in Field et al (eds.) *Managing the Risks of Extreme events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation. A special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, UK, and New York, NY, USA, 2012.

Speare, *The relevance of models of internal migration for the study of international migration*, in *International Migration*, in Tapinos (Ed.), in *1974 World Population Year*, Paris, CICRED, 1974.

Stern, *The Economics of Climate Change – The Stern review*, Cambridge, Cambridge University Press, 2007.

*The Guiding Principles on Internal Displacement: An Innovation in International Standard setting*, in *Global Governance*, 2004, Vol. 10.

The Nansen Conference, *Climate Change and Displacement in the 21<sup>st</sup> Century*, OSLO, Norway, June 5-7 2011.

The Nansen Initiative Global Consultation, *Conference Report*, Geneva 12-13 October 2015.

The Nansen Initiative, *Agenda for the Protection of Cross-Border Displaced Persons in the Context of Disasters and Climate Change. Volume I e II*, December 2015.

UNCCD, *Global Land Outlook*, First Edition, Bonn, 2017.

UNDESA Population Division, *World Population Prospects. Key findings & advance tables 2017 Revision*, 2017.

UNDP, *Asia-Pacific Human Development Report. Shaping the future: how changing demographics can power human development*, 2016.

UNEP, *UNEP Frontiers 2016 Report: Emerging Issues of Environmental Concern*, United Nations Environment Programme, Nairobi 2016.

UNFCCC, *The Task Force at a glance*, August 2017

UNHCR et al, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, 2016.

UNHCR Executive Committee, *Conclusions on the Provision on International Protection Including Through Complementary Forms of Protection*, 2005, No. 103 (LVI).

UNHCR, ASGI, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, 2016.

UNHCR, *Asylum in the European Union. A study of the implementation of the Qualification Directive*, 2007.

UNHCR, *Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. Under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relating to the Status of refugees*, 2011.

UNHCR, *La tutela dei richiedenti asilo. Manuale giuridico per l'operatore*, 2007.

UNHCR, *Migration and Human Rights. Improving Human Rights-based governance of international migration*, 2013.

UNHCR, *The protection of internally displaced persons and the role of UNHCR*, Informal Consulting Meeting, 27 February 2007.

UNHCR, *The State of the World's Refugees 1993*.

UNHCR, *Unhcr, the Environment & Climate Change*, October 2015.

UNHCR, *UNHCR's role in support of an enhanced humanitarian response to situations of internal displacement: update on UNHCR's leadership role within the cluster approach and IDP operational workplan*, Informal Consultative Meeting, 25 May 2007.

USAID, *Climate Change Risk Profile Iraq*, 2017.

Vasak, *A 30-year struggle. The sustainable efforts to give force of law to the Universal Declaration of Human Rights*, in *The Unesco Courier*, November 1977.

Verner, Dorte, *Tunisia in a changing climate: Assessment and Actions for Increase Resilience and Development*, Washington, DC, 2013.

Vlek, *Nothing begets nothing: the creeping disaster of land degradation*, in UNU-EHS Research brief, Vol. 1, 2005.

Warner et al, *Integrating human mobility issues within national adaptation plans*, in *UNI-EHS Publication series Policy Brief*, 2014, No. 9.

Warner et al., *Changing climate, moving people: framing migration, displacement and planned relocation*, in *UNU-EHS Publication Series*, No. 8, June 2013.

Warner et al., *Changing Climate, Moving People: framing migration, displacement and planned relocation*, UNU-EHS Publication Series, 2013, No.8.

Warner et al., *Integrating human mobility issues within national adaptation plan*, in *UNU-EHS Publication Series*, No. 9, June 2014.

Warner et al., *Integrating Human Mobility Issues within National Adaptation Plans*, UNU-EHS Publication Series, Policy Brief, 2014, n. 9.

Warner et al., *Where the rain falls. Climate change, food and livelihood security, and migration*, UNU-EHS Global Policy Report, 2012.

Warner, *Climate Change Induced Displacement: Adaptation Policy in the Context of the UNFCCC Climate Negotiations*, in *UNHCR Legal and Protection Policy Research Series*, 2011.

Warner, Laczko, *Migration, Environment and Development: New directions for Research*, in *The Center for Migration Studies Special Issues*, Vol. 21, Issue 1, January 2008.

Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 16-18 April 2008, Munich, Germany.

Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 16-18 April 2008, Munich, Germany.

Warner, *Research Workshop on Migration and the Environment: Developing a global research agenda*, 2008.

WFP, UNEP, *Climate Change in Afghanistan. What does it mean for rural livelihoods and food security?*, 2016.

Zetter, *Protecting environmentally displaced people. Developing the capacity of legal and normative frameworks*, Research Report, University of Oxford, 2011.

Zetter, *Protecting Forced migrants. A state of the Art Report of Concepts, Challenges and Ways Forward*, Federal Commission on Migration, December 2014.

### **Atti istituzionali**

Commission of Human Rights, *Communications, 25/89, 47/90, 56/91, 100/93*, 18th Ordinary Session, Praia, Cape Verde, October 1995.

Commission of the European Communities, *Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Immigration and Asylum Policies*, COM (94) 23 final, Brussels, 23.02.1994.

Commission on Human Rights, *Further promotion and enforcement of human rights and fundamental freedoms, including the question of the programme and methods of work of the commission*, Forty-ninth session, Item 11 (a) of the provisional agenda, E/CN.4/1993/35, 21 January 1993.

Consiglio europeo di Tampere 15 e 16 ottobre 1999, Conclusioni della Presidenza COP, *Preparations for the implementation of the Paris Agreement and the first session of the Conference of the Parties serving as a meeting of the Parties to the Paris Agreement*, Framework Convention on Climate Change/CP/2017/L.13.

COP, *Report of the Conference of the Parties on its eighteenth session*, held in Doha from 26 November to 8 December 2012, Par. 7 (a) (vi), Framework Convention on Climate Change/CP/2012/8/Ad.1.

COP, *Report of the Conference of the Parties on its sixteenth session*, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010, art. 14, let. f), Framework Convention on Climate Change/CP/2010/7/Add.1.

COP, *Report of the Conference of the Parties on its twenty-first session*, held in Paris from 30 November to 13 December 2015, Framework Convention on Climate Change/CP/2015/10/Add.1.

COP, *Report of the Conference of the Parties to its sixteenth session, held in Cancun from 29 November to 10 December 2010*, FCCC/CP/2010/7/Add.1.

European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. *The Global Approach to Migration and Mobility*, SEC (2011) 1353 final, Brussels, 18.11.2011, COM(2011) 743 final, Consiglio Europeo.

Programma di Stoccolma – Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, 2010/C 115/01.

European Council, *European Pact on Immigration and Asylum*, 24 September 2008, EU Doc 13440/08.

European Parliament, *"Climate Refugees". Legal and policy responses to environmentally induced migration*, 2011.

European Parliament, *Climate Change Impacts and Responses in Bangladesh*.

European Parliament, *Human rights and climate change: EU policy options*, EXPO/B/DROI/2011/20, 2012.

ExCom, *Report of the Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts*, FCCC/SB/2013/3, 14 October 2016.

Executive Committee of the High Commissioner's Programme, *Reports on the work of the standing committee: International Protection*, 2006, A/AC.96/1024, 2006.

Executive Committee of the Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts, *Technical Meeting-Concept Note*, 27-29 July 2016, Casablanca, Morocco.

General Assembly, *Development and International Economic Co-operation: Environment, Report of the Working Commission on Environment and Development*, A/42/427, 4 August 1987.

Human Rights Council Resolutions: No. 7/23 *Human rights and climate change*, 28 March 2008; No. 10/4, *Human rights and climate change*, 25 March 2009; No. 18/22, *Human rights and climate change*, 30 September 2011; No. 16/11, *Human rights and the environment*, 24 March 2011; No. 19/10, *Human rights and the environment*, 24 March 2011.

Ministero dell'interno – Commissione nazionale per il diritto di asilo, Circolare prot. 00003716 del 30.07.2015, *Ottimizzazione delle procedure relative all'esame delle domande di protezione internazionale. Ipotesi in cui ricorrono i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari*.

UN Commission on Human Rights, *Human Rights Resolution 2005/60: Human Rights and the Environment as Part of Sustainable Development*, 20 April 2005, E/CN.4/RES/2005/60.

United Nations Commission on Human Rights, *Report of the Representative of the Secretary-General, Mr. Francis M. Deng, submitted pursuant to Commission on Human Rights resolution 1995/57. Compilation and analysis of legal norms*, Fifty-first session, Item 9 (d) of the provisional agenda, E7CN.4/1996/52/Add.2, 5 December 1995.

United Nations Commission on Human Rights, Resolutions 1993/95 e 1997/39, entrambe intitolate agli Internally Displaced Persons.

United Nations General Assembly, *Address by Her Excellency Sheik Hasina*, 64<sup>th</sup> Session, 26 September 2009; United Nations General Assembly, *Address by Her Excellency Sheik Hasina*, 65<sup>th</sup> Session, 25 September 2010.

United Nations General Assembly, *Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, Human Rights Council, A/HRC/37/59, Thirty-seventh session, 26 February – 23 March, 2018.

United Nations Human Rights Special Procedures, *Framework Principles on Human Rights and the Environment. The main human rights obligations relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment*, 2018.

United Nations Security Council, *Security Council debate on the impacts of climate change on peace and security*. Security Council 5663<sup>rd</sup> Meeting, SC/900, S/PV.5663, April 2007, New York.

United Nations, *Final Act of the International Conference on Human Rights*, Teheran, A/CONF.32/41, 22 April to 13 May 1968.

United Nations, General Assembly, *Process of preparation of the Environmental Perspective to the Year 2000 and Beyond*, A/RES/38/161, 19 December 1983.

United Nations, General Assembly, *Transforming our world: the 20130 Agenda for Sustainable Development*, A/RES/70/1, 21 October 2015; United Nations, General assembly, *Integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields. Follow-up to the outcome of the Millennium Summit*, A/69/L.85, 12 August 2015.

United Nations, *Report of the United Nations Conference on Environment and Development*, A/CONF.151/26.Rev.1, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992.

United Nations, *Report of the United Nations Conference on the Human Environment*, A/CONF.48/14/Rev.1, Stockholm, 5-16 June 1972.

United Nations, *The future we want*, Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 June 2012.

### **Trattati e altri strumenti internazionali**

*African Union Convention for the Protection and Assistance of Internally Displaced Persons in Africa* (Kampala Convention), adottata il 23 ottobre del 2009 ed entrata in vigore il 6 dicembre del 2012.

*American Declaration of the Rights and Duties of Man*, adopted by the Ninth International Conference of American states, Bogotá, Colombia, 1948.

*Carta Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli*, adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana. Entrata in vigore il 21 ottobre 1986.

*Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters*, done at Aarhus, Denmark, on 25 June 1998.

*Convention relating to the status of Refugees*, adopted on 28 July 1951 by the United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Persons convened under General Assembly resolution 429 (V) of 14 December 1950.

*Convenzione 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui Popoli indigeni e Tribali* del 1989.

*International Covenant on Civil and Political Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 23 March 1976, in accordance with Article 49.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 2200A (XXI) of 16 December 1966, entry into force 3 January 1976, in accordance with article 27.

*Protocol relating to the Status of Refugees*, entered into force 4 October 1967.

*Protocollo alla Convenzione americana sui diritti umani in materia di diritti economici, sociali e culturali*, firmato a San Salvador, nel corso della 16ª sessione ordinaria dell'Assemblea Generale dell'OEA-OAS il 17 novembre 1988; entrato in vigore il 16 novembre 1999.

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

*United Nations Convention to Combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in Africa.*

*United Nations Framework Convention on Climate Change*, New York, 9 May 1992.

United Nations, *Declaration on the Rights of Indigenous Peoples*, A/61/L.67 and Add.1, 13 September 2007.

United Nations, *United Nations Framework Convention on Climate Change*, FCCC/INFORMAL/84, 1992.

United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 217 S (III) of 10 December 1948.

### **Atti normativi**

Aliens Act (2005:716), Issued: 29 September 2005, with amendments: up to and including Swedish Code of Statutes 2009:16, Enter into force: 31 March 2006.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 18 agosto 1998 - Supplemento Ordinario n. 139.

Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, *Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 2003.

Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n.25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008.

Direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi.

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione).

Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, 15 décembre 1980, publication 31-12-1980, numéro 1980121550.

Regolamento (UE) N. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione).

Regolamento (Ue) N. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione).

## Indice della giurisprudenza

*Case of Al Skeini and Others v. The United Kingdom*, App. No. 55721/07, (ECtHR, 7 July 2011).

*Case of Bankovic and Others v. Belgium and Others*, App. No., 52207/99, (ECtHR, 19 December 2001).

*Case of Borysiewicz v. Poland*, App. No. 71146/01, (ECtHR, 1 July 2008).

*Case of Budazeva and Others v. Russia*, App. Nos. 15339/02, 20058/02, 11673/02 and 15343/02, (ECtHR, 22 March 2008).

*Case of Chahal v. the United Kingdom*, App. No. 22414/93, (ECtHR, 15 November 1996).

*Case of Cyprus v. Turkey*; App. No. 25781/94, (ECtHR, 10 May 2001).

*Case of D. v. the United Kingdom*, App. No. 30240/96, (ECtHR, 02 May 1997).

*Case of Deés v. Hungary*, App. No. 2345/06, (ECtHR, 9 November 2010).

*Case of Drozd and Janousek v. France and Spain*, App. No. 12747/87, (ECtHR, 26 June 1992).

*Case of Dubetska and Others v. Ukraine*, App. No. 30499/03, (ECtHR, 10 February 2011).

*Case of Fadeyeva v. Russia*, App. No. 55723/00, (ECtHR, 9 June 2005).

*Case of Giacomelli v Italy*, App. No. 59909/00, (ECtHR, 2 November 2006).

*Case of Grimkovskaya v. Ukraine*, App. No. 38182/03, (ECtHR, 21 July 2011).

*Case of H.L.R. v. France*, App. No. 24573/94, (ECtHR, 29 April 1997).

*Case of Hatton and Others v. the United Kingdom*, App. No. 36022/97, (ECtHR, GC, 8 July 2003).

*Case of Hilal v. the United Kingdom*, App. No. 45276/99, (ECtHR, 6 March 1999).

*Case of Ilascu and Others v. Moldova and Russia*, App. No. 48787/99, (ECtHR, 8 July 2004).

*Case of Issa and Others v. Turkey*, App. No. 31821/96, (ECtHR, 16 November 2004).

*Case of Kyrtatos v. Greece*, App. No. 41666/98, (ECtHR, 22 May 2003).

*Case of Loizidou v. Turkey*, App. No. 15318/89, (ECtHR, 18 December 1996).

*Case of M.S.S. v. Belgium and Greece*, App. No. 30696/09, 21 January 2011.

*Case of Moreno Gomez v. Spain*, App. No. 4143/02, (ECtHR, 16 November 2004).

*Case of N. v. the United Kingdom*, App. No. 26565/05, (ECtHR, 27 May 2008).

*Case of Öneriyildiz v. Turkey*, App. No. 48939/99, (ECtHR, 30 November 2004).

*Case of Powell and Rayner v. the United Kingdom*, App. No. 9310/81, (ECtHR, 21 February 1990).

*Case of S.H.H. v. The United Kingdom*, App. No. 60367/10, (ECtHR, 29 January 2013).

*Case of Saadi v. Italy*, App. No. 37201/06, (ECtHR, 28 February 2008).

*Case of Soering v United Kingdom*, App. No. 14038/88 (ECtHR, 7 July 1989).

*Case of Sufi and Elmi v. the United Kingdom*, App. Nos. 8319/07 and 11449/07, 28 June 2011.

*Case of Tatar v. Romania*, App. No. 67021/01, (ECtHR, 27 January 2009).

*Case of Vilvarajah and others v. the United Kingdom*, App. No. 13163/87; 13164/87; 13165/87; 13447/87; 13448/87, (ECtHR, 30 October 1991).

Corte d'Appello di Bologna, sentenza 16.12.2016 n. 2300.

Corte d'Appello di Milano, sentenza 28.02.2017 n. 873.

Corte di Cassazione, sent. 22111/2014.

Tribunale di Napoli, ordinanza del 25.10.2013.

Human Rights Committee, *André Brun v. France*, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1453/2006, Communication No. 1453/2006, 18 October 2006.

Human Rights Committee, *E.H.P. v. Canada*, Communication No. 67/1980, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 20, 27 October 1982.

Human Rights Committee, *Lansman et al. v. Finland*, Communication No. 511/1992. U.N. Doc. CCPR/C/52/D/511/1992 (1994).

Human Rights Committee, *Mrs. Vaihere Bordes and Mr. John Temeharo v. France*, Communication No. 645/1995, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/645/1995 (1996), 26 July 1995.

*Immigration and Protection Tribunal New Zealand*, [2013] NZIPT 800413.

International Court of Justice, *Case concerning the Gabčíkovo-Nagymaros project* (Hungary/Slovakia), judgment of 25 September 1997, (Separate Opinion of Judge Weeramantry).

*Kichwa Peoples of Sarayaku v. Ecuador*, (IACtHR, 27 June 2012).

*Maya Indigenous Community of the Toledo District v. Belize*, Case No. 12053, (IAComHR, 12 October 2004).

*New Zealand Refugee Status Appeals Authority*, refugee Appeal No 72186 [2000] NZRSAA 336 (10 August 2000).

*Petition to the Inter American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations resulting from Global Warming Caused by Acts and Omissions of the United States*, 7 December 2005.

*Petition to the Inter-American Commission on Human Rights Seeking Relief from Violations of the Rights of Arctic Atabaskan Peoples Resulting from Rapid Arctic Warming and Melting Caused by Emission Carbon by Canada*, 23 April 2013.

*Refugee Review Law Tribunal of Australia*, 0907346 [2009] RRTA 1168 (10 December 2009).

*Refugee Review Tribunal of Australia*, 1004726 [2010] RRTA 845 (30 September 2010).

*Refugee Review Tribunal of Australia*, Decision and Reason for decision, N96/10806 [1996] RRTA 3195 (7 November 1996).

*Teitiota v The Chief Executive of the Ministry of Business Innovation and Employment* [2013] NZHC 3125 [26 Novembre 2013].

*The Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua*, (IAComHR, 31 August 2001).

*The Social and Economic Rights Action Center and the Center for Economic and Social Rights v. Nigeria (Ogoniland case)*, Case No. 155/96, (AComHPR, 27 October 2001).

Tribunale di Genova, 04.07.2016.

Tribunale di Milano, 31.03.2016.

Tribunale di Torino, 12.02.2012.

*Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay*, (IAComHR, 17 June 2005)

*Yanomami Indians v. Brazil*, Case N° 7615, (IACommHR, 3 March 1985), No. 12/85, OEA/Ser L/V/II.66 doc. 10 Rev.1

## Indice delle fonti web

[www.asgi.it](http://www.asgi.it)  
[www.ccema-portal.org](http://www.ccema-portal.org)  
[www.cgdev.org](http://www.cgdev.org)  
[www.cicred.org](http://www.cicred.org)  
[www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it](http://www.dirittoimmigrazione cittadinanza.it)  
[www.disasterdisplacement.org](http://www.disasterdisplacement.org)  
[www.disasterdisplacement.org](http://www.disasterdisplacement.org)  
[www.easo.europa.eu](http://www.easo.europa.eu)  
[www.ecre.org](http://www.ecre.org)  
[www.emn.ie](http://www.emn.ie)  
[www.environmentalmigration.iom.int](http://www.environmentalmigration.iom.int)  
[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)  
[www.europa.eu](http://www.europa.eu)  
[www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)  
[www.europarl.europa.eu](http://www.europarl.europa.eu)  
[www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org)  
[www.hdr.undp.org](http://www.hdr.undp.org)  
[www.icrc.org](http://www.icrc.org)  
[www.ifrc.org](http://www.ifrc.org)  
[www.interagencystandingcommittee.org](http://www.interagencystandingcommittee.org)  
[www.internal-displacement.org](http://www.internal-displacement.org)  
[www.iom.int](http://www.iom.int)  
[www.ipcc.ch](http://www.ipcc.ch)  
[www.migrationpolicy.org](http://www.migrationpolicy.org)  
[www.migrationsverket.se](http://www.migrationsverket.se)  
[www.nanseninitiative.org](http://www.nanseninitiative.org)

[www.nrc.no](http://www.nrc.no)

[www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

[www.refworld.org](http://www.refworld.org)

[www.reliefweb.int](http://www.reliefweb.int)

[www.sustainabledevelopment.un.org](http://www.sustainabledevelopment.un.org)

[www.un.org](http://www.un.org)

[www.unccd.int](http://www.unccd.int)

[www.unfccc.int](http://www.unfccc.int)

[www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)

[www.unhcr.org](http://www.unhcr.org)

[www.worldbank.org](http://www.worldbank.org)